



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2588**

Adeguamento dello statuto del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011. . . . . 3

**Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2589**

Adeguamento dello statuto del Parco del Serio: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 9

**Deliberazione Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2590**

Adeguamento dello statuto del Parco Oglio Sud: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 14

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2657**

Adeguamento dello statuto del parco Oglio Nord: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011. . . . . 19

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2658**

Adeguamento dello statuto del Parco della Valle del Lambro: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 26

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2659**

Adeguamento dello statuto del Parco Monte Netto: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 32

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2660**

Adeguamento dello statuto del Parco di Montevicchia e della Valle del Curone: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011. . . . . 36

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2695**

Individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli enti parco regionali (art. 22-ter, c. 7, l.r. 86/1983). . . . . 41

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2696**

Adeguamento dello statuto del Parco Adda Sud: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 44

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2697**

Adeguamento dello statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 50

**Deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 2011 - n. IX/2698**

Adeguamento dello statuto del Parco dei Colli di Bergamo: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 55

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2718**

Adeguamento dello statuto del Parco Nord Milano: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 60

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2719**

Adeguamento dello statuto del Parco delle Groane: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 64

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2720**

Adeguamento dello statuto del Parco Monte Barro: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 69

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2721**

Adeguamento dello statuto del Parco Spina Verde: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 73

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2722**

Adeguamento dello statuto della Riserva Pian di Spagna e lago di Mezzola: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 79

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2723**

Adeguamento dello statuto del Parco delle Orobie Bergamasche: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011. . . . . 83

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2724**

Adeguamento dello statuto del Parco Campo dei Fiori: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 89

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2725**

Adeguamento dello statuto della riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 96

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2726**

Adeguamento dello statuto del Parco del Mincio: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 100

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2784**

Adeguamento dello statuto del Parco Lombardo della Valle del Ticino: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011 . . . . . 108

**Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2011 - n. IX/2785**

Adeguamento dello statuto del Parco Adda Nord: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011. . . . . 116

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2588

**Adeguamento dello statuto del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

#### RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo V, relativo all'istituzione del parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate;
- la deliberazione del 21 settembre 2010, n. 13, con la quale l'assemblea consortile ha approvato, da ultimo, le modifiche allo statuto del parco;

#### PRESO ATTO CHE:

- in data 22 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione del 4 ottobre 2011, n. 11, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 6 ottobre 2011 (prof. F1.2011.0020517 del 7 ottobre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

#### DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nella seconda colonna della tabella sinottica

(allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

----- • -----

#### ALLEGATO 2

### Statuto del Parco della pineta di Appiano Gentile e Tradate

Istituito con l.r. 76 del 16 settembre 1983. Proposta di statuto come previsto dalla l.r. 12/2011.

#### INDICE

#### TITOLO I GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Ente di diritto pubblico
- Art. 3 - Sede dell'Ente
- Art. 4 - Durata dell'Ente

#### TITOLO II ORDINAMENTO

- Art. 5 - Organi dell'Ente per la gestione del Parco
- Art. 6 - Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione
- Art. 7 - Attribuzioni della Comunità del Parco
- Art. 8 - Funzionamento della Comunità del Parco
- Art. 9 - Presidente del Parco
- Art. 10 - Composizione del Consiglio di Gestione
- Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione
- Art. 12 - Funzionamento del Consiglio di Gestione
- Art. 13 - Direttore del Parco - Attribuzioni
- Art. 14 - Il Direttore - Competenze
- Art. 15 - Nomina del Direttore
- Art. 16 - Organo di revisione contabile
- Art. 17 - Comitato tecnico scientifico
- Art. 18 - Commissioni di studio

#### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

- Art. 19 - Uffici e personale
- Art. 20 - Segretario dell'Ente di gestione del Parco
- Art. 21 - Mezzi finanziari
- Art. 22 - Contributi degli Enti territorialmente interessati
- Art. 23 - Adempimenti preliminari al Bilancio di previsione
- Art. 24 - Patrimonio
- Art. 25 - Servizio di Tesoreria

#### TITOLO IV PARTECIPAZIONE

- Art. 26 - Partecipazione di Enti e Associazioni
- Art. 27 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 28 - Pubblicità degli atti  
 Art. 29 - Rapporti con gli Enti territorialmente interessati  
 Art. 30 - Devoluzione del patrimonio  
 Art. 31 - Richiamo alle leggi  
 Art. 32 - Norme di garanzia  
 Allegato A - Criteri e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione all'Ente

**TITOLO I  
GENERALITÀ**
**Art. 1  
Costituzione e denominazione**

**1.1** Ai sensi della l.r. n. 16 del 16 luglio 2007 il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, già istituito, con legge regionale 16 settembre 1983, n. 76 (Istituzione del Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate), comprende le aree delimitate nelle planimetrie in scala 1:10.000 allegata ai corrispondenti atti ferme restando le modifiche successivamente apportate.

**1.2** Ai sensi della l.r. 7 aprile 2008 n. 12 nel Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è istituito il Parco Naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.

**1.3** Gli Enti territorialmente interessati per la gestione del Parco sono i Comuni di Appiano Gentile, Beregazzo con Figliaro, Binago, Carbonate, Castelnuovo Bozzente, Limido Comasco, Locate Varesino, Lurago Marinone, Mozzate, Oltrona San Mamette, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veniano nonché la Provincia di Como e la Provincia di Varese.

**1.4** Gli EE.LL. che intendono aggregarsi per partecipare alla rete INFEA (Informazione ed Educazione Ambientale) riconoscono l'Ente Parco quale soggetto attuatore della convenzione di cui alla DGR VIII/011101 della Giunta Regionale Lombardia approvato il 27 gennaio 2010.

**Art. 2  
Finalità e funzioni dell'ente di diritto pubblico**

**2.1** L'Ente di diritto pubblico ha lo scopo di gestire il parco regionale forestale e il Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate nonché il SIC IT 2020007 - Pineta Pedemontana di Appiano Gentile VA-CO, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

**2.2** In particolare persegue:

**2.2.1** la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, dei boschi, dei valori panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici ed idrogeologici;

**2.2.2** la tutela e il recupero paesistico ed ambientale e la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico;

**2.2.3** la promozione economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

**2.2.4** la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture e attività esistenti;

**2.2.5** la promozione di attività di ricerca scientifica;

**2.2.6** la promozione di attività culturali ed educative, di informazione e di ricreazione.

**2.3** L'Ente Parco potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento.

**Art. 3  
Sede dell'Ente**

**3.1** L'Ente Parco ha sede legale in Castelnuovo Bozzente.

**3.2** In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali dell'Ente possono riunirsi, oltre che presso la sede dello stesso, anche presso altre sedi.

**Art. 4  
Durata dell'Ente**

**4.1** La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; si scioglie solo per effetto di apposita legge regionale.

**TITOLO II  
ORDINAMENTO**
**Art. 5  
Organi dell'Ente per la gestione del Parco**

**5.1** Sono organi dell'Ente per la gestione del Parco:

**5.1.1** la Comunità del Parco;

**5.1.2** il Consiglio di Gestione;

**5.1.3** il Presidente del Parco;

**5.1.4** il Revisore dei Conti.

**5.2** La durata della carica del Presidente, del Consiglio di Gestione e del Revisore dei Conti è di 5 anni.

**Art. 6  
Composizione della Comunità  
del Parco e quote di partecipazione**

**6.1** La Comunità del Parco è composta dai rappresentanti degli Enti territorialmente interessati, nelle persone dei rispettivi Sindaci e/o Presidenti o loro delegati purché consiglieri o assessori.

**6.2** I rappresentanti degli Enti territorialmente interessati, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in rapporto alla estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto.

**6.3** Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco, eletti dalla comunità del parco all'interno di un elenco di curricula, di cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati, presentati previo bando pubblico dalle associazioni interessate. Durano in carica 5 anni.

**Art. 7  
Attribuzioni della Comunità del Parco**

**7.1** La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.

**7.2** La Comunità del Parco ha competenza per i seguenti atti fondamentali:

**7.2.1** elezione, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;

**7.2.2** revoca, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;

**7.2.3** adozione delle modificazioni e revisioni dello statuto a maggioranza dei 2/3 dei componenti;

**7.2.4** adozione con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, degli strumenti di pianificazione territoriale e relative varianti;

**7.2.5** approvazione, con maggioranza assoluta dei voti e dei membri, del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di gestione di ciascun esercizio;

**7.2.6** elezione del Revisore dei conti;

**7.2.7** approvazione, con maggioranza relativa dei voti e dei membri, della partecipazione del Parco in enti ed associazioni operanti in settori attinenti ai fini dello stesso;

**7.2.8** nomina, con maggioranza relativa dei voti e dei membri, del Comitato Tecnico Scientifico;

**7.2.9** approvazione con maggioranza Assoluta dei voti e dei membri delle acquisizioni e delle alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;

**7.2.10** espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente, della dotazione organica dell'ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

**7.2.11** approvazione con maggioranza relativa dei voti e dei membri degli altri atti di competenza della Comunità del Parco secondo le normative vigenti.

## Art. 8

### Funzionamento della Comunità del Parco

**8.1** La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal Presidente del Parco che ne formula l'Ordine del Giorno, nel caso di malattia o altro impedimento motivato del presidente, la Comunità del Parco è convocata dal vice presidente.

**8.2** La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno; entro il 31 dicembre, per l'approvazione del Bilancio di Previsione e, entro il 30 aprile, per l'approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio precedente e comunque entro i termini fissati dalla norma.

**8.2.1** La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del Presidente del Parco oppure su richiesta, scritta e motivata, dei rappresentanti di almeno sei degli Enti territorialmente interessati.

**8.3** Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Parco con lettera raccomandata o posta elettronica certificata contenente l'ordine del giorno e spedita almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

**8.3.1** In caso di urgenza, la convocazione può essere spedita telegraficamente, via fax o posta elettronica certificata, cinque giorni prima, la convocazione deve esplicitare il motivo dell'urgenza.

**8.3.2** Gli atti relativi all'Ordine del Giorno devono essere depositati presso la Segreteria dell'Ente e messi a disposizione dei componenti la Comunità del Parco contestualmente all'invio degli avvisi di convocazione della stessa, in modo che i rappresentanti degli Enti territorialmente interessati possano documentarsi, approfondire, verificare e se fosse il caso chiedere ed ottenere integrazioni all'Ordine del Giorno.

**8.3.3** Il termine per le richieste di integrazioni all'Ordine del Giorno scade tre giorni prima della data di svolgimento della riunione della Comunità del Parco e due giorni prima in caso di convocazione urgente.

**8.4** La Comunità del Parco è valida con la presenza dei rappresentanti di almeno sei degli Enti territorialmente interessati.

**8.5** In assenza o impedimento del Presidente del Parco o del vice presidente, presiede l'adunanza il componente più anziano d'età.

**8.6** Le deliberazioni sono validamente adottate con il tipo della maggioranza dei voti in conformità all'art. 7. In caso di votazioni a schede segrete, ad ogni componente sono riservati tanti voti pari al grado di rappresentatività che lo stesso esprime, per cui saranno predisposti modelli di schede che, pur salvaguardando la segretezza del voto, consentano il rispetto di tale criterio.

**8.7** Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.

## Art. 9

### Presidente del Parco

**9.1** Il Presidente del Parco è eletto dalla Comunità del Parco tra persone proposte nel numero di uno per ogni ente territorialmente interessato entro i 5 gg. precedenti la data dell'adunanza della Comunità del Parco; i candidati proposti devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

**9.2** Rappresenta legalmente l'Ente nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali e regionali;

**9.2.1** Convoca e presiede la Comunità del Parco senza diritto di voto ed il Consiglio di Gestione, ne firma i processi verbali unitamente al Direttore o al Segretario se nominato.

**9.2.2** Conferisce l'incarico al Direttore e può conferire incarico al Segretario, sentito il Consiglio di Gestione, vigilando sull'o-

perato degli stessi e dei responsabili dei servizi, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento dell'Ente.

**9.2.3** Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di gestione e della Comunità del Parco.

**9.2.4** Adotta in caso di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza successiva da tenersi comunque entro 30 gg. dalla data di adozione dei provvedimenti.

## Art. 10

### Composizione del Consiglio di Gestione

**10.1** Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio dei comuni interessati dal Parco.

**10.1.1** Non possono essere eletti consiglieri o presidente del Consiglio di Gestione coloro che fanno parte della Comunità del Parco.

**10.2** I consiglieri sono eletti tra un elenco formato da persone proposte nel numero di uno per ogni ente territorialmente interessato entro i 5 gg. precedenti la data di adunanza della Comunità del Parco; i candidati proposti devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

**10.3** I votanti esprimono fino a quattro preferenze tra i candidati.

## Art. 11

### Attribuzioni del Consiglio di Gestione

**11.1** Il Consiglio di Gestione attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione dell'Ente Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

**11.2** Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

**11.2.1** l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;

**11.2.2** la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;

**11.2.3** l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

**11.2.4** l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;

**11.2.5** l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.

## Art. 12

### Funzionamento del Consiglio di Gestione

**12.1** Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente, si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 3 componenti.

**12.1.1** In assenza o impedimento del Presidente del Parco, presiede la riunione il Vice-presidente, nominato all'interno del Consiglio di Gestione, nella sua prima seduta.

**12.2** Le convocazioni sono disposte dal Presidente del Parco con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, la convocazione può essere recapitata con le stesse modalità di cui sopra, 24 ore prima, motivando l'urgenza.

**12.3** Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

**12.4** Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti.

## Art. 13

### Direttore del Parco - Attribuzioni

**13.1** Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Ente.

**13.2** Il Direttore:

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**13.2.1** assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario ove lo stesso non fosse nominato;

**13.2.2** assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;

**13.2.3** esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione;

**13.2.4** formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'articolo 11.

**13.3** Il direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente senza autorizzazione del Consiglio di Gestione.

**Art. 14****Il Direttore - Competenze**

**14.1** Sono compiti del Direttore:

**14.1.1** la direzione dell'Ente Parco;

**14.1.2** l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza dell'Ente;

**14.1.3** le ulteriori funzioni previste dallo statuto e dalla legge;

**14.1.4** formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento o equiparati del personale;

**14.1.5** presiedere alle aste e alle licitazioni private;

**14.1.6** stipulare i contratti;

**14.1.7** provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento dell'Ente nei casi ed entro i limiti previsti dall'apposito regolamento;

**14.1.8** controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;

**14.1.9** provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;

**14.1.10** provvedere alla regolare pubblicazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Gestione per gli effetti di cui al successivo art. 28.

**14.2** Il Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato dell'Ente previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

**Art. 15****Nomina del Direttore**

**15.1** L'incarico di direttore è conferito, sentito il Consiglio di Gestione, dal Presidente con contratto di diritto privato che ne stabilisce anche la durata compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica per la durata del mandato del Presidente e comunque fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

**15.2** L'incarico di Direttore può essere affidato anche a personale già dipendente dell'ente, in questo caso la sottoscrizione del contratto a tempo determinato, comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

**Art. 16****Organo di revisione contabile**

**16.1** L'Organo di revisione contabile è costituito e regolamentato secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 17****Comitato Tecnico Scientifico**

**17.1** Il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato dalla Comunità del Parco su eventuale proposta del Consiglio di Gestione.

**17.2** La composizione e le caratteristiche del Comitato Tecnico Scientifico sono indicate nella specifica Legge Regionale.

**17.3** Al Comitato Scientifico compete, in particolare fornire pareri consultivi alla Comunità del Parco e al Consiglio di Gestione quando richiesto; il Comitato Scientifico potrà, di volta in volta, avvalersi di collaborazioni esterne nei problemi sui quali esprimere parere previa autorizzazione del Consiglio di Gestione e con spese a carico dell'Ente Parco.

**17.4** Al Comitato Scientifico dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere consultivo preventivo alla elaborazione del progetto di Piano territoriale del Parco.

**17.5** Il Comitato Scientifico rimane in carica 5 anni e il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

**Art. 18****Commissioni di studio**

**18.1** L'Ente Parco può avvalersi di Commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio di Gestione su proposta del Presidente, del Direttore o del Comitato tecnico scientifico.

**18.2** La composizione, durata e funzionamento delle Commissioni di studio sono disciplinati nell'atto istitutivo.

**TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE****Art. 19****Uffici e personale**

**19.1** L'Ente gestore è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione e disciplina vengono determinati con apposito regolamento organico.

**19.2** L'Ente gestore può inoltre avvalersi di personale comandato o incaricato presso i propri uffici della Provincia, dei Comuni e da altri Enti pubblici locali.

**Art. 20****Segretario dell'Ente di gestione del Parco**

**20.1** Le funzioni di Segretario degli organismi di gestione del Parco possono essere svolte da dirigente in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e comunque iscritto o già iscritto all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

**20.2** In particolare il Segretario, se nominato:

**20.2.1** svolge le funzioni di segretario dell'Ente redigendone i relativi verbali;

**20.2.2** roga i contratti nell'interesse del Parco ai sensi dell'art. 97 del Decreto legislativo 267/2000.

**Art. 21****Mezzi finanziari**

**21.1** L'Ente gestore per il raggiungimento dei suoi scopi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

**21.1.1** contributi ordinari e straordinari degli Enti territorialmente interessati;

**21.1.2** finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici e privati;

**21.1.3** rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;

**21.1.4** proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente gestore o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla gestione di attrezzature, servizi ed attività economiche;

**21.1.5** eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

**Art. 22****Contributi degli Enti territorialmente interessati**

**22.1** I contributi a carico degli Enti territorialmente interessati sono determinati ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui ai commi 21.1.2 - 21.1.3 - 21.1.4 - 21.1.5 - dell'art. 21, fra gli Enti medesimi secondo quanto previsto dall'allegato «A».

**22.2** I contributi degli enti territorialmente interessati devono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente il 30 aprile ed entro il 31 ottobre. Sui ritardati versamenti verranno applicati gli interessi di mora nella misura legale.

**Art. 23****Adempimenti preliminari al bilancio di previsione**

**23.1** Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti territorialmente interessati unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno quaranta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.

**23.2** Gli Enti territorialmente interessati provvederanno, ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.

**Art. 24**  
**Patrimonio**

**24.1** L'Ente gestore può costituire un proprio patrimonio.

**Art. 25**  
**Servizio di tesoreria**

**25.1** L'Ente gestore ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE**Art. 26**  
**Partecipazione di Enti e Associazioni**

**26.1** Nella relazione delle finalità statutarie il Parco assicura la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici in ordine ai seguenti aspetti:

- proposte di modificazione dello Statuto;
- approvazione dei Regolamenti;
- approvazione dei bilanci e del Piano programma;
- adozione della proposta del Piano territoriale;
- adozione dei Piani attuativi di settore;
- adozione dei Regolamenti d'uso del Parco;
- stipula di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco;
- attività di educazione ambientale;
- attività culturali e promozionali;
- attività di studio e di ricerca.

**26.2** Gli Organismi di gestione del Parco assicureranno la più ampia pubblicità ai programmi delle attività istituzionali del Parco.

**26.3** Il Consiglio di Gestione consulterà periodicamente, almeno una volta ogni sei mesi, e comunque preventivamente a deliberazioni di carattere fondamentale, anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente dell'Ente, senza voto deliberativo, i rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, e venatorie operanti nel territorio del Parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**26.4** Al fine di favorire la partecipazione è istituito un apposito Albo al quale saranno iscritte le associazioni e categorie economiche di cui al precedente comma 3 su richiesta da presentarsi al Parco a seguito di apposito avviso entro trenta giorni dalla sua affissione all'Albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati; l'avviso sarà pubblicato per estratto su almeno un quotidiano locale.

**26.4.1** L'Albo predetto viene annualmente aggiornato a richiesta di associazioni o categorie economiche interessate ovvero su iniziativa del Presidente del Parco o del Consiglio di Gestione.

**26.5** Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 3 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché di vigilanza.

**Art. 27**  
**Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

**27.1** È istituito nell'ambito del Parco il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005 n. 09.

**27.2** Le guardie ecologiche volontarie collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del suo patrimonio storico e culturale nel territorio del Parco.

**27.2.1** Le guardie ecologiche potranno svolgere attività didattiche e formative prevalentemente per le scuole dei Comuni territorialmente appartenenti.

**27.3** Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 28**  
**Publicità degli atti**

**28.1** Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici salvo diversa previsione di legge.

**28.2** L'affissione all'albo pretorio online sul sito web dell'ente di tutti gli atti fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

**Art. 29**  
**Rapporti con gli Enti territorialmente interessati**

**29.1** Il Parco, nei confronti degli Enti territorialmente interessati, attua ogni forma di collegamento e collaborazione per assicurare la migliore gestione possibile.

**Art. 30**  
**Devoluzione del patrimonio**

**30.1** Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente gestore, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti territorialmente interessati, secondo criteri da stabilirsi previa intesa tra gli Enti medesimi ed in conformità alla legislazione vigente al momento dello scioglimento.

**Art. 31**  
**Richiamo alle leggi**

**31.1** Per quanto non sia previsto nel presente statuto si applicano i principi previsti dalla seguente normativa:

L.R. 86/83 e s.m.i.

L. 394/91 e s.m.i.

D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

L.R. 16/2007

L.R. 12/2008

L.R. 07/2010

L.R. 12/2011

Nonché ogni ulteriore norma ad esse collegata.

**Art. 32**  
**Norme di garanzia**

**32.1** In mancanza del Presidente dell'Ente gestore assume le funzioni di presidente provvisorio della Comunità del Parco, il Sindaco del comune (o un suo delegato) con il maggior numero di voti assegnati, tale incarico cessa con l'elezione del Presidente del Parco.

**32.2** Il Presidente provvisorio convoca e presiede la Comunità del Parco.

**32.3** Lo Statuto e le sue modifiche entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**32.4** Il presidente provvisorio decade dall'incarico qualora non provveda a convocare la Comunità del Parco entro 30 giorni dall'entrata in carica.

**32.5** In caso di decadenza del Presidente provvisorio questi viene sostituito dal Sindaco del Comune con il maggior numero di voti assegnati tra i rimanenti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

## ALLEGATO A

**Criteria e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione all'Ente.**

In considerazione che l'Ente interessa comuni e province con caratteristiche molto diverse in rapporto al territorio conferito al Parco e in rapporto alla popolazione, le province e i comuni hanno convenuto: di assegnare alle province una quota di partecipazione pari al 12,50% ciascuna ed il rimanente 75% ai comuni componenti il Parco in proporzione del 50% derivato dal territorio conferito dai comuni e dal 50% determinato dal numero degli abitanti dei comuni stessi.

Questo criterio ha determinato le seguenti quote di partecipazione:

Appiano Gentile	10,00%
Beregazzo con Figliaro	2,40%
Binago	5,50%
Carbonate	3,10%
Castelnuovo Bozzente	3,20%
Limido Comasco	2,30%
Locate Varesino	3,40%
Lurago Marinone	2,70%
Mozzate	5,60%
Oltrona San Mamette	1,80%
Tradate	17,00%
Vedano Olona	5,00%
Venegono Inferiore	4,80%
Venegono Superiore	6,30%
Veniano	1,90%
Provincia di Como	12,50%
Provincia di Varese	12,50%

In relazione alle quote di contribuzione finanziarie obbligatorie tenuto conto che le province non hanno conferito direttamente territorio, si conviene di attribuire ad ognuna una quota pari al 20% di quanto previsto nel bilancio e di suddividere il restante importo fra i comuni in ragione delle quote di partecipazione alla Comunità.

**D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2589**  
**Adeguamento dello statuto del Parco del Serio: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XIV, relativo all'istituzione del parco del Serio;
- la deliberazione della giunta regionale 12 febbraio 1999, n. 41405, di approvazione dello statuto del parco del Serio;

## PRESO ATTO che:

- in data 27 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione del 11 ottobre 2011, n. 21, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 25 ottobre 2011 (prot. F1.2011.0021849 del 26 ottobre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco del Serio, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco del Serio, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in carattere grassetto e in barrato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione

coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco del Serio, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

ALLEGATO 2

## Statuto del Parco regionale del Serio

## INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Composizione dell'ente e durata
- Art. 3 - Sede
- Art. 4 - Scopi
- Art. 5 - Funzioni delegate dell'ente
- Art. 6 - Quote di partecipazione

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 7 - Organi dell'ente
- Art. 8 - Comunità del Parco
- Art. 9 - Competenza della comunità del parco
- Art. 10 - Convocazione della comunità del parco
- Art. 11 - Consiglio di gestione: composizione, nomina e durata
- Art. 12 - Adunanze del consiglio di gestione
- Art. 13 - Competenza del consiglio di gestione
- Art. 14 - Presidente dell'ente: elezione e competenze
- Art. 15 - Revisore dei conti
- Art. 16 - Commissioni consultive
- Art. 17 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 18 - Direttore: nomina e durata
- Art. 19 - Competenze del direttore

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 - Il segretario
- Art. 21 - Personale
- Art. 22 - Contabilità
- Art. 23 - Mezzi finanziari
- Art. 24 - Controllo degli atti e pubblicità

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE

- Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 - Devoluzione del patrimonio
- Art. 29 - Richiamo alle leggi

— • —

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**TITOLO I**  
**GENERALITÀ****Art. 1**  
**Fonti**

1. L'ente per la gestione del Parco Regionale del Serio, istituito con l.r. 1 giugno 1985, n. 70, adegua il proprio statuto ai sensi della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)», e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette».

**Art. 2**  
**Composizione dell'Ente e durata**

1. Fanno parte dell'Ente i comuni di: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo S. Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica e le province di Bergamo e Cremona.

2. All'Ente possono altresì aderire i comuni interessati funzionalmente all'attività dell'ente, ai sensi dell'art. 3, comma III, della legge istitutiva.

3. La durata dell'ente è a tempo indeterminato.

4. L'ente parco è ente locale territoriale di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

**Art. 3**  
**Sede**

1. L'ente ha la propria sede legale in comune di Romano di Lombardia, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della l.r. 1 giugno 1985, n. 70.

2. Le adunanze degli organi dell'ente possono essere convocate anche presso le sedi degli enti aderenti o centri parco decentrati.

**Art. 4**  
**Scopi**

1. L'ente ha lo scopo di gestire il Parco Regionale del Serio.

2. L'ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

- Adotta la proposta del piano territoriale e del piano di gestione del parco, approva i piani attuativi di settore ed i regolamenti d'uso;
- Approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- Esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli organi della regione e degli enti locali, su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del parco;
- Promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale e nel piano delle riserve naturali come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
- Propone alla regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;
- Promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente ed indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- Sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- Attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi e per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
- Tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche, allo scopo di promuovere il contesto socioculturale.

3. Inoltre l'ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso vengono richieste dagli enti aderenti con almeno la maggioranza delle quote.

**Art. 5**  
**Funzioni delegate all'Ente**

1. All'ente, a far tempo dalla data di approvazione del piano territoriale, sono affidate:

- A titolo di subdelega, le funzioni amministrative delegate alla regione ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e s.m.i.;
- A titolo di delega, il rilascio delle autorizzazioni di cui gli art. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

2. L'esercizio di tali funzioni avviene secondo le direttive stabilite dalla regione Lombardia.

**Art. 6**  
**Quote di partecipazione**

1. La rappresentanza degli enti aderenti di cui all'art. 2, è determinata dalle quote di partecipazione.

2. Ad ognuna delle province di Bergamo e Cremona è riservata una quota di rappresentanza nella misura del 20%, coincidente con la quota della contribuzione finanziaria obbligatoria alle stesse attribuita.

3. La restante quota di partecipazione del 60% spetta ai comuni ed è suddivisa per il 60% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel parco e per l'altro 40% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento.

**TITOLO II**  
**ORGANI****Art. 7**  
**Organi dell'Ente**

1. Sono organi amministrativi dell'ente:

1. la comunità del Parco;
2. il consiglio di gestione;
3. il presidente;
4. il revisore dei conti.

La durata degli organi di cui i precedenti numeri 1., 2., 3. è fissata in anni 5.

**Art. 8**  
**La comunità del Parco**

1. La comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati di cui all'art. 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Apposito regolamento definirà le modalità di partecipazione.

**Art. 9**  
**Competenza della comunità del Parco**

1. La comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente parco.

2. Compete ad essa in particolare:

- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del presidente, a scrutinio segreto;
- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote, dei membri del consiglio di gestione, a scrutinio segreto;
- La nomina dei componenti dell'eventuale comitato tecnico-scientifico;
- L'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- La contrazione di mutui;

- L'attivazione di nuovi servizi;
- La decisione sulle domande di adesione di altri comuni ai sensi del comma III, l.r. 80/83;
- La determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti aderenti;
- Le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui al comma III dell'art. 4.
- L'elezione del revisore dei conti;
- L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- Le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- L'adozione delle modifiche allo statuto;
- L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- La proposta alla Giunta regionale di istituzione del Parco naturale;
- La proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
- L'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- L'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'articolo 22-ter comma 4, lettere a) e b) della l.r. 12/2011.

3. Compete inoltre alla comunità del parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

4. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

#### Art. 10

##### Convocazione della comunità del Parco

1. La comunità del Parco è convocata dal presidente dell'ente tutte le volte in cui si rende necessario ed anche quando lo richiedono almeno un terzo delle quote componenti la comunità. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e convocata in giorno diverso dalla prima.

3. In prima convocazione, la comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote.

4. Tutte le convocazioni devono avvenire a mezzo raccomandata a.r.

#### Art. 11

##### Consiglio di gestione: composizione, nomina e durata

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri, eletti dalla comunità del parco tra persone scelte al di fuori di essa, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. I candidati al consiglio di gestione devono presentare i curricula in segreteria, almeno ventiquattro ore prima dell'elezione.

2. Ogni componente della comunità del parco ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, due nominativi. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero delle quote.

3. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni.

#### Art. 12

##### Adunanza del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

4. Il consiglio di gestione è assistito dal segretario dell'ente parco.

5. Alle riunioni del consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore dell'ente parco.

6. Ai membri del consiglio di gestione si applicano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

#### Art. 13

##### Competenze del consiglio di gestione

1. Al consiglio di gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva della comunità del parco, del presidente e del direttore.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:

- l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
- la determinazione delle indennità e del rimborso spese degli organi dell'ente, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale che stabilisce, previo parere della competente commissione consultiva, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco.

#### Art. 14

##### Presidente dell'Ente: elezioni e competenze

1. Il presidente viene eletto dalla comunità del parco ai sensi dell'art. 9.

2. Al presidente competono le seguenti funzioni:

- a) rappresenta legalmente l'ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative;
- b) nomina il vice-presidente, scelto tra i membri del consiglio di gestione, il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- c) convoca e presiede la comunità del parco ed il consiglio di gestione e ne firma i rispettivi processi verbali in unione con il segretario;
- d) vigila sulle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
- e) presiede le commissioni consultive anche mediante suo delegato;
- f) cura le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
- g) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- h) d'intesa con il direttore, sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento; tiene i rapporti con i sindacati;
- i) provvede alle consultazioni degli enti locali aderenti ed alle formazioni sociali;
- j) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti dell'ente e da deliberazioni della comunità del parco o del consiglio di gestione;
- k) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore.

#### Art. 15

##### Il revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti, è nominato dalla comunità del parco.

2. Il revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'ente, svolge i compiti indicati dalla d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'ente.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 16**  
**Commissioni consultive**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'ente, il consiglio di gestione può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Il regolamento di dette commissioni viene approvato dal consiglio di gestione e in esso verranno specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

**Art. 17**  
**Comitato tecnico-scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi del parco, il consiglio di gestione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione della giunta regionale (art. 10 della l.r. del 16 settembre 1996, n. 26 e s.m.i.).

2. Le funzioni del comitato tecnico-scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

**Art. 18**  
**Direttore: nomina e durata in carica**

1. La giunta regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente commissione consultiva, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco; il direttore del parco è scelto fra gli iscritti. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

**Art. 19**  
**Competenze del direttore**

1. Il direttore del parco:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
- d) comunica alla giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla giunta regionale;
- e) cura gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali, nonché dei conti consuntivi;
- d) cura la definizione dei progetti di competenza del consorzio;
- e) sottoscrive i contratti;
- f) presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
- g) si occupa delle assunzioni, della direzione e della gestione del personale.
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- i) assume su di sé tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell'ente.

**TITOLO III**  
**AMMINISTRAZIONE****Art. 20**  
**Il segretario**

1. Il segretario dell'ente è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile, con incarico a termine, anche a tempo parziale.

2. Spettano al segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.

**Art. 21**  
**Personale**

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla giunta organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di giunta regionale.

3. L'ente ha la facoltà di chiedere alla giunta regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della pianta organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli enti aderenti, anche attraverso incarichi di consulenza.

**Art. 22**  
**Contabilità**

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli enti locali.

2. Gli emolumenti, deliberati in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione, sono determinati sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Regionale, con propria deliberazione che stabilisce, previo parere della competente commissione consultiva, i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie del parco.

**Art. 23**  
**Mezzi finanziari**

1. Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell'ente parco con un contributo annuale.

2. Il contributo viene stabilito annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 6.

3. Gli enti aderenti, previo le dovute intese, contribuiscono all'ammortamento dei mutui da contrarre per miglioramenti del parco, sulla base delle rispettive quote di partecipazione.

**Art. 24**  
**Controllo degli atti e pubblicità**

1. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo pretorio dell'ente parco, presso la sua sede.

2. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del parco.

**TITOLO IV**  
**PARTECIPAZIONE****Art. 25**  
**Partecipazioni di enti ed associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, nonché di altre categorie interessate, vengono consultati dal consiglio di gestione periodicamente, almeno una volta all'anno.

3. La comunità del Parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco.

4. L'ente ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del parco.

#### **Art. 26** **Servizio volontario di vigilanza ecologica**

1. E' istituito, nell'ambito del parco, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i..

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'ente alla vigilanza ed alla osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del territorio del parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore dell'ente parco appositamente incaricato.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

a) la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;

b) la predisposizione degli ordini di servizio;

c) la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle autorità competenti;

d) la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;

e) la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco, da trasmettere, tramite gli organi dell'ente, alla giunta regionale ai sensi dell'art. 26, comma 4, della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e s.m.i.;

f) le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al consiglio di gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

#### **TITOLO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27** **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'ente sono pubblici, salvo diversa disposizione di legge.

2. La pubblicazione all'albo pretorio presso la sede dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

#### **Art. 28** **Devoluzione del patrimonio**

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti aderenti secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco, previa intesa tra gli enti medesimi.

#### **Art. 29** **Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'ente, le norme di legge sugli enti locali.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 30 novembre 2011 - n. IX/2590**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Oglio Sud: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta Regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XV, relativo all'istituzione del parco Oglio Sud;
- la deliberazione della giunta regionale 20 marzo 1998, n. 35187, di approvazione dello statuto del parco;

## PRESO ATTO che:

- in data 18 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione del 27 ottobre 2011, n. 33, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta Regionale in data 28 ottobre 2011 (prot. F1.2011.0022096 del 28 ottobre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Oglio Sud, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Oglio Sud, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in rosso nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordina-

ta con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco della Oglio Sud, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto del Parco Oglio Sud**

## INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione dell'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale Oglio Sud.  
Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Ente

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 3 - Organi dell'Ente  
Art. 4 - Composizione e durata della Comunità del Parco  
Art. 5 - Attribuzioni della Comunità del Parco  
Art. 6 - Funzionamento della Comunità del Parco  
Art. 7 - Composizione e durata del Consiglio di Gestione  
Art. 8 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione  
Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Gestione  
Art. 10 - Il Presidente  
Art. 11 - Direttore  
Art. 12 - Revisore dei Conti  
Art. 13 - Comitato Scientifico  
Art. 14 - Commissioni di studio

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 15 - Personale  
Art. 16 - Contabilità  
Art. 17 - Mezzi finanziari  
Art. 18 - Contributi degli Enti  
Art. 19 - Patrimonio  
Art. 20 - Servizio di Tesoreria

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE

- Art. 21 - Partecipazioni di Enti ed Associazioni  
Art. 22 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 - Pubblicità degli atti  
Art. 24 - Devoluzione del patrimonio  
Art. 25 - Rapporti con gli Enti contraenti  
Art. 26 - Norme transitorie  
Art. 27 - Richiamo alle leggi

**TITOLO I  
GENERALITÀ**
**Art. 1  
Costituzione dell'Ente di diritto pubblico  
di gestione del Parco Regionale Oglio Sud**

1. In attuazione della Legge Regionale del 4 agosto 2011 n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale Oglio Sud, di seguito denominato Ente.

2. Fanno parte dell'Ente i Comuni di: Ostiano, Pessina Cremonese, Volongo, Isola Dovarese, Drizzona, Piadena, Calvatone, Casalromano, Canneto Sull'Oglio, Acquanegra Sul Chiese, Bozzolo, San Martino Dall'Argine, Marcaria, Gazzuolo, Commessaggio, Viadana e le Province di Cremona e Mantova.

3. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; l'Ente si scioglie solo per effetto di Legge Regionale.

4. L'Ente ha sede presso il Comune di Calvatone (CR). La sede dell'Ente è definita dalla Comunità del Parco con votazione a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

**Art. 2  
Finalità e funzioni dell'Ente**

L'Ente ha lo scopo di:

1. Gestire il Parco Regionale in modo unitario svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della L.R. n.86 del 30 novembre 1983 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-zootecniche e silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente.

2. Promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale.

3. Promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale sia per la storia del Parco che per la popolazione in genere.

4. Promuovere l'educazione ambientale mediante iniziative culturali divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico.

5. Promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del Parco.

6. Promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo.

7. Svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli enti componenti la Comunità del Parco.

8. Valorizzare la peculiarità del modello sovracomunale di gestione e organizzazione delle aree protette, preservandone il patrimonio e la biodiversità, quale obiettivo primario della gestione, promuovere il rilancio del sistema regionale, per garantirne la fruizione da parte dei cittadini e delle generazioni future.

9. Il Parco, nello svolgimento delle sue funzioni, ha, tra gli altri, come obiettivo la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini.

**TITOLO II  
ORGANI**
**Art. 3  
Organi dell'Ente**

1. Sono Organi dell'Ente:

- la Comunità del Parco;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

**Art. 4  
Composizione e durata della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente degli enti stessi, o loro delegato sia tramite «delega permanente» o «delega prodotta di volta in volta», purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i comuni è pro-

porzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole e produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco.

Le modalità di scelta dei rappresentanti sopra indicati nonché le modalità per partecipare ai lavori, con diritto di parola, sono normate da un apposito regolamento dell'Ente.

Si stabilisce che per Associazioni Ambientaliste si intendono quelle regolarmente iscritte al sito del Ministero dell'Ambiente ex l. n. 349/1986 che dimostrino di avere una rappresentanza locale nel territorio del Parco.

Per le Associazioni Venatorie e Piscatorie l'elenco sarà chiesto alle Province competenti.

Le Associazioni Agricole e Produttive saranno quelle maggiormente rappresentative come identificate dalle Province competenti.

Le Associazioni di Promozione del Territorio e dei fornitori di servizi turistici saranno quelle maggiormente rappresentative come identificate dalle Province competenti.

Qualora le Associazioni, come sopra elencate, non esprimano il loro rappresentante, la Comunità del Parco delibererà indirizzi in merito.

3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla quota di partecipazione determinata con le modalità di cui al successivo art. 18.

4. I singoli rappresentanti degli Enti locali facenti parte della Comunità rimangono in carica fino a quando rimangono in carica i Consigli degli Enti che li hanno espressi.

**Art. 5  
Attribuzioni della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.

2. Spetta alla Comunità del Parco:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei conti;
- d) l'adozione delle modifiche dello Statuto, adottate dalla Comunità, approvate dalla Regione Lombardia nel rispetto delle norme di Legge;
- e) l'approvazione del bilancio di previsione e delle relative variazioni e del conto consuntivo e del rendiconto di gestione;
- f) la determinazione dei contributi finanziari degli Enti;
- g) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- h) assunzione di mutui;
- i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti nonché dei regolamenti d'uso;
- j) la nomina dei componenti il Comitato Tecnico Scientifico;
- k) la nomina delle commissioni dell'Ente;
- l) la scelta della sede del Parco;
- m) l'approvazione della dotazione organica e sue modificazioni;
- n) l'attivazione di nuovi servizi;
- o) le deliberazioni inerenti le funzioni di cui all'art. 2, c.7;
- p) l'approvazione del Programma triennale degli interventi;
- q) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del parco naturale;
- r) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del parco;
- s) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- t) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 6 della l.r. n. 12/2011 - art. 22 ter della l.r. n. 86/1983 comma 4° lett. a) e b).

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

organi dell'Ente, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica della Comunità del Parco nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

#### **Art. 6 Funzionamento della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco si riunisce in via ordinaria almeno 2 (due) volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. La Comunità del Parco può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o telefax portante l'ordine del giorno e spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima facendo cenno dell'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.

4. La Comunità è presieduta dal Presidente dell'Ente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione in seconda convocazione con almeno 1/3 (un terzo) delle quote di partecipazione.

5. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate in Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto dal comma seguente o da disposizioni inderogabili di legge.

6. Devono essere assunte a maggioranza delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), l), dell'art. 5.

7. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Unicamente per la seduta di elezione dei componenti del Presidente e dei componenti del Consiglio di Gestione, di cui al comma 6 dell'art. 2, la Comunità provvederà a quanto di competenza senza la presenza dei rappresentanti indicati al comma 5 dell'art. 6 della l.r. n. 12/2011 (modifiche all'art. 22 ter della l.r. n. 86/83).

#### **Art. 7 Composizione e durata del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, di cui almeno uno donna ed uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, scelto tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

2. Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

4. Il Consiglio di Gestione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

5. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

6. Con Deliberazione di Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione tenendo conto del numero degli Enti compresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie.

#### **Art. 8 Attribuzioni del Consiglio di Gestione**

1. Al Consiglio di Gestione compete ogni atto di amministrazione attiva ed in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;

- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) la nomina, a maggioranza assoluta dei componenti, del vice Presidente;
- g) le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica della Comunità nei successivi sessanta giorni, pena la decadenza.

#### **Art. 9 Funzionamento del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno 1/5 (due quinti) dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica portante l'ordine del giorno e spedite almeno 1 (una) settimana prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita 3 (tre) giorni prima, facendo cenno dell'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 10 Il Presidente**

1. Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione ed a scrutinio palese, è il rappresentante legale del Parco e resta in carica per cinque anni.

2. In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco sottoscrivendo i processi verbali unitamente al Direttore dell'Ente;
- c) rappresenta l'Ente di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie previa l'autorizzazione a norma di Statuto;
- d) in caso di assenza od impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Gestione a maggioranza assoluta dei componenti.

#### **Art. 11 Direttore**

1. L'incarico di Direttore del Parco è conferito dal Presidente del Parco, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all'elenco dei direttori, istituito dalla Giunta Regionale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

3. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. L'incarico di Direttore, nel rispetto dei requisiti indicati al punto 1), può anche essere assegnato a tempo parziale ad un dipendente degli Enti facenti parte della Comunità.

5. Il direttore del parco:

- a) dirige il parco;

- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salva diversa disposizione statutaria;
- d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
- e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto e dai Regolamenti.

In particolare il Direttore:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità;
- b) propone al Consiglio di Gestione e della Comunità i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente di Gestione del Parco per il suo organico sviluppo;
- c) predispone lo schema del bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- d) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Gestione, provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Ente;
- e) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- f) stipula i contratti;
- g) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- h) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- i) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- l) è responsabile del servizio Volontario di Vigilanza Ecologica;
- m) è membro di diritto del Comitato Scientifico;
- n) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- o) assiste il Revisore dei Conti nello svolgimento dell'attività.

#### **Art. 12 Revisore dei Conti**

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei Conti.
- Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità del Parco, dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.
2. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza della Amministrazione.
3. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità del Parco.
4. All'attività del Revisore dei Conti si applicano le disposizioni stabilite dalla l.r. n. 12/2011 e per quanto non disposto da altre norme di legge si applicano le disposizioni dettate per gli Enti Locali.
5. L'indennità del Revisore dei Conti è stabilita dalla Deliberazione della Giunta Regionale previo parere della competente Commissione Consiliare con cui sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione dell'indennità per il Presidente e il Consiglio di Gestione nonché di quella spettante al Revisore dei Conti.

#### **Art. 13 Comitato scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai problemi dell'Ente, il Consiglio di Gestione può proporre un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, eletti dalla Comunità sulla base di criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.
2. Le funzioni del Comitato Tecnico-scientifico sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 14 Commissioni di Studio**

1. L'Ente può avvalersi di Commissioni Consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal Consiglio di Gestione.

### **TITOLO III AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 15 Personale**

1. L'Ente gestore svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali ad eccezione del Direttore.
2. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento.
3. Il Segretario dell'Ente è anche il Direttore dello stesso, tuttavia il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può provvedere, alla nomina anche a tempo parziale, di un Segretario con incarico a termine.
- Il Segretario può anche essere dipendente degli Enti facenti parte della Comunità.
4. Il Consiglio di Gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può altresì provvedere alla nomina di altre figure professionali, sempre provenienti anche dagli enti locali della Comunità provvedendo alla stipula di appositi atti.
5. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.
6. L'Ente ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di comandare proprio personale, fino all'integrazione della dotazione organica, o comunque di avvalersi di personale messo a disposizione dagli Enti territorialmente interessati, anche attraverso incarichi di consulenza.

#### **Art. 16 Contabilità**

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'Ente si applicano le norme previste per gli Enti Locali.
2. Per la gestione finanziaria ai sensi dell'art. 15 il Consiglio di Gestione può avvalersi anche di un dipendente di un Ente locale facente parte della Comunità, esperto della materia.
- Tale rapporto è regolato da appositi atti.

#### **Art. 17 Mezzi finanziari**

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:
  - a) contributi degli Enti;
  - b) finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
  - c) rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
  - d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
  - e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dalla applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### **Art. 18 Contributi degli Enti**

1. I contributi a carico degli Enti nel rispetto dell'art. 8 della l.r. n. 12/2011 sono determinati annualmente ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere b), c), d), e), dell'art. 17, fra gli Enti medesimi come segue:
  - a) tra le province nella misura complessiva del 30% (trenta) [da ripartirsi in parti uguali];
  - b) tra i comuni, nella misura complessiva del 70%(settanta).
2. La ripartizione tra i singoli Comuni dei contributi viene effettuata per il 50% proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente e per il restante 50% in proporzione all'estensione del territorio incluso nel Parco. La quota di partecipazione è proporzionata alla contribuzione finanziaria così come risulta dalla tabella (Allegato A) al presente Statuto.
3. I contributi degli Enti devono essere versati in quattro rate annuali garantite tramite ruoli esattoriali.
4. Qualora alla Comunità aderissero volontariamente nuovi Enti, come previsto dall'art. 22 ter comma 5 della l.r. n.86/83 come modificata dall'art. 6 dalla l.r. n. 12/2011, i contributi sa-

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

ranno adeguati in base ad apposito regolamento previo parere regionale.

**Art. 19**  
**Patrimonio**

1. L'Ente potrà costituire un proprio patrimonio.

**Art. 20**  
**Servizio di Tesoreria**

1. L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria approvato con apposito regolamento.

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE**Art. 21**  
**Partecipazione di Enti ed Associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 22 comma quinquies della l.r. n. 86/83 come modificato dall'art. 6 della l.r. n. 12/2011, garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. La Comunità e il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le Associazioni di cui al comma 1° per la realizzazione delle singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di educazione ambientale.

**Art. 22**  
**Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

1. E' istituito nell'ambito del Parco il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica, ai sensi della l.r. n. 9 del 28 febbraio 2005, disciplinato da apposito regolamento.

2. Le Guardie Ecologiche collaborano con il personale dell'Ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.

3. Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica è il Direttore o un funzionario dell'Ente Parco da lui delegato.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 23**  
**Pubblicità degli atti.**

1. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Ente, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

**Art. 24**  
**Devoluzione del Patrimonio**

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà liquidato in conformità a quanto sarà stabilito dalla Legge Regionale che ne sancirà lo scioglimento o la cessazione.

**Art. 25**  
**Rapporti con gli enti contraenti**

1. L'Ente Parco svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.

2. L'Ente Parco, in particolare, comunica ai contraenti, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull'andamento della gestione del Parco.

3. L'Ente Parco comunica altresì agli enti contraenti i bilanci preventivi e consuntivi.

4. Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il Consiglio di Gestione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. L'Ente Parco comunica agli Enti contraenti la composizione dei membri della comunità e la loro variazione.

**Art. 26**  
**Norme transitorie**

1. Il presente Statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'Ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo Consorzio di gestione del Parco.

3. Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il Presidente in carica convoca la Comunità del Parco per l'elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

4. Le modifiche della statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**Art. 27**  
**Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente le disposizioni in materia di Enti locali.

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2657**  
**Adeguamento dello statuto del parco Oglio Nord:**  
**approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale**  
**12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XVI, relativo all'istituzione del parco Oglio Nord;
- la deliberazione della giunta regionale 30 settembre 2003, n. 14411, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio per la gestione del Parco dell'Oglio Nord;

## PRESO ATTO che:

- in data 8 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 15 settembre 2011, n. 19, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 24 settembre (prot. F1.2011.0020538 del 5 ottobre 2011);
- con nota del 4 novembre 2011 (prot. F1.2011.0022398) la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, rilevando la necessità che l'assemblea consortile determinasse in merito al numero complessivo dei componenti il consiglio di gestione, ha richiesto al parco una modifica dell'articolo 10, comma 1, dello Statuto;
- con deliberazione 23 novembre 2011, n. 21, l'assemblea consortile ha deliberato in merito all'articolo 10, comma 1, dello Statuto;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 25 novembre 2011 (prot. F1.2011.0024104 del 28 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Oglio Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Oglio Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in colore giallo e rosso nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Oglio Nord, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto dell'Ente di diritto pubblico di gestione del parco**  
**regionale dell'Oglio Nord**

## INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Articolo 1 - Costituzione dell'Ente
- Articolo 2 - Finalità e funzioni
- Articolo 3 - Sede
- Articolo 4 - Durata
- Articolo 5 - Adesione e recesso

TITOLO II  
ORGANI

- Articolo 6 - Organi dell'Ente
- Articolo 7 - Comunità del Parco: composizione
- Articolo 8 - Comunità del Parco: attribuzioni
- Articolo 9 - Comunità del Parco: funzionamento
- Articolo 10 - Consiglio di gestione: composizione
- Articolo 11 - Consiglio di gestione: attribuzioni
- Articolo 12 - Consiglio di gestione: funzionamento
- Articolo 13 - Presidente
- Articolo 14 - Revisore dei conti

TITOLO III  
ORGANI AUSILIARI

- Articolo 15 - Comitato Tecnico Scientifico
- Articolo 16 - Commissioni di studio

TITOLO IV  
ORGANIZZAZIONE

- Articolo 17 - Direttore
- Articolo 18 - Segretario
- Articolo 19 - Personale

TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITÀ

- Articolo 20 - Contabilità
- Articolo 21 - Mezzi finanziari

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- Articolo 22 - Quote di contribuzione e partecipazione
- Articolo 23 - Esercizio finanziario e bilancio
- Articolo 24 - Contribuiti degli enti della comunità
- Articolo 25 - Patrimonio
- Articolo 26 - Servizi di cassa e tesoreria

TITOLO VI

TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA

- Articolo 27 - Pubblicità degli atti
- Articolo 28 - Accesso agli atti
- Articolo 29 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Articolo 30 - Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

TITOLO VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 31 - Rapporti con gli enti della comunità
- Articolo 32 - Delega di funzioni
- Articolo 33 - Norme transitorie
- Articolo 34 - Richiamo alle leggi
- Allegato 1 - Quote di partecipazione (articolo 22, comma 3)

----- • -----

TITOLO I  
GENERALITÀ

**Articolo 1**  
**Costituzione dell'Ente di diritto pubblico**  
**di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord**

1. In attuazione della legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale dell'Oglio Nord, di seguito denominato Ente.

2. Fanno parte dell'Ente i Comuni di Sarnico, Villongo, Paratico, Credaro, Castelli Calepio, Capriolo, Palazzolo sull'Oglio, Palosco, Pontoglio, Cividate al Piano, Calcio, Urago d'Oglio, Pumenengo, Rudiano, Roccafranca, Torre Pallavicina, Soncino, Orzinuovi, Genivolta, Villachiara, Azzanello, Borgo S. Giacomo, Castelvisconti, Bordolano, Quinzano d'Oglio, Corte de Cortesi, Verolavecchia, Robecco d'Oglio, Pontevico, Corte de Frati, Alfanello, Seniga, Scandolara Ripa d'Oglio, Gabbioneta Binanuova e le Province di Bergamo, Brescia e Cremona.

**Articolo 2**  
**Finalità e funzioni**

1. L'Ente ha lo scopo di:
  - a) gestire il Parco regionale in modo unitario, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo, di sviluppo delle attività agro-silvopastorali e delle altre attività tradizionali in forme compatibili con l'ambiente;
  - b) promuovere la conservazione e la corretta fruizione dell'ecosistema fluviale, salvaguardando in particolare le zone di massima potenzialità naturale;
  - c) promuovere mediante idonee iniziative la salvaguardia di opere di particolare interesse culturale, sia per la storia del parco sia per la popolazione in genere;
  - d) promuovere l'informazione e l'educazione ambientale mediante iniziative culturali e divulgative atte a favorire la conoscenza dell'ambiente naturale e paesistico;
  - e) promuovere attività ricreative aperte a tutti i cittadini in aree adatte del parco;
  - f) promuovere la funzione sociale dell'agricoltura per la tutela dell'ambiente e l'uso culturale e ricreativo, nonché lo sviluppo di tale settore primario in modo armonico, rispetto alle finalità stabilite dalla legge regionale istitutiva del parco.

**Articolo 3**  
**Sede**

1. La sede dell'Ente è definita dalla comunità del Parco, con votazione a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

2. Con provvedimento del consiglio di gestione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del parco.

**Articolo 4**  
**Durata**

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato; l'Ente può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

**Articolo 5**  
**Adesione e recesso**

1. L'adesione di nuovi membri ed il loro recesso possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.

2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla comunità del Parco e dagli organi consiliari dei membri della comunità stessa, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 22 del presente statuto.

TITOLO II  
ORGANI

**Articolo 6**  
**Organi dell'Ente**

1. Sono organi dell'Ente:
  - a) Il presidente;
  - b) Il consiglio di gestione;
  - c) La comunità del Parco;
  - d) Il revisore dei conti.

**Articolo 7**  
**La comunità del Parco: composizione**

1. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria, di partecipazione, che per i comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

2. Partecipano ai lavori della comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Appositi regolamenti definiranno le modalità di partecipazione.

3. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del sindaco, del presidente della provincia/ente.

4. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del sindaco o del presidente della provincia/ente.

5. Allorché il sindaco o il presidente della provincia/ente cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componente della comunità del parco; il delegato del sindaco o del presidente della provincia/ente decade allorché cessa dalla carica il sindaco o il presidente della provincia/ente delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'ente che rappresenta.

6. I rappresentanti degli enti della comunità del parco in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

**Articolo 8**  
**Comunità del Parco: attribuzioni**

1. La comunità del Parco è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Ente.
2. Sono di competenza della comunità:

- a) L'elezione e la revoca del presidente del parco;
  - b) L'elezione e la revoca dei componenti del consiglio di gestione;
  - c) L'elezione del revisore dei conti;
  - d) L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
  - e) Le acquisizioni e le alienazioni relativo al patrimonio immobiliare dell'ente;
  - f) L'adozione delle modifiche allo statuto;
  - g) L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
  - h) La proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
  - i) La proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
  - j) L'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
  - k) L'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art. 22 ter delle modifiche della l.r. 12/2011 alla l.r. 86/83.
  - l) La definizione della sede dell'ente di gestione;
  - m) I criteri per l'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;
  - n) La determinazione della quota di contributo finanziario degli membri della comunità, sulla base delle quote di partecipazione;
  - o) L'assunzione di mutui;
  - p) La nomina delle commissioni dell'Ente e la formulazione dei loro regolamenti;
  - q) L'individuazione delle competenze delle guardie ecologiche volontarie.
3. Compete inoltre alla comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.
  4. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), l) del comma 2 devono essere assunte a maggioranza delle quote complessive di partecipazione.

### Articolo 9

#### Comunità del Parco: funzionamento

1. La comunità è convocata dal presidente dell'Ente, che ne formula l'ordine del giorno.
2. La comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del consiglio di gestione.
4. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.
5. La comunità è presieduta dal presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti membri della comunità presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.
7. Le sedute della comunità del Parco, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario dell'Ente, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della comunità possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

### Articolo 10

#### Consiglio di gestione: composizione

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro membri.
2. Non possono essere eletti componenti del consiglio di gestione i membri della comunità del Parco.
3. Il presidente e il consiglio di gestione sono eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta per cento più uno delle quote di partecipazione complessive.
4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del consiglio di gestione, la comunità del Parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.
5. Il consiglio di gestione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza.

### Articolo 11

#### Consiglio di gestione: attribuzioni

1. Il consiglio di gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Parco e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Il consiglio di gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del presidente, del direttore, del segretario e dei dirigenti.
3. Il consiglio di gestione riferisce annualmente alla comunità sulla propria attività.
4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:
  - a) L'approvazione dei regolamenti dell'ente;
  - b) La determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - c) L'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
  - d) L'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
  - e) L'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco.
  - f) L'attuazione degli indirizzi generali della comunità, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
  - g) La nomina del segretario dell'Ente;
  - h) La proposta alla comunità del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;
  - i) L'istituzione del comitato tecnico-scientifico e delle commissioni di studio;
  - j) L'autorizzazione al direttore a stare in giudizio;
  - k) La realizzazione degli studi dell'ambiente del parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico;
  - l) La determinazione delle indennità e del rimborso spese agli amministratori dell'Ente.

### Articolo 12

#### Consiglio di gestione: funzionamento

1. Il consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.
2. Il consiglio di gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno un quarto dei suoi componenti.
3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il consiglio di gestione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

6. Ai membri del consiglio di gestione si applica le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

### **Articolo 13 Presidente**

1. Il presidente dell'Ente è eletto dalla comunità del parco a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, unitamente al consiglio di gestione, ma con votazione separata. L'elezione è valida se il candidato raccoglie il voto favorevole di un numero di presenti tali da rappresentare il cinquanta più uno delle quote di partecipazione complessive.

2. Non può essere eletto presidente un componente della comunità.

3. Il presidente rimane in carica per cinque anni dalla data di nomina.

4. Compete al presidente:

- a) la rappresentanza legale del Parco;
- b) la convocazione e la presidenza della comunità e del consiglio di gestione, compresa la firma dei processi verbali, unitamente al direttore o al segretario del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
- d) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore;
- e) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'ente;
- f) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- g) ogni altra funzione definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'ente.

5. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di gestione all'interno dei suoi componenti.

### **Articolo 14 Il Revisore dei conti**

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei conti.

2. Il Revisore dei conti è nominato dalla comunità del Parco.

3. Il revisore dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo.

5. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni del consiglio di gestione e può intervenire a quelle della comunità.

6. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al revisore dei conti, in quanto compatibile, le disposizioni dettate per gli enti locali.

## **TITOLO III ORGANI AUSILIARI**

### **Articolo 15 Comitato Tecnico-Scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il consiglio di gestione può istituire un apposito comitato tecnico-scientifico, composto da cinque membri.

2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

### **Articolo 16 Commissioni di studio**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il consiglio di gestione può istituire apposite commissioni consultive temporanee.

2. Con apposita deliberazione della comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE**

### **Articolo 17 Direttore**

1. Il direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'Ente.

2. Il direttore del Parco è scelto tra gli iscritti all'elenco istituito dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare;

3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni;

4. L'incarico di Direttore è rinnovabile, in ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore;

5. Il contratto di incarico del Direttore stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto;

6. Spetta al direttore:

- a) dirigere il Parco;
- b) rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assistere ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del Parco in qualità di segretario, salva diversa disposizione statutaria;
- d) comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- e) svolgere gli ulteriori compiti previsti dallo Statuto;
- f) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del Parco;
- g) la proposta al consiglio di gestione e alla comunità del Parco dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente;
- h) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al consiglio di gestione;
- i) la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- j) l'emanazione dei pareri di competenza dell'Ente;
- k) la direzione del personale;
- l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Ente;
- m) presiedere le aste e le licitazioni private;
- n) stipulare i contratti;
- o) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente;
- p) la gestione del servizio volontario di vigilanza ecologica;
- q) esercitare gli altri compiti demandati dai regolamenti dell'Ente;
- r) partecipare alle sedute del consiglio di gestione;

- s) tutte le altre funzioni conferitegli dal consiglio di gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo statuto agli altri organi dell'Ente;
- t) l'assunzione e la gestione del personale;
- u) il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, e la determinazione dei relativi compensi.

### Articolo 18 Segretario

1. Il consiglio di gestione, qualora ne ravvisi la necessità, può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un segretario dell'Ente, con incarico a termine.

2. Spetta al segretario:

- a) la gestione amministrativa e contabile dell'Ente;
- b) assistere alle sedute della comunità del Parco e del consiglio di gestione;
- c) la redazione dei verbali della comunità del Parco del consiglio di gestione;
- d) il parere di regolarità contabile, in assenza del responsabili del servizio finanziario;
- e) collaborare con il direttore all'esecuzione delle deliberazioni e alla predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo;
- f) assistere il revisore dei conti.

### Articolo 19 Personale

1. L'Ente Parco ha una propria dotazione organica, approvata dal consiglio di gestione, secondo i criteri definiti con deliberazione della giunta regionale, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale delle autonomie locali.

3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

## TITOLO V FINANZA E CONTABILITÀ

### Articolo 20 Contabilità

1. Per la gestione contabile dell'Ente si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali.

2. La misura delle indennità di funzione per i componenti del consiglio di gestione e della comunità del Parco è determinata ai sensi delle vigenti normative in materia di enti locali.

3. La misura del compenso per revisore dei conti è determinata ai sensi del T.U. n. 267/2000.

### Articolo 21 Mezzi finanziari

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
- b) contributi ordinari e straordinari dei membri della comunità;
- c) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e di servizi;
- e) eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative e quelli derivanti da atti di liberalità.

### Articolo 22

#### Quote di contribuzione e partecipazione

1. Le quote di partecipazione all'Ente sono determinate come segue:

- a) a ciascuna delle province viene attribuito il 12% delle quote di partecipazione;
- b) a ciascun comune è attribuito un numero di quote di partecipazione proporzionale alla estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

2. I membri della comunità contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, pari a quello della relativa quota partecipativa.

3. Le quote di partecipazione sono riportate nell'allegato 1 al presente statuto e sono consequenziali all'approvazione dello statuto.

4. L'attribuzione delle quote alle province e ai comuni avrà effetto a partire dalla data di esecutività delle deliberazioni del consiglio comunale e provinciale di approvazione del presente statuto di almeno il 75% dei membri della comunità del Parco.

5. Le spese, sia per i costi iniziali che per gli oneri gestionali e per quanto altro necessario, oltre i contributi regionali, per le finalità di tutela dell'ambiente naturale e per i programmi di sviluppo, sono ripartite tra i membri della comunità secondo la rispettiva quota di contribuzione, che coincide con la quota di partecipazione di cui al terzo comma.

### Articolo 23

#### Esercizio finanziario e bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente cui si riferisce.

3. Il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo cui si riferisce.

5. I progetti di bilancio devono essere comunicati al revisore dei conti almeno un mese prima della riunione della comunità che ha ad oggetto la loro approvazione.

### Articolo 24

#### Contributi dei membri della comunità

1. I contributi a carico dei membri della comunità sono determinati annualmente, ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma dell'articolo 21 del presente statuto, in proporzione alle quote possedute da ciascuno di essi ed al periodo di possesso delle stesse nell'esercizio in esame.

2. Le spese per servizi, opere, interventi o quant'altro eseguito o prestato dall'Ente su incarico o delega di alcuno, di parte dei membri della comunità o di altre amministrazioni estranee all'Ente saranno ad intero carico dell'esclusivo beneficiario.

3. I contributi dei membri della comunità devono essere versati in due rate annuali in scadenza rispettivamente il 31 gennaio e il 31 luglio, garantite tramite ruoli esattoriali.

4. Per la riscossione delle quote si potrà provvedere, nei riguardi dei membri della comunità, se necessario mediante il sistema esattoriale, come consentito dall'articolo 32 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

### Articolo 25 Patrimonio

1. L'Ente può costituire un proprio patrimonio, determinato in conformità a quanto disposto dalle norme in materia di enti locali.

2. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio sarà liquidato, secondo criteri definiti dalla legge regionale di scioglimento o cessazione dell'Ente.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

### **Articolo 26** **Servizi di cassa e tesoreria**

1. L'Ente ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi delle normative vigenti in materia di enti locali.

## TITOLO VI TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA

### **Articolo 27** **Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'Ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. L'affissione all'albo pretorio presso la sede ufficiale dell'Ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

### **Articolo 28** **Accesso agli atti**

1. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ente, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'Ente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Con apposito regolamento dell'Ente sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

### **Articolo 29** **Partecipazione di enti ed associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. Il consiglio di gestione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del parco, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del parco.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalla comunità del Parco.

### **Articolo 30** **Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

1. Il Parco riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9.

2. Il Parco istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- a) Informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b) Vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- c) Collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
- d) Collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non da luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

- a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali volte ad uniformare contenuti, modalità e termini sull'intero territorio della Regione;
- b) designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, scelto tra il personale con funzione di guardia ecologica volontaria;
- c) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alle Province e alla Regione;
- d) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
- e) articolare il servizio volontario di vigilanza ecologica, salva l'unità organizzativa dello stesso, in gruppi legati al territorio delle singole province.

Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e temperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali; la richiesta costituisce atto dovuto, salvo che non sussistano giustificati motivi riguardanti l'organizzazione del servizio, da comunicarsi alla Giunta Regionale per il relativo assenso;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alle Province e alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previa accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le GEV compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla comunità del Parco, alla Giunta Regionale e alle Province sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

## TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Articolo 31** **Rapporti con gli enti contraenti**

1. L'Ente Parco svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli enti contraenti.

2. L'Ente Parco, in particolare, comunica ai contraenti, normalmente due volte l'anno, in sede di presentazione del bi-

lancio preventivo e del rendiconto di gestione, una relazione sull'andamento della gestione del parco.

**3.** L'Ente Parco comunica altresì agli enti contraenti i bilanci preventivi e consuntivi.

**4.** Ove i contraenti formulino rilievi od osservazioni, il consiglio di gestione è tenuto a deliberare su di essi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

**5.** L'Ente Parco comunica agli enti contraenti la composizione dei membri della comunità e la loro variazione, nonché copia delle deliberazioni della comunità.

### **Articolo 32** **Delega di funzioni**

**1.** L'Ente Parco può, con apposite convenzioni, delegare agli enti locali le funzioni di gestione amministrativa e di esecuzione degli interventi, nei limiti e nelle forme previste dalle leggi vigenti.

### **Articolo 33** **Norme transitorie**

**1.** Il presente statuto diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**2.** Divenuto efficace l'adeguamento statutario, l'ente di gestione continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al rispettivo consiglio di gestione del Parco.

**3.** Entro quindici giorni dall'efficacia dell'adeguamento statutario, il presidente in carica convoca la comunità del parco per l'elezione dei componenti del consiglio di gestione, previa acquisizione del nominativo del componente designato dalla Regione.

**4.** Le modifiche della statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

### **Articolo 34** **Richiamo alle leggi**

**1.** Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente, le disposizioni di leggi in materia di enti locali.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2658**  
**Adeguamento dello statuto del Parco della Valle del Lambro:**  
**approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale**  
**12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XI, relativo all'istituzione del parco Valle del Lambro;
- la deliberazione della giunta regionale 20 febbraio 1998, n. 34738, di approvazione dello statuto, successivamente adeguato con deliberazione dell'assemblea consortile del parco 29 luglio 2005, n. 14;

PRESO ATTO che:

- in data 20 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 25 novembre 2011, n. 17, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 28 novembre (prot. F1.2011.0024185 del 28 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto di dover stralciare i commi da 1 a 6 dell'articolo 32 della proposta di Statuto, che riportano tra le disposizioni transitorie le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011, relative alla trasformazione del parco, che hanno esaurito il loro effetto mediante la medesima approvazione del testo dell'adeguamento statutario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Valle del Lambro, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- a) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Valle del Lambro, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive dello stralcio dei commi da 1 a 6 dell'articolo 32, operato in sede di istruttoria regionale;
- b) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Valle del Lambro, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

ALLEGATO 2

**Statuto dell'ente di diritto pubblico Parco regionale della Valle del Lambro**

Adottato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 17/2011

INDICE

TITOLO I  
GENERALITA'

- Art. 1 - Trasformazione del Consorzio di Gestione in Ente di Diritto pubblico
- Art. 2 - Territorio
- Art. 3 - Finalità e funzioni
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Adesione e recesso
- Art. 7 - Quote di partecipazione

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 8 - Organi
- Art. 9 - Comunità del Parco
- Art. 10 - Convocazione della Comunità
- Art. 11 - Adunanze e deliberazioni della Comunità
- Art. 12 - Attribuzioni e competenze della Comunità
- Art. 13 - Consiglio di Gestione: composizione e durata
- Art. 14 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione
- Art. 15 - Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione
- Art. 16 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 17 - Cessazione e decadenza dei consiglieri
- Art. 18 - Revisore dei Conti

TITOLO III  
ORGANI AUSILIARI

- Art. 19 - Commissioni consultive
- Art. 20 - Comitato tecnico-scientifico

TITOLO IV  
ORGANIZZAZIONE

- Art. 21 - Dotazione Organica
- Art. 22 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 23 - Il Direttore
- Art. 24 - Il Segretario

**TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITA'**

- Art. 25 - Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione  
Art. 26 - Riparto delle spese  
Art. 27 - Servizi di cassa e tesoreria

**TITOLO VI - TRASPARENZA -  
ACCESSO - PARTECIPAZIONE**

- Art. 28 - Trasparenza  
Art. 29 - Albo delle Pubblicazioni  
Art. 30 - Accesso  
Art. 31 - Partecipazione

**TITOLO VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 32 - Disposizioni Transitorie  
Art. 33 - Disposizione finale

**TITOLO I  
GENERALITA'**

**Art. 1  
Trasformazione del Consorzio  
di Gestione in Ente di Diritto Pubblico**

Il Consorzio Parco Valle del Lambro, istituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 82, ampliato con legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi e per gli effetti della L.R. 4 agosto 2011, n. 12.

L'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro, nel prosieguo del presente statuto individuato come Ente Parco, è composto dalle Province di Como, di Lecco e Monza e Brianza e dai Comuni di Alserio, Albavilla, Albiate, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana B.za, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate B.za, Casatenovo, Cesana B.za, Correzzana, Costamasnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio, Verano B.za, Villasanta. Lo Statuto dell'Ente Parco si ispira ai principi di efficienza, partecipazione e trasparenza enunciati sia dalla legislazione nazionale che regionale.

**Art. 2  
Territorio**

Il Parco Regionale della Valle del Lambro è costituito dal territorio dei Comuni di cui all'art. 1, compreso nell'area perimetrata e vincolata a parco dal piano territoriale di coordinamento.

**Art. 3  
Finalità e funzioni**

L'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco della Valle del Lambro, individuato e classificato dalla L.R. 8 novembre 1996, n. 32, come parco fluviale e di cintura metropolitana.

In particolare l'Ente Parco:

- a) elabora ed adotta la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco;
- b) esprime parere agli Organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardano il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco;
- d) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- f) attua gli interventi previsti nei piani;
- g) provvede alla gestione del parco, alla manutenzione ed all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del parco;

- h) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- i) può attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico, compatibili con le finalità del Parco, anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento;
- l) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge;
- m) partecipa a Società per Azioni.

**Art. 4  
Sede**

L'Ente Parco ha sede legale nel Comune di Triuggio (MB).

Con provvedimento del Consiglio di Gestione si possono costituire sedi e uffici decentrati.

**Art. 5  
Durata**

La durata dell'Ente Parco è stabilita fino al 20 febbraio 2038, anno in cui verrà a scadenza l'originaria durata di 40 anni prevista per il Consorzio a decorrere dal 20 febbraio 1998, data di approvazione dello Statuto Consortile da parte della Regione Lombardia.

Il termine potrà essere prorogato alla sua scadenza, sempreché permanga in vigore la legge istitutiva.

**Art. 6  
Adesione e recesso**

L'adesione e il recesso di nuovi Enti sono disciplinati dalla Legge Regionale. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco, e dai Consigli Provinciali e Comunali degli Enti che compongono l'Ente Parco, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione stabilite dall'articolo 7.

**Art. 7  
Quote di partecipazione**

Le Province ed i Comuni che compongono l'Ente Parco partecipano alle spese di gestione ed assumono decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente statuto.

Le quote obbligatorie di partecipazione sono così determinate:

- a) Per le Province 300/1000 così suddivisi:
    - 50/1000 Provincia di Como;
    - 25/1000 Provincia di Lecco;
    - 225/1000 Provincia di Monza e Brianza;
  - b) Per i Comuni 700/1000 da suddividersi per 200/1000 in rapporto alla popolazione residente di ciascuno all'ultimo censimento e per 500/1000 in rapporto alla superficie del proprio territorio inserito nel perimetro del Parco.
- La quota millesimale arrotondata assegnata nel rispetto dei suddetti criteri per ciascun Comune è la seguente:

- Comune di Alserio	4
- Comune di Albavilla	9
- Comune di Albiate	7
- Comune di Anzano del Parco	11
- Comune di Arcore	14
- Comune di Arosio	4
- Comune di Besana B.za	49
- Comune di Biassono	21
- Comune di Bosisio Parini	13
- Comune di Briosco	38
- Comune di Carate B.za	34
- Comune di Casatenovo	14
- Comune di Cesana B.za	3
- Comune di Correzzana	5
- Comune di Costamasnaga	22
- Comune di Eupilio	6
- Comune di Erba	37
- Comune di Giussano	27

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- Comune di Inverigo	31
- Comune di Lambrugo	16
- Comune di Lesmo	15
- Comune di Lurago d'Erba	16
- Comune di Macherio	7
- Comune di Merone	18
- Comune di Monguzzo	29
- Comune di Monza	127
- Comune di Nibionno	8
- Comune di Pusiano	4
- Comune di Rogeno	16
- Comune di Sovico	7
- Comune di Triuggio	49
- Comune di Vedano al Lambro	7
- Comune di Veduggio	12
- Comune di Verano B.za	9
- Comune di Villasanta	11

**TITOLO II  
ORGANI**
**Art. 8  
Organi**

Sono Organi dell'Ente Parco:

- La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente statuto individuata come Comunità;
- Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente statuto individuato come Consiglio;
- il Presidente;
- Il Revisore dei conti.

**Art. 9  
Comunità del Parco**

1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore.

2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

3. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, un rappresentante delle Associazioni Agricole o Produttive, un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie, un rappresentante delle Associazioni di Promozione del Territorio e un rappresentante dei Fornitori di Servizi Turistici presenti all'interno del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un Albo delle associazioni più significative del territorio che abbiano sede nei Comuni del Parco, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

Sono componenti di diritto, con voto consultivo, i Presidenti dell'ALSI - Alto Lambro Servizi Idrici spa, di Monza e dell'ASIL - Azienda Servizi Integrati Lambro spa, di Merone, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 82 del 16 settembre 1983.

**Art. 10  
Convocazione della Comunità del Parco**

Le convocazioni della Comunità avvengono, nelle forme di legge, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata recante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare alla sede legale degli Enti che compongono l'Ente Parco.

Nei casi d'urgenza, la Comunità può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza mediante posta elettronica certificata, telegramma, telefax, fonogramma, recante in sintesi gli argomenti da trattare.

La Comunità si raduna ordinariamente due volte l'anno.

Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Presidente, o su richiesta scritta motivata di rappresentanti di

Enti che siano detentori di almeno il 20% delle quote di partecipazione dell'Ente Parco.

Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell'Ente Parco a disposizione dei componenti della Comunità.

Il Regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

**Art. 11  
Adunanze e deliberazioni della Comunità del Parco**

La Comunità è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione.

Le adunanze della Comunità sono verbalizzate dal Direttore.

**Art. 12  
Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco**

La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'attività dell'Ente Parco.

Ad essa compete il potere deliberativo sui seguenti atti fondamentali:

- l'elezione, con separata votazione, del Presidente del Parco e del Consiglio di Gestione;
- la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Gestione;
- l'elezione del Revisore dei Conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- l'adozione delle modifiche allo statuto;
- l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
- l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Le deliberazioni di cui alle lettere a, b, d, f, g, devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti che compongono l'Ente Parco.

Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

**Art. 13  
Consiglio di Gestione: composizione, elezione e durata**

Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità nella prima adunanza ovvero entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

La Comunità del Parco, nella elezione del Consiglio, deve tenere conto delle pari opportunità, in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

La nomina del Presidente e degli altri componenti del Consiglio avviene a scrutinio palese su lista presentata con documento sottoscritto da almeno il 40% degli Enti rappresentanti le tre Province per un minimo del 40% di quote di partecipazione.

L'elezione è validamente effettuata solo se sono rispettate le clausole dei precedenti commi.

Per i membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio i membri della Comunità.

I componenti del Consiglio durano in carica cinque anni.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio la Comunità provvede alla sostituzione nella sua prima successiva seduta. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica, determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

#### Art. 14

##### Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, e si raduna di norma nella sede dell'Ente Parco.

Può essere convocato su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri.

Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

#### Art. 15

##### Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione

Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente che non siano riservati alla Comunità, al Presidente, al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.

Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente;
- c) l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali.

#### Art. 16

##### Attribuzioni del Presidente

Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa fra i residenti nel territorio dei Comuni che compongono l'Ente Parco. Deve avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale, nonché adeguata competenza tecnico-amministrativa.

In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni:

- a) Rappresenta legalmente l'Ente Parco;
- b) Convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
- c) Convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
- e) conferisce, sentito il Consiglio, l'incarico al Direttore;
- f) conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile delle Aree in posizione organizzativa ai funzionari dell'Ente;
- g) conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente;
- h) cura insieme al Direttore le relazioni esterne e controlla la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.
- i) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio per la ratifica;
- l) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
- m) provvede alla consultazione degli Enti che compongono l'Ente Parco e delle formazioni sociali;
- n) esercita quelle altre funzioni che gli siano conferite dai regolamenti e da deliberazioni della Comunità o del Consiglio che non siano di competenza di altri Organi dell'Ente Parco.

Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio il Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica cinque anni.

#### Art. 17

##### Cessazione e decadenza dei consiglieri

Il Presidente ed i Consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità.

Il Presidente, il Vice Presidente ed i Consiglieri possono essere singolarmente o insieme revocati dalla Comunità con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta di voti, su proposta di almeno 2/3 delle quote di partecipazione. La deliberazione di revoca dell'intero Consiglio è inefficace se nella stessa seduta non venga eletto il nuovo Consiglio.

#### Art. 18

##### Revisore dei Conti

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente Parco è esercitato dal Revisore dei Conti nominato dalla Comunità.

Il Revisore esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e consultare il Direttore e i Funzionari, nonché i rappresentanti dei Comuni e delle Province e presentare relazioni e documenti agli Organi dell'Ente Parco.

Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità e del Consiglio.

Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

### TITOLO III ORGANI AUSILIARI

#### Art. 19

##### Commissioni consultive

Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente Parco, la Comunità ed il Consiglio possono costituire Commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle Commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

#### Art. 20

##### Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico può essere istituito dal Consiglio nel numero massimo di cinque componenti nominati dalla Comunità.

La deliberazione della Comunità determina la durata in carica del Comitato tecnico-scientifico, che non può essere superiore ad un triennio.

### TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

#### Art. 21

##### Dotazione organica

La dotazione organica dell'Ente Parco è determinata dal Consiglio, su parere obbligatorio e preliminare della Comunità.

La dotazione organica, nel rispetto della normativa vigente, è sottoposta a periodiche verifiche ed aggiornamenti, commisurati al bilancio dell'Ente ed agli obiettivi di sviluppo e di investimento.

La dotazione organica, articolata per uffici e servizi, viene annualmente riportata nell'apposita tabella numerica allegata al Bilancio di Previsione.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 22****Organizzazione degli uffici e dei servizi**

L'organizzazione del lavoro, nonché le funzioni - attribuzioni del personale dell'Ente Parco sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi.

Il Presidente conferisce, sentito il Consiglio, gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente.

Il Presidente in relazione a particolari esigenze può, altresì, conferire, sentito il Consiglio, incarichi di Responsabile delle Aree in posizione organizzativa ai funzionari dell'Ente mediante forme contrattuali a termine previste dalla normativa vigente.

**Art. 23  
Il direttore**

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio.

Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta Regionale.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.

Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori della comunità e del consiglio in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore / Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente a funzionari con incarichi di Responsabile in Area Posizione Organizzativa.

**Art. 24  
Il segretario**

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

In tale veste, il Direttore provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:

- a) partecipa alle riunioni della Comunità e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali;
- b) cura l'istruttoria delle proposte di deliberazione ed attende ad ogni altra incombenza necessaria al funzionamento degli organi collegiali;
- c) roga i contratti dell'Ente Parco e ne cura il repertorio;
- d) cura la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni.

**TITOLO V  
FINANZA E CONTABILITÀ****Art. 25  
Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione**

L'Ente Parco provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:

- quote di partecipazione degli Enti che compongono l'Ente

Parco;

- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi;
- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dall'Unione Europea e da altri Enti.

Fermo restando l'obbligo degli Enti che compongono l'Ente Parco di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

**Art. 26  
Riparto delle spese**

Gli Enti che compongono l'Ente Parco partecipano all'attività economica con le quote determinate in base all' art. 7, al netto dei contributi regionali.

Le spese di carattere generale sono annualmente ripartite tra i gli Enti che compongono l'Ente Parco in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Gli Enti che compongono l'Ente Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico.

I contributi degli Enti che compongono l'Ente Parco possono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente 31 marzo e il 30 settembre, oppure in un'unica soluzione successiva all'approvazione delle quote di riparto da parte della Comunità del Parco.

**Art. 27  
Servizi di cassa e tesoreria**

L'Ente Parco ha un proprio tesoriere.

Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito individuato secondo le procedure previste dalla normativa.

**TITOLO VI  
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE****Art. 28  
Trasparenza**

L'Ente Parco uniforma la propria attività al principio della trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla legge, tutti i procedimenti e gli atti dell'ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

L'Ente Parco favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività.

**Art. 29  
Albo delle pubblicazioni**

Gli atti degli Organi dell'ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati con l'affissione in apposito spazio destinato all'Albo, nella sede dell'Ente Parco e sull'albo pretorio on line, pubblicato sul sito internet dell'Ente.

I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

**Art. 30  
Accesso**

I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e del relativo regolamento.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti dell'Ente Parco e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

**Art. 31**  
**Partecipazione**

L'Ente Parco cura ogni possibile forma di partecipazione e, in particolare:

- assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuove e, se richiesto, partecipa ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi;
- cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
- predispone pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'Ente Parco e della sua attività;

Allo scopo di valorizzare in modo completo l'apporto che le organizzazioni e le libere forme associative possono dare all'attività istituzionale dell'Ente Parco, il Presidente ed il Consiglio, possono convocare riunioni dei rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche, e delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative e piscatorie aventi sede ed operanti da almeno un anno nell'ambito del territorio del Parco, nonché di rappresentanze economiche e sindacali.

Altre forme di partecipazione possono essere realizzate dal Consiglio in presenza di contingenze di carattere particolare o di interesse strettamente locale.

TITOLO VII  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

**Art. 32**  
**Disposizioni transitorie**

1. Il Direttore del Consorzio resta in carica sino alla nomina del Direttore dell'Ente Parco nei modi e nelle forme previste dalla l.r. n. 12/2011.

**Art. 33**  
**Disposizione finale**

Dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto adeguato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale Valle del Lambro, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente Consorzio per la gestione del Parco della Valle del Lambro.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2659  
Adeguamento dello statuto del Parco Monte Netto:  
approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale  
12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette, Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XXIV, relativo all'istituzione del parco Monte Netto;
- la deliberazione della giunta regionale 9 aprile 2008, n. 7005, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio;

## PRESO ATTO che:

- in data 4 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 25 novembre 2011, n. 8, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 30 novembre (prot. F1.2011.0024437 del 30 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Monte Netto, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Monte Netto, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini

della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Monte Netto, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto dell'Ente di gestione del parco regionale del Monte Netto**

 TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1  
Composizione dell'Ente**

1. In attuazione del Capo XXIV della legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 e della legge regionale 4 agosto 2011 n. 12, il Parco del Monte Netto è gestito dall'ente di diritto pubblico, del quale fanno parte i Comuni di Capriano del Colle, Poncarale e Flero.

**Art. 2  
Finalità**

1. L'Ente ha lo scopo di gestire il parco in modo unitario, al fine di raggiungere le finalità di cui all'articolo 200 della legge regionale 16/2007.

2. In particolare, l'ente persegue le seguenti finalità:

- a) la tutela della biodiversità, degli elementi naturalistici di pregio e dell'equilibrio ambientale complessivo del territorio, consolidando la funzione ecologica del Monte Netto in rapporto al sistema ambientale della pianura bresciana e al sistema insediativo di Brescia;
- b) la salvaguardia delle strutture morfologiche e delle peculiarità geomorfologiche;
- c) la salvaguardia e la valorizzazione delle rilevanze paesistico-culturali del territorio, delle testimonianze storiche dell'antropizzazione, dei manufatti e dei sistemi insediativi rurali;
- d) la promozione dell'attività agricola e vitivinicola di qualità legata ad un uso sostenibile e compatibile delle risorse naturali, dei valori e dei caratteri estetici del paesaggio;
- e) la promozione dell'attività agricola produttiva quale elemento di valorizzazione e qualificazione strategica del territorio, privilegiando le attività di minore impatto ambientale e paesistico;
- f) l'incentivazione di attività culturali, educative e ricreative collegate alla fruizione paesistica e ambientale.

**Art. 3  
Sede**

1. L'ente ha sede presso il comune di Capriano del Colle, piazza Mazzini 8.

2. Nell'ambito del territorio del parco e/o dei comuni territorialmente interessati, possono essere istituite sedi operative e centri parco.

**Art. 4  
Durata**

1. La durata dell'ente è a tempo indeterminato; l'ente può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

**Art. 5  
Adesione e recesso**

1. L'adesione di nuovi enti locali ed il recesso di un ente locale può avvenire solo mediante apposita legge regionale.

2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla comunità del parco e dagli organi consiliari degli enti territoriali interessati, anche ai fini della ride-

terminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6 del presente statuto.

#### **Art. 6 Quote di contribuzione e partecipazione**

1. La quota di contribuzione e partecipazione all'ente stabilita in funzione della popolazione residente nei comuni territorialmente interessati, della superficie territoriale ricompresa all'interno del perimetro del Parco con particolare riguardo alla superficie collinare dello stesso è così determinata:

- Capriano del Colle 40%
- Poncarale 35%
- Flero 25%.

### **TITOLO II ORGANI**

#### **Art. 7 Organi dell'ente**

1. Sono organi dell'ente:
  - a) la comunità del parco;
  - b) il consiglio di gestione;
  - c) il presidente;
  - d) il revisore dei conti.
2. Il presidente, il consiglio di gestione e il revisore dei conti restano in carica per cinque anni.

#### **Art. 8 Composizione della comunità del parco**

1. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del sindaco, il quale può farsi rappresentare rispettivamente da un consigliere comunale o assessore, mediante apposita delega.
2. La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del sindaco. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del sindaco.
3. Allorché il sindaco cessa dalla carica si ha decadenza automatica da componente della comunità; il delegato del sindaco decade allorché cessa dalla carica il sindaco delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere o assessore dell'ente che rappresenta.
4. I rappresentanti degli enti in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione di cui all'articolo 6.

#### **Art. 9 Competenze della comunità**

1. La comunità è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.
2. Competono in particolare alla comunità:
  - a) l'elezione e la revoca a maggioranza assoluta del presidente del parco.
  - b) l'elezione e la revoca a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di gestione e dei singoli componenti dello stesso;
  - c) l'elezione del revisore dei conti;
  - d) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
  - e) l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto di gestione;
  - f) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
  - g) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'ente e della determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - h) le proposte di modifica dello statuto;
  - i) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
  - l) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;

m) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000.

3. Compete inoltre alla comunità ogni atto alla stessa attribuito dalle vigenti normative statali e regionali.

#### **Art. 10 Funzionamento della comunità**

1. La comunità è convocata dal presidente del parco, che ne formula l'ordine del giorno.
2. La comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del consiglio di gestione.
4. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.
5. La comunità è presieduta dal presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.
6. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la comunità delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti.
7. Le sedute della comunità, salvo i casi di legge, sono pubbliche.
8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal direttore o dal segretario ove nominato, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.
9. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della comunità possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.
10. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. Le modalità di partecipazione vengono definite con apposito Regolamento approvato dalla Comunità del Parco.

#### **Art. 11 Composizione consiglio di gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente dell'Ente e da quattro membri eletti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo. Uno di tali membri è eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco;
2. Non possono essere eletti membri del consiglio di gestione i membri della comunità.
3. Il presidente e il consiglio di gestione sono eletti dalla comunità, con separata votazione, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.
4. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del consiglio di gestione, la comunità provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

#### **Art. 12 Competenze del consiglio di gestione**

1. Il consiglio di gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione dell'ente e per il conseguimento delle sue finalità.
2. Il consiglio di gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del presidente, del direttore e dei dirigenti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

3. Il consiglio di gestione riferisce annualmente alla comunità sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
- f) la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico.

#### **Art. 13** Funzionamento del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Le convocazioni sono disposte dal presidente con lettera raccomandata o fax, recante l'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

4. Il consiglio di gestione delibera a maggioranza dei presenti.

5. Alle riunioni del consiglio di gestione partecipa, senza diritto di voto, il direttore del parco.

#### **Art. 14** Presidente del parco

1. Il presidente del parco è eletto dalla comunità, a maggioranza assoluta dei voti, unitamente al consiglio di gestione, ma con votazione separata.

2. Non può essere eletto presidente un componente della comunità.

3. Compete al presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'ente;
- b) la convocazione e la presidenza della comunità e del consiglio di gestione;
- c) la vigilanza sulla esecuzione delle decisioni della comunità e del consiglio di gestione;
- d) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore.

4. In caso di temporanea assenza o impedimento del presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal vice presidente, nominato dal consiglio di gestione all'interno dei suoi componenti.

#### **Art. 15** Revisore dei conti

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'ente è esercitata dal revisore dei conti.

2. Il revisore è iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti ed è nominato dalla comunità del parco.

#### **Art. 16** Comitato tecnico-scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del parco, il consiglio di gestione può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un massimo di sette membri determinando altresì la durata dei membri e l'eventuale compenso.

### TITOLO III ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

#### **Art. 17** Direttore

1. Il direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'ente ed è scelto tra gli iscritti nell'elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale.

2. Il direttore è nominato dal presidente ed è assunto con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

3. Il direttore, in particolare:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco in qualità di segretario ove non sia stato nominato il segretario ai sensi del successivo articolo 18;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- e) svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.

4. Spetta inoltre al direttore:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità;
- b) la proposta al consiglio di gestione e alla comunità dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'ente;
- c) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre alla comunità;
- e) l'assunzione e la gestione del personale;
- f) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'ente;
- g) la presidenza delle gare d'appalto e delle commissioni di concorso;
- h) la sottoscrizione dei contratti.

4. I requisiti di professionalità, gli emolumenti e il cumulo di incarichi del direttore sono stabiliti in conformità ai criteri stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

#### **Art. 18** Segretario

1. Il segretario dell'Ente è nominato dal consiglio di gestione ed è assunto con incarico a termine, anche a tempo parziale e/o a contratto professionale, di durata non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, rinnovabile e revocabile per giusta causa, ed è scelto tra persone che abbiano competenza in materia amministrativa.

2. Spetta al segretario la gestione amministrativa dell'ente, la redazione dei verbali della comunità e del consiglio di gestione e ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale.

3. Il consiglio di gestione, in luogo della nomina del segretario, può attribuire al direttore anche le funzioni di segretario dell'ente.

4. Le funzioni di segretario possono inoltre essere attribuite al segretario comunale di uno degli enti territorialmente interessati.

#### **Art. 19** Personale

1. L'ente ha una propria dotazione organica, approvata dal consiglio di gestione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

**Art. 20**  
**Contabilità**

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'ente si applicano le norme previste per gli enti locali.

**Art. 21**  
**Mezzi finanziari**

1. Le spese di gestione dell'ente, detratti i contributi regionali e statali, sono a carico degli enti territorialmente interessati.

2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 6.

TITOLO IV  
TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA**Art. 22**  
**Publicità e accesso agli atti**

1. Tutti gli atti dell'ente sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. L'affissione all'albo pretorio sul sito informatico dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'ente, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'ente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Con apposito regolamento dell'ente sarà assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

**Art. 23**  
**Partecipazione**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie, piscatorie, culturali, naturalistiche, ricreative operanti nel territorio del parco, nonché delle categorie economiche maggiormente interessate alle attività del parco vengono consultati dal consiglio di gestione almeno una volta l'anno, anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente e senza voto deliberativo, alle riunioni della comunità.

**Art. 24**  
**Servizio volontario di vigilanza ecologica**

1. È istituito, nell'ambito del parco, il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9.

2. Spettano al consiglio di gestione i compiti individuati all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9/2005.

3. Spettano al responsabile del servizio i compiti individuati all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 9/2005.

4. Il direttore presenta annualmente una relazione alla giunta regionale e alla provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 25**  
**Devoluzione del patrimonio**

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti locali territoriali costituenti l'Ente secondo criteri stabiliti dalla comunità, salvo diversa disposizione di legge.

**Art. 26**  
**Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e le altre disposizioni di legge in materia.

**Art. 27**  
**Norme transitorie**

1. Il presente statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento di approvazione da parte della Giunta regionale.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2660  
Adeguamento dello statuto del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo VI, relativo all'istituzione del parco di Montevecchia e della Valle del Curone;
- la deliberazione della giunta regionale 7 agosto 2009, n. 10120, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio;

## PRESO ATTO che:

- in data 26 settembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 28 novembre 2011, n. 17, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 30 novembre (prot. F1.2011.0024438 del 30 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Monte Netto, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco di Montevecchia e della Valle del Curone, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco di Montevecchia e della Valle del Curone, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto del parco di Montevecchia e della Valle del Curone**TITOLO I  
GENERALITÀ**Art. 1  
Costituzione dell'ente**

1. In esecuzione della legge regionale 86/1983 e sue successive modificazioni e ai fini dell'adeguamento richiesto dalla legge regionale 12/2011, è istituito «l'ente per la gestione del parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone» in sigla «Ente parco di Montevecchia e Valle Curone».

2. Fanno parte dell'ente i comuni di Montevecchia, Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Cernusco Lombardone, Lomagna, Missaglia, Viganò, Osnago, Merate e la Provincia di Lecco.

3. L'ente è ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

**Art. 2  
Sede - Finalità e funzioni dell'ente**

1. L'ente ha lo scopo di gestire il parco di Montevecchia e della Valle del Curone istituito con l.r. 77/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e sue successive modificazioni in funzione delle esigenze dei cittadini dei comuni facenti parte dell'ente.

2. L'ente, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel piano di coordinamento territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco.

3. La sede dell'ente è a Montevecchia presso Cascina Butto.

TITOLO II  
ORGANI**Art. 3  
Organi dell'ente**

1. Sono organi dell'ente:
  - la comunità del parco;
  - il consiglio di gestione;
  - il presidente;
  - il revisore dei conti.

**Art. 4  
Comunità del parco**

1. La comunità del parco è costituita dai sindaci dei comuni facenti parte dell'ente e dal presidente della provincia o da loro delegati scelti tra i consiglieri ed assessori comunali e provinciali.

2. La delega e la revoca della rappresentanza per la partecipazione ai lavori della comunità del parco devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun ente associato aderisce all'ente con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

4. Il rappresentante dell'ente esercita, nell'assemblea della comunità del parco, le prerogative di voto in misura proporzio-

nale alle quote stesse determinate in proporzione al territorio inserito nel parco (peso doppio) e contribuzione economica (peso semplice) determinate sulla base della popolazione come previsto al successivo art. 19 comma 1 lettera a):

comune di Cernusco Lombardone	5,48%
comune di Lomagna	5,45%
comune di Merate	9,60%
comune di Missaglia	14,24%
comune di Montevecchia	13,21%
comune di Olgiate Molgora	9,47%
comune di Osnago	6,22%
comune di Perego	7,32%
comune di Rovagnate	6,44%
comune di Sirtori	5,70%
comune di Viganò	1,87%
provincia di Lecco	15,00%
<b>totale</b>	<b>100,00%</b>

#### Art. 5

##### Attribuzioni della comunità del parco

1. La comunità del parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per l'attività dell'ente.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni della comunità del parco:

- a) l'elezione e la revoca del presidente;
- b) l'elezione e la revoca dei membri del consiglio di gestione che devono essere scelti tra persone esterne ai componenti della comunità del parco ma residenti nei comuni facenti parte dell'ente;
- c) la elezione del revisore dei conti;
- d) la nomina dell'eventuale comitato tecnico scientifico;
- e) l'adozione delle modifiche dello statuto;
- f) l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, dei contributi a carico degli enti facenti parte dell'ente parco;
- g) la determinazione dell'eventuale rimborso spese al presidente e agli amministratori dell'ente, essendo esclusa ogni indennità di carica;
- h) l'acquisto e alienazione di immobili e l'eventuale assunzione di mutui;
- i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e delle relative varianti;
- l) la proposta alla giunta regionale di istituzione e modifica del parco naturale;
- m) la proposta alla giunta regionale di modifica dei confini del parco;
- n) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- o) il parere sull'ammissione di altri comuni che presenteranno richiesta;
- p) l'espressione del parere obbligatorio preliminare all'approvazione da parte del consiglio di gestione dei regolamenti dell'ente, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- q) la revoca del consiglio di gestione e del presidente;
- r) l'approvazione del regolamento di funzionamento dei lavori della comunità del parco.

#### Art. 6

##### Funzionamento della comunità del parco

1. La comunità del parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2. La comunità del parco può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del consiglio di gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La comunità del parco è convocata dal presidente che ne formula l'ordine del giorno.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati almeno cinque

giorni prima della seduta, nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

5. Contestualmente al recapito della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dell'ente parco. Presso la segreteria dell'ente devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della comunità del parco e dei consiglieri degli enti aderenti all'ente parco.

6. La comunità del parco è validamente costituita con l'intervento di almeno sette componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione del consorzio all'ente.

7. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza del 51% delle quote di cui all'art. 4, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno sette Enti, salvo quanto diversamente disposto all'art. 7 ed all'art. 11. Le variazioni al PTC che coinvolgono modifiche urbanistiche per i singoli comuni potranno essere assunte solo dopo aver acquisito il parere favorevole del comune interessato.

8. I lavori della comunità del parco sono pubblici ed alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento. Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco.

L'ente parco compila un albo di tutte le associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti ed operanti all'interno del parco. A ciascuno dei predetti soggetti viene quindi richiesto di indicare un nominativo che lo rappresenti, purché di persona residente all'interno dei comuni facenti parte dell'ente parco. La comunità del parco, con deliberazione assunta a norma del comma 7 art. 6, nomina i cinque rappresentanti indicati dalla l.r. 12/11 scegliendo fra i soggetti inseriti nell'albo come precedentemente compilato dall'ente.

9. Il presidente deve riunire la comunità del parco, entro un termine non superiore a 20 giorni quando ne sia fatta richiesta da membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote, scrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il prefetto per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

#### Art. 7

##### Composizione e durata del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente dell'ente eletto dalla comunità del parco e da 4 membri eletti dalla comunità del parco, scelti fra persone diverse dai membri della comunità del parco residenti sul territorio dei comuni interessati dal parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a consigliere comunale ed in modo da consentire la più ampia partecipazione degli enti locali partecipanti. Uno dei membri del consiglio di gestione è designato dalla Giunta regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo residenti nel territorio dei comuni interessati dal parco.

L'elezione dei quattro membri del consiglio di gestione avviene attraverso un voto a cui partecipano almeno i 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art. 4 comma 4.

Per l'elezione si procede come segue.

- a) il candidato proposto dalla Regione viene eletto con la maggioranza di cui all'art. 6 comma 7, dello statuto;
- b) per l'elezione degli altri tre membri viene compilata una lista, composta da un minimo di tre ed un massimo di dodici nominativi, proposti dagli enti; ogni ente può proporre al massimo un nominativo; ogni componente della comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese; risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

2. Quando per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei componenti del consiglio di gestione, la comunità del parco provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al precedente punto 1.

3. I componenti del consiglio di gestione possono essere revocati da parte della comunità del parco attraverso una deli-

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

berazione assunta con la maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art. 4 comma 4.

4. Il consiglio di gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima assemblea della comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

**Art. 8****Attribuzioni del consiglio di gestione**

1. Il consiglio di gestione, ferme le competenze della comunità del parco di cui al precedente art. 5, e secondo gli indirizzi forniti dalla comunità del parco, provvede a quanto possa occorrere per l'amministrazione dell'ente e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:

- a) l'espressione del parere in merito alla nomina del direttore e dell'eventuale segretario dell'ente;
- b) la predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario per la presentazione alla comunità del parco;
- c) l'assunzione del personale;
- d) l'autorizzazione al presidente a stare in giudizio;
- e) la nomina delle commissioni tecnico-consultive, nonché il conferimento di incarichi di studio e di ricerca, di collaborazione amministrativa, tecnica, operativa e la determinazione dei relativi compensi;
- f) la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- g) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- h) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- i) la fissazione di tariffe e prezzi per i servizi prestati;
- l) ogni altro potere non espressamente attribuito alla comunità del parco o al direttore.

**Art. 9****Funzionamento del consiglio di gestione**

1. Il consiglio di gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese.

2. Il consiglio di gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il direttore.

3. Le convocazioni sono disposte dal presidente con posta elettronica o via fax spedite almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

5. Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

**Art. 10****Prerogative e responsabilità degli amministratori**

1. Al presidente ed agli altri amministratori dell'ente per quanto attiene le aspettative ed i permessi, si applicano, con rinvio ricettivi, le norme previste dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Agli amministratori si applicano, altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

3. L'ente assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

4. I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

5. Ai consiglieri non è dovuto alcun compenso.

**Art. 11****Presidente dell'ente**

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'ente. E' eletto dalla comunità del parco con deliberazione assunta, in prima votazione, da una maggioranza dei 2/3 degli enti e delle quote, così come definite all'art. 4 comma 4; qualora in prima vota-

zione non si ottenga tale maggioranza, l'elezione avverrà, dalla seconda votazione, con una maggioranza del 51% delle quote e di almeno sette enti. Il presidente deve essere residente nel territorio dei comuni partecipanti, ed avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale.

2. In particolare il presidente:

- a) convoca e presiede la comunità del Parco ed il consiglio di gestione e ne firma i processi verbali, in unione al segretario;
- b) rappresenta l'ente di fronte agli enti locali, le autorità regionali e statali ed i terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione a norma dello statuto;
- c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico di direttore;
- e) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;
- f) attende a quegli altri adempimenti che gli siano demandati per legge o per statuto;
- g) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di gestione da sottoporre alla ratifica del consiglio di gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.

3. In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il componente del consiglio di gestione più anziano di età.

4. Il presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima assemblea della comunità del parco successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

5. Il presidente può essere revocato dalla comunità del parco con una maggioranza di 2/3 degli enti e delle quote così come definite all'art. 4 comma 4.

6. Al presidente non è dovuto alcun compenso.

7. Il presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

**Art. 12****Direttore**

1. L'ente conferisce l'incarico di direttore scegliendo fra gli iscritti all'elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato per una durata tra tre e cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

2. Il direttore del parco:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia i nulla osta e le autorizzazioni di competenza dell'ente;
- c) assiste ai lavori del consiglio di gestione e della comunità del parco ed assume le funzioni di segretario qualora questi sia assente o non sia stato nominato;
- d) qualora l'ente non sia dotato di segretario, il direttore assume la responsabilità amministrativa e contabile, salvo quanto diversamente disposto dal regolamento degli uffici e dei servizi;
- e) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio come definita dalla giunta regionale.

**Art. 13****Il Segretario**

1. E' prevista (salvo quanto al punto 4) la figura del segretario dell'ente.

2. Il segretario dell'ente è incaricato dal consiglio di gestione, anche a termine, ed a tempo parziale.

3. Il segretario sovrintende la gestione amministrativa e contabile dell'ente, partecipa alle riunioni del comitato di gestione e della comunità del parco redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

4. In assenza del segretario, o qualora il consiglio di gestione abbia ritenuto di non nominarlo, le sue funzioni sono svolte dal direttore.

#### **Art. 14** **Revisore dei conti**

1. Nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti, la comunità del parco elegge un revisore dei conti che abbia residenza nella provincia di Lecco o limitrofe e che sia iscritto all'albo ufficiale dei revisori dei conti o che ricopra od abbia ricoperto il ruolo di funzionario della ragioneria generale dello stato.

2. Il revisore dei conti rimane in carica per cinque anni e può essere eletto per un successivo quinquennio;

3. Al revisore spetta un compenso entro i limiti determinati dalla Regione.

4. Il revisore controlla la gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione.

#### **Art. 15** **Comitato tecnico-scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dei parchi, il consiglio di gestione dell'ente può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di 3 (tre) componenti.

2. Ai componenti del comitato spetta un gettone di presenza stabilito in occasione della nomina.

#### **Art. 16** **Commissioni di studio**

1. L'ente può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal consiglio di gestione.

### **TITOLO III** **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 17** **Personale**

1. L'ente ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina è determinata con apposito organico.

2. L'ente, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge.

#### **Art. 18** **Mezzi finanziari**

1. L'ente provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- finanziamenti ordinari e straordinari dello stato, della Regione Lombardia e dell'amministrazione provinciale;
- finanziamenti di altri enti e soggetti privati;
- rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi prestati;
- contributi degli enti partecipanti così come determinati annualmente dalla comunità del parco;
- proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività svolte dall'ente.

2. L'ente si avvale, previa apposita convenzione, del servizio di tesoreria di un istituto di credito che abbia uno sportello od apra un apposito sportello di tesoreria nel comune sede dell'ente.

#### **Art. 19** **Contributi degli enti locali partecipanti**

1. Trattandosi di parco regionale le spese per il funzionamento dell'ente e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) dell'articolo precedente verranno così ripartite:

- le spese generali per la gestione ed il funzionamento dell'ente sono ripartite fra i comuni partecipanti in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre precedente con un massimo di € 1,10 per abitante. L'amministrazione provinciale contribuisce con una somma pari al 35% della quota versata dai comuni. Tali importi possono essere modificati in sede di votazione del bilancio preventivo solo all'unanimità;

b) le spese inerenti gli investimenti per la realizzazione delle infrastrutture non coperte da contributi della Regione saranno ripartiti fra tutti gli enti partecipanti secondo le percentuali di cui al precedente articolo 4;

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il consiglio di gestione deve inviare agli enti locali partecipanti (che devono inviare le loro osservazioni all'ente nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della comunità del parco.

3. I contributi degli enti locali partecipanti devono essere versati di norma in due rate annuali con scadenza il 10 febbraio e il 10 luglio. Il consiglio di gestione può richiedere, in funzione delle necessità dell'ente, versamenti secondo scadenze diverse.

#### **Art. 20** **Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **TITOLO IV** **PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 21** **Partecipazione di enti ed associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività;

2. All'ente si applicano le norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

3. A tutti i comuni facenti parte dell'ente deve essere comunicato entro 30 giorni l'elenco dei provvedimenti assunti dal consiglio di gestione e dalla comunità del parco. Gli enti possono richiedere copia dei documenti.

4. Al fine di garantire un costante collegamento con l'ente, i comuni interessati dal parco e la provincia di Lecco possono nominare un uditore il quale parteciperà, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di gestione.

#### **Art. 22** **Servizio volontario di vigilanza ecologica**

1. E' istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 28 febbraio 2005, n. 9 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le guardie ecologiche volontarie (GEV) collaborano con il personale dell'ente alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore, ovvero persona nominata dal consiglio di gestione avente i requisiti di competenza e capacità.

4. Competono al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
- la predisposizione degli ordini di servizio;
- la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
- la conservazione a manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
- la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del parco,

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art.26, 4° comma della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983;

- f) le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al consiglio di gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione delle guardie ecologiche volontarie

#### TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 23 Pubblicità degli atti**

1. Per la pubblicità degli atti dell'ente, l'affissione all'albo pretorio istituito presso la sede ufficiale del dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali.

##### **Art. 24 Devoluzione del patrimonio**

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'ente qualora la gestione del parco regionale di Montevicchia e Valle del Curone non abbia a proseguire con apposito ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti locali partecipanti secondo criteri da stabilirsi dalla comunità del parco e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

##### **Art. 25 Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'ente, le norme stabilite dal d.lgs. 267/2000, l. 394/91, l.r. 86/83, e da ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia aree protette successivamente approvata.

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2695**  
**Individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle**  
**indennità degli organi degli enti parco regionali (art. 22-ter, c.**  
**7, l.r. 86/1983)**

## LA GIUNTA REGIONALE

## VISTI:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale»;
- la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

RICHIAMATO l'articolo 22-ter, comma 7, della legge regionale 86/83, come introdotto dalla legge regionale 12/2011, che attribuisce alla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, l'individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente e i membri del consiglio di gestione, nonché di quella spettante al revisore dei conti, tenendo conto del numero degli enti ricompresi nel parco, della dimensione demografica e della superficie;

RILEVATO che spetta agli enti gestori dei parchi regionali stabilire se attribuire un'indennità ai propri amministratori e che qualora, gli enti stessi, si determinino in tal senso, l'importo delle indennità andrà definito nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta regionale;

ACCERTATO che tale determinazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge regionale 12/2011, non si applica ai parchi individuati all'articolo 3 della medesima legge 12/2011;

RICHIAMATA la propria deliberazione 16 novembre 2011, n. IX/2501, con la quale è stata trasmessa all'VIII Commissione Consiliare Agricoltura, parchi e risorse idriche la proposta di individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli enti parco regionali;

PRESO ATTO del parere n. 33 con il quale l'VIII Commissione consiliare, nella seduta del 30 novembre 2011, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni, in ordine alla citata proposta di deliberazione 2501/2011;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante l'individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità degli organi degli enti parco regionali;
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione ai parchi regionali affinché, qualora stabiliscano di attribuire una indennità agli amministratori, procedano, con proprie deliberazioni, alla determinazione delle indennità del presidente, dei consiglieri di gestione e del revisore del parco, sulla base dei limiti massimi individuati nell'allegato 1;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

## ALLEGATO 1

**Determinazione dei limiti massimi**  
**delle indennità degli amministratori degli enti parco**

L'articolo 22-ter, comma 7, della legge regionale 86/83, come introdotto dalla legge regionale 12/2011, evidenzia, ai fini dell'individuazione dei limiti massimi per la determinazione delle indennità per il presidente, per i membri del consiglio di gestione e per il revisore dei conti, i seguenti parametri: numero degli enti ricompresi nel parco, dimensione demografica e superficie.

Poiché la legge non prevede la possibilità di attribuire ai tre parametri un peso diverso, per ciascuno di essi è stata calcolata la percentuale di incidenza del singolo parco rispetto al totale degli enti.

**DETERMINAZIONE QUOTA RELATIVA AL**  
**NUMERO DI ENTI RICOMPRESI NEL PARCO**

Tabella 1

PARCO	NUM.	%
Adda Nord	37	8,43
Adda Sud	37	8,43
Campo dei Fiori	19	4,33
Colli di Bergamo	11	2,51
Groane	19	4,33
Mincio	14	3,19
Monte Barro	9	2,05
Monte Netto	3	0,68
Montevecchia e Valle del Curone	12	2,73
Nord Milano	7	1,59
Oglio Nord	37	8,43
Oglio Sud	18	4,10
Orobie Bergamasche	48	10,93
Orobie Valtellinesi	29	6,61
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	17	3,87
Serio	28	6,38
Spina Verde di Como	6	1,37
Valle del Lambro	38	8,66
Valle del Ticino	50	11,39
<b>TOTALE</b>	<b>439</b>	<b>100,00</b>

**DETERMINAZIONE QUOTA RELATIVA ALLA**  
**DIMENSIONE DEMOGRAFICA (DATI AL 31 DICEMBRE 2010)**

Tabella 2

PARCO	POPOLAZIONE	%
Adda Nord	251.203	5,79
Adda Sud	118.269	2,73
Campo dei Fiori	126.290	2,91
Colli di Bergamo	177.671	4,09
Groane	294.801	6,79
Mincio	144.063	3,32
Monte Barro	86.522	1,99
Monte Netto	18.293	0,42
Montevecchia e Valle del Curone	55.540	1,28
Nord Milano	1.545.606	35,62
Oglio Nord	160.889	3,71
Oglio Sud	56.687	1,31
Orobie Bergamasche	45.178	1,04
Orobie Valtellinesi	49.003	1,13
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	81.751	1,88
Serio	174.040	4,01
Spina Verde di Como	95.704	2,21

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

PARCO	POPOLAZIONE	%
Valle del Lambro	380.670	8,77
Valle del Ticino	477.497	11,00
<b>TOTALE</b>	<b>4.339.677</b>	<b>100,00</b>

**DETERMINAZIONE QUOTA RELATIVA ALLA SUPERFICIE**

Tabella 3

PARCO	ETTARI (HA)	%
Adda Nord	6.900	2,14
Adda Sud	24.343	7,55
Campo dei Fiori	6.337	1,97
Colli di Bergamo	4.683	1,45
Groane	3.696	1,15
Mincio	15.859	4,92
Monte Barro	645	0,20
Monte Netto	1.470	0,46
Montevecchia e Valle del Curone	2.746	0,85
Nord Milano	641	0,20
Oglio Nord	15.173	4,71
Oglio Sud	12.745	3,95
Orobie Bergamasche	69.860	21,68
Orobie Valtellinesi	44.094	13,68
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	4.833	1,50
Serio	7.514	2,33
Spina Verde di Como	967	0,30
Valle del Lambro	8.179	2,54
Valle del Ticino	91.618	28,43
<b>TOTALE</b>	<b>322.303</b>	<b>100,00</b>

**DETERMINAZIONE QUOTA TOTALE DI CIASCUN PARCO**

Tabella 4

Il punteggio totale, risultante dalla somma dei tre parametri (numero enti, dimensione demografica e superficie), è stato successivamente diviso per tre, al fine di riportare a 100 il totale e determinare così la quota di ciascun parco.

PARCO	SOMMA DEI TRE PARAMETRI	QUOTA PARCO
Adda Nord	16,36	5,45
Adda Sud	18,71	6,24
Campo dei Fiori	9,20	3,07
Colli di Bergamo	8,05	2,68
Groane	12,27	4,09
Mincio	11,43	3,81
Monte Barro	4,24	1,41
Monte Netto	1,56	0,52
Montevecchia e Valle del Curone	4,87	1,62
Nord Milano	37,41	12,47
Oglio Nord	16,84	5,61

Oglio Sud	9,36	3,12
Orobie Bergamasche	33,65	11,22
Orobie Valtellinesi	21,42	7,14
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	7,26	2,42
Serio	12,72	4,24
Spina Verde di Como	3,87	1,29
Valle del Lambro	19,97	6,66
Valle del Ticino	50,82	16,94
<b>TOTALE</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>

I valori sono stati quindi classificati in ordine decrescente.

**QUOTA SPETTANTE A CIASCUN PARCO**

Tabella 5

PARCO	QUOTA
Valle del Ticino	16,94
Nord Milano	12,47
Orobie Bergamasche	11,22
Orobie Valtellinesi	7,14
Valle del Lambro	6,66
Adda Sud	6,24
Oglio Nord	5,61
Adda Nord	5,45
Serio	4,24
Groane	4,09
Mincio	3,81
Oglio Sud	3,12
Campo dei Fiori	3,07
Colli di Bergamo	2,68
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	2,42
Montevecchia e Valle del Curone	1,62
Monte Barro	1,41
Spina Verde di Como	1,29
Monte Netto	0,52
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>

**Determinazione delle indennità**

Al fine di determinare le indennità degli amministratori, si è inteso anzitutto stabilire l'indennità mensile del **Presidente del parco**.

Le funzioni che la legge attribuisce al Presidente sono quelle di rappresentanza legale del parco, convocazione e presidenza del consiglio di gestione e della comunità del parco, conferimento dell'incarico al direttore, vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco. Tali funzioni sono svolte anche rapportandosi agli Amministratori degli enti locali territorialmente interessati (Comuni, Province, Comunità Montane).

Il Presidente, inoltre, è il referente dell'area protetta per la Regione e partecipa alla Consulta regionale delle aree protette, che svolge un ruolo di confronto con l'Assessore, in relazione alle politiche di istituzione e gestione delle aree protette ed alla strategia per il loro sviluppo.

In considerazione di quanto sopra riportato, valutati altresì i compiti svolti dall'ente parco nell'ambito delle funzioni di pianificazione, sviluppo, gestione e vigilanza sul territorio ricompreso nell'area protetta, al fine di determinare l'indennità mensile del **Presidente del Parco**, si è stabilito di individuare, quale riferimento normativo iniziale, il 50% dell'indennità mensile lorda spettante, ai sensi dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al Sindaco di un Comune compreso tra i 5.001 e i 10.000 abitanti.

L'importo, come risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, è stato ridotto del 3%, in applicazione dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010.

Tale importo, pari ad € 1.352,60, è stato riconosciuto al Presidente del Parco con la quota maggiore, ovvero al Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Per i successivi parchi è stata applicata una riduzione di € 50 per ogni «punto» percentuale di differenza rispetto alla quota del parco che lo precede in graduatoria.

Per i **componenti del consiglio di gestione**, l'indennità è stabilita nella misura del 40% di quella spettante al Presidente.

Per la determinazione del limite massimo dell'indennità annuale del **revisore dei conti** si è ugualmente fatto riferimento al Decreto Legislativo 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 267/2000, si è stabilito di prendere a riferimento il compenso che il d.m. 20 maggio 2005 attribuisce al revisore di un Comune compreso tra i 1.000 e i 1.999 abitanti, in relazione alla complessità del bilancio del parco.

Per i successivi parchi è stata applicata una riduzione di € 100 per ogni «punto» percentuale di differenza rispetto alla quota del parco che lo precede in graduatoria.

In applicazione dei criteri sopra descritti, i limiti massimi delle indennità mensili del Presidente e dei consiglieri e dell'indennità annuale del revisore dei conti sono quelli individuati nella seguente tabella:

#### LIMITI MASSIMI DELLE INDENNITÀ PER GLI AMMINISTRATORI DEI PARCHI

Tabella 6

PARCO	QUOTA	INDENNITA' MASSIMA			
		PRESIDENTE (mensile)	CONSIGLIERE (mensile)	REVISORE (annuale)	TOTALE ANNUO
Valle del Ticino	<b>16,94</b>	1.352,60	541,04	3.450,00	<b>52.143,60</b>
Nord Milano	<b>12,47</b>	1.129,11	451,64	3.003,02	<b>43.650,74</b>
Orobie Bergamasche	<b>11,22</b>	1.066,46	426,58	2.877,72	<b>41.270,04</b>
Orobie Valtellinesi	<b>7,14</b>	862,56	345,02	2.469,91	<b>33.521,83</b>
Valle del Lambro	<b>6,66</b>	838,38	335,35	2.421,56	<b>32.603,12</b>
Adda Sud	<b>6,24</b>	817,40	326,96	2.379,59	<b>31.805,99</b>
Oglio Nord	<b>5,61</b>	786,35	314,54	2.317,49	<b>30.626,09</b>
Adda Nord	<b>5,45</b>	778,25	311,30	2.301,30	<b>30.318,30</b>
Serio	<b>4,24</b>	717,62	287,05	2.180,04	<b>28.014,48</b>
Groane	<b>4,09</b>	710,09	284,04	2.164,98	<b>27.728,46</b>
Mincio	<b>3,81</b>	696,11	278,45	2.137,02	<b>27.197,34</b>
Oglio Sud	<b>3,12</b>	661,64	264,66	2.068,07	<b>25.887,35</b>
Campo dei Fiori	<b>3,07</b>	659,03	263,61	2.062,86	<b>25.787,82</b>

PARCO	QUOTA	INDENNITA' MASSIMA			
		PRESIDENTE (mensile)	CONSIGLIERE (mensile)	REVISORE (annuale)	TOTALE ANNUO
Colli di Bergamo	<b>2,68</b>	639,84	255,94	2.024,47	<b>25.046,95</b>
Pineta di Appiano Gentile e Tradate	<b>2,42</b>	626,55	250,62	1.997,90	<b>24.553,70</b>
Montevecchia e Valle del Curone	<b>1,62</b>	586,71	234,69	1.918,22	<b>23.040,14</b>
Monte Barro	<b>1,41</b>	576,36	230,54	1.897,51	<b>22.646,23</b>
Spina Verde di Como	<b>1,29</b>	570,16	228,06	1.885,12	<b>22.410,64</b>
Monte Netto	<b>0,52</b>	531,64	212,66	1.808,08	<b>20.947,36</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100,00</b>	<b>14.606,87</b>	<b>5.842,75</b>	<b>43.364,87</b>	<b>569.200,18</b>

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2696**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Adda Sud: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo X, relativo all'istituzione del parco Adda Sud;
- la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1998, n. 38171, di approvazione dello statuto del Parco Adda Sud;

PRESO ATTO che:

- in data 28 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 14 novembre 2011, n. 15, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 18 novembre (prof. F1.2011.0023539 del 21 novembre 2011);
- con nota del 23 novembre 2011 (prof. F1.2011.0023869) la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, rilevando la mancata approvazione dell'adeguamento statutario con la maggioranza prevista dalla l.r. 12/2011, ha richiesto al parco una nuova determinazione dell'assemblea consortile;
- con deliberazione 5 dicembre 2011, n. 16, l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento dello statuto, con la maggioranza richiesta;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 5 dicembre 2011 (prof. F1.2011.0024667 del 6 dicembre 2011);

RILEVATO CHE la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco della Oglio Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo,

altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Adda Sud, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in rosso nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Adda Sud, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto del Parco regionale dell'Adda Sud**

Modificato come previsto dalla l.r. 6/2005 e dalla l.r. 12/2011

TITOLO I  
 GENERALITA'

**Art. 1**  
**Composizione dell'Ente Parco e durata**

1. L'Ente Pubblico Regionale Parco Adda Sud, già Consorzio Parco dell'Adda Sud e già Consorzio per la gestione del Parco Regionale dell'Adda Sud, istituito con Legge Regionale 16 settembre 1983, n. 81, comprende le Province di Lodi e di Cremona e i Comuni di Abbadia Cerreto, Bertinico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico (LO); Casaletto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettono, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda (CR).  
 Il presente Statuto è adeguato alle disposizioni della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26, così come modificata dalla legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 e dalla legge regionale 4 agosto 2011, n.12.

2. All'Ente Parco possono altresì aderire i Comuni interessati funzionalmente all'attività dell'Ente, ai sensi dell'art. 3 Il comma della legge istitutiva.

3. Il Parco dell'Adda Sud è ente di diritto pubblico regionale, obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni pubbliche ad esso conferite dalla Regione Lombardia.

4. L'Ente Parco ha sede in Lodi. Con delibera della Comunità può essere modificata la Sede.

5. Le adunanze degli Organi possono essere convocate anche presso le Sedi degli Enti appartenenti al Parco o dei Centri Parco.

**Art. 2**  
**Scopi**

1. L'Ente Parco ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco dell'Adda Sud, area protetta classificata quale parco regionale fluviale, mediante la gestione, progettazione e realizzazione del Parco stesso, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. In particolare l'Ente Parco:

- a) adotta la proposta di varianti del Piano Territoriale e i Regolamenti del Parco, approva i piani di settore;
- b) approva il Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) esprime parere agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il ter-

ritorio del Parco, nei casi previsti dalla Legge o su loro richiesta;

- d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale, sentito il Comune interessato che dovrà pronunciarsi entro 30 gg. dalla richiesta, come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- e) propone alla Regione gli interventi finanziari di cui all'art. 3 della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86;
- f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela e fruizione;
- g) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- h) in collaborazione con i Comuni interessati, pianifica, progetta e attua gli interventi necessari per la tutela la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché delle presenze storiche architettoniche e artistiche allo scopo di promuovere il contesto socioculturale;
- i) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti Leggi nazionali e regionali;
- j) esercita ogni altra funzione prevista dalla Legge, o comunque necessaria per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali.

**3.** L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

**4.** L'Ente Parco può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse dei componenti la Comunità, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti urbanistici, progetti e interventi di valore ambientale e paesistico.

**5.** Inoltre l'Ente Parco può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli Enti componenti la Comunità.

### Art. 3 Quote di partecipazione

**1.** La rappresentanza degli Enti componenti la Comunità, di cui all'art. 1, è determinata dalle quote di partecipazione definite ai sensi dei commi successivi;

**2.** Alle Province di Lodi e Cremona è riservata una complessiva quota del 30% della quota di partecipazione da suddividere tra loro per 40% Provincia di Cremona - 60% Provincia di Lodi;

**3.** La restante quota del 70% della quota di partecipazione spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 70% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 30% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria, rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento;

**4.** Alla data di adozione del presente statuto le quote di partecipazione degli Enti risultano come indicate nella seguente tabella:

ENTE	PROVINCIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ABBADIA CERRETO	LO	0,79
BERTONICO	LO	3,28
BOFFALORA D'ADDA	LO	1,36
CAMAIRAGO	LO	1,88
CASALETTO CEREDANO	CR	0,92
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	1,15
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	2,70
CAVACURTA	LO	0,72
CAVENAGO D'ADDA	LO	2,27
CERVIGNANO D'ADDA	LO	0,33
COMAZZO	LO	2,82
CORNOVECCHIO	LO	1,08
CORTE PALASIO	LO	2,06
CREDERA RUBBIANO	CR	2,17

CROTTA D'ADDA	CR	1,93
FORMIGARA	CR	2,23
GALGAGNANO	LO	1,05
GOMBITO	CR	1,53
LODI	LO	11,25
MACCASTORNA	LO	1,17
MAIRAGO	LO	0,36
MALEO	LO	2,36
MELETI	LO	0,70
MERLINO	LO	1,98
MONTANASO LOMBARDO	LO	1,31
MONTODINE	CR	1,89
MOSCAZZANO	CR	1,03
PIZZIGHETONE	CR	4,01
RIPALTA ARPINA	CR	0,67
RIVOLTA D'ADDA	CR	4,18
SAN MARTINO IN STRADA	LO	0,88
SPINO D'ADDA	CR	2,90
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	0,18
TURANO LODIGIANO	LO	1,96
ZELO BUON PERSICO	LO	2,90
<b>PROVINCIA DI LODI</b>		<b>18</b>
<b>PROVINCIA DI CREMONA</b>		<b>12</b>
<b>TOTALE PARCO ADDA SUD</b>		<b>100,00</b>

## TITOLO II ORGANI

### Art. 4 Organi dell'Ente Parco

Sono organi dell'Ente Parco:

- a) La Comunità del Parco
- b) Il Consiglio di Gestione
- c) Il Presidente
- d) Il Revisore dei conti

### Art. 5 La Comunità del Parco - Composizione

**1.** La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

**2.** Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Le modalità di partecipazione saranno definite con delibera di Consiglio di Gestione.

### Art. 6 Competenza della Comunità del Parco

**1.** la Comunità è l'Organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente;

- 2.** Compete in particolare alla stessa:
  - a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
  - b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
  - c) l'elezione del revisore dei conti;
  - d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
  - e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del Parco Naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco
- j) l'approvazione dei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 10 punti g) e h) del presente statuto;
- l) la decisione sulle domande di adesione di altri Comuni ai sensi del II comma art. 3 della legge regionale 81/83;
- m) la determinazione delle quote a carico degli Enti aderenti;
- n) le deliberazioni inerenti le determinazioni di funzioni di cui al 5° comma dell'art.2.

#### **Art. 7 Convocazione della Comunità**

**1.** La Comunità è convocata e presieduta dal Presidente tutte le volte in cui si rende necessario e anche quando lo richiedano almeno un sesto delle quote componenti la Comunità. In tal caso la convocazione deve avvenire nel termine di venti giorni.

**2.** L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno 10 giorni prima della seduta di prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione deve essere comunicata contestualmente alla prima e deve tenersi almeno un'ora dopo la prima.

**3.** In prima convocazione la seduta della Comunità è valida quando è presente la maggioranza delle quote ed almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione la seduta della Comunità è valida con la presenza di almeno un terzo delle quote ed almeno un terzo dei componenti.

**4.** La Comunità è assistita dal Segretario del Parco con funzioni di verbalizzazione.

#### **Art. 8 Consiglio di Gestione, composizione, elezione e durata**

**1.** Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I candidati alla Presidenza e al Consiglio di Gestione devono presentare i curricula in Segreteria, almeno tre giorni prima dell'elezione, al fine di consentire le presentazioni delle candidature alla Comunità.

**2.** Ogni componente della Comunità ha diritto ad esprimere, in rapporto alla sua quota, in modo palese, un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei componenti dell'organo da eleggere; per il Presidente il numero delle preferenze è pari ad uno. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di quote; a parità di quote è eletto il più anziano d'età.

**3.** Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni.

**4.** Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto chi ricopre, per due mandati consecutivi la carica di Presidente o componente del Consiglio di Gestione non può essere rieletto, nelle stesse funzioni, nel mandato successivo.

**5.** Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

#### **Art. 9 Adunanze del Consiglio di Gestione**

**1.** Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

**2.** Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

**3.** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

**4.** Il Consiglio di Gestione è assistito dal Segretario con funzioni di verbalizzazione.

**5.** Alle riunioni del Consiglio di Gestione partecipa senza diritto di voto il Direttore del Parco.

#### **Art. 10 Competenze del Consiglio di Gestione**

**1.** Al Consiglio di Gestione compete ogni atto di amministrazione attiva che non sia di competenza esclusiva della Comunità, del Presidente e del Direttore.

**2.** In particolare il Consiglio di Gestione:

- a) propone la convocazione della Comunità;
- b) attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità;
- c) predisporre e presenta alla Comunità il bilancio di previsione e i relativi allegati, il conto consuntivo e i piani finanziari;
- d) approva il programma dei lavori pubblici e i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere da realizzare e le rispettive perizie compresa la deliberazione delle procedure ablativo per l'individuazione e l'acquisizione delle aree;
- e) approva, in caso di urgenza, le variazioni di bilancio, salvo ratifica della Comunità entro i termini di legge;
- f) approva l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;
- g) Approva i regolamenti dell'Ente;
- h) determina la dotazione organica dell'Ente e approva il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- i) approva i piani attuativi, i progetti e le convenzioni;
- j) propone la decadenza dei Consiglieri, previa contestazione;
- k) istituisce e nomina le Commissioni operative ed i gruppi di lavoro; il funzionamento delle Commissioni sarà definito da apposito Regolamento;
- l) provvede alla elezione del Vice Presidente.

#### **Art. 11 Presidente dell'Ente Parco - elezione, decadenza e competenze**

**1.** Il Presidente viene eletto dalla Comunità ai sensi dell'art. 8 comma 2.

**2.** Il Presidente decade dall'incarico in caso di revoca da parte della Comunità che dovrà provvedere all'elezione del nuovo Presidente entro trenta giorni dalla decadenza. In caso di inottemperanza i membri del Consiglio di Gestione decadono dalla carica.

**3.** Il Presidente in particolare:

- a) è il rappresentante legale del Parco;
  - b) convoca e presiede la Comunità e il Consiglio di Gestione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; firma i rispettivi processi verbali in unione al Segretario;
  - c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Comunità e dal Consiglio di Gestione;
  - d) cura le relazioni esterne e vigila sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
  - e) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio di Gestione per la ratifica;
  - f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - g) insieme con il Direttore sovrintende agli uffici e servizi e veglia al loro ordinato funzionamento e tiene i rapporti con i Sindacati;
  - h) provvede alle consultazioni degli enti componenti e delle formazioni sociali;
  - i) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti e da deliberazioni della Comunità o del Consiglio di Gestione;
  - j) d'intesa con il Direttore adotta d'urgenza i provvedimenti necessari al regolare funzionamento dei servizi dell'Ente, salvo ratifica dei relativi atti da parte del Consiglio di Gestione
  - k) delega componenti del Consiglio di Gestione per funzioni o progetti-obiettivi.
  - l) Conferisce inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore individuato nell'elenco regionale
- 4.** In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce legalmente.

### Art. 12 Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, iscritto al Registro dei Revisori Contabili, è nominato dalla Comunità del Parco, in base ai curricula pervenuti almeno tre giorni prima della riunione della Comunità.
2. Il Revisore, che dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente, svolge i compiti indicati dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità.
3. Il Revisore è invitato alle riunioni della Comunità.

### Art. 13 Comitato Tecnico Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico al Parco, il Consiglio di Gestione istituisce un Comitato Tecnico-Scientifico, composto da un numero massimo di sette membri, sulla base dei criteri fissati con deliberazione di Giunta Regionale.
2. Le funzioni del Comitato Tecnico-Scientifico verranno disciplinate con apposito regolamento.

### Art. 14 Dirigenza

1. La dirigenza dell'Ente Parco è prevista nella dotazione organica e disciplinata dal Regolamento di Organizzazione.
2. Sono dirigenti dell'Ente: il Direttore e le eventuali altre figure previste dalla dotazione organica. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.
3. Il Consiglio di Gestione, in relazione a particolari esigenze, può conferire incarichi dirigenziali per le posizioni fissate nell'organico mediante forme contrattuali a termine; i limiti di durata e le condizioni economiche e normative di tali incarichi sono determinate dal Consiglio di Gestione.
4. I dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali.

### Art. 15 Direttore

1. Ai sensi della Legge Regionale n. 12/2011 la Giunta Regionale istituisce l'elenco dei direttori del parco e individua, previo parere della competente Commissione Consiliare Regionale, i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nell'elenco;
2. Il direttore del Parco è scelto dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
5. Sono compiti del Direttore:
  - a) la direzione del Parco e il coordinamento della Dirigenza;
  - b) la programmazione e definizione degli interventi necessari per la pianificazione del territorio, per la progettazione e realizzazione dei piani di settore e dei progetti, nonché per la gestione del Parco;
  - c) la elaborazione degli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali nonché dei conti consuntivi;
  - d) lo svolgimento delle funzioni di ufficiale delegato a rappresentare la Comunità nella stipula dei contratti e di Coordinatore dei lavori pubblici del Parco;
  - e) la presidenza delle commissioni di concorso e di gara e la gestione del personale;
  - f) l'emanazione della autorizzazioni, dei nulla-osta e dei pareri di competenza, dell'Ente;

g) il parere tecnico sulle proposte di deliberazione.

6. Il Direttore può delegare all'esercizio di specifiche funzioni un dirigente o un funzionario dell'Ente tranne per quelle attribuite all'esclusiva competenza del direttore.
7. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Parco, limitatamente agli atti di sua competenza.
8. Assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità.
9. Comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### Art. 16 Il Segretario

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio di Gestione con incarico a termine della durata massima di quattro anni rinnovabile ed è scelto tra persone che abbiano provata competenza in materia amministrativa e contabile.
2. Spettano al Segretario la gestione amministrativa e contabile, la redazione dei verbali degli organi deliberanti, il parere di legittimità e di regolarità contabile, il rogito dei contratti e quant'altro stabilito dal regolamento del personale.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, le funzioni sono assunte dal Direttore. Possono essere conferite dal Consiglio di Gestione, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato a termine.

#### Art. 17 Personale

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento, sulla base di criteri definiti con deliberazione di Giunta Regionale.
2. L'Ente Parco ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale ed agli Enti componenti la Comunità di comandare proprio personale, fino all'integrazione della dotazione organica.

#### Art. 18 Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le norme previste per gli Enti Locali.
2. Con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione, nonché di quella spettante al Revisore dei Conti, tenendo conto del numero degli Enti ricompresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie. La determinazione effettiva delle indennità sarà oggetto di deliberazione della Comunità.
3. Ai componenti delle Commissioni e a quelli del Comitato tecnico-scientifico spetta un gettone di presenza pari all'importo determinato ai sensi dell'art. 26, comma 3, della l.r. 10 marzo 1995, n. 10.
4. Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

#### Art. 19 Mezzi finanziari

1. Gli Enti componenti la Comunità contribuiscono alle spese di gestione del Parco con una quota annuale ordinaria.
2. La quota degli Enti componenti la Comunità viene stabilita annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo e sarà così suddivisa:
  - 50% della quota a carico dei Comuni rapportato alla popolazione residente come risultante dall'ultimo censimento;
  - 50% della quota a carico delle province che contribuiscono rispettivamente per i 2/5 la Provincia di Cremona e per i 3/5 la Provincia di Lodi.

Nella seguente tabella sono riportate le quote ordinarie degli Enti in base al Bilancio 2011:

ENTE	PROV.	QUOTA IN EURO
ABBADIA CERRETO	LO	381,42
BERTONICO	LO	1.512,04

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

ENTE	PROV.	QUOTA IN EURO
BOFFALORA D'ADDA	LO	1.181,03
CAMAIRAGO	LO	708,34
CASALETTO CEREDANO	CR	1.333,59
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	2.436,97
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	6.256,58
CAVACURTA	LO	1.039,36
CAVENAGO D'ADDA	LO	2.600,44
CERVIGNANO D'ADDA	LO	1.736,80
COMAZZO	LO	1.715,01
CORNOVECCHIO	LO	314,67
CORTE PALASIO	LO	1.833,52
CREDERA RUBBIANO	CR	2.285,77
CROTTA D'ADDA	CR	914,04
FORMIGARA	CR	1.532,47
GALGAGNANO	LO	634,78
GOMBITO	CR	814,60
LODI	LO	57.749,09
MACCASTORNA	LO	107,61
MAIRAGO	LO	1.355,39
MALEO	LO	4.553,83
MELETI	LO	653,86
MERLINO	LO	1.332,23
MONTANASO LOMBARDO	LO	2.141,38
MONTODINE	CR	3.041,79
MOSCAZZANO	CR	1.078,86
PIZZIGHETTONE	CR	9.442,77
RIPALTA ARPINA	CR	1.268,21
RIVOLTA D'ADDA	CR	9.749,26
SAN MARTINO IN STRADA	LO	4.237,80
SPINO D'ADDA	CR	7.587,45
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	938,56
TURANO LODIGIANO	LO	1727,27
ZELO BUON PERSICO	LO	5.828,85
<b>PROVINCIA DI LODI</b>		<b>85.215,39</b>
<b>PROVINCIA DI CREMONA</b>		<b>56.810,26</b>
<b>TOTALE ENTI</b>		<b>284.051,29</b>

3. Il Parco provvede al conseguimento degli scopi statutarî con i seguenti mezzi:

- quote di contribuzione degli Enti componenti la Comunità;
- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi;
- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
- corrispettivi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per attività o iniziative che interessano il territorio del Parco;
- corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette o verdi;
- proventi per funzioni e servizi ambientali prestati;
- atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo;

4. Fermo restando l'obbligo degli Enti componenti la Comunità di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

#### Art. 20 Contratti

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Ente

Parco provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.

2. La Comunità determina, con apposito regolamento, le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipulazione dei contratti, ivi compresi i contratti in economia, tenendo conto delle esigenze di funzionalità di un Ente pubblico.

3. L'Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di Credito individuato ai sensi del regolamento di cui al comma precedente.

#### Art. 21 Controllo degli atti e pubblicità

1. Per gli atti da sottoporre a controllo di legittimità si applicano le disposizioni contenute nell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni

2. Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore e regolamenti d'uso.

3. Le deliberazioni verranno pubblicate all'albo Pretorio on-line.

4. Apposito regolamento dovrà disciplinare l'accesso agli atti e la partecipazione dei cittadini alle attività del Parco.

#### TITOLO IV PARTECIPAZIONE

#### Art. 22 Partecipazione di Enti ed Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni agricole, culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, nonché di altre categorie interessate rappresentative a livello territoriale ed incluse in apposito elenco aggiornato annualmente dal Parco, vengono consultati dal Consiglio di Gestione almeno una volta all'anno. Gli stessi, su tematiche specifiche, qualora il Presidente lo ritenga opportuno, possono essere invitati alle sedute della Comunità con diritto di parola ma senza diritto di voto.

3. La Comunità e il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potranno stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma precedente per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco.

4. L'Ente Parco ha la facoltà di promuovere la costituzione di associazioni ed organismi finalizzati alla valorizzazione culturale ed ambientale del Parco.

#### Art. 23 Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

1. È istituito nell'ambito del Parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della L.R. 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza e all'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale del territorio del Parco.

3. Responsabile del Servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un dipendente dell'Ente Parco appositamente incaricato.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
- la predisposizione degli ordini di servizio;
- la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle Autorità competenti;
- la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
- la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio, da trasmettere, tramite gli organi dell'Ente Parco alla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 26, IV comma, della Legge Regionale n. 86 del 30 novembre 1983;
- le altre funzioni previste dal regolamento su servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle guardie ecologiche.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 24**  
**Devoluzione del patrimonio**

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente Parco, il suo patrimonio verrà devoluto pro quota agli Enti di cui all'elenco della tabella art. 3 secondo i criteri stabiliti dalla l.r. che sancirà lo scioglimento o la cessazione dell'Ente Parco.

**Art. 25**  
**Norme transitorie**

**1.** La prima seduta della Comunità costituita sulla base del presente Statuto sarà convocata dal Presidente in carica dell'Ente Parco, per procedere al rinnovo degli organi di gestione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

**2.** Le quote di partecipazione valide per la prima seduta della Comunità sono quelle determinate con i criteri di cui all'art. 3 con i dati aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

**3.** Le quote possono variare, in seguito, con il variare della contribuzione finanziaria obbligatoria e/o dell'estensione territoriale vincolata. Ogni variazione dovrà essere approvata Comunità in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2697**  
**Adeguamento dello statuto del Parco delle Orobie Valtellinesi:**  
**approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale**  
**12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XVIII, relativo all'istituzione del parco delle Orobie Valtellinesi;
- la deliberazione della giunta regionale 19 marzo 1999, n. 42057, di approvazione dello statuto del parco delle Orobie Valtellinesi;

PRESO ATTO che:

- in data 25 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 30 novembre 2011, n. 14, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 30 novembre (prot. F1.2011.0024481 del 01 dicembre 2011);

RILEVATO CHE la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco delle Orobie Valtellinesi, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco delle Orobie Valtellinesi, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate in giallo nella seconda colonna della tabella sinottica (allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco delle Orobie Valtellinesi, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto del parco delle Orobie Valtellinesi**

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 - Costituzione e denominazione
- Art. 2 - Finalità e funzioni dell'ente
- Art. 3 - Enti aderenti
- Art. 4 - Sede
- Art. 5 - Durata

TITOLO II  
ORDINAMENTO

- Art. 6 - Organi dell'ente
- Art. 7 - Composizione della comunità del parco e quote di partecipazione
- Art. 8 - Attribuzioni della comunità del parco
- Art. 9 - Funzionamento della comunità del parco
- Art. 10 - Composizione e durata in carica del consiglio di gestione
- Art. 11 - Attribuzioni del consiglio di gestione
- Art. 12 - Funzionamento del consiglio di gestione
- Art. 13 - Presidente
- Art. 14 - Revisore dei conti
- Art. 15 - Direttore
- Art. 16 - Comitato tecnico-scientifico
- Art. 17 - Commissioni di studio

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 18 - Uffici e personale
- Art. 19 - Segretario
- Art. 20 - Decentramento e coordinamento con gli uffici degli enti aderenti
- Art. 21 - Mezzi finanziari
- Art. 22 - Patrimonio
- Art. 23 - Servizio di tesoreria

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE

- Art. 24 - Conferenza dei comuni
- Art. 25 - Partecipazione di enti ed associazioni
- Art. 26 - Vigilanza

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 - Pubblicità degli atti
- Art. 28 - Modifiche dello statuto
- Art. 29 - Richiamo alle leggi

**TITOLO I  
GENERALITÀ**
**Art. 1  
Costituzione e denominazione**

1. In attuazione della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 (Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette), il Consorzio per la gestione del Parco delle Orobie Valtellinesi, istituito con legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) è trasformato in ente di diritto pubblico, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

2. L'ente denominato «Parco delle Orobie Valtellinesi» è parte del sistema regionale ed ha personalità giuridica distinta da quella degli enti aderenti.

**Art. 2  
Finalità e funzioni dell'ente**

1. L'ente ha lo scopo di gestire il parco regionale, svolgendo le funzioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di sviluppo delle attività agricole, silvicole e zootecniche, e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente.

2. Per decisione unanime degli enti aderenti, o per disposizione della Regione, le finalità dell'ente possono estendersi ad altri servizi di comune interesse.

3. In particolare l'ente persegue:

- a) la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, delle foreste, delle formazioni geologiche paleontologiche, dei biotopi, dei valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
- b) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente, e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, ed ai settori agro silvo zootecnico e turistico;
- c) la promozione sociale, economica e culturale delle comunità residenti;
- d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
- e) la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
- f) la promozione di attività di educazione, di informazione e di ricreazione.

**Art. 3  
Enti aderenti**

1. Gli enti territorialmente interessati, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12/2011, sono: la Comunità Montana Valtellina di Morbegno, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, la Comunità Montana Valtellina di Tirano e la Provincia di Sondrio.

2. La loro partecipazione all'ente è obbligatoria.

**Art. 4  
Sede**

1. L'ente parco ha sede in Sondrio.

2. In casi particolari, opportunamente motivati, gli organi collegiali dell'ente possono riunirsi, oltre che presso la sede dello stesso, anche presso le proprie strutture decentrate o presso la sede degli enti aderenti.

**Art. 5  
Durata**

1. La durata dell'ente è a tempo indeterminato.
2. L'ente si scioglie solo per effetto di apposita legge regionale.

**TITOLO II  
ORDINAMENTO**
**Art. 6  
Organi dell'ente**

1. Sono organi dell'ente:
  - il presidente;
  - il consiglio di gestione;
  - la comunità del parco;
  - il revisore dei conti.

**Art. 7  
Composizione della comunità  
del parco e quote di partecipazione**

1. La comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati, nella persona del presidente, o di un suo delegato, purché consigliere o assessore.

2. La quota di partecipazione della Provincia all'ente è pari ad un terzo; la quota di partecipazione di ciascuna comunità montana è pari a due noni.

Di conseguenza, ai singoli enti aderenti sono attribuiti i seguenti voti:

- Provincia di Sondrio 3 (tre) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Sondrio 2 (due) voti;
- Comunità Montana Valtellina di Tirano 2 (due) voti.

3. Partecipano ai lavori della comunità del parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un agricoltore rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio ivi compreso le associazioni di proprietari ed un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Essi vengono eletti dalla comunità del parco all'interno di un elenco di curricula di cittadini residenti nei comuni territorialmente interessati, presentati - previo bando pubblico - dalle associazioni interessate. Durano in carica 5 anni.

**Art. 8  
Attribuzioni della comunità del parco**

1. La comunità del parco è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'ente; compete in particolare alla stessa:

- a) l'elezione del presidente;
- b) l'elezione del consiglio di gestione;
- c) l'elezione del revisore dei conti;
- d) la nomina del comitato tecnico scientifico;
- e) l'approvazione del bilancio preventivo;
- f) l'approvazione del conto consuntivo;
- g) la contrazione di mutui;
- h) gli impegni di spesa pluriennali;
- i) l'adozione della proposta di piano territoriale e dei piani di gestione del parco;
- j) la revoca del presidente, del consiglio di gestione e del revisore dei conti;
- k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'ente, della dotazione organica dell'ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

**Art. 9  
Funzionamento della comunità del parco**

1. La comunità del parco si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.

2. La comunità del parco può riunirsi in via straordinaria per iniziativa del presidente del parco o su richiesta scritta e motivata dei rappresentanti di almeno due degli enti territorialmente interessati.

3. La riunione straordinaria della comunità del parco può, inoltre, essere richiesta con atto formale del consiglio di gestione.

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

4. La riunione della comunità del parco è valida con la presenza dei rappresentanti degli enti titolari di almeno cinque voti.

5. Per la materia di cui al precedente articolo 8, lettera, i), la comunità del parco delibera con la maggioranza qualificata di sei voti.

6. Le sedute, eccettuati i casi previsti dalla legge, sono pubbliche.

#### Art. 10 Composizione e durata in carica del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione è composto dal presidente e da quattro consiglieri, eletti dalla comunità del parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal parco;

2. L'elezione del presidente è effettuata prima di quella degli altri membri del consiglio di gestione; il presidente ed i consiglieri sono eletti con voto palese a maggioranza delle quote di partecipazione complessive.

3. I componenti del consiglio di gestione devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere provinciale o comunale.

4. Il consiglio di gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima riunione della comunità del parco successiva a tale scadenza.

5. Il presidente ed i singoli componenti del consiglio di gestione possono essere revocati dalla comunità del parco con atto motivato assunto con la maggioranza qualificata di sei voti. La comunità del parco procede contestualmente alla loro sostituzione.

#### Art. 11 Attribuzioni del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione attua gli indirizzi generali della comunità del parco, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l'amministrazione dell'ente parco e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del consiglio di gestione:

- l'approvazione dei regolamenti dell'ente, previo parere obbligatorio della comunità del parco;
- la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previo parere obbligatorio della comunità del parco;
- l'attuazione degli indirizzi generali stabiliti dalla comunità del parco;
- l'elaborazione della proposta del piano territoriale di coordinamento, dei piani di gestione, dei programmi attuativi annuali e dei regolamenti d'uso;
- la proposta alla comunità del parco del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- ogni altro provvedimento di competenza dell'ente parco e per il quale la legge o lo statuto non prevedano espressamente la competenza di altri organi.

#### Art. 12 Funzionamento del consiglio di gestione

1. Il consiglio di gestione si riunisce su convocazione del presidente; le adunanze sono valide con l'intervento di almeno tre componenti.

2. La riunione del consiglio può, inoltre, essere richiesta, per iscritto, da almeno due componenti.

3. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del presidente.

#### Art. 13 Presidente

1. Al presidente dell'ente parco competono:

- la rappresentanza legale dell'ente;

b) la nomina di un vice presidente, che ne svolge le funzioni in caso di assenza o impedimento; la designazione è comunicata al consiglio di gestione nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina;

c) l'affidamento di speciali incarichi a uno o più consiglieri, per un tempo determinato, su conforme parere del consiglio di gestione;

d) la presidenza e la convocazione della comunità del parco e del consiglio di gestione dell'ente parco;

e) il conferimento dell'incarico al direttore, sentito il consiglio di gestione, vigilando sull'operato dello stesso e dei responsabili dei servizi, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento dell'ente;

f) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di gestione e della comunità del parco;

g) la stipula delle convenzioni e degli accordi deliberati dalla comunità del parco;

h) i rapporti con gli enti locali e le autorità statali e regionali;

i) l'adozione, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la propria responsabilità, dei provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica del consiglio stesso nella prima adunanza;

j) tutti gli altri compiti demandatigli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti interni dell'ente.

#### Art. 14 Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dalla comunità del parco tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti.

2. Dura in carica cinque anni, non è revocabile salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'ente, collabora con la comunità del parco nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

4. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Al revisore dei conti spetta un compenso come determinato dalla legge.

#### Art. 15 Direttore

1. Il direttore del parco, scelto tra gli iscritti all'elenco regionale di cui all'art. 22 quater della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12:

- dirige il parco;
- rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'ente;
- assiste ai lavori del consiglio di gestione in qualità di segretario;
- comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- svolge gli ulteriori compiti previsti dallo statuto.

2. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. In ogni caso il direttore decade dal suo incarico alla scadenza del mandato del presidente restando in carica fino alla nomina del nuovo direttore.

3. L'incarico di direttore può essere affidato anche a persona già dipendente dell'ente; in questo caso la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessi-

vamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

#### **Art. 16 Comitato tecnico-scientifico**

1. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dalla comunità del parco; esso svolge funzioni propositive e consultive.

2. Del comitato fa parte di diritto il presidente dell'ente, o un suo delegato, che lo convoca e lo presiede. Fanno, inoltre, parte del comitato: sei esperti in discipline naturalistiche, paesaggistiche, agro forestali, economiche, territoriali e turistiche. Partecipano a titolo consultivo il direttore del parco e un rappresentante dell'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) e del Corpo Forestale dello Stato.

3. Al comitato tecnico-scientifico compete, in particolare:

- formulare indicazioni per la redazione del piano territoriale di coordinamento e proporre eventuali ricerche scientifiche finalizzate alla conoscenza dell'ambiente compreso nel territorio del parco;
- formulare indicazioni per la stesura dei piani di settore e dei regolamenti d'uso;
- coadiuvare il direttore nell'indirizzo di gestione del parco;
- fornire un supporto conoscitivo e scientifico al consiglio di gestione ed alla comunità del parco, tutte le volte che ne è da questi richiesto.

4. Il comitato tecnico-scientifico rimane in carica cinque anni. Il suo funzionamento è disciplinato da un apposito regolamento.

#### **Art. 17 Commissioni di studio**

1. L'ente parco può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite su singoli problemi dal consiglio di gestione.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 18 Uffici e personale**

1. L'ente parco è dotato di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento organico.

2. L'ente parco può inoltre avvalersi di personale comandato o distaccato presso i propri uffici dalla Regione, dalla Provincia, dalle Comunità Montane o da altri enti pubblici locali.

#### **Art. 19 Segretario**

1. Le funzioni di segretario della comunità del parco sono svolte da uno dei segretari degli enti aderenti, o da altro soggetto in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

#### **Art. 20 Decentramento e coordinamento con gli uffici degli enti aderenti**

1. Per il decentramento dei servizi generali del parco, l'ente parco può istituire e organizzare uffici periferici presso le Comunità Montane, avvalendosi degli uffici di queste ultime, previa convenzione con le stesse.

2. Il parco può inoltre avvalersi, mediante specifiche intese, degli uffici degli enti aderenti per l'esercizio di funzioni amministrative, nonché, eventualmente, per le progettazioni esecutive e per gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.

#### **Art. 21 Mezzi finanziari**

1. Le spese di funzionamento dell'ente parco, per quanto riguarda l'esercizio di funzioni ad esso attribuite, trasferite o delegate dalla Regione, sono a carico della Regione stessa.

2. L'ente parco, inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, utilizza i seguenti mezzi finanziari:

- contributi ordinari e straordinari degli enti aderenti;
- finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici o privati;

- rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- proventi derivati dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla fornitura di servizi;
- eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### **Art. 22 Patrimonio**

1. L'ente parco può costituire un proprio patrimonio.

#### **Art. 23 Servizio di tesoreria**

1. L'ente parco ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento.

### TITOLO IV PARTECIPAZIONE

#### **Art. 24 Conferenza dei comuni**

1. Per garantire la partecipazione dei comuni nei cui territori sono comprese le aree del parco, l'ente parco costituisce un comitato consultivo, denominato «Conferenza dei comuni», composto dai sindaci dei comuni stessi, o loro delegati.

2. La conferenza dei comuni ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del parco, in particolare il suo parere è obbligatorio:

- sui regolamenti del parco;
- sul piano territoriale di coordinamento, sul piano di gestione e sui piani attuativi di settore;
- su altre questioni, a richiesta del consiglio di gestione;
- sugli strumenti di pianificazione economico-finanziaria.

3. La conferenza dei comuni elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente. E' convocata dal proprio presidente almeno una volta all'anno.

#### **Art. 25 Partecipazione di enti ed associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. I rappresentanti delle associazioni culturali, ambientaliste - di cui almeno tre tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 13, comma primo, della legge 8 luglio 1986, n. 349 - naturaliste, sportive, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché i rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed, in particolare, di quelle agricole e turistiche, vengono consultate almeno una volta all'anno.

3. La comunità del parco ed il consiglio di gestione, nei limiti delle rispettive competenze, possono stabilire forme di collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del parco, con particolare riferimento alla gestione di aree naturali, di aree ricreative e di centri culturali, nonché alle attività di informazione ed educazione ambientale.

#### **Art. 26 Vigilanza**

1. La vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni vigenti nel parco, è esercitata, in via primaria, dall'ente parco, tramite il proprio personale a ciò preposto.

2. Per l'attività di vigilanza l'ente parco si avvale, inoltre, previa opportuna intesa, di personale della Provincia, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del corpo forestale dello Stato.

3. In particolare, in parziale deroga alle disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105 «Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica», l'ente parco si avvale del servizio di vigilanza ecologica volontaria affidato alle Comunità Montane nel territorio di rispettiva competenza.

4. In base ai rapporti redatti dai responsabili del servizio di vigilanza ecologica volontaria, e da tutti i soggetti che concorrono

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

alla vigilanza, l'ente parco predispone il rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente, previsto dall'articolo 26, quarto comma, della legge regionale 30 novembre 1986, n. 83.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 27**  
**Pubblicità degli atti**

1. Tutti gli atti dell'ente parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. L'affissione all'albo on line sul sito web dell'ente fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legge.

**Art. 28**  
**Modifiche dello statuto**

1. Le modificazioni ed integrazioni del presente statuto sono adottate dalla comunità del parco, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti o con la maggioranza dei due terzi dei voti.
2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

**Art. 29**  
**Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'ente parco, le norme di legge.

**D.g.r. 14 dicembre 2011 - n. IX/2698**  
**Adeguamento dello statuto del Parco dei Colli di Bergamo:**  
**approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale**  
**12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette, Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo III, relativo all'istituzione del parco dei Colli di Bergamo;
- la deliberazione della giunta regionale 25 novembre 2002, n. 11260, di approvazione dello statuto;

## PRESO ATTO che:

- in data 8 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 1 dicembre 2011, n. 20, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 2 dicembre (prot. F1.2011.0024615 del 5 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto di dover stralciare l'articolo 28 della proposta di Statuto, che riporta nelle disposizioni transitorie e finali le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011, relative alla trasformazione del parco, che hanno esaurito il loro effetto mediante la medesima approvazione del testo dell'adeguamento statutario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco dei Colli di Bergamo, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco dei Colli di Bergamo, esclusivamente in relazione alle dispo-

sizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive dello stralcio dell'articolo 28, operato in sede di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco dei Colli di Bergamo, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

## ALLEGATO 2

## Statuto del parco dei Colli di Bergamo

**Articolo 1**  
**Trasformazione del consorzio**  
**di gestione in Ente di Diritto Pubblico**

Il Consorzio per la gestione del Parco dei Colli di Bergamo con sigla «Parco dei Colli di Bergamo» istituito con legge regionale n. 36 del 18 agosto 1977 (istituzione del Parco di interesse regionale dei Colli di Bergamo) ora l.r. n. 16 del 16 luglio 2007 è trasformato in Ente di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti della l.r. 4 agosto 2011, n. 12.

L'Ente di Diritto Pubblico per la gestione del Parco regionale dei Colli di Bergamo, nel prosieguo del presente statuto individuato come Ente Parco, è composto dalla Provincia di Bergamo e dai Comuni di Almé, Bergamo, Mozzo, Paladina, Ponteranica, Ranica, Sorisole, Torre Boldone, Valbrembo, Villa d'Almé, classificato dalla l.r. 8 novembre 1986 n. 32 Parco Agricolo e Forestale.

**Articolo 2**  
**Sede e durata**

L'Ente Parco ha sede legale in Bergamo presso l'Amministrazione Provinciale di Bergamo.

Il Consiglio di Gestione può istituire altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco dei Colli di Bergamo.

La durata del L'Ente Parco è a tempo indeterminato e comunque può essere sciolto da apposita Legge Regionale.

**Articolo 3**  
**Scopi**

L'Ente Parco ha lo scopo di:

- salvaguardare l'ambiente e le aree ricomprese nel territorio del Parco con particolare riguardo alla tutela ambientale in materia di inquinamento dei corsi d'acqua e dei torrenti ivi ricompresi;
- promuovere il recupero del patrimonio storico e monumentale e l'arricchimento del patrimonio naturalistico - ambientale dell'area del Parco e assicurarne la fruizione ad uso pubblico secondo le previsioni del piano, ferma restando la prevalenza delle aree a bosco e a verde agricolo;
- promuovere e favorire le attività agricole, agrituristiche, la messa a coltura delle aree recuperabili a destinazione agricola, anche con l'acquisizione delle aree stesse;
- coordinare gli interventi nell'area del Parco con le opere ed i servizi in esso attuati.

L'Ente Parco può, anche su espressa richiesta della Giunta Regionale e nel rispetto della Legislazione Regionale, svolgere in via sussidiaria la promozione e contestualmente la definizione di opportuni strumenti di gestione di impianti di depurazione delle acque ed altri servizi annessi e connessi, in via transitoria e sino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della l.36/94.

L'Ente Parco può, per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al presente articolo, rilasciare garanzie anche a terzi su ceppi immobiliari di proprietà.

#### Articolo 4 Funzioni

L'Ente Parco svolge le seguenti funzioni:

- provvede alla gestione ed alla salvaguardia del Parco;
- predispone e/o promuove l'adeguamento del Piano Territoriale del Parco e collabora con la Giunta Regionale nelle fasi di adozione e successivo esame istruttorio dello stesso;
- promuove tutte le iniziative atte a mantenere, conservare e migliorare le attività agricole in collaborazione con le Associazioni di categoria e con gli Enti che compongono l'Ente Parco;
- promuove le acquisizioni delle aree destinate ad uso pubblico del piano territoriale provvedendo direttamente o per il tramite degli Enti interessati, anche agli atti espropriativi eventualmente occorrenti;
- esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legislazione vigente o delegatagli dagli Enti che compongono l'Ente Parco, purché compatibile con le finalità istituzionali del Parco;
- fornisce i pareri nelle materie di competenza, ivi compresi quelli obbligatori di cui all'art.21 della L.R.86/83 e successive modifiche.

#### Articolo 5 Organi

Sono organi dell'Ente Parco:

- La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente statuto individuata come Comunità;
- Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente statuto individuato come Consiglio;
- Il Presidente;
- Il Revisore dei conti

#### CAPO I LA COMUNITÀ DEL PARCO

#### Articolo 6 Comunità del Parco

La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti Territorialmente interessati, nella persona del Sindaco e del Presidente della Provincia.

I sindaci dei Comuni e il Presidente dell'Amministrazione Provinciale possono farsi rappresentare rispettivamente da un assessore o Consigliere Comunale o da un assessore o Consigliere Provinciale.

La delega per la rappresentanza deve essere conferita in forma scritta recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente, autenticata dai Segretari dei rispettivi Enti.

La delega può anche essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia.

Allorché il Sindaco o il Presidente della Provincia cessano dalla carica si ha la decadenza automatica da componente della Comunità.

Il delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia decade da componente della Comunità allorché cessa dalla carica il Sindaco o il Presidente della Provincia delegante, ovvero, quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di assessore o consigliere dell'ente che rappresenta.

Partecipano ai lavori della comunità, con diritto di parola, e senza diritto di voto, un rappresentante delle Associazioni Ambientaliste, un rappresentante delle associazioni Agricole o Produttive, un rappresentante delle Associazioni Venatorie e Piscatorie, un rappresentante delle Associazioni di Promozione del Territorio, e un rappresentante dei Fornitori di servizi Turistici presenti all'interno del Parco.

A tal fine, il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un Albo delle Associazioni più significative del territorio, che operano nei Comuni del Parco, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

Durano in carica 5 anni.

#### Articolo 7 Convocazione della Comunità del Parco

La Comunità deve essere convocata almeno tre volte all'anno. La prima volta, per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale, la seconda volta per l'approvazione del rendiconto di gestione, la terza per la verifica degli equilibri di bilancio.

La Comunità può, altresì, essere convocata ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Ente Parco o su richiesta della maggioranza del Consiglio di Gestione dell'Ente oppure su richiesta scritta dei rappresentanti di Enti facenti parte del Parco che siano portatori di almeno il 20% delle quote di partecipazione dell'Ente Parco.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora e la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, unitamente alla proposta di deliberazione da adottarsi.

Le adunanze della Comunità sono pubbliche, con la sola eccezione riferita a problemi o questioni riguardanti la qualità delle persone.

La Comunità è convocata a cura del Presidente, oppure in sua vece dal Vice Presidente, mediante documento in formato digitale inviato con posta elettronica, preferibilmente certificata, da recapitarsi ai rappresentanti degli Enti interessati almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza.

La Comunità può essere convocata d'urgenza, qualora lo richiedano particolari situazioni di necessità e di urgenza.

Nel caso di cui al precedente comma il Presidente, oppure in sua vece il Vice Presidente, può convocare la Comunità con il solo preavviso di ventiquattro ore di anticipo previa comunicazione in formato digitale inviato con posta elettronica, preferibilmente certificata.

#### Articolo 8 Validità delle adunanze e attribuzioni della Comunità del Parco

La Comunità è validamente costituita quando intervengono i rappresentanti degli Enti interessati portatori complessivamente del 67% delle quote di partecipazione all'Ente; in seconda convocazione è sufficiente un numero di componenti portatori di almeno un terzo delle quote di partecipazione all'Ente.

Salvo diversa disposizione dello Statuto, la Comunità delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione all'Ente intervenute.

La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Ente.

Sono di competenza della Comunità:

- L'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta delle quote dei partecipanti, dei componenti il Consiglio di Gestione e del Presidente del Parco
- L'elezione del revisore dei conti
- la nomina del Comitato tecnico-scientifico;
- L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione
- Le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente
- L'adozione delle modifiche allo Statuto, con il voto favorevole di almeno il 75% degli Enti aderenti al Parco
- L'adozione del Piano territoriale e le relative varianti da deliberare con il voto favorevole di almeno il 67% delle quote di partecipazione al Ente;
- La proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale
- La proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco
- L'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000
- l'attivazione di nuovi servizi, nonché la costituzione e la partecipazione in società di capitali utili al raggiungimento degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, purché siano compatibili con le finalità istituzionali del Parco.
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica

- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

In via transitoria e comunque fino alla definizione degli ambiti e dei relativi enti gestori a cura della Regione Lombardia in attuazione della l. 36/94, L'Ente Parco continua ad esercitare la gestione dell'impianto di depurazione di sua proprietà e ubicato sul territorio del Comune di Valbrembo.

In deroga alle modalità previste dal presente statuto gli atti di gestione straordinaria relativi al depuratore devono essere approvati con il voto favorevole di almeno il 75% delle quote di partecipazione all'Ente compreso il voto favorevole del Comune di Valbrembo.

## CAPO II IL CONSIGLIO DI GESTIONE

### Articolo 9 Consiglio di Gestione Composizione e durata in carica

Il Consiglio di Gestione si compone del Presidente e di n. 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

Ogni componente della Comunità può votare un numero di candidati non superiore a quelli da eleggere.

Il Consiglio di Gestione elegge a maggioranza assoluta dei voti nel suo interno l'Amministratore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio di Gestione dura in carica 5 anni dalla data di nomina.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni interessati e i loro rappresentanti membri della Comunità

Per i membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Ciascun componente del Consiglio di Gestione deve essere dichiarato decaduto dalla carica, qualora, senza giustificato motivo, non intervenga a n.3 sedute consecutive del Consiglio di Gestione.

La decadenza è pronunciata dalla Comunità la quale provvede a eleggere un nuovo componente del Consiglio di Gestione.

Qualora per dimissioni o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità provvede alla sua sostituzione.

Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio di Gestione per qualsiasi causa, si considerano decaduti l'intero Consiglio di Gestione e il Presidente. In tal caso il Segretario dell'Ente provvede a convocare senza indugio la Comunità per la nomina di un nuovo Consiglio di Gestione e un nuovo Presidente da tenersi comunque entro quindici giorni dalla data di decadenza degli organi di cui al precedente comma.

### Articolo 10 Convocazione ed adunanze del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Ciascun Amministratore può richiedere al Presidente, o a chi ne fa le veci, la convocazione del Consiglio di Gestione mediante richiesta scritta e indicando gli argomenti da iscriverne all'Ordine del Giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di riunione del Consiglio di Gestione nonché l'ordine del giorno. Tale avviso di convocazione deve essere trasmesso agli Amministratori almeno un giorno prima della data fissata per la riunione del Consiglio di Gestione.

L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo posta elettronica, preferibilmente certificata.

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione non sono valide se non interviene oltre al Presidente o a chi ne fa le veci, anche la metà degli Amministratori.

Le deliberazioni, per essere approvate, devono ottenere il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

### Articolo 11 Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione ha competenza generale amministrativa in attuazione degli indirizzi espressi dalla Comunità e compie tutti gli atti che non siano riservati espressamente dalla Comunità, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, o, per legge, al Direttore dell'Ente.

Compete al Consiglio in particolare:

- l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- la determinazione della dotazione organica dell'ente
- l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni
- l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali

Ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle spese per la partecipazione alle sedute della stessa come previsto dal vigente Regolamento.

## CAPO III IL PRESIDENTE

### Articolo 12 Il Presidente

Il Presidente è eletto dalla Comunità congiuntamente con il Consiglio di Gestione. Il Presidente rimane in carica cinque anni dalla data di nomina. Al Presidente dell'Ente competono:

- la rappresentanza legale dell'Ente, salvo la rappresentanza legale spettante in via esclusiva al personale dirigente e/o apicale dell'Ente in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (d.lgs. 267/2000);
- convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
- convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
- conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore
- Conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, e su proposta del Direttore gli incarichi di responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente.

### Articolo 13 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma terzo, dello Statuto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

## CAPO IV REVISORE DEI CONTI

### Articolo 14 Nomina e funzioni

Il Revisore dei Conti viene nominato dalla Comunità purchè eserciti nella Provincia di Bergamo.

Il Revisore dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

TITOLO III  
DIRIGENZA  
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE

**Articolo 15**  
**Direzione dell'Ente e attribuzioni del Direttore**

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio;

Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta regionale.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa tra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile.

In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto

Quando l'incarico di direttore è conferito a personale già dipendente dell'ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare spettano al Direttore le seguenti attribuzioni:

- Dirigere il Parco
- Rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta e i pareri di competenza dell'Ente
- Comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale
- Assistere ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di Segretario
- la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, in quanto connessa all'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali di cui all'art.107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale (D.Lgs. 267/2000);
- l'organizzazione del personale dipendente secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, informando con periodicità semestrale il Consiglio di Gestione circa l'attività svolta dal personale dipendente in relazione al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento indicati;
- esprimere parere di regolarità tecnica in caso di assenza del responsabile del servizio;
- esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, tranne quelle espressamente riservate dalla legge e dallo Statuto al Presidente ed al Consiglio .

**Articolo 16**  
**Il Segretario**

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

Il Segretario provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare :

- partecipa alle riunioni della Comunità e del Consiglio e ne redige e sottoscrive i verbali;
- convoca la Comunità nella fattispecie di cui all'art. 9, ultimo comma, dello Statuto.

Qualora la Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, segretario e direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle quote e degli enti

**Articolo 17**  
**Personale**

Lo stato giuridico ed il trattamento economico è disciplinato dalle Leggi Statali e Regionali dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali e dal presente Statuto.

La dotazione organica dell'Ente è determinata dal Consiglio, su parere obbligatorio e preliminare della Comunità.

L'organizzazione del lavoro, nonché le funzioni -attribuzioni del personale dell'ente Parco sono disciplinate dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi.

L'Ente potrà avvalersi anche del personale messo a disposizione dagli Enti che compongono l'Ente Parco e/o assunto direttamente secondo le norme di legge per il personale degli Enti Locali e in base ai contratti decentrati integrativi attuativi dei C.C.N.L.

TITOLO IV  
FINANZE E CONTABILITÀ

**Articolo 18**  
**Contabilità**

Per la gestione contabile dell'Ente Parco si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti Locali.

**Articolo 19**  
**Mezzi finanziari**

L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- stanziamenti ordinari dello Stato, della Regione Lombardia e di altri Enti;
- contributi ordinari e straordinari degli Enti che compongono l'Ente Parco;
- eventuali altri proventi ed erogazioni disposti a qualsiasi titolo;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di beni di proprietà e dall'erogazione di servizi;
- proventi derivanti da lasciti o donazioni;
- altre entrate ordinarie e straordinarie.

**Articolo 20**  
**Quote di partecipazione all'Ente**

Le quote di partecipazione all'Ente, proporzionate all'estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria, in rapporto rispettivamente all'80% ed al 20%, sono distribuite come segue:

- a) 20% Amministrazione Provinciale di Bergamo
- b) 25,33% Comune di Bergamo
- c) 54,67% altre Amministrazioni Comunali interessate in ragione di:
  - 0,93% Comune di Almè
  - 3,18% Comune di Mozzo
  - 1,70% Comune di Paladina
  - 13,04% Comune di Ponteranica
  - 3,31% Comune di Ranica
  - 18,92% Comune di Sorisole
  - 3,02% Comune di Torre Boldone
  - 2,21% Comune di Valbrembo
  - 8,36% Comune di Villa D'Almè

I rappresentanti degli Enti che compongono l'Ente Parco esprimono nella Comunità un voto pari alla quota di partecipazione di cui al precedente comma 1.

**Articolo 21**  
**Ripartizione delle spese**

Le spese generali ordinarie per il funzionamento e la gestione del Parco sono a carico degli Enti che compongono l'Ente Parco nella misura delle quote di contribuzione così stabilite:

- a) 32% Amministrazione Provinciale di Bergamo
- b) 34% Comune di Bergamo
- c) 34,00% altre Amministrazioni Comunali interessate in ragione di:
  - 1,67% Comune di Almè
  - 2,81% Comune di Mozzo
  - 1,38% Comune di Paladina
  - 6,73% Comune di Ponteranica

2,62% Comune di Ranica  
9,39% Comune di Sorisole  
2,94% Comune di Torre Boldone  
1,69% Comune di Valbrembo  
4,77% Comune di Villa D'Almé

Le spese di investimento sono finanziate con mezzi propri di bilancio oppure ripartite tra gli Enti che compongono l'Ente Parco in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo.

Il versamento dei contributi da parte degli Enti che compongono l'Ente Parco determinati in funzione delle quote di contribuzione di cui al presente articolo, deve essere effettuato entro due mesi dall'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente.

In caso di ritardi o di omissione dei versamenti previsti sono dovuti gli interessi moratori pari alle prime rate in vigore maggiorato di due punti; oltre all'eventuale richiesta di risarcimento del danno causato a seguito del ritardo o dell'omissione del versamento.

#### **Articolo 22** **Assunzione di mutuo**

Gli oneri derivanti dall'assunzione dei mutui, sia in conto interessi che in conto capitale, saranno ripartiti tra gli Enti interessati secondo le percentuali previste dall'art. 21, comma 1, del presente Statuto.

#### **Articolo 23** **Patrimonio**

L'Ente Parco può costituire un proprio patrimonio determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 230 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Articolo 24** **Tesoreria**

Il servizio di Tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato secondo le procedure previste dall'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **TITOLO V** **PUBBLICITÀ DEGLI ATTI**

#### **Articolo 25** **Albo delle pubblicazioni**

Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati, all'Albo Pretorio Informativo, nella parte dello spazio «web» del sito informatico dell'Ente Parco.

#### **Articolo 26** **Accesso ai documenti amministrativi**

Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa dell'Ente, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi dell'Ente secondo le modalità stabilite dalla Legge 241/90 e comunque definite in apposito regolamento.

### **TITOLO VI** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 27** **Arbitrato**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti che compongono l'Ente Parco, in relazione a qualsiasi rapporto comunque affinerente all'Ente stesso e che non fossero per legge riservate alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, saranno rimesse ad un Collegio di arbitri amichevoli compositi, nominati e funzionanti come segue:

– ciascuna parte in causa nominerà il proprio arbitro; l'arbitro super partes sarà nominato di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente della Regione Lombardia, il quale provvederà a nominare pure l'arbitro della parte che non avrà nominato il proprio.

Gli arbitri sopra nominati opereranno quali mandatarî irrevocabili a transigere con l'esonerazione dell'osservanza di ogni formalità, fermo restando il rispetto del principio del contraddittorio. Le parti restano impegnate ad accettare le determinazioni degli arbitri come espressione della loro stessa volontà.

Il Collegio avrà sede in Bergamo e dovrà emettere le proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla sua costituzione, nonché dare comunicazione di esse per lettera raccomandata con avviso di ricevimento alle parti interessate.

#### **Art. 28** **Disposizioni finali**

Dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, l'Ente di diritto Pubblico per la gestione del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, subentra nella titolarità di tutti rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente Consorzio per la gestione del Parco dei colli di Bergamo

Gli ultimi due commi dell'art. 8 del presente Statuto possono essere modificati solo con il consenso del Comune di Valbrembo.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2718**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Nord Milano: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo IV, relativo all'istituzione del parco Nord Milano;
- la deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2000, n. 49440, di approvazione dello statuto;

PRESO ATTO che:

- in data 4 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 30 novembre 2011, n. 10, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 2 dicembre (prot. F1.2011.0024549 del 2 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Nord Milano, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Nord Milano, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordina-

ta con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Nord Milano, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto del Parco Nord Milano**

TITOLO I  
 GENERALITA'

**Art. 1**  
**Costituzione e composizione dell'Ente**

Il Parco Nord Milano, istituito con legge regionale 11 giugno 1975, n. 78 è un Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 22 della l.r. n. 86/1983, così come modificata dalla l.r. n. 12 del 2011, composto dagli Enti locali territorialmente interessati, intendendosi con tale termine quelli individuati nella legge regionale istitutiva, e precisamente dalla Provincia di Milano e dai Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano, Cusano Milanino, Milano e Sesto San Giovanni, nonché da quelli volontariamente aderenti. Il Parco Nord Milano svolge le funzioni pubbliche ad esso conferite dalla Regione per il recupero, la gestione, la conservazione e la valorizzazione del proprio territorio.

**Art. 2**  
**Finalità e funzioni**

L'Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesaggistiche del Parco Nord Milano, area protetta regionale classificata quale parco di cintura metropolitana, mediante progettazione, realizzazione e gestione del Parco stesso e fornitura al pubblico dei servizi ambientali idonei e compatibili.

In particolare l'Ente:

- a) elabora e adotta la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco;
- b) esprime parere agli organi della Regione e degli Enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del parco, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel piano territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del parco, comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- d) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela e fruizione;
- e) progetta ed esegue gli interventi di realizzazione del parco;
- f) provvede alla gestione del parco, alla manutenzione e all'esercizio sia in via diretta che in via indiretta delle aree e strutture del parco;
- g) esercita la vigilanza nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- h) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, o comunque necessaria per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Ente può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, di parchi e giardini pubblici, del verde di rete del sistema regionale, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in seguito ad affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

L'Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti territorialmente interessati, ovvero per convenzione con altri Enti pubblici o privati, ivi compresa, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesaggistico. Quanto previsto nei due precedenti commi deve essere oggetto di specifico finanziamento da parte degli Enti interessati e convenzionati.

### Art. 3 Sede

L'Ente Parco Nord Milano ha sede legale in Sesto San Giovanni, Via Clerici, 150.  
Con provvedimento del Consiglio di Gestione potrà costituire sedi e uffici decentrati.

### Art. 4 Adesione e recesso

L'adesione di nuovi Enti e il recesso di un Ente sono disciplinati dalla legge regionale.

Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli Organi consiliari degli Enti aderenti, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione stabilite dal successivo art. 5.

### Art. 5 Quote di partecipazione

Ciascun Ente aderente partecipa alle spese di gestione e determina le decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote di partecipazione determinate nel presente Statuto. Le quote di partecipazione sono così determinate:

- a) per la Provincia di Milano 400/1000;
- b) per i Comuni aderenti 600/1000;

Le quote di 600/1000 per i Comuni aderenti sono suddivise per 500/1000 in rapporto alla popolazione residente nei Comuni interessati e nel Comune di Milano per quota di popolazione residente nella zona prossima al Parco, e per 100/1000 in rapporto alla superficie del proprio territorio inserita nel perimetro del Parco.

La quota millesimale arrotondata assegnata nel rispetto di suddetti criteri per ciascun Comune è la seguente:

• Comune di MILANO	390
• Comune di SESTO S. GIOVANNI	67
• Comune di CINISELLO	74
• Comune di BRESSO	40
• Comune di CORMANO	15
• Comune di CUSANO MILANINO	14

### TITOLO II ORGANI

#### Art. 6 Organi

Sono Organi dell'Ente:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità del Parco
- il Revisore dei Conti

### Art. 7 La Comunità del Parco

La Comunità del parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, come indicata all'art. 5 dello Statuto.

Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco.

L'individuazione delle associazioni e le modalità di partecipazione saranno definite con apposito regolamento attuativo.

### Art. 8 Convocazione della Comunità del Parco

Le convocazioni della Comunità del Parco avvengono, nelle forme di legge, almeno otto giorni prima dell'adunanza, con l'in-

dicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della riunione, da recapitare agli Enti e ai rappresentanti delle Associazioni che vi prendono parte.

L'eventuale seconda convocazione della Comunità del Parco potrà aver luogo almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

Nei casi d'urgenza, la Comunità può essere convocata con le medesime modalità di legge ventiquattro ore prima dell'adunanza.

La Comunità del Parco si raduna ordinariamente due volte l'anno. Può essere convocata in via straordinaria per determinazione del Presidente, o su richiesta scritta motivata di rappresentanti di Enti che siano detentori di almeno il 20% delle quote di partecipazione.

Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell'Ente a disposizione dei Rappresentanti e trasmessi contestualmente alla convocazione.

### Art. 9 Adunanze e deliberazioni della Comunità del Parco

L'adunanza della Comunità del Parco è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e dei componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione e di almeno tre componenti, oltre il Presidente.

Le deliberazioni devono essere assunte con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti come previsto dal comma 4 dell'art. 2 della Legge Regionale 4 agosto 2011, n. 12.

Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza diritto al voto, il Presidente dell'Ente, che la presiede, il Vice Presidente, i componenti del Consiglio di Gestione con funzioni di relatori e il Direttore con funzioni di relatore e di segretario.

### Art. 10 Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco

La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'attività dell'Ente.

Spetta alla Comunità del Parco il potere deliberativo, con votazioni separate, sui seguenti atti fondamentali:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
- i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
- j) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'art. 22 ter della l.r. n. 86/83.

### Art. 11 Consiglio di gestione: composizione e durata

Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità del Parco nella prima adunanza ovvero entro sessanta giorni dalla sua cessazione per qualsiasi causa.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale.

Non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco.

I componenti del Consiglio di Gestione e il Presidente durano in carica cinque anni.

Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti il Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione nella sua prima successiva seduta. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

Il Presidente può nominare il Vicepresidente con funzioni vicarie.

**Art. 12****Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, e si raduna di norma nella sede dell'Ente. Il Direttore e gli altri dirigenti partecipano alle riunioni, senza diritto al voto, anche con funzioni di relatore. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri o su istanza scritta del Direttore entro quindici giorni dalla richiesta. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

**Art. 13****Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione**

Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti di amministrazione per il conseguimento di fini statutarie dell'Ente, che non siano riservati alla Comunità del Parco, al Presidente, al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.

Compete al consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni su proposta del Direttore;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) la proposta di convocazione della Comunità del Parco;
- f) la predisposizione e la presentazione alla Comunità del Parco del bilancio di previsione ed dei relativi allegati, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari.

**Art. 14****Attribuzioni del presidente**

Il Presidente, eletto dalla Comunità del Parco, rimane in carica cinque anni, è il rappresentante legale dell'Ente. Convoca e presiede il Consiglio e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori; conferisce, inoltre, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco; nomina il Vicepresidente vicario.

**Art. 15****Cessazione e decadenza dei consiglieri**

Il Presidente ed i Consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità, ovvero per assenza ingiustificata.

Il Consigliere che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive e senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto dal mandato.

Il Presidente ed i Consiglieri possono essere singolarmente o insieme revocati dalla Comunità del Parco, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei voti assegnati, su proposta di almeno 1/3 delle quote di partecipazione. La deliberazione di revoca dell'intero Consiglio è inefficace se nella stessa seduta non venga eletto il nuovo Consiglio di Gestione.

**Art. 16****Il revisore dei conti**

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Ente è esercitato dal Revisore dei Conti eletto dalla Comunità del Parco. Il Revisore esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento. Nell'esercizio delle funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e consultare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti al Presidente o alla Comunità del parco.

Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.

**TITOLO III  
ORGANIZZAZIONE****Art. 17****Criteri organizzativi**

L'Ente organizza in forma autonoma gli uffici ed i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

I procedimenti amministrativi sono informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere esperiti entro il termine determinato per ciascun tipo di procedimento, in applicazione dei principi fissati dalla legge.

Il regolamento di organizzazione ed il regolamento del personale sono informati ai principi ed alle disposizioni di legge, nonché della normativa contrattuale, avendo peraltro riguardo alla specificità dei servizi prestati dall'Ente.

**Art. 18****Pianta organica**

La pianta organica dell'Ente è approvata dal Consiglio di Gestione in applicazione dei principi fissati dalla legge e dai criteri stabiliti dalla Regione e può essere sottoposta, con lo stesso procedimento, a periodiche verifiche ed aggiornamenti commisurati al bilancio dell'Ente e agli obiettivi di sviluppo e di investimento.

La dotazione organica del personale e la sua distribuzione negli uffici dell'Ente è annualmente riportata nella apposita tabella numerica allegata al Bilancio di previsione.

**Art. 19****Dirigenza**

La dirigenza dell'Ente è prevista nella pianta organica e disciplinata dal Regolamento di organizzazione.

Sono dirigenti dell'Ente: il Direttore e le altre figure eventualmente previste nella pianta organica. I dirigenti esercitano le funzioni loro attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di organizzazione. Sono responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza di gestione.

I dirigenti concorrono con attività istruttorie, di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei provvedimenti di competenza degli organi collegiali.

**Art. 20****Il direttore**

Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, individuandolo tra gli iscritti nell'elenco dei «Direttori di parco» istituito dalla Giunta regionale.

L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

L'incarico può essere conferito a dirigente già dipendente dall'ente, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 86/83.

Il Direttore del parco:

- a) dirige il parco;
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- e) esprime il parere tecnico sulle proposte di deliberazione;
- f) stipula i contratti in nome e per conto dell'Ente;
- g) coordina i lavori pubblici dell'Ente;
- h) presiede le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
- i) irroga le sanzioni.

TITOLO IV  
FINANZA E CONTABILITA'

**Art. 21**  
**Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione**

L'Ente Parco provvede al conseguimento degli scopi statutarî con i seguenti mezzi:

- quote di contribuzione degli Enti aderenti;
- proventi derivanti dagli atti di concessione e dalla gestione di eventuali servizi resi dall'Ente;
- conferimenti ordinari e straordinari disposti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dai Comuni e da altri Enti;
- corrispettivi derivanti da convenzioni per la tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di aree protette;
- proventi per funzioni e servizi ambientali prestati dall'Ente Parco agli Enti aderenti o a terzi;
- atti di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o Enti pubblici a qualsiasi titolo.

Fermo restando l'obbligo degli Enti aderenti di partecipare alle spese generali, la gestione degli altri servizi dell'Ente deve assicurare l'integrale copertura di tutti i restanti costi, compresi gli oneri di ammortamento e gli interessi passivi, così da garantire al bilancio il pareggio economico e finanziario.

**Art. 22**  
**Riparto delle spese**

Gli Enti aderenti partecipano all'attività economica dell'Ente in base alle quote determinate dal precedente all'art. 5.

Le spese di carattere generale e di investimento dell'Ente Parco sono annualmente ripartite fra gli Enti aderenti in sede di approvazione del bilancio di previsione, detratti gli eventuali contributi regionali.

Le spese di investimento sono ripartite fra gli Enti aderenti in conformità alle quote di partecipazione, secondo le preventive intese assunte annualmente, ma l'erogazione dei contributi per dette spese è condizionata alla presentazione agli Enti aderenti della documentazione tecnica e finanziaria inerente le singole acquisizioni e realizzazioni.

A tal fine, tre mesi prima della scadenza prevista per l'approvazione dei bilanci degli Enti aderenti, la Comunità del Parco approva il piano provvisorio di riparto delle spese a carico degli Enti aderenti per il successivo esercizio; a detta riunione ciascun componente della Comunità del Parco può chiedere che presenzi, senza diritto al voto, un dirigente o funzionario del Settore finanziario dell'Ente dal medesimo rappresentato.

Ciascun Ente aderente è quindi è obbligato, a recepire nel proprio bilancio la quota di propria competenza risultante dal piano di riparto.

**Art. 23**  
**Bilanci pluriennali, bilanci preventivi, conto consuntivo**

Il Consiglio di Gestione delibera la proposta di Bilancio di Previsione per l'anno successivo, comprendente il Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione Lombardia e la Relazione Previsionale e Programmatica, documenti redatti secondo le norme previste dalla Parte II - Ordinamento Finanziario e Contabile - del d.lgs. 267/2000.

Il conto consuntivo è redatto secondo le norme previste dal d.lgs. 267/2000.

**Art. 24**  
**Disciplina dei contratti**

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni, alle vendite, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni ed ai servizi in genere l'Ente provvede mediante contratti da stipularsi nelle forme stabilite dalla legge.

**Art. 25**  
**Servizi di cassa e tesoreria**

L'Ente ha un proprio tesoriere.

Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da Istituto di credito individuato ai sensi del regolamento di contabilità.

TITOLO V  
TRASPARENZA - ACCESSO - PARTECIPAZIONE

**Art. 26**  
**Trasparenza**

L'Ente informa la propria attività al principio della trasparenza ed a tal fine, fatte salve le specifiche riserve stabilite dalla legge, o dai regolamenti o dalla natura degli atti, tutti i procedimenti e gli atti dell'Ente sono pubblici ed ostensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione.

L'Ente favorisce la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività.

Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

**Art. 27**  
**Albo delle pubblicazioni**

Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la legge, la convenzione, lo statuto o altre norme, prevedano la pubblicazione, vengono pubblicati nell'Albo Pretorio on line, sul sito internet dell'Ente. I regolamenti aventi rilevanza esterna ed i piani di settore sono soggetti a duplice pubblicazione agli Albi: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché, per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti e i piani di settore sono comunque sottoposti a forme di pubblicità integrative che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

**Art. 28**  
**Atti fondamentali**

Gli atti fondamentali deliberati dalla Comunità del Parco vengono messi a disposizione degli Enti aderenti.

Sono atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo, proposta di piano territoriale di coordinamento, piani di settore e regolamenti d'uso.

**Art. 29**  
**Partecipazione**

L'Ente cura ogni possibile forma di partecipazione e, in particolare:

- assicura che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
- promuove e, se richiesto, partecipa con i propri Amministratori, dirigenti o funzionari ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi;
- cura i rapporti con le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizione di sussidi didattici;
- predispone pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali dell'Ente e della sua attività;

Altre forme di partecipazione possono essere realizzate dal Consiglio di Gestione in presenza di contingenze di carattere particolare o di interesse strettamente locale.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

**Art. 30**  
**Disposizione transitoria e finale**

Il presente Statuto, adottato dall'Assemblea consorile secondo il disposto dell'art. 2 della l.r. n. 12/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale, entrerà in vigore e diverrà esecutivo dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Sino a tale data rimane vigente ed operante lo Statuto adottato dall'Assemblea consorile il 15 dicembre 1998 ed approvato dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione 7 aprile 2000, n. 6/49440.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2719**  
**Adeguamento dello statuto del Parco delle Groane: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo II, relativo all'istituzione del parco delle Groane;
- la deliberazione della giunta regionale 7 maggio 1999, n. 42904, di approvazione dello statuto, successivamente adeguato con deliberazione dell'assemblea consortile del parco 25 settembre 2009, n. 17;

## PRESO ATTO che:

- in data 19 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 25 novembre 2011, n. 22, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 29 novembre (prot. F1.2011.0024360 del 30 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto di dover stralciare i commi da 1 a 6 dell'articolo 23 della proposta di Statuto, che riportano tra le disposizioni transitorie le previsioni dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011, relative alla trasformazione del parco, che hanno esaurito il loro effetto mediante la medesima approvazione del testo dell'adeguamento statutario;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco delle Groane, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti dall'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco delle Groane, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive dello stralcio dei commi da 1 a 6 dell'articolo 23, operato in sede di istruttoria regionale;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco delle Groane, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto dell'Ente di diritto pubblico  
Parco regionale delle Groane**

Adeguato ai sensi e per gli effetti della l.r. 5 agosto 2011 n.12

 TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1**  
**Trasformazione del Consorzio  
di gestione in Ente di Diritto Pubblico**

1. Il Consorzio Parco delle Groane istituito con legge regionale n. 20 agosto 1976 n. 31 trasformato in Ente di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 4 agosto 2011.

2. Gli scopi e le modalità di funzionamento dell'Ente Parco sono disciplinate dal presente statuto redatto in conformità delle seguenti leggi:

- Legge 6 dicembre 1991 n. 394;
- Legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche;
- Legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011;

3. Fanno parte dell'Ente per la gestione del Parco delle Groane la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e i seguenti Comuni:

- Arese
- Barlassina
- Bollate
- Bovisio Masciago
- Ceriano Laghetto
- Cesano Maderno
- Cesate
- Cogliate
- Garbagnate Milanese
- Lazzate
- Lentate sul Seveso
- Limbiate
- Milano
- Misinto
- Senago
- Seveso
- Solaro

4. L'Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all'uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione «Parco regionale delle Groane», «Parco naturale delle Groane», «Parco delle Groane», «Parco Groane», ai sensi del comma 9, art. 2, legge 394/91.

## Art. 2 Sede e stemma

1. L'Ente Parco ha sede nel Comune di Solaro. Il Consiglio di Gestione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei Comuni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servizio. La sede dell'Ente Parco può essere trasferita solo in un altro comune facente parte dell'Ente, previa delibera della Comunità del Parco, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

2. Lo stemma dell'Ente e del Parco è rappresentato in allegato sub. B. Esso può essere modificato con deliberazione della Comunità del Parco.

## Art. 3 Scopi dell'Ente Parco

1. L'Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta regionale individuata e classificata dalla l.r. del 8 novembre 1986 n. 32 quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. Sono in particolare competenze dell'Ente Parco:

- la conservazione degli ambienti naturali;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
- la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;
- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette.

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare l'Ente Parco:

- a) elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco e aree contigue, e sue varianti;
- b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c) esercita le funzioni delegate o sub-delegate all'ente gestore dell'area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;
- d) acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- e) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- g) attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;
- h) provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione e all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone contigue;
- i) provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;
- j) esercita la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- k) collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
- l) nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l'ambiente, lo sviluppo socio-economico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.

4. L'Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.

5. L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

6. L'Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti facenti parte del Parco, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

## Art. 4 Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente per le spese correnti:

- contributo ordinario della Regione Lombardia;
- contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco;
- contributi dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea e di altre istituzioni;
- entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;
- lasciti e donazioni.

2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti parte del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 2.

3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:

- contributi della Regione Lombardia, dello Stato, dell'Unione Europea;
- contributi mirati degli enti facenti parte del Parco;
- piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o intesa con gli enti finanziatori;
- mutui previo delegazione degli enti facenti parte del Parco o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano di riparto;
- proventi da gestione di beni e servizi;
- economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o colaudati;
- contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;
- lasciti e donazioni.

## TITOLO II ORGANI

### Art. 5 Organi dell'Ente Parco

1. Sono Organi dell'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 12/2011:

- a) La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Comunità;
- b) Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Consiglio;
- c) Il Presidente;
- d) Il Revisore dei Conti.

### Art. 6 La Comunità del Parco

1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore.

2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

3. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola: un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un

**Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011**

rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un albo delle associazioni più significative del territorio, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.

4. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi della L.R. n. 12/2011, assegnando alla Provincia di Milano la quota di 216/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota di 184/1000 e ripartendo la restante quota di 600/1000 ai Comuni per 500/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla seguente tabella:

ENTE	POPOLAZIONE	TERRITORIO	QUOTE
Provincia di Milano	-	-	216
Provincia di Monza e Brianza	-	-	184
Milano	400	0	400
Arese	7	3	10
Barlassina	2	3	5
Bollate	17	10	27
Bovisio M.	5	1	6
Ceriano L.	2	7	9
Cesano M.	2	5	17
Cesate	4	8	12
Cogliate	3	7	10
Garbagnate	10	7	17
Mazzate	2	3	5
Lentate S.S.	5	10	15
Limbiante	12	14	26
Misinto	1	4	5
Senago	7	11	18
Seveso	7	2	9
Solaro	4	5	9
<b>Totali</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>1000</b>

**Art. 7**
**Convocazione e adunanze della Comunità del Parco**

1. La Comunità è convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e dell'aggiornamento del piano socioeconomico, nonché per l'approvazione del rendiconto di gestione. Altresì è convocata in via straordinaria per iniziativa del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta dei rappresentanti di enti facenti parte del Parco, che siano detentori di almeno 250/1000 delle quote di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente Parco.

2. La Comunità è presieduta dal Presidente. La adunanza è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli enti e delle quote di partecipazione.

3. Il Presidente, i membri del Consiglio e il Direttore partecipano con funzione di relatori, senza diritto al voto.

4. Le convocazioni avvengono nelle forme di legge almeno 5 giorni prima della adunanza con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede degli Enti facenti parte del Parco; la convocazione può essere comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o a mezzo di telefax.

5. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. La Comunità può istituire commissioni interne con poteri istruttori per singole materie.

6. In vacanza del Presidente o del Vicepresidente vicario, le adunanze della Comunità sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età del Consiglio, o, in mancanza, della Comunità stessa. La segreteria della Comunità è assunta dal Direttore.

**Art. 8**
**Compiti della Comunità**

1. La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e detta gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.

2. Compete alla Comunità:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, le relative varianti e pareri in deroga;
- h) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del parco naturale;
- i) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del parco;
- j) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle quote presenti, salvo nei casi a seguito elencati:

3.1. le deliberazioni di cui alle lettere a), b) sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati;

3.2. le deliberazioni di cui alle lettere f), g), h), i), j), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti facenti parte del Parco e delle quote di rappresentanza;

3.3. è necessario il voto favorevole del rappresentante del Comune sul cui territorio si situa l'intervento per approvazione di opere di pubblico interesse in deroga al P.T.C. Qualora la deroga riguardi discariche di rifiuti, impianti di termodistruzione e altre attività insalubri di prima classe, il parere deve essere assunto con almeno 950/1000 di voti favorevoli.

4. La elezione del Presidente e del Consiglio avviene per voto palese su liste presentate in Comunità, con la maggioranza dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati, corredate dei curricula dei candidati.

**Art. 9**
**Il Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

2. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio, nomina un Vicepresidente.

3. I membri del Consiglio non possono essere componenti della Comunità.

4. La Comunità, nella elezione del Consiglio è obbligata a tenere conto, a pena di nullità, delle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi, così come previsto dalla normativa vigente.

5. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare uno dei componenti la Comunità provvede alla sostituzione entro la sua prima riunione con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

**Art. 10****Adunanze e deliberazioni del Consiglio**

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il Consiglio può determinare un calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno 3 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa alle adunanze con compiti di segretario e relatore sui provvedimenti da adottare; egli può farsi affiancare da funzionari o consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di particolari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

**Art. 11****Attribuzioni del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento di fini statutarie dell'Ente, che non siano riservati alla Comunità, al Direttore. Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- c) l'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- f) l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico e la nomina dei componenti.

Per gli argomenti di cui al punto d) è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Comune territorialmente interessato. Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica, determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nel quadro della normativa nazionale in materia.

**Art. 12****Cessazione e decadenza dei Consiglieri**

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dalla Comunità convocata d'urgenza che nella medesima seduta provvede ad eleggere il nuovo componente del Consiglio.

2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio, il Presidente uscente convoca entro i successivi 10 giorni la Comunità; essa viene presieduta dal suo componente più anziano per età.

**Art. 13****Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa. In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta legalmente l'Ente Parco;
- b) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
- c) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
- e) conferisce, sentito il Consiglio, l'incarico al Direttore;
- f) conferisce gli incarichi di Responsabile delle Aree in Posizione Organizzativa ai funzionari dell'Ente;
- g) conferisce gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente;

2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

3. Il Presidente dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente, salvo revoca.

4. L'eventuale revoca potrà avvenire solo con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati.

**Art. 14****Revisore dei Conti**

1. La Comunità nomina un Revisore dei Conti scelto nell'ambito di coloro che operano nel territorio del Parco.

2. Il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti depositati presso l'Ente; egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle sedute della Comunità e del Consiglio.

4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con la Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto medesimo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il Revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Presidente. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della gestione. Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

**Art. 15****Comitato tecnico scientifico**

1. Allo scopo di garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del Parco può essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti.

2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato dal Direttore.

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

**Art. 16****Il Direttore dell'Ente Parco**

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio. Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta Regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:

- a) direzione del Parco;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assiste ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di segretario;
- d) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale.

In caso di assenza o impedimento del Direttore/Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente a funzionari con incarichi di Responsabile in Area Posizione Organizzativa.

**Art. 17****Il Segretario**

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore. In tale veste, il Direttore provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, Segretario e Direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle quote e degli enti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 18  
Personale**

1. La dotazione organica dell'Ente Parco è stabilita a norma di legge. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è stabilito dallo specifico Regolamento ai sensi delle leggi vigenti. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica ai sensi della l.r. 14/08. L'Ente svolge i suoi compiti con il personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il CCNL previsto per il personale delle autonomie locali.

**Art. 19  
Disposizioni finanziarie e amministrative**

1. Per le spese ordinarie di gestione dell'Ente Parco, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione. Gli enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.

2. Per le spese di investimento l'Ente adotta, nei modi di legge, un piano pluriennale economico e sociale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente competenti. Il parere succitato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come registrato al relativo protocollo; scaduto tale termine, si intende reso favorevole. Il parere negativo è vincolante per l'Ente Parco solo in relazione a spese di investimento che coinvolgono il bilancio dell'ente che lo esprime.

3. Il Piano ha articolazione triennale e può essere aggiornato ogni anno; esso costituisce stralcio del bilancio pluriennale allegato al bilancio preventivo e piano di gestione ai sensi della l.r. 86/83.

4. In assenza di piano pluriennale, l'Ente Parco si avvale dei contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dai propri Enti e da altri soggetti pubblici e privati.

5. L'Ente Parco ha possibilità di acquisire beni immobili per il conseguimento dei fini istituzionali. Altresi ha possibilità di gestire beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati, mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile forestale degli enti facenti parte del Parco sono conferiti in gestione all'Ente Parco.

6. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti facenti parte del Parco entro e non oltre il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi è regolato di volta in volta con l'ente erogante.

7. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finalizzati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conservazione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.

8. Gli atti dell'Ente Parco sono soggetti al controllo secondo le norme vigenti per gli enti locali.

**Art. 20  
Contratti, servizi di cassa e tesoreria**

1. L'Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da un istituto di credito presente presso il Comune sede dell'Ente o altro Comune finitimo e individuato con apposita gara di appalto.

**TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE****Art. 21  
Consultazione delle forze sociali, partecipazione**

1. Il Consiglio e la Comunità, prima di adottare provvedimenti che possano interessare categorie determinate di cittadini, possono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti facenti parte del Parco che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero.

2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della legge 241/90.

**Art. 22  
Pubblicità degli atti, accesso**

1. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici. Essi vengono affissi all'Albo dell'Ente, istituito presso la sede nei termini di legge. La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla legge 241/90, e successive integrazioni, e dall'art. 10 d.lgs. 267/00 e dallo specifico regolamento per l'accesso agli atti.

2. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e di specifico regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti e le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.

3. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti possono formulare proprie osservazioni e la Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

**TITOLO V  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Art. 23  
Disposizioni transitorie**

1. Il Direttore del Consorzio, o chi ne fa svolge le funzioni, resta in carica sino alla nomina del Direttore dell'Ente Parco nei modi e nelle forme previste dalla l.r.n. 12/2011.

**Art. 24  
Disposizione finale**

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto adeguato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale delle Groane, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente relativo Consorzio per la gestione del Parco delle Groane.

**Art. 25  
Richiamo alle leggi, entrata in vigore**

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano, nella amministrazione e nel funzionamento del l'Ente Parco, le norme della legislazione sulle aree protette, con particolare alla legge 394/91, nonché alla l.r. 86/83 e loro modifiche e integrazioni.

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2720**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Monte Barro: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi);

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo VII, relativo all'istituzione del parco Monte Barro;
- la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 1998, n. 36795, di approvazione dello statuto,;

## PRESO ATTO che:

- in data 26 ottobre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 30 novembre 2011, n. 17, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 5 dicembre (prot. F1.2011.0024617 del 5 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Monte Barro, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Monte Barro, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (omissis);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione

coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Monte Barro, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

## ALLEGATO 2

## Statuto del Parco Monte Barro

TITOLO I  
GENERALITÀ'Art. 1  
Costituzione dell'Ente Parco

1. Il «Consorzio per la gestione del Parco regionale del Monte Barro» costituito in esecuzione della legge regionale 86/83 e sue s.m.i. e della l.r. 78/83, è trasformato in Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 22 della l.r. 86/83, come modificato dalla l.r. 12/2011.

2. Fanno parte dell'Ente Parco i seguenti Comuni ed Enti: Galbiate, Lecco, Valmadrera, Oggiono, Malgrate, Garlate, Pescate, Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino e Amministrazione Provinciale di Lecco.

3. L'Ente Parco può essere sciolto con legge regionale modificativa della l.r. 78/83 e s.m.i.

4. L'Ente Parco è Ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.

Art. 2  
Sede - finalità e funzioni dell'Ente Parco

1. L'Ente Parco ha lo scopo di progettare, realizzare e gestire il Parco regionale del Monte Barro, parco montano, istituito con l.r. 78/83 svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983 e dalla l.r. 26/96, nonché dalla l.r. n. 32/96, in funzione delle esigenze dei cittadini dei Comuni interessati.

2. L'Ente Parco nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva assolve a tutte le funzioni delegate dalla Regione e da altri Enti e promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree ed immobili individuati nel Piano Territoriale di Coordinamento come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco.

3. La sede dell'Ente Parco è a Galbiate (LC), Via Bertarelli n. 11.

TITOLO II  
ORGANIArt. 3  
Organi dell'Ente Parco

Sono Organi dell'Ente Parco:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità del Parco
- il Revisore dei Conti

Art. 4  
La Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è composta dai Sindaci dei Comuni dell'Ente Parco, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Lecco e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, salva la facoltà di delegare, per eventuale assenza o impedimento, un Consigliere o Assessore dei rispettivi organi consiliari o comunitari.

2. La delega e la revoca dei suddetti rappresentanti devono avvenire per iscritto.

3. Ciascun Ente aderisce con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata nel successivo comma.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

4. Il rappresentante dell'Ente esercita in Comunità, le prerogative di voto secondo quote di partecipazione così determinate:

- a) Alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino viene attribuita una quota di partecipazione predeterminata del 6% e alla Provincia di Lecco del 12%;
- b) Per ciascun Comune si applica una quota di partecipazione pari alla somma delle percentuali così calcolate:
  - Rapporto del territorio di ciascun Comune inserito nel perimetro del Parco e totale del territorio del Parco; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 25%;
  - Rapporto della contribuzione finanziaria obbligatoria di ciascun Comune rispetto al totale della contribuzione dei Comuni; la somma delle singole percentuali risultanti viene rapportata al 57%;

Risultano pertanto le seguenti quote di partecipazione:

- Lecco	32%
- Valmadrera	10%
- Galbiate:	25%
- Oggiono:	6%
- Malgrate:	5%
- Garlate:	2%
- Pescate:	2%
- Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino	6%
- Provincia Lecco	12%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del parco. La modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti è definita dal regolamento della Comunità del Parco. Ai membri della Comunità spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

#### **Art. 5 Attribuzioni della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco approva gli indirizzi generali e i programmi tecnico-finanziari per le attività dell'Ente Parco.
2. Spetta alla Comunità del Parco:
  - a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
  - b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
  - c) l'elezione del Revisore dei Conti;
  - d) l'approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e del rendiconto di gestione;
  - e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
  - f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
  - g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
  - h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
  - i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del Parco;
  - l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di rete Natura 2000;
  - m) l'approvazione del regolamento della Comunità del Parco;
  - n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente Parco, alla determinazione della dotazione organica dell'Ente e all'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 6 Funzionamento della Comunità del Parco**

1. La Comunità è convocata dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. La Comunità si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. La Comunità può riunirsi in via straordinaria per deliberazione del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza unitamente all'ordine del giorno e devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata (PEC) o mediante lettera raccomandata A/R, almeno cinque giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie; tre giorni prima nelle sessioni straordinarie e 24 ore nei casi di convocazione urgente.
5. Contestualmente alla trasmissione della convocazione deve essere data notizia della riunione, con avviso da pubblicarsi almeno all'albo pretorio dei Comuni e degli Enti aderenti ed a quello dell'Ente Parco. Presso la Segreteria dell'Ente Parco devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti della Comunità del Parco.
6. La Comunità è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione e almeno 4 Enti; in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di almeno un terzo delle quote rappresentate.

7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, purché alla formazione di tale maggioranza partecipino i voti di almeno 4 Enti; le deliberazioni concernenti la modifica del Piano Territoriale dovranno essere assunte con un quorum pari al 51% delle quote di partecipazione e sempreché sia stato acquisito il parere del Comune interessato territorialmente.

8. Le Riunioni della Comunità sono pubbliche e alle deliberazioni sono applicate le norme previste dalla Legge per le autonomie locali e dal Regolamento della Comunità del Parco.

9. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Segretario, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì alle formalità successive.

10. Il Presidente dovrà riunire la Comunità del Parco in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dai membri della stessa che rappresentino almeno un terzo delle quote e/o almeno quattro Enti, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni. In caso di omissione, l'interessato informa il Presidente della Giunta regionale per l'adozione dei provvedimenti sostitutivi.

#### **Art. 7 Composizione durata del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 (quattro) membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli Enti locali interessati dal Parco. I tre membri eletti dalla Comunità devono essere scelti tra persone esterne alla Comunità, residenti sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Ente Parco ed aventi i requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale. Per l'elezione dei tre membri del Consiglio di Gestione di competenza della Comunità del Parco, si procederà come segue:
  - a) verrà compilata una lista di 9 nominativi formata da un candidato per ogni Ente, così come indicato dal Sindaco di ogni Comune e dal Presidente della Provincia di Lecco e della Comunità Montana del Lario Orientale Valle S. Martino, o dai loro delegati. Tale lista verrà votata dalla Comunità del Parco con la maggioranza di cui al precedente art. 6 comma 7;
  - b) successivamente, in una seconda votazione, ciascun Ente potrà attribuire ad uno o più candidati della lista, sino ad un massimo di 3 membri, tanti voti quanti sono i punti di partecipazione percentuale così come definiti dall'art. 4. Risulteranno eletti consiglieri i 3 della lista che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
2. Quando per decesso, dimissione o altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la

Comunità del Parco provvederà alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza con la medesima procedura di cui al comma 1.

**3.** Nel caso di assenze ingiustificate e continuative di un componente del Consiglio di Gestione, per un numero di sedute superiori a tre, la Comunità del Parco ne dichiarerà la decadenza e provvederà alla sua sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

**4.** Il Consiglio di Gestione dura in carica per 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza, in cui si procederà all'elezione del nuovo Consiglio.

#### Art. 8

##### Attribuzioni del Consiglio di Gestione

Competono al Consiglio di Gestione le seguenti attribuzioni:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) la nomina del Vice Presidente.

#### Art. 9

##### Funzionamento del Consiglio di Gestione

**1.** Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria una volta al mese.

**2.** Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto due componenti o il Direttore.

**3.** Le convocazioni sono disposte dal Presidente almeno tre giorni prima dell'adunanza tramite posta elettronica, salvo diversa specifica richiesta dell'interessato. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata fino a 24 ore prima della riunione.

**4.** Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti.

**5.** Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 10

##### Prerogative e responsabilità degli amministratori

**1.** Al Presidente ed agli amministratori dell'Ente Parco per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, le norme previste dal d. lgs. 267/2000 e s.m.i..

**2.** Agli amministratori si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi degli enti locali.

**3.** L'Ente Parco assicura l'assistenza legale agli amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.

**4.** I componenti degli organi collegiali debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali abbiano interesse proprio o di loro parenti o affini sino al quarto grado civile.

#### Art. 11

##### Presidente dell'Ente Parco

**1.** Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Parco.

E' eletto della Comunità del Parco. Deve essere residente nel territorio dei Comuni della Comunità, avere specifica competenza amministrativa, di conoscenza del territorio ed avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale e non deve far parte della Comunità del Parco.

**2.** In particolare il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Gestione e la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- b) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore;

c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;

d) può delegare, per singole materie o per categorie di affari le sue competenze, ad uno o più componenti del Consiglio di Gestione o al Direttore;

e) adotta, in caso di necessità ed urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione da sottoporre alla ratifica del Consiglio di Gestione stesso nella sua prima adunanza successiva.

**3.** In caso di assenza od impedimento del Presidente lo sostituisce il vice Presidente o in mancanza il componente più anziano di età del Consiglio di Gestione.

**4.** Il Presidente dura in carica 5 anni e fino alla prima riunione della Comunità successiva a tale scadenza che provvederà al rinnovo.

#### Art. 12

##### Direttore

**1.** L'incarico del Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni, ed è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

**2.** Il Direttore è scelto fra gli iscritti all'elenco dei direttori del Parco istituito dalla Giunta regionale.

**3.** Il Direttore del Parco:

- a) dirige il Parco
- b) rilascia le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente
- c) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

#### Art. 13

##### Il Segretario

**1.** E' prevista la figura del Segretario dell'Ente Parco.

**2.** Il Segretario è incaricato, anche a termine, ed a tempo parziale.

**3.** Il Segretario sovrintende alla gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Comunità redigendone i relativi verbali ed esprime i pareri previsti dalla legge.

#### Art. 14

##### Revisore del conto

**1.** Il Revisore del Conto è nominato dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

**2.** Al Revisore del Conto spetta il compenso stabilito ai sensi dell'art. 22 ter, comma 7 della l.r.n. 12/2011.

**3.** Il Revisore dura in carica cinque anni e può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.

**4.** Il Revisore esercita le funzioni previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i..

#### Art. 15

##### Comitato Tecnico-Scientifico

**1.** Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco il Consiglio di Gestione può prevedere l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto da un numero massimo di sette componenti.

**2.** Con apposita deliberazione del Consiglio di Gestione sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### Art. 16

##### Commissioni di studio

**1.** L'Ente Parco può avvalersi di commissioni consultive temporanee, istituite, su singoli problemi, dal Consiglio di Gestione.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE**Art. 17**  
**Personale**

1. L'Ente Parco avrà propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina verrà determinata con apposito organico.

2. L'Ente Parco nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia e dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

3. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla legge. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente Parco può far ricorso a contratti d'opera o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

**Art. 18**  
**Mezzi finanziari**

1. L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- finanziamenti ordinari e straordinari dello Stato, della Regione Lombardia e dell'Amministrazione Provinciale;
- rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
- proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e da servizi prestati;
- contributi degli Enti facente parte dell'Ente Parco così come determinati annualmente dalla Comunità del Parco;
- proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, quelli derivanti da atti di liberalità e quelli derivanti dalle attività economiche svolte dall'Ente.

2. L'Ente Parco si avvarrà del servizio di tesoreria affidato ad una banca che abbia uno sportello o apra un apposito sportello di tesoreria in uno dei Comuni dell'Ente Parco e che sia autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e s.m.i..

Il servizio di tesoreria viene affidato con le modalità previste dal d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**Art. 19**  
**Contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco**

1. Trattandosi di Parco regionale le spese di funzionamento e di investimento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento di funzioni e compiti affidatigli sono a carico della Regione Lombardia. Le spese che non venissero coperte dalla Regione Lombardia o dai contributi di cui ai punti a) b) c) e) del precedente articolo verranno così ripartite:

- per i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente;
- per gli Enti (Comunità Montana del Lario Orientale Valle San Martino e Provincia di Lecco) in ragione del 6% e del 12% per ognuno rispettivamente.

2. Al fine di consentire un corretto riparto delle spese il Consiglio di Gestione dovrà inviare alle Amministrazioni dell'Ente Parco (che dovranno inviare le loro osservazioni nei 25 giorni successivi), lo schema di bilancio preventivo almeno trenta giorni prima della scadenza di legge prevista per l'approvazione da parte della Comunità del Parco.

3. I contributi degli Enti facenti parte dell'Ente Parco dovranno essere versati di norma in due rate semestrali con scadenza 10 febbraio e 10 luglio. Il Consiglio di Gestione potrà richiedere, in funzione delle necessità dell'Ente Parco, versamenti secondo scadenze diverse.

**Art. 20**  
**Esercizio finanziario e bilancio**

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione economico e finanziario di ciascun esercizio deve essere approvato entro il termine stabilito dalla legge.

3. Il bilancio deve essere deliberato in pareggio.

4. Il rendiconto di gestione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE**Art. 21**  
**Partecipazioni di Enti ed Associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli Enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. All'Ente Parco si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 del D. lgs. 267/2000 e la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti la partecipazione ed il diritto di accesso.

**Art. 22**  
**Servizio volontario di vigilanza ecologica**

1. E' istituito nell'ambito del Parco il Servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della l.r. 29 dicembre 1980, n. 105 e s.m.i..

2. Le Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore o un funzionario dell'Ente Parco, ovvero persona nominata dal Consiglio di Gestione avente i requisiti di competenza e capacità.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
- la predisposizione degli ordini di servizio;
- la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alla trasgressione e la loro trasmissione alle autorità competenti;
- la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di Vigilanza Ecologica;
- la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma della l.r. n. 86/83;
- le altre funzioni previste dal Regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

5. Compete al Consiglio di Gestione l'organizzazione dei corsi di formazione delle Guardie Ecologiche, la stipula dei contratti di assicurazione per le G.E.V.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI**Art. 23**  
**Pubblicità degli atti**

1. La pubblicità degli atti dell'Ente Parco è garantita tramite l'affissione all'Albo pretorio on line dell'Ente e fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sulle autonomie locali.

**Art. 24**  
**Devoluzione del patrimonio**

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facenti parte dell'Ente Parco secondo criteri da stabilirsi dall'Assemblea, e/o dalla Regione Lombardia nell'ambito delle rispettive competenze.

**Art. 25**  
**Richiamo alle leggi**

1. Per quanto non sia nel presente statuto diversamente disposto, si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente Parco, le norme stabilite dal d. lgs. 267/2000 e s.m.i. e dalle l. 394/91, l.r. 86/83, l.r. 26/96, l.r. 32/96 e ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di Enti pubblici ed aree protette.

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2721**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Spina Verde: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XXI, relativo all'istituzione del parco Spina Verde;
- la deliberazione della giunta regionale 24 aprile 1998, n. 35854, di approvazione dello statuto;

## PRESO ATTO che:

- in data 14 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 15 novembre 2011, n. 13, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 18 novembre (prot. F1.2011.0023472 del 18 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall'assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Spina Verde, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Spina Verde, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1,

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Spina Verde, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

## ALLEGATO 2

## Statuto del Parco regionale Spina Verde

Approvato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 13 del 15 novembre 2011

TITOLO I  
GENERALITÀ'

- Art. 1 – Costituzione e denominazione
- Art. 2 – Finalità e funzioni del Parco
- Art. 3 – Sede ed emblema
- Art. 4 – Durata

TITOLO II  
ORDINAMENTO

- Art. 5 – Organi del Parco
- Art. 6 – Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione
- Art. 7 – Attribuzioni della Comunità del Parco
- Art. 8 – Funzionamento della Comunità del Parco
- Art. 9 – Composizione del Consiglio di Gestione
- Art. 10 – Attribuzioni del Consiglio di Gestione
- Art. 11 – Funzionamento del Consiglio di Gestione
- Art. 12 – Presidente – nomina e durata in carica
- Art. 13 – Presidente – competenze
- Art. 14 – Il Direttore – Attribuzioni
- Art. 15 – Il Direttore – Competenze
- Art. 16 – Il Direttore – Nomina
- Art. 17 – Il Revisore dei conti
- Art. 18 – Comitato tecnico scientifico
- Art. 19 – Commissioni di studio

TITOLO III  
AMMINISTRAZIONE

- Art. 20 – Uffici e personale
- Art. 21 – Segretario dell'Ente Parco

TITOLO IV  
FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 22 – Mezzi finanziari
- Art. 23 – Contributi degli Enti territorialmente interessati
- Art. 24 – Adempimenti preliminari al bilancio di previsione
- Art. 25 – Patrimonio
- Art. 26 – Servizio di tesoreria

TITOLO V  
PARTECIPAZIONE

- Art. 27 – Partecipazione di Enti e Associazioni
- Art. 28 – Servizio volontario di vigilanza ecologica

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 29 - Pubblicità degli atti  
Art. 30 - Rapporti con gli Enti territorialmente interessati  
Art. 31 - Devoluzione del patrimonio  
Allegato «A» - Criteri e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione al Parco

**TITOLO I  
GENERALITÀ****Art. 1  
Costituzione e denominazione**

1. In esecuzione della legge regionale 4 marzo 1993 n. 10, «Istituzione del Parco Regionale di cintura metropolitana «Parco Spina Verde di Como», è costituito un Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 12, per la gestione del parco, che viene denominato «Parco Regionale Spina Verde», di seguito Ente Parco.

2. Fanno parte dell'Ente Parco i Comuni di: Cavallasca, Como, Drezzo, Parè, San Fermo della Battaglia e la Provincia di Como.

**Art. 2  
Finalità e funzioni del Parco**

1. Il Parco ha lo scopo:
- di gestire il parco svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione e di valorizzazione della natura, dell'ambiente, del patrimonio storico e archeologico, alla promozione di attività di ricerca scientifica, allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente.
2. L'Ente Parco persegue:
- a) la conservazione attiva delle specie vegetali ed animali, delle associazioni vegetali, dei boschi, dei valori panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici ed idrogeologici;
  - b) la tutela e il recupero paesistico ed ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico-archeologico;
  - c) la promozione economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
  - d) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali e la salvaguardia delle strutture esistenti;
  - e) la promozione di attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo a quella interdisciplinare;
  - f) la promozione di attività culturali ed educative, di informazione e di ricreazione.
3. L'Ente Parco potrà altresì attivare, nel rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico, strutturale ed infrastrutturale, anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di finanziamento. A tale fine potrà costituire società, aziende speciali di diritto privato o partecipare ad organismi societari.
4. L'Ente Parco persegue, altresì, ogni attività finalizzata al miglioramento dell'efficacia della gestione e razionalizzazione della spesa.

**Art. 3  
Sede**

1. L'Ente parco ha sede legale a Cavallasca, in via Imbonati, n. 1.
2. In casi particolari gli Organi collegiali del Parco possono riunirsi anche presso altre sedi.

**Art. 4  
Durata**

1. La durata dell'Ente Parco è a tempo indeterminato e può essere soppresso solo a seguito di specifica ed espressa disposizione di legge regionale;

2. La durata in carica degli Organi dell'Ente Parco, di cui al successivo art. 5, è fissata in cinque anni. La durata in carica dei Componenti della Comunità del Parco è strettamente correlata alla effettiva durata in carica dei rappresentanti degli Enti territorialmente interessati;

**TITOLO II  
ORDINAMENTO****Art. 5  
Organi dell'Ente per la gestione del Parco**

1. Sono Organi dell'Ente Parco:
- a) La Comunità del Parco
  - b) Il Consiglio di Gestione
  - c) Il Presidente
  - d) il Revisore dei conti.

**Art. 6  
Composizione della Comunità  
del Parco e quote di partecipazione**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, di cui all'art. 1, comma 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegati, purché consiglieri o assessori.

2. I rappresentanti dei suddetti Enti, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione obbligatoria che, per i Comuni è proporzionata all'estensione del territorio incluso nel parco ed alla contribuzione fissa, mentre per gli altri Enti è commisurata alla sola contribuzione fissa, il tutto, comunque, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

**Art. 7  
Attribuzioni della Comunità del Parco**

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ed adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza limitatamente alle seguenti attività:

- a) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell'Ente;
- b) l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei componenti del Consiglio di gestione, tra i quali uno con funzioni di Vice Presidente;
- c) l'elezione del Revisore dei conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente Parco;
- f) l'adozione delle modifiche allo statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta Regionale di modifiche dei confini del Parco;
- i) l'approvazione dei piani di gestione del Parco Naturale e dei siti di Rete Natura 2000;
- j) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla approvazione da parte del Consiglio di gestione, dei regolamenti, della dotazione organica dell'Ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- k) la partecipazione dell'Ente Parco in Enti, Aziende, Associazioni, sia pubbliche che private, operanti nei settori affinenti alle finalità istituzionali del Parco;
- l) la contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari;
- m) la determinazione delle indennità per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Gestione nel rispetto dei li-

miti massimi fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione;

- n) la determinazione dell'indennità da corrispondere al Revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

#### Art. 8

##### Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco:

- a) viene convocata e presieduta dal proprio Presidente. L'ordine del giorno della seduta viene fissato dal Presidente stesso;
- b) si riunisce nella sede del Parco, salva diversa determinazione del Presidente;
- c) si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio, della relativa relazione previsionale e programmatica e del rendiconto di gestione, entro i termini fissati dal successivo art 24 e, comunque, entro i termini stabiliti dalle norme di legge;
- d) può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano e quando ne sia fatta richiesta dai rappresentanti di almeno due degli Enti partecipanti; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di protocollo della relativa richiesta;
- e) può essere convocata in sessione d'urgenza qualora lo richiedano situazioni di eccezionale gravità e/o urgenza;
- f) deve essere obbligatoriamente convocata dal Presidente uscente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del proprio mandato e/o dei componenti del Consiglio di Gestione, per i prescritti adempimenti di nomina; decorso infruttuosamente il suddetto termine, la convocazione della Comunità del Parco è effettuata dal Sindaco del Comune sede del Parco.

2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio dei destinatari, almeno 5 giorni lavorativi prima delle sessioni ordinarie e straordinarie e 1 giorno prima delle convocazioni con carattere di urgenza. Gli avvisi devono essere recapitati preferibilmente a mezzo telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi previamente comunicati dagli interessati.

3. Presso gli Uffici del Parco devono essere depositati, almeno 2 giorni prima dell'apertura della seduta ordinaria e straordinaria, esclusi i festivi, ed almeno 1 giorno prima dell'apertura della seduta di urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei componenti del Parco.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Parco.

5. La seconda convocazione che fa seguito ad una precedente seduta dichiarata deserta, per mancanza del numero legale previsto al comma che precede, ha luogo con avvisi scritti inviati a tutti i rappresentanti con le stesse modalità indicate al succitato comma 6).

6. Qualora nell'avviso di prima convocazione venga indicato anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è trasmesso ai soli rappresentanti non intervenuti in prima convocazione.

7. La Comunità del Parco in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Parco.

8. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti nel Parco.

9. Il Parco stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di partecipazione e di intervento dei rappresentanti di cui al punto precedente, ai lavori della Comunità del Parco.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Comunità del Parco, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, tecnici ed esperti ed altri rappresentanti di istituzioni pubbliche.

11. Ai componenti della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese di partecipazione alla sedute della stessa.

#### Art. 9

##### Composizione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto:

- a) dal Presidente dell'Ente Parco, che lo presiede;
- b) da n. 4 componenti, dei quali uno eletto su designazione della Giunta Regionale, scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco, previa presentazione di specifico curriculum professionale.

2. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.lgs 267/2000.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco.

#### Art. 10

##### Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è un organo collegiale esecutivo e attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco.

2. Rientrano, in particolare, nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

- a) l'approvazione dei regolamenti del Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- b) la determinazione della dotazione organica del Parco e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) l'adozione degli schemi di bilancio di previsione, del rendiconto di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari da sottoporre alla successiva approvazione della Comunità del Parco;
- g) la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione per il Paesaggio, e di altre Commissioni tecnico-consultive.

#### Art. 11

##### Funzionamento del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente del Parco e si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 2 componenti o del Direttore.

2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere recapitata con modalità sopraccitate, un giorno prima dell'adunanza, specificando i motivi dell'urgenza.

3. Le adunanze sono valide con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio di Gestione.

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano maggioranze diverse.

#### Art. 12

##### Presidente del Parco - nomina e durata in carica

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità del Parco tra coloro che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale e posseggano una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso istituzioni pubbliche o aziende private, per Uffici pubblici ricoperti, da documentarsi previa presentazione di specifico curriculum professionale.

2. Non possono essere eletti alla carica di Presidente i membri della Comunità del Parco.

3. Il Presidente è nominato per la durata di cinque anni e può essere riconfermato.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 13****Presidente del Parco - competenze**

1. Il Presidente del Parco:
  - a) guida la politica generale dell'Ente;
  - b) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
  - c) ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale del Parco, nei confronti della Regione, delle Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni private, degli Organi comunitari, Internazionali e dei terzi;
  - d) convoca e presiede la Comunità del Parco senza diritto di voto, e il Consiglio di Gestione; stabilisce l'ordine del giorno e ne firma i processi verbali unitamente al Segretario;
  - e) vigila sull'operato del Direttore e dei Responsabili di settore, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento del Parco;
  - f) vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione;
  - g) conferisce l'incarico al Direttore, al Segretario, sentito il Consiglio di Gestione, ed ai responsabili di settore e ne stabilisce i relativi compensi e/o indennità.
  - h) determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza da tenersi, comunque, entro 30 giorni dalla data di determinazione degli stessi provvedimenti.

**Art. 14****Il Direttore - Attribuzioni**

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente.
2. In particolare, il Direttore:
  - a) dirige il Parco;
  - b) assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni;
  - c) partecipa alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
  - d) assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal Parco;
  - e) emana le autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza del Parco;
  - f) esegue le deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
  - g) formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'art. 10;
  - h) sottopone al Consiglio di Gestione lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto di gestione;
  - i) propone al Consiglio di Gestione i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità del Parco;
  - j) provvede alla stipula dei contratti.

**Art. 15****Il Direttore - Competenze**

1. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 14, spetta al Direttore:
  - a) dirigere il personale del Parco;
  - b) adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Ente Parco e per il loro organico sviluppo;
  - c) decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
  - d) formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dal servizio, licenziamento o equiparati del personale;
  - e) presiedere le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
  - f) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento

dell'Ente Parco, nei casi ed entro i limiti previsti da apposito regolamento;

- g) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento;
- h) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- i) assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco, anche in qualità di Segretario, qualora quest'ultimo non sia incaricato o in sua assenza, redigendo e pubblicando i relativi verbali;
- j) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

2. Il Direttore interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Parco previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

**Art. 16****Il Direttore - Nomina**

1. Il Direttore del Parco è scelto e incaricato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione, tra gli iscritti in apposito elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra 3 e 5 anni e può essere affidato anche a tempo parziale; può essere cumulato per più aree protette previa convenzione con gli Enti gestori; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione del rapporto.

3. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti del Parco, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a causa di giusto licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente Parco senza autorizzazione del Presidente.

5. L'incarico di Direttore può essere affidato a dirigenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche purché specificamente autorizzati ad assumere l'incarico, ai sensi della normativa vigente.

**Art. 17****Il Revisore dei conti**

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

2. Non possono essere nominati Revisore dei Conti e, se nominati, decadono, i consiglieri degli Enti territorialmente interessati del Parco, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Ente Parco con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese aventi rapporti commerciali col Parco, coloro che hanno lite pendente col Parco stesso.

3. Al Revisore dei Conti spetta il compenso determinato dalla Comunità del Parco, ai sensi del precedente art. 7.

4. Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e è rieleggibile per una sola volta.

5. Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Parco.

6. Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

7. Il Revisori dei Conti collabora con gli organi dell'Ente Parco nelle loro funzioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione.

8. Nella stessa relazione, il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

9. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore del Conto deve partecipare alle sedute della Comunità del Parco nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

#### Art. 18 Il Comitato tecnico scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico, qualora nominato, svolge funzioni consultive ed i componenti sono nominati dal Consiglio di Gestione.

2. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico saranno scelti fra esperti di comprovata capacità, nei settori forestale, faunistico, ingegneristico naturalistico, geologico, archeologico, turistico, urbanistico-paesaggistico e giuridico.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce pareri consultivi e proposte al Parco quando richiesto.

4. Al Comitato Tecnico Scientifico dovrà essere obbligatoriamente richiesto il parere consultivo preventivo alla elaborazione del progetto di Piano territoriale del parco e sue varianti.

5. Il comitato tecnico scientifico rimane in carica cinque anni e il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

6. Ai componenti del comitato spetta esclusivamente il rimborso delle spese di partecipazione alla sedute della stessa.

#### Art. 19 Commissioni di studio

1. Il Parco può avvalersi, su proposta del Presidente, del Direttore o del Comitato Tecnico Scientifico di Commissioni consultive temporanee, istituite, per la risoluzione di singoli problemi.

2. La composizione, la durata e il funzionamento delle Commissioni di studio sono disciplinati da apposito regolamento.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### Art. 20 Uffici e personale

1. Il Parco è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, e svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego, al quale si applica il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, previsto per il personale delle autonomie locali.

2. Il Parco può avvalersi di personale di altre aree protette, degli enti territorialmente interessati, o di altri enti pubblici, in forma associata o convenzionata, per l'esercizio delle funzioni amministrative, comprese le attività di carattere gestionale, tecniche, di comunicazione e legale, nonché di educazione ambientale.

#### Art. 21 Segretario dell'Ente Parco

1. Le funzioni di Segretario dell'Ente Parco sono svolte da un dirigente in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di segretario comunale e, comunque, iscritto all'albo dei segretari comunali e provinciali.

2. In particolare il Segretario, se nominato:

- svolge le funzioni di Segretario del Parco, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza giuridico amministrativa, alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, redigendo i relativi verbali delle deliberazioni adottate e provvede agli adempimenti connessi alla loro pubblicazione;
- L'incarico viene conferito con contratto di diritto privato che ne stabilisce la durata, il trattamento economico ed i casi di risoluzione anticipata e può essere affidato anche a tempo parziale; può essere cumulato per più aree protette previa convenzione con gli Enti gestori; l'incarico può essere rinnovabile;
- roga i contratti nell'interesse del Parco;
- partecipa, se richiesto dagli organi dell'Ente, alle riunioni del Parco con funzioni consultive di assistenza giuridico amministrativa;

e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

### TITOLO IV FINANZA E CONTABILITÀ

#### Art. 22 Mezzi finanziari

1. L'Ente Parco per il raggiungimento dei suoi scopi utilizza i seguenti mezzi finanziari:

- contributi ordinari e straordinari degli enti consorziati;
- finanziamento ordinari e straordinari dello Stato, della regione e di altri enti pubblici e privati;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni mobili ed immobile che appartengono al consorzio o dei quali esso abbia disponibilità, e dalla gestione di attrezzature, servizi ed attività economiche;
- eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### Art. 23 Contributi degli Enti pubblici territorialmente interessati

1. I finanziamenti ordinari e straordinari a carico degli Enti pubblici che partecipano al Parco sono determinati annualmente, ripartendo il totale delle spese previste nell'esercizio, dedotte le entrate di cui alle lettere b), c), d) e) f) dell'art. 22, fra gli Enti medesimi in proporzione alle rispettive quote di contribuzione finanziaria obbligatorie di cui all'allegato B.

2. I contributi di cui al punto precedente devono essere versati in due rate annuali con scadenza rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio. Sui ritardati versamenti potranno essere applicati gli interessi di mora nella misura legale.

#### Art. 24 Adempimenti preliminari al bilancio di previsione

1. Lo schema di bilancio preventivo e di riparto delle spese, comprese quelle relative ad interventi di carattere straordinario previsti nell'esercizio, sarà trasmesso agli Enti consorziati, unitamente ad una relazione sull'andamento della gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato dalla legge per l'approvazione dei bilanci preventivi comunali e provinciali.

2. Gli enti consorziati provvederanno ad iscrivere la spesa a proprio carico nei rispettivi progetti di bilancio.

#### Art. 25 Patrimonio

1. L'Ente Parco può costituire un proprio patrimonio.

#### Art. 26 Servizio di tesoreria

1. Il Parco dispone di un proprio servizio di tesoreria disciplinato da apposito regolamento.

### TITOLO V PARTECIPAZIONE

#### Art. 27 Partecipazione di enti e Associazioni

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie l'Ente Parco promuove la più attiva partecipazione degli Enti, delle Associazioni e di chiunque sia interessato alla conservazione, sviluppo e valorizzazione del Parco, ivi comprese le attività formative e di educazione ambientale.

#### Art. 28 Servizio di vigilanza

1. E' istituito nell'ambito del parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1980 n. 105.

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale del consorzio, alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescri-

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

zioni in materia di tutela dell'ambiente naturale e del suo patrimonio archeologico nel territorio del parco.

**3.** Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il direttore.

TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 29**  
**Pubblicità degli atti**

**1.** Tutti gli atti dell'Ente parco sono pubblici salvo diversa previsione di legge.

**2.** La pubblicazione all'albo pretorio on line sul sito istituzionale dell'Ente Parco, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legge.

**3.** Gli atti deliberativi assunti dall'Ente Parco sono trasmessi, per via telematica alla Provincia ed ai Comuni interessati, per i relativi adempimenti.

**Art. 30**  
**Rapporti con gli Enti territorialmente interessati**

**1.** Tra gli organi del Parco, saranno assicurate forme di collegamento e collaborazione per assicurare la migliore gestione dell'area protetta.

**Art. 31**  
**Devoluzione del patrimonio**

**1.** In caso di scioglimento dell'Ente Parco, il suo patrimonio verrà devoluto in conformità alla legge regionale di scioglimento del Parco stesso.

— • —

ALLEGATO A

**Criteri e modalità applicative per la determinazione delle quote di contribuzione finanziaria obbligatoria e delle quote di partecipazione all'Ente Parco.**

In considerazione delle particolari specificità dei singoli Comuni e per gli evidenti squilibri fra popolazione residente e territori incluso nel parco, sono stati determinati i seguenti criteri e modalità di contribuzione finanziaria obbligatoria e di partecipazione all'Ente Parco:

**1.** La quota di contribuzione finanziaria obbligatoria è così determinata:

- Per il 70% in rapporto alla popolazione residente in ogni singolo Comune. La provincia di Como viene considerata con popolazione uguale a quella del maggior comune (Comune di Como).
- Per il 30% in rapporto al territorio di ogni singolo comune incluso nel parco, considerando la provincia di Como con territorio pari a quello del maggior comune (Comune di Como), ed applicando un coefficiente correttivo di punti 3,75, in aumento, ai comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e S. Fermo della Battaglia, con conseguente proporzionale riduzione del territorio della provincia e del comune di Como.

**2.** La quota di partecipazione è così determinata:

- Per il 30% in rapporto alla quota di contribuzione finanziaria obbligatoria calcolata secondo i criteri di cui al precedente punto 1).
- Per il 70% in rapporto al territorio di ogni singolo comune incluso nel parco, considerando la provincia di Como con territorio pari a quello del maggior comune (Comune di Como), ed applicando un coefficiente correttivo di punti 3,75, in aumento, ai Comuni di Cavallasca, Drezzo, Parè e S. Fermo della Battaglia con conseguente proporzionale riduzione del territorio della provincia e del comune di Como

**QUOTE DI CONTRIBUZIONE FINANZIARIA**

(calcolate con i criteri di cui al punto 1)

Provincia	38,54%
Comune di Como	38,54%

Comune di Cavallasca	8,27%
Comune di Drezzo	6,51%
Comune di Parè	4,92%
Comune di S. Fermo della Battaglia	3,22%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

**QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

(calcolate con i criteri di cui al punto 2)

Provincia	23,82%
Comune di Como	23,82%
Comune di Cavallasca	19,48%
Comune di Drezzo	16,23%
Comune di Parè	11,74%
Comune di S. Fermo della Battaglia	4,91%
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2722****Adeguamento dello statuto della Riserva Pian di Spagna e Lago di Mezzola: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 5 della medesima l.r. 12/2011, che prevede la trasformazione del consorzio di gestione della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola in ente di diritto pubblico, con le procedure e per gli effetti di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi e delle riserve regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio regionale 6 febbraio 1985, n. 1913, di istituzione della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola;
- la deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 2000, n. 48170, di approvazione dello statuto;

## PRESO ATTO che:

- con deliberazione 17 novembre 2011, n. 6, l'assemblea consortile ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 24 novembre (prot. F1.2011.0024080 del 25 novembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall'assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, esclusivamente in

relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto della riserva, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica della riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, affinché provveda alla convocazione della comunità della riserva, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

## ALLEGATO 2

————— • —————

**Statuto della Riserva naturale  
Pian di Spagna e Lago di Mezzola**

TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1  
Costituzione della Riserva**

In ottemperanza alle disposizioni della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 e della l.r. 4 agosto 2011 n. 12, nonché della deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1913 del 6 febbraio 1985 è costituito, tra le Comunità Montane «Valli del Lario e del Ceresio», «Valchiavenna» e «Valtellina di Morbegno» un ente di diritto pubblico denominato «Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola» per la gestione dell'omonima Riserva Naturale.

La Riserva è costituita a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge.

La Riserva ha sede in Comune di Sorico (CO), in Via Della Torre n.1/A.

**Art. 2  
Finalità e funzione della Riserva**

L'Ente Gestore:

- attua la gestione della Riserva Naturale «Pian di Spagna e Lago di Mezzola» in modo unitario, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura, alla fruizione dell'area ai fini didattico-ricreativi, alla disciplina delle attività socio-economiche presenti e compatibili con l'ambiente;
- adotta il piano ed approva i programmi di gestione di cui all'art. 14 della l.r. 30 novembre 1986, n.86, così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 12 del 4 agosto 2011;
- provvede alle opere necessarie alla conservazione ed al ripristino della Riserva;
- provvede alla vigilanza, ai sensi dell'art. 26 della l.r. n. 86/83 s.m.i.;
- rilascia le autorizzazioni previste dalla l.r. n. 86/83 s.m.i. e dall'atto istitutivo della Riserva;
- svolge ogni altra funzione prevista dalla l.r. n. 86/83 s.m.i. ed alla l.r. n. 12/11 nonché dall'atto istitutivo della Riserva.

TITOLO II  
ORGANI

**Art. 3  
Organi della Riserva**

Sono organi della Riserva:

- il Presidente
- il Consiglio di Gestione
- la Comunità della Riserva
- il Revisore dei Conti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 4  
Presidente**Durata e attribuzioni

Il Presidente è il legale rappresentante della Riserva, resta in carica per cinque anni ed è eletto dalla Comunità della Riserva con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

In particolare il Presidente:

- convoca e presiede la Comunità della Riserva senza diritto di voto e il Consiglio di Gestione stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e al Segretario, e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del d.lgs n. 267/00;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità della Riserva;
- rappresenta l'Ente di fronte a terzi e dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie, previa l'autorizzazione del Consiglio di Gestione;
- nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, ai sensi del d.lgs n. 267/00;
- esercita le funzioni che gli siano demandate per Legge, per Statuto e per Regolamenti.

**Art. 5  
Consiglio di Gestione**Durata, composizione e attribuzioni

Il Consiglio di Gestione resta in carica per cinque anni e viene eletto dalla Comunità della Riserva.

È composto dal presidente e da quattro membri, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale e gli altri scelti tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dalla Riserva. Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità della Riserva.

Quando, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità della Riserva provvede alla sostituzione entro tre mesi dalla vacanza.

Compete al Consiglio di Gestione, in particolare:

- l'approvazione dei regolamenti dell'ente;
- la determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali, nonché l'assunzione della proposta alla Comunità della Riserva del bilancio di previsione, del conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari;
- la determinazione del compenso del Revisore dei Conti nei limiti massimi stabiliti dalla Giunta Regionale;
- la nomina dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità della Riserva.

Funzionamento

Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria di norma una volta al mese. Può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno due suoi componenti.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente, tramite posta certificata (PEC), fax o posta ordinaria, recante l'ordine del giorno e comunicate almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta ventiquattro ore prima, a mezzo telegramma o fax.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti e cioè di tre compreso il Presidente.

Le deliberazioni vengono legalmente prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevalendo il voto del Presidente.

**Art. 6  
Comunità della Riserva**Durata, Composizione e attribuzioni

La Comunità della Riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati - Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, Comunità Montana Valchiavenna e Comunità Montana Valtellina di Morbegno, nella persona del Presidente o componente dell'Assemblea Comunitaria, suo delegato.

Le quote di partecipazione degli enti territorialmente interessati sono fissate in proporzione diretta alla estensione di territorio incluso nella Riserva, secondo le seguenti percentuali:

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 59/100;
- Comunità Montana Valchiavenna 28/100
- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 13/100

Nelle stesse percentuali è quantificato il voto di ciascun rappresentante, in sede di votazione ed ai fini del riparto della contribuzione obbligatoria di ciascuna Comunità Montana.

Ai sensi della l.r. n. 12/11 art. 22 Ter - comma V - partecipano inoltre ai lavori della Comunità della Riserva, con il solo diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della Riserva, la cui individuazione viene demandata al Consiglio di Gestione.

La Comunità della Riserva delibera, sugli atti fondamentali previsti dall'art. 10 della l.r. n. 13/93, ed in particolare gli spetta:

- l'elezione e la revoca del Presidente;
- l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- la nomina del Revisore dei Conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione ed allegati e del rendiconto di gestione;
- le acquisizioni, le alienazioni e le permuthe relative al patrimonio immobiliare dell'ente;
- l'adozione delle modifiche allo Statuto;
- l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini della Riserva;
- l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui all'art. 5 comma 4, lettere a) e b).

Funzionamento

La Comunità della Riserva si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.

Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

- per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- per eventuali modifiche allo Statuto.

Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo, su richiesta del Consiglio di Gestione o degli Enti territorialmente interessati.

Le convocazioni sono disposte dal Presidente tramite mail, posta certificata (PEC), posta ordinaria o fax portante l'ordine del giorno e spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza, per le sedute ordinarie, e tre giorni prima per le sedute straordinarie. In caso di urgenza la convocazione può essere spedita ventiquattro ore prima, facendo cenno all'urgenza.

L'assemblea della Comunità della Riserva sono presiedute dal Presidente della Riserva.

Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione, compresi gli astenuti, salvo per i punti a), b) d) comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto, per i quali è richiesta la maggioranza assoluta delle presenze e delle quote.

La Comunità della Riserva è validamente riunita quando sia presente la maggioranza delle quote di partecipazione e comunque con la presenza di almeno due dei tre componenti.

Le Associazioni ambientaliste, agricole o produttive, venatorie e piscatorie, di promozione del territorio e dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno della Riserva sono convocate negli stessi termini della Comunità della Riserva. Le predette Associazioni, così come individuate con provvedimento del Consiglio di Gestione, partecipano alle assemblee e hanno diritto di parola sulle materie di loro competenza. L'intervento dovrà essere richiesto per alzata di mano e contenuto nel limite di 5 minuti.

#### **Art. 7 Revisore dei Conti**

Il revisore dei Conti viene nominato dalla Comunità della Riserva e scelto tra professionisti iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti delle Province di Lecco - Como - Sondrio. Il Consiglio di Gestione determina l'entità dell'onorario spettante al Revisore entro il limite massimo stabilito dalla Giunta Regionale. Il Revisore dei conti resta in carica per cinque anni.

#### **Art. 8 Indennità**

Con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, sono stabiliti i limiti massimi per la determinazione delle indennità per il Presidente e i membri del Consiglio di Gestione. La Comunità della Riserva nell'eleggere il Presidente ed i membri del Consiglio di Gestione fisserà, nel rispetto del suddetto provvedimento regionale, e di quanto disposto dal D.M. Interno del 4 aprile 2000 n. 119 e dalle leggi vigenti, l'importo delle rispettive indennità. Ai membri della comunità della Riserva spetta per la partecipazione alle sedute della stessa un rimborso spese fissato nella misura dei gettoni di presenza determinati dalle leggi vigenti.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 9 Direttore**

##### Requisiti e durata

Il Direttore della Riserva è scelto tra gli iscritti all'elenco Regionale dei direttori di Parchi e/o Riserve. L'incarico è conferito dal Presidente, con contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, e comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente e del Consiglio di gestione. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente gestore, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

##### Attribuzioni

Al direttore della Riserva compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini dell'Ente gestore, a tal fine svolge tutte le attività gestionali e tecnico-manageriali, anche di rilevanza esterna, che non sono espressamente riservate dalla legge e dai regolamenti ad altri soggetti. A titolo esemplificativo e non meramente esaustivo il Direttore :

- a) dirige la Riserva;
- b) dirige e coordina il personale dell'ente;
- c) assume la responsabilità degli uffici e servizi, laddove non siano stati individuati e nominati con decreto dal Presidente dell'ente i relativi Responsabili dei Servizi;
- d) rilascia le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza dell'Ente;
- e) comunica alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione della Riserva e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;

- f) svolge gli ulteriori compiti residuali, non rientranti nelle competenze degli organi dell'Ente gestore o dei Responsabili dei Servizi.

#### **Art. 10 Segretario**

Può essere istituita la figura del Segretario, quale consulente legale amministrativo dello stesso. Il Segretario redige i processi verbali della Comunità della Riserva, ne cura le pubblicazioni e gli altri adempimenti previsti dallo Statuto. L'incarico ha durata triennale comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente e del Consiglio di gestione, ed è conferibile a segretario comunale con un minimo di anni 5 di servizio, in attività previamente autorizzato od in quiescenza ed a segretario-direttore di Comunità Montana, di ruolo. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, individua e nomina il Segretario; con l'atto di incarico vengono determinati la durata, l'entità delle prestazioni ed il trattamento economico.

#### **Art. 11 Comitato Tecnico Scientifico**

Per garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità dell'Ente gestore, può essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico, formato da professionisti di comprovata esperienza in materia naturalistica, agronomica, forestale, geologica e di pianificazione del territorio, iscritti ai relativi albi professionali. Il Consiglio di Gestione provvede alla loro nomina. Ai componenti del Comitato tecnico Scientifico spetta, per ogni partecipazione alle sedute dello stesso, un rimborso spese fissato nella misura dei gettoni di presenza determinati per i componenti della Comunità della Riserva.

#### **Art. 12 Uffici - Personale**

L'Ente gestore ha propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina viene determinata con apposito regolamento. Ai dipendenti dell'Ente gestore si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

#### **Art. 13 Mezzi finanziari**

La Riserva provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

1. contributi degli Enti facenti parte della Comunità della Riserva;
2. finanziamenti ordinari e straordinari della Regione, di altri Enti e/o privati;
3. rendite patrimoniali e somme ricavate dai mutui;
4. proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
5. eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative, promozione, educazione ambientale e quelli derivanti da atti di liberalità.

#### **Art. 14 Contributi degli Enti consorziati**

I contributi a carico degli Enti sono determinati nella seguente misura fissa, determinata in proporzione diretta alla estensione di territorio di ciascun Ente nella Riserva, secondo le seguenti percentuali:

- a) la Comunità Montana «Valli del Lario e del Ceresio» 59% - € 35.400,00;
  - b) la Comunità Montana «Valchiavenna» 28% - € 16.800,00;
  - c) la Comunità Montana «Valltellina di Morbegno» 13% - € 7.800,00;
- TOTALE € 60.000,00

La predetta ripartizione, così come determinata, potrà essere modificata con provvedimento della Comunità della Riserva. I contributi degli Enti consorziati devono essere versati in unica rata entro il 30 giugno di ciascun esercizio finanziario.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 15**  
**Publicità degli atti**

Tutti gli atti dell'Ente gestore sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

L'affissione all'albo pretorio online della Riserva fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti Locali.

**Art. 16**  
**Devoluzione del patrimonio**

Alla cessazione, o in caso di scioglimento della Riserva, il suo patrimonio verrà devoluto agli Enti facente parte della Comunità della Riserva, secondo criteri da stabilirsi dal predetto organo, previa intese tra gli Enti medesimi.

**Art. 17**  
**Richiamo alle leggi**

Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano, nell'amministrazione e nel funzionamento della Riserva, le norme di legge in materia vigenti.

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2723**  
**Adeguamento dello statuto del Parco delle Orobie Bergamasche: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette, Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quadro della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XVII, relativo all'istituzione del parco delle Orobie Bergamasche;
- la deliberazione della giunta regionale 1 agosto 2006, n. 3034, di approvazione dello statuto e costituzione del consorzio;

## PRESO ATTO che:

- in data 1 dicembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 1 dicembre 2011, n. 10, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 6 dicembre (prot. F1.2011.0024696 del 6 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco delle Orobie Bergamasche, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco delle Orobie Bergamasche, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini

della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco delle Orobie Bergamasche, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

## Statuto del Parco delle Orobie Bergamasche

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### **Costituzione, composizione e durata dell'Ente parco**

1. In attuazione della legge regionale 15 settembre 1989, n. 56, ora legge regionale n. 16 del 16 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è costituito l'Ente parco di gestione del Parco delle Orobie Bergamasche.
2. Fanno parte dell'Ente parco la Provincia di Bergamo e le Comunità Montane Valle Brembana, Valle Seriana e di Scalve.
3. La durata dell'Ente parco è a tempo indeterminato; l'Ente parco può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

#### Art 2 Finalità e funzioni

1. L'Ente parco ha lo scopo di gestire il Parco in modo unitario, per il raggiungimento delle finalità individuate nella legge istitutiva, con particolare riguardo alle esigenze della crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, in forme compatibili con l'ambiente, di sviluppo delle attività agro silvo zootecniche e silvopastorali e delle altre attività tradizionali, di protezione della natura e dell'ambiente, di uso culturale e ricreativo.
2. In particolare l'Ente parco persegue:
  - a) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
  - b) la fruizione sociale, turistica e ricreativa, intesa in senso compatibile con gli ecosistemi naturali;
  - c) la conservazione attiva di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geo-paleontologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici;
  - d) la promozione di attività di ricerca scientifica con particolare riguardo a quelle interdisciplinari di educazione, di informazione e ricreative;
  - e) la sperimentazione di nuovi parametri del rapporto tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia di aspetti significativi di tale rapporto, con particolare riguardo ai valori antropologici, storici, architettonici, archeologici, ed al settore agro silvo zootecnico.

#### Art. 3 Sede

1. L'Ente parco ha la propria sede in Bergamo; sono inoltre istituite sedi decentrate presso le Comunità Montane, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 22.

#### Art. 4 Adesione e recesso

1. L'adesione di nuovi enti ed il recesso di un Ente associato possono avvenire solo mediante apposita legge regionale.
2. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli organi consiliari degli enti partecipanti, anche eventualmente ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

### Art. 5 Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione per ciascun Ente è del 25%, calcolata, come risultante dall'allegato 1, in riferimento sia alla estensione del territorio ricompreso nel Parco, sia alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

## TITOLO II ORGANI

### Art. 6 Organi dell'ente Parco

1. Sono Organi dell'Ente Parco:
- La Comunità del Parco
  - Il Consiglio di Gestione
  - Il Presidente
  - il Revisore dei conti

### Art. 7 Composizione della Comunità del Parco e quote di partecipazione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, di cui all'art. 1, comma 2, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli Enti stessi, o loro delegati, purché consiglieri o assessori.

2. I rappresentanti dei suddetti Enti, in sede di deliberazione, esprimono un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione obbligatoria mentre per gli altri Enti aderenti in forma volontaria è commisurata alla sola contribuzione fissa, il tutto, comunque, secondo i criteri e le modalità applicative di cui all'allegato 1 sulla ripartizione delle quote, (individuate nello Statuto vigente alla data di entrata in vigore della l.r. n. 12/2011) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

### Art. 8 Attribuzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, ed adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza limitatamente alle seguenti attività:

- l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente dell'Ente;
- l'elezione e la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, dei componenti del Consiglio di gestione;
- la nomina del comitato tecnico scientifico;
- l'elezione del Revisore dei conti;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e delle relative variazioni;
- le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente Parco;
- l'adozione delle proposte di modifica allo statuto a maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- la proposta di istituzione parco naturale;
- la proposta alla Giunta Regionale di modifiche dei confini del Parco;
- l'approvazione dei piani previsti dalla normativa vigente, compresi i piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 o di altri piani;
- l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla approvazione da parte del Consiglio di gestione, dei regolamenti, della determinazione organica dell'Ente e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- la partecipazione dell'Ente Parco in Enti, Aziende, Associazioni, sia pubbliche che private, operanti nei settori attinenti alle finalità istituzionali del Parco;
- la contrazione di mutui;
- la determinazione dell'indennità da corrispondere al Revisore dei Conti, nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale con propria deliberazione.

### Art. 9 Funzionamento della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco:

- viene convocata e presieduta dal Presidente del parco. L'ordine del giorno della seduta viene fissato dal Presidente stesso;
- si riunisce nella sede del Parco, salva diversa determinazione del Presidente;
- si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio, della relativa relazione previsionale e programmatica e del rendiconto di gestione, entro i termini stabiliti dalle norme di legge;
- può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano e quando ne sia fatta richiesta dai rappresentanti di almeno la metà degli Enti partecipanti; in quest'ultimo caso la convocazione dovrà avvenire nel termine di venti giorni decorrenti dalla data di protocollo della relativa richiesta;
- può essere convocata in sessione d'urgenza qualora lo richiedano situazioni di eccezionale gravità e/o urgenza;
- deve essere obbligatoriamente convocata dal Presidente uscente entro i 10 giorni successivi alla scadenza del proprio mandato e/o dei componenti del Consiglio di Gestione, per i prescritti adempimenti di nomina; decorso infruttuosamente il suddetto termine, la convocazione della Comunità del Parco è effettuata dal Presidente della Provincia.

2. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e devono essere recapitati al domicilio dei destinatari, almeno 5 giorni lavorativi prima delle sessioni ordinarie e straordinarie e 1 giorno prima delle convocazioni con carattere di urgenza. Gli avvisi devono essere recapitati preferibilmente a mezzo telefax, posta elettronica certificata o con altri mezzi previamente comunicati dagli interessati.

3. Presso gli Uffici del Parco devono essere depositati, almeno 2 giorni prima dell'apertura della seduta ordinaria e straordinaria, esclusi i festivi, ed almeno 1 giorno prima dell'apertura della seduta di urgenza, gli atti relativi all'ordine del giorno per la consultazione da parte dei componenti della Comunità del Parco.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino oltre la metà delle quote di partecipazione al Parco.

5. La seconda convocazione che fa seguito ad una precedente seduta dichiarata deserta, per mancanza del numero legale previsto al comma che precede, ha luogo con avvisi scritti inviati a tutti i rappresentanti con le stesse modalità indicate al succitato comma 6).

6. Qualora nell'avviso di prima convocazione venga indicato anche il giorno della seconda convocazione, l'avviso per quest'ultima è trasmesso ai soli rappresentanti non intervenuti in prima convocazione.

7. La Comunità del Parco in seconda convocazione è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti che rappresentino almeno il 25% delle quote di partecipazione al Parco;

8. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti nel Parco, su indicazione delle stesse associazioni.

9. Il Parco stabilisce le modalità di partecipazione e di intervento dei rappresentanti di cui al punto precedente, ai lavori della Comunità del Parco.

10. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute della Comunità del Parco, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, universitario, scientifico, tecnici ed esperti ed altri rappresentanti di istituzioni pubbliche.

11. Ai componenti della Comunità del Parco spetta esclusivamente il rimborso delle spese di partecipazione alla sedute della stessa.

### Art. 10 Composizione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto:

- dal Presidente dell'Ente Parco, che lo presiede;

b) da n. 4 componenti, dei quali uno eletto su designazione della Giunta Regionale, scelti fra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco, previa presentazione di specifico curriculum professionale.

**2.** Per i membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. 267/2000.

Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i componenti della Comunità del Parco.

Il Consiglio di Gestione resta in carica per cinque anni.

### Art. 11

#### Attribuzioni del Consiglio di Gestione

**1.** Il Consiglio di Gestione è un organo collegiale esecutivo e attua gli indirizzi generali della Comunità del Parco.

**2.** Rientrano, in particolare, nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

- a) l'approvazione dei regolamenti del Parco, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- b) la determinazione della dotazione organica del Parco e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) l'adozione degli schemi di bilancio di previsione, del rendiconto di ciascun esercizio finanziario e dei piani finanziari da sottoporre alla successiva approvazione della Comunità del Parco;
- g) la nomina dei componenti della Commissione per il Paesaggio, e di altre Commissioni tecnico-consultive;
- h) la determinazione delle indennità per il Presidente e per i componenti del Consiglio di Gestione nel rispetto dei limiti massimi fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
- i) Variazioni d'urgenza del bilancio da ratificare dalla Comunità del Parco entro i sessanta giorni successivi.

### Art. 12

#### Funzionamento del Consiglio di Gestione

**1.** Il Consiglio di Gestione è presieduto dal Presidente del Parco e si riunisce su sua determinazione o su richiesta scritta di almeno 2 componenti.

**2.** Le convocazioni sono disposte dal Presidente con comunicazione da recapitarsi, anche con mezzi telematici, almeno sette giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere recapitata con modalità sopraccitate, un giorno prima dell'adunanza, specificando i motivi dell'urgenza.

**3.** Le adunanze sono valide con l'intervento della metà dei componenti del Consiglio di Gestione.

**4.** Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o regolamentari prevedano maggioranze diverse.

### Art. 13

#### Presidente del Parco - nomina e durata in carica

**1.** Il Presidente è eletto dalla Comunità del Parco tra coloro che siano in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale e posseggano una specifica competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso istituzioni pubbliche o aziende private, per Uffici pubblici ricoperti, da documentarsi previa presentazione di specifico curriculum professionale.

**2.** Non possono essere eletti alla carica di Presidente i membri della Comunità del Parco.

**3.** Il Presidente è nominato per la durata di cinque anni e può essere riconfermato.

### Art. 14

#### Presidente del Parco - attribuzioni e competenze

**1.** Il Presidente del Parco:

- a) esprime gli indirizzi generali dell'Ente;
- b) definisce gli obiettivi, le priorità, i piani ed i programmi da attuare, su indicazione della Comunità del Parco e Consiglio di Gestione, per quanto di competenza; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- c) ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale del Parco, nei confronti della Regione, delle Istituzioni pubbliche ed Organizzazioni private, degli Organi comunitari, Internazionali e dei terzi;
- d) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione; stabilisce l'ordine del giorno e ne firma i processi verbali unitamente al Segretario o al segretario facente funzione;
- e) vigila sull'operato del Direttore, impartendo le direttive per assicurare il buon funzionamento del Parco;
- f) vigila sull'attuazione delle deliberazioni assunte dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione;
- g) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore e al Segretario e ne stabilisce i relativi compensi e/o indennità;
- h) determina in caso di necessità e di urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Gestione, da sottoporre allo stesso nella sua prima adunanza da tenersi, comunque, entro 30 giorni dalla data di determinazione degli stessi provvedimenti;
- i) In caso di sua assenza o impedimento è sostituito temporaneamente nelle funzioni dal consigliere più anziano.

### Art. 15

#### Il Revisore dei conti

**1.** Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo dei revisori contabili.

**2.** Non possono essere nominati Revisore dei Conti e, se nominati, decadono, i consiglieri degli Enti territorialmente interessati del Parco, i parenti ed affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'Ente Parco con un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati da imprese aventi rapporti commerciali col Parco, coloro che hanno lite pendente col Parco stesso.

**3.** Al Revisore dei Conti spetta il compenso determinato dalla Comunità del Parco.

**4.** Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, e è rieleggibile per una sola volta.

**5.** Il Revisore dei Conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Parco.

**6.** Il Revisore dei Conti può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.

**7.** Il Revisore dei Conti collabora con gli organi dell'Ente Parco nelle loro funzioni, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione.

**8.** Nella stessa relazione, il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

**9.** Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e chiedere l'iscrizione a verbale di eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore dei Conti può partecipare alle sedute della Comunità del Parco nelle quali si discutono il bilancio preventivo, il rendiconto di gestione e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.

### Art. 16

#### Comitato tecnico-scientifico

**1.** Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, la Comunità del Parco istituisce e nomina un Comitato tecnico-scientifico.

#### TITOLO III ORGANIZZAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ

### Art. 17

#### Il Direttore - Attribuzioni

**1.** Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'ente.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

2. In particolare, il Direttore:
- dirige il Parco;
  - assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni;
  - partecipa alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
  - assicura l'esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dal Parco;
  - emana le autorizzazioni, nulla osta e pareri di competenza del Parco;
  - esegue le deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione;
  - formula proposte al Consiglio di Gestione nelle materie di cui all'art. 11;
  - sottopone al Consiglio di Gestione lo schema del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del rendiconto di gestione;
  - propone al Consiglio di Gestione i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l'efficienza e la funzionalità del Parco;
  - provvede alla stipula dei contratti.

### Art. 18 Il Direttore - Nomina

1. Il Direttore del Parco è scelto e incaricato dal Presidente, sentito il parere del Consiglio di Gestione, tra gli iscritti in apposito elenco dei direttori istituito dalla Giunta regionale.

2. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra 3 e 5 anni e può essere affidato anche a tempo parziale; può essere cumulato per più aree protette previa convenzione con gli Enti gestori; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione del rapporto.

3. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti del Parco, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a causa di giusto licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

4. Il Direttore non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei, di carattere professionale estranei all'Ente Parco senza autorizzazione del Presidente.

5. L'incarico di Direttore può essere affidato a dirigenti di ruolo appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche purché specificamente autorizzati ad assumere l'incarico, ai sensi della normativa vigente.

### Art. 19 Il Direttore - Competenze

1. Per l'esplicazione delle attribuzioni di cui al precedente articolo 18, spetta al Direttore:

- Assumere, gestire e dirigere il personale del Parco;
- adottare, nell'ambito delle direttive impartite dal Presidente, i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Ente Parco e per il loro organico sviluppo;
- decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro;
- formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dal servizio, licenziamento o equiparati del personale;
- sottoscrivere contratti e in genere sottoscrivere gli atti gestionali;
- presiedere le gare d'appalto e le commissioni di concorso;
- provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento

- dell'Ente Parco, nei casi ed entro i limiti previsti da apposito regolamento;
- controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento, ove non demandati ad altre figure;
- provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente, ove non demandati ad altre figure;
- assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco, anche in qualità di Segretario, qualora quest'ultimo non sia incaricato o in sua assenza, redigendo e pubblicando i relativi verbali;
- comunicare alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale.

2. Il Direttore interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente o da un impiegato del Parco previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del Codice di Procedura Civile.

### Art 20 Segretario

1. Il Segretario è incaricato a tempo determinato, ed è scelto dal Presidente, previo parere del Comitato di gestione, tra professionalità che abbiano competenza in materia amministrativa.

2. Spetta al Segretario:

- la gestione amministrativa, finanziaria e contabile del Ente parco;
- la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio di gestione;
- il rilascio dei pareri di conformità e di regolarità contabile;
- ogni altro compito stabilito dal regolamento del personale.

3. Il Segretario sostituisce nelle sue funzioni il Direttore in caso di momentaneo impedimento.

### Art. 21 Personale

1. L'Ente parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di gestione, commisurata al bilancio e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ad eccezione del Direttore, è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

3. L'assetto del personale è stabilito con apposito regolamento organico.

### Art. 22 Attribuzione di funzioni alle Comunità Montane

1. Ai sensi dell'articolo 120 della legge istitutiva del Parco, l'Ente parco si avvale delle Comunità Montane per l'esercizio delle funzioni amministrative che possono essere svolte in forma decentrata.

2. Sono in particolare delegate alle Comunità Montane la progettazione esecutiva e di dettaglio, nonché gli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione generale del parco.

3. Le Comunità Montane sono anche circoscrizioni di decentramento dei servizi generali del parco. A tal fine l'Ente parco si avvale degli uffici delle stesse.

4. Per l'attuazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Ente parco stipula apposite convenzioni.

5. Competono in ogni caso all'Ente parco i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo di tutti i soggetti che operano per la realizzazione degli obiettivi del Parco, nonché le funzioni relative all'adozione del piano territoriale di coordinamento, all'approvazione dei piani attuativi di settore e dei regolamenti d'uso del parco, all'espressione dei pareri su provvedimenti che riguardano il territorio del parco e alla proposta di interventi finanziari.

### Art. 23 Contabilità

1. Per la gestione finanziaria e contabile dell'Ente parco si applicano le norme previste per gli enti locali.

### Art. 24 Mezzi finanziari

1. L'Ente parco provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
- b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- d) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ente parco o dei quali esso abbia la gestione;
- e) proventi di sanzioni amministrative;
- f) tasse e diritti previsti per legge;
- g) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- h) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.

2. Le spese di funzionamento dell'Ente parco, dedotto il contributo regionale assegnato ai sensi dell'articolo 120, comma 7, della legge istitutiva del Parco, sono ripartite tra gli Enti associati, secondo le quote di partecipazione di cui all'articolo 5. La Provincia partecipa annualmente con un contributo calcolato sulla base delle proprie disponibilità di bilancio.

3. Con la convenzione di cui all'articolo 22, comma 4 del presente Statuto, sono definite le modalità di partecipazione finanziaria delle Comunità Montane, che saranno valutate dedotti i costi sostenuti dalle stesse, per il funzionamento degli uffici periferici in sede di definizione delle singole convenzioni.

## TITOLO IV TRASPARENZA, ACCESSO, PARTECIPAZIONE E VIGILANZA

### Art. 25 Partecipazione degli enti locali

1. Per garantire la partecipazione dei Comuni ricompresi nel parco, l'Ente parco riunisce periodicamente, con cadenza minima annuale, i rappresentanti degli enti locali, nella persona dei Sindaci dei comuni o di un consigliere o assessore delegato.

2. La riunione degli enti così convocati, o convocati su richiesta dalla maggioranza degli enti stessi, è presieduta da uno dei sindaci eletti tra i suoi componenti a maggioranza assoluta, ha funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi del Ente parco.

3. In particolare, gli enti così riuniti esprimono alla Comunità del parco a maggioranza assoluta, prima della loro adozione, un parere:

- a) sui piani;
- b) sui regolamenti aventi rilevanza esterna.

### Art. 26 Altre forme di partecipazione

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

### Art. 27 Pubblicità e accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'Ente parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.

2. La pubblicazione all'albo presso la sede ufficiale dell'Ente parco fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli enti locali; è garantita altresì, solo a fini informativi, l'affissione, anche informatica, degli atti dell'Ente parco presso le sedi degli Enti associati.

3. Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa dell'Ente parco, è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, il diritto d'accesso agli atti dell'Ente parco, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché il generale diritto

di accesso all'informazione ambientale garantito a chiunque ai sensi e nei limiti del d. lgs. 195/05.

4. Con apposito regolamento dell'Ente parco è assicurata la concreta attuazione di tale diritto e la modalità di esercizio.

### Art. 28 Vigilanza

1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge istitutiva, nel territorio del parco la vigilanza è esercitata dall'Ente parco, ai sensi e nelle forme consentite dalle leggi vigenti.

2. Per l'attività di vigilanza l'Ente parco si avvale inoltre, previa opportune intese, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni, nonché del Corpo Forestale dello Stato.

3. L'Ente parco si avvale inoltre del Servizio di vigilanza ecologica volontaria, affidato alle Comunità Montane, nel territorio di rispettiva competenza.

4. Il Direttore presenta annualmente una relazione alla Giunta regionale e alla Provincia sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento ai siti della Rete ecologica Natura 2000 ricompresi nel territorio del parco.

## TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 29 Devoluzione del patrimonio

1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente parco, il suo patrimonio verrà devoluto in conformità alla legge regionale di scioglimento del Parco stesso.

### Art. 30 Richiamo alle leggi

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme regionali in materia con particolare riferimento al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali.

— • —

**RIPARTIZIONE TRA LE COMUNITA' MONTANE  
DELLE QUOTE TOTALI ATTRIBUITE**

(75 quote su un totale di 100)

COMUNITA' MONTANE	PARAMETRI				SCHEMA DI RIPARTIZIONE QUOTE						TOTALE QUOTE x C.M.
	Sup. Territoriale Totale Ha (1)	Sup. Territoriale nel Parco		Popolazione residente nei comuni del Parco (4)	20 quote		50 quote		5 quote		
		Ha (2)	% (3) = 2/1		% Sup. terr nel Parco/ totale (5) =2/Tot2	quote attribuite	% sup.in Parco / sup tot C.M (6) =3/Tot3	quote attribuite	% Pop. res. nei comuni del Parco/ totale (7) =4/Tot4	quote attribuite	
Valle Brembana	64.348	32.125	49,92%	18.377	45,97%	9,2	26,5%	13,3	40,46%	2,0	24,5
Valle Seriana	45.978	26.350	57,31%	22.599	37,71%	7,5	30,4%	15,2	49,75%	2,5	25,2
Valle di Scalve	14.041	11.402	81,21%	4.445	16,32%	3,3	43,1%	21,5	9,79%	0,5	25,3
<b>TOTALE</b>	<b>124.367</b>	<b>69.877</b>	<b>188,44%</b>	<b>45.421</b>	<b>100,00</b>	<b>20</b>	<b>100,00</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	<b>5</b>	<b>75</b>

La ripartizione delle 75 quote assegnate alle 3 Comunità Montane è calcolata sulla base dei tradizionali parametri della popolazione residente e della superficie territoriale.

In particolare, è stata considerata la popolazione residente nei comuni compresi nel Parco al febbraio 2005 e la superficie territoriale compresa nell'area protetta (la superficie del Parco rispetto alla superficie totale delle Comunità montane e, quanto invece percentualmente incide la superficie del Parco rispetto a quella della Comunità Montana).

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2724**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Campo dei Fiori:**  
**approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale**  
**12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

## RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XII, relativo all'istituzione del parco Campo dei Fiori;
- la deliberazione della giunta regionale 30 maggio 2007, n. 4816, di approvazione della revisione dello statuto, come integrato con deliberazione dell'assemblea consortile 22 marzo 2010, n. 2;

## PRESO ATTO che:

- con deliberazione 28 novembre 2011, n. 15, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 2 dicembre (prot. F1.2011.0024554 del 2 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover modificare l'articolo 29 dello Statuto, come proposto dall'assemblea consortile, per renderlo conforme all'articolo 2, comma 5, della l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Campo dei Fiori, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Spina Verde, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

(omissis), comprensive della modifica all'articolo 29 operata in fase di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Campo dei Fiori, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto del Parco del Campo dei Fiori**  
**Ente di diritto pubblico**  
**L.r. 4 agosto 2011 n. 12**

## INDICE

TITOLO I  
GENERALITÀ

- Art. 1 - Fonti
- Art. 2 - Composizione dell'Ente, durata, sede
- Art. 3 - Finalità e funzioni dell'Ente Parco
- Art. 4 - Quote di partecipazione

TITOLO II  
ORGANI

- Art. 5 - Organi dell'Ente Parco

CAPO 1  
ORGANI DIREZIONALI

- Art. 6 - Comunità del Parco - Composizione
- Art. 7 - Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco
- Art. 8 - Convocazione della Comunità del Parco
- Art. 9 - Adunanze e deliberazioni della Comunità del Parco
- Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 11 - Consiglio di Gestione, composizione, elezioni e durata
- Art. 12 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione
- Art. 13 - Consiglio di Gestione: attribuzioni
- Art. 14 - Cessazione e decadenza dei consiglieri
- Art. 15 - Presidente dell'Ente Parco
- Art. 16 - Revisore dei Conti

CAPO 2  
COMMISSIONI CONSULTIVE

- Art. 17 - Comitato Tecnico-Scientifico
- Art. 18 - Commissioni Consultive

TITOLO III  
ORGANIZZAZIONE-PIANTA ORGANICA

- Art. 19 - Il Direttore
- Art. 20 - Il Segretario
- Art. 21 - Pianta organica
- Art. 22 - Regolamento degli uffici e dei servizi

TITOLO IV  
RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

- Art. 23 - Mezzi finanziari

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

Art. 24- Contributi degli Enti facenti parte del Parco

**TITOLO V  
PARTECIPAZIONE**

Art. 25 - Partecipazione

Art. 26 - Servizio volontario di vigilanza ecologica

**TITOLO VI  
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 27 - Pubblicità degli atti

Art. 28 - Diritto di accesso

Art. 29 - Scioglimento dell'Ente Parco

Art. 30 - Modifiche dello Statuto

Art. 31 - Richiamo alle leggi

Allegato n. 1 - Tabella A dimostrativa delle quote di partecipazione consortili.

**TITOLO I  
GENERALITÀ**
**Art. 1  
Fonti**

1. Lo Statuto del Parco Naturale Regionale «Campo dei Fiori» - Ente di diritto pubblico, istituito con l.r. 19 marzo 1984, n. 17, modificata dalla l.r. n. 16 del 16 luglio 2007 si ispira e persegue i principi di efficienza, di partecipazione e di trasparenza di cui al d.lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 «Ordinamento delle autonomie locali», legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», legge 6 dicembre 1991 n. 394 «Legge quadro sulle aree protette», in esecuzione della legge regionale 16 settembre 1996, n. 26 «Riorganizzazione degli enti gestori delle aree protette regionali» e la legge regionale n. 86 «Piano generale delle aree protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale e regime transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria» e successive modifiche, l.r. 4 agosto 2011, n. 12.

2. Le norme sugli Enti locali previste dal d.lgs.vo 267 del 18 agosto 2000 si applicano, salvo diverse disposizioni, all'Ente Parco Campo dei Fiori, cui partecipano Enti locali.

**Art. 2  
Composizione dell'Ente, durata, sede**

1. Fanno parte dell'Ente di diritto pubblico - Parco Campo dei Fiori i Comuni di

Barasso  
Bedero Valcuvia  
Brinzio  
Casciago  
Castello Cabiaglio  
Cocquio Trevisago  
Comerio  
Cunardo  
Cuvio  
Gavirate  
Induno Olona  
Luvinata  
Masciago Primo  
Orino  
Rancio Valcuvia  
Valganna  
Varese  
Provincia di Varese  
Comunità Montana del Piambello n. 22  
Comunità Montana Valli del Verbano n. 23.

2. La durata dell'Ente Parco è a tempo indeterminato: l'Ente Parco può essere sciolto solo mediante apposita legge regionale.

3. Potranno chiedere di far parte dell'Ente Parco anche altri Enti con motivata richiesta approvata dal proprio Consiglio Comunale.

La proposta di variazione dell'art. 2 comma 1 dello Statuto è approvata dalla Comunità del Parco e trasmessa alla Regione Lombardia.

Il favorevole accoglimento costituirà per il nuovo Ente: pari dignità e obblighi di adempimenti e oneri finanziari come per gli Enti già aderenti.

4. L'Ente Parco ha la propria sede legale nel comune di Brinzio, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 17.

Con provvedimento della Comunità del Parco possono essere istituite altre sedi amministrative e/o operative nell'ambito del territorio del Parco.

5. Il Parco comprende i territori dei Comuni aderenti così come definiti dalla legge istitutiva e/o dal perimetro successivamente definito dal piano territoriale di coordinamento in vigore.

6. La richiesta di modifica dei confini del territorio inserito o da inserire nel territorio del Parco, dovrà essere inoltrata dall'Ente interessato al Presidente del Parco con motivato atto deliberativo del proprio Consiglio. La richiesta verrà inoltrata alla regione per gli atti di competenza, previo atto deliberativo favorevole della Comunità del Parco.

7. I confini dell'Ente Parco sono delimitati, a cura dello stesso, da tabelle come previste dalla legge regionale.

8. E' facoltà della Comunità del Parco chiedere alla Regione Lombardia l'eventuale modifica degli attuali confini del Parco con motivata deliberazione e sentito il parere dell'Ente territoriale interessato.

**Art. 3  
Finalità e funzioni dell'Ente Parco**

1. Tra gli scopi dell'Ente Parco non mancherà l'impegno adeguato per la conservazione attiva delle specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, dei boschi, dei valori panoramici attraverso la difesa e la ricostruzione degli equilibri ecologici e idrogeologici.

2. L'Ente Parco ha lo scopo di gestire il Parco naturale-regionale svolgendo le funzioni previste dall'art. 21 della l.r. n. 86 del 30 novembre 1983, e successive modifiche ed integrazioni, tenendo prioritariamente conto degli interessi locali con particolare riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e di tutte quelle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale, culturale e ricreativa delle comunità residenti tenendo conto degli usi e delle consuetudini locali.

3. È altresì compito dell'Ente Parco:

- la tutela e il recupero paesaggistico ed ambientale;
- la valorizzazione e conservazione del patrimonio storico;
- la promozione e la tutela di attività di ricerca scientifica;
- l'attività di educazione e informazione ambientale;
- il potenziamento e lo sviluppo delle attività legate all'utilizzo del suolo del Parco e della sua valorizzazione turistica.

4. Compito dell'Ente Parco è anche la conoscenza e la tutela dei fenomeni carsici esistenti nel territorio del Parco.

**Art. 4  
Quote di partecipazione**

1. Ciascun Ente del Parco determina le decisioni della Comunità del Parco esprimendo un voto, pari alla quota totale di partecipazione.

2. Per i Comuni tale quota è determinata dai seguenti tre elementi:

- quota fissa di associazione
- quota in rapporto al territorio di appartenenza al Parco
- quota in rapporto alla popolazione residente del singolo Ente risultante al 31 dicembre di ogni anno.

3. La Provincia e le Comunità Montane esprimono la loro partecipazione per la sola quota fissa di associazione (allegata alla tabella di partecipazione).

## TITOLO II ORGANI

### Art. 5 Organi dell'Ente Parco

1. Sono organi dell'Ente Parco:
  - a. Il Presidente
  - b. il Consiglio di Gestione;
  - c. la Comunità del Parco
  - d. il Revisore dei Conti.
2. Gli organi suddetti si possono avvalere della collaborazione di:
  - a. eventuale Comitato Scientifico;
  - b. eventuali Commissioni Consultive.
3. Gli organi di cui al punto 1), lettera a., b. e d., durano in carica cinque anni ed il loro rinnovo deve avvenire entro 45 giorni dalla data della scadenza.

## CAPO I ORGANI DIREZIONALI

### Art. 6 Comunità del Parco - composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti nella persona del Sindaco e del Presidente degli enti stessi, o loro delegati purché consigliere o assessore.

2. La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco, o del Presidente della Provincia o del Presidente della Comunità Montana.

3. Allorché il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente della Comunità Montana cessano dalla carica si ha la decadenza automatica del componente della Comunità: il delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia o della Comunità Montana decade allorché cessa dalla carica il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Comunità Montana delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere dell'Ente che rappresenta.

4. La delega deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della Comunità Montana e precisando la carica del delegato.

5. I rappresentanti degli Enti in sede di deliberazione esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata all'estensione del territorio incluso nel Parco ed alla contribuzione fissa così come risulta dalla tabella A) tranne per i punti a) e h) del seguente art. 7 comma 2 e art. 11 comma 2 limitatamente al componente del Consiglio di Gestione designato dalla Provincia di Varese e dal Comune di Varese.

6. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste un rappresentante della associazione agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante dell'associazione di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori dei servizi turistici presenti all'interno del Parco. Per le modalità di individuazione e funzionamento degli organismi di partecipazione si rinvia ad apposito regolamento.

### Art. 7 Attribuzioni e competenza della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'attività dell'Ente.
2. Alla stessa compete deliberare in merito ai seguenti atti fondamentali, enunciati in ordine prioritario:
  - a) l'elezione, con separata votazione ed a maggioranza assoluta dei voti, del Presidente e dei membri del Consiglio di Gestione, così come previsto dalla successiva lettera b) e dall'art. 11, 3° comma dei quali il solo Presidente entrerà a far parte della Comunità del Parco senza diritto di voto.
  - b) per l'elezione del Presidente ogni componente della Comunità del Parco esprime un solo voto senza tener conto dei millesimi di partecipazione.
  - c) l'elezione del Revisore dei Conti;

- d) l'approvazione del bilancio di previsione e dei suoi allegati, dei piani finanziari, delle variazioni di bilancio, del rendiconto di gestione e della contrazione di mutui;
- e) la determinazione delle quote a carico degli Enti aderenti secondo quanto stabilito dall'art. 23, nonché di eventuali contributi finanziari straordinari limitatamente a spese correnti;
- f) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- g) l'adozione delle modifiche allo statuto;
- h) la revoca, a maggioranza assoluta dei membri della Comunità del Parco, del Consiglio di Gestione dei singoli componenti dello stesso e del Presidente, con le modalità previste per le elezioni;
- i) i criteri per l'istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e delle Commissioni Consultive di cui all'art. 5;
- j) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- k) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
- l) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
- m) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- n) espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente, della determinazione della dotazione organica e dell'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito dalle norme vigenti.

3. Le deliberazioni relative alla lettera a) e i) del precedente comma 2, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti della Comunità del Parco.

### Art. 8 Convocazione della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la convocazione ed indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta.

3. Nei casi di urgenza, la Comunità del Parco può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, e-mail, recante in sintesi gli argomenti da trattare.

4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi compresi quelli adottati nel corso dell'ultima seduta della Comunità del Parco, devono essere inviati alle segreterie di tutti gli Enti aderenti contestualmente all'atto della convocazione e devono essere inoltre depositati presso la segreteria dell'Ente Parco.

5. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

### Art. 9 Adunanze e deliberazioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è valida quando sono presenti almeno la metà più uno degli Enti aderenti, oltre il Presidente senza diritto di voto.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate al momento del voto, ad eccezione del punto a) (elezione del Presidente) del 2° comma dell'art. 7.

3. Gli adempimenti preparatori della Comunità del Parco sono curati dal Direttore e dal Segretario, il quale assiste alle sedute, ne redige i verbali e li sottoscrive con il Presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

4. Le sedute della Comunità del Parco sono ordinariamente pubbliche, il relativo regolamento disciplina le modalità.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

### **Art. 10** **Diritti e doveri dei consiglieri**

1. Le norme e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere della Comunità del Parco previste dalla Legge, sono disciplinate dal regolamento da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. I componenti della Comunità del Parco hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente Parco tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge.

3. Ai membri della Comunità del Parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

### **Art. 11** **Consiglio di Gestione, composizione, elezione e durata**

1. Il Consiglio di Gestione è nominato dalla Comunità del Parco che, nella sua prima adunanza, dovrà eleggerlo entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo insediamento. Nel caso di cessazione del Consiglio di Gestione, per qualsiasi causa, la Comunità del Parco dovrà provvedere alla nomina entro il termine perentorio di 45 giorni consecutivi dalla data dell'effettiva cessazione di quello precedente.

2. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco. I rimanenti tre componenti vengono eletti dalla Comunità del Parco uno su designazione congiunta e votazione congiunta della Provincia di Varese e del Comune di Varese e due su designazione e votazione degli altri Enti aderenti in base ad un elenco di candidati contenente un numero massimo pari al numero degli Enti aderenti e un minimo di due candidati.

3. I candidati devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale o provinciale, nonché competenza tecnica e/o amministrativa o comunque affine ai compiti specifici dell'Ente Parco, a tal fine devono depositare il loro curriculum presso la segreteria almeno 48 ore prima dell'elezione. Ogni componente dell'Assemblea, ha diritto di esprimere, in rapporto alla sua quota, in forma palese, un nominativo. Risultano eletti coloro che avranno raggiunto la maggioranza assoluta dei voti espresso in millesimi.

4. I componenti della Comunità Parco, Presidenti e Sindaci o loro delegati, non possono essere eletti membri del Consiglio di Gestione.

5. I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica cinque anni. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione nella sua prima successiva seduta e comunque entro il termine perentorio 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

6. Il consigliere che senza motivata giustificazione non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Gestione, viene dichiarato decaduto dalla Comunità del Parco, che procede alla surroga nella stessa seduta.

### **Art. 12** **Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente di sua nomina tra i membri del Consiglio di Gestione, e si raduna, di norma, nella sede dell'Ente Parco.

2. Può essere convocato su richiesta scritta da almeno 3 membri del medesimo Consiglio di Gestione.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 2 membri più il Presidente.

4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti (compreso il Presidente).

5. Il Segretario dell'Ente Parco partecipa alle sedute del Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dal successivo art. 20.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa su richiesta del Consiglio di Gestione il Direttore dell'Ente Parco.

7. La convocazione, per iscritto, deve pervenire almeno tre giorni liberi prima della seduta indicando gli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire 24 ore prima del Consiglio.

### **Art. 13** **Consiglio di Gestione: attribuzioni**

1. Il Consiglio di Gestione è organo di amministrazione dell'Ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione dell'Ente Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il Consiglio di Gestione è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto, alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore, del Segretario e dei dirigenti.

3. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività (così come stabilito da apposito regolamento).

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione, previo parere della Comunità del Parco:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente
- b) la determinazione della dotazione organica e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi previo parere della Comunità del Parco;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrano in capo al direttore e che non siano riservati alla Comunità del Parco.
- f) la nomina del Segretario dell'Ente Parco;
- g) la proposta alla Comunità del Parco del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;
- h) l'istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico e delle Commissioni di Studio - ex art. 17.

5. Ai componenti del Consiglio di Gestione spetta l'indennità di funzione nei limiti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale deliberata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

### **Art. 14** **Cessazione e decadenza dei Consiglieri**

1. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della Comunità del Parco successiva a tale scadenza e comunque entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza. Il Presidente ed i Consiglieri cessano o per dimissioni volontarie, morte, revoca o decadenza per sopravvenuta causa di ineleggibilità o incompatibilità.

2. Il Presidente, il Vicepresidente ed i Consiglieri possono essere singolarmente o insieme revocati dalla Comunità del Parco, con deliberazione motivata assunta a maggioranza assoluta dei voti. La deliberazione di revoca è inefficace se nella stessa seduta non si provvede alla surroga.

### **Art. 15** **Presidente dell'Ente Parco**

1. Il Presidente è nominato dalla Comunità del Parco, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art. 7 comma 2 lettera b), al di fuori della stessa fra i residenti nel territorio degli Enti aderenti.

2. Deve avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale o provinciale, nonché adeguata competenza tecnica e/o amministrativa o comunque affine alla natura stessa dell'Ente Parco documentata da curriculum depositato presso la segreteria dell'Ente almeno 5 giorni prima dell'elezione.

3. In particolare il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Ente Parco di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione la Comunità del Parco, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori e ne firma i rispettivi processi verbali insieme al Segretario;
- c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti presi dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione;

- d) cura, insieme al Direttore del Parco, le relazioni esterne, controllo con il Direttore e il Segretario, la trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
  - e) promuove i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza, sottoponendo i provvedimenti al Consiglio di Gestione per la ratifica;
  - f) firma la corrispondenza avocata alla sua competenza;
  - g) provvede alla consultazione degli Enti aderenti e delle formazioni sociali;
  - h) esercita quelle altre funzioni che gli siano deferite dai regolamenti e da deliberazioni della Comunità o del Consiglio di Gestione.
  - i) conferisce, sentito il Consiglio di Gestione, l'incarico al Direttore.
4. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Gestione il Vicepresidente, presiede le sedute della Comunità del Parco senza diritto di voto e quella del Consiglio di Gestione con diritto di voto.

5. Il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in caso di sua assenza temporanea.

6. In caso di cessazione dalla carica di Presidente, per qualsiasi motivo, questi è sostituito dal Vicepresidente che ha l'obbligo di convocare la Comunità del Parco entro il termine perentorio di trenta giorni liberi dalla suddetta cessazione per la nomina del nuovo Presidente. Qualora la Comunità del Parco nei successivi trenta giorni liberi non provveda alla nomina del Presidente, decadono dalla carica sia il Vicepresidente che tutti i membri del Consiglio di Gestione.

7. Qualora si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, sarà compito del Sindaco di Brinzio, Comune e sede legale dell'Ente Parco, convocare entro i successivi 30 (trenta) giorni liberi, la Comunità del Parco per procedere alla nomina del Presidente e del Consiglio di Gestione.

8. Al presidente spetta l'indennità di funzione nei limiti previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale deliberata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

#### Art. 16 Revisore dei Conti

1. Il controllo della gestione economico-finanziaria dell'Ente Parco è esercitato dal Revisore dei Conti.

Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco.

2. Esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile per una sola volta.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze, consultare i dirigenti, nonché i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti al Presidente, alla Comunità ed al Consiglio di Gestione.

5. Il Revisore può partecipare alle sedute della Comunità del Parco e, se richiesto, dal Consiglio di Gestione.

6. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli Enti Locali.

7. Al Revisore dei Conti spetta il compenso determinato dalla Comunità del Parco, secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale tenuto conto del numero degli Enti ricompresi nel Parco, della dimensione demografica e della superficie.

#### CAPO 2 COMMISSIONI CONSULTIVE

#### Art. 17 Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ad alcuni programmi del Parco, il Consiglio di Gestione può istituire e nominare con propria deliberazione un Comitato Tecnico-Scientifico composto da un numero massimo di sette componenti.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

3. La deliberazione dovrà altresì determinare la durata in carica del Comitato Scientifico, che non potrà comunque essere superiore a tre anni.

4. Detto Comitato ha l'obbligo di redigere per ogni seduta un verbale da consegnare entro dieci giorni liberi dalla data della seduta al protocollo dell'ente.

#### Art. 18 Commissioni Consultive

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività d'istituto dell'Ente, il Consiglio di può costituire e nominare Commissioni Consultive.

2. Con apposita deliberazione del Comunità del Parco sono determinati gli obiettivi delle Commissioni e le condizioni regolanti la loro opera, i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle Commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso spettante ai componenti delle stesse.

#### TITOLO III ORGANIZZAZIONE - PIANTA ORGANICA

#### Art. 19 Il Direttore

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente scelto tra gli iscritti nell'elenco istituito dalla Giunta Regionale con incarico di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato anche a tempo parziale e può essere cumulato per più aree protette previa convenzione tra Enti gestori parchi della durata di cinque anni.

3. L'incarico di Direttore è conferito con incarico di diritto privato che ne stabilisce anche la durata, in ogni caso il direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo direttore.

4. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

5. L'incarico di Direttore può essere conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto.

6. Spetta al Direttore:

- a) la direzione tecnica dell'Ente Parco;
- b) rilascia autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, per quanto di competenza;
- c) partecipa ai lavori del Consiglio di Gestione;
- d) la predisposizione di atti tecnici connessi alla predisposizione del bilancio preventivo pluriennale e del conto consuntivo;
- e) presentare proposte e definizioni di progetti di competenza dell'Ente Parco;
- f) stipulare i contratti;
- g) la presidenza delle gare e delle commissioni di concorso;
- h) coordinare gli uffici e i servizi al fine di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi consortili;
- i) sovrintendere alla gestione dell'Ente al fine di perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- j) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi deliberati dagli organi competenti;
- k) la stima e i pareri per taglio boschi;
- l) coordinamento e responsabilità sul funzionamento del servizio di Vigilanza Ecologica (G.E.V.), come precisato nel successivo art. 26;
- m) se richiesto, partecipa alle riunioni della Comunità del Parco senza diritto di voto;
- n) è membro di diritto del Comitato Tecnico Scientifico;
- o) assegnare le risorse finanziarie tra i servizi e gli uffici;
- p) individuare gli obiettivi per il controllo di gestione;
- q) esprime parere sulla nomina dei responsabili di servizio;
- r) presiede il nucleo di valutazione interna;
- s) dirige un servizio o ufficio, compiendone gli atti di competenza, fino a quando non è nominato il responsabile od in sua assenza;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- t) tutte le altre funzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto agli altri organi dell'Ente;
- u) organizzare dei corsi di formazione e aggiornamento delle guardie ecologiche;
- v) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio come definita dalla Giunta regionale.

7. I contenuti del contratto da stipulare con il Direttore dovranno tenere conto delle norme della Legge Regionale n. 26/96 e della delibera della Giunta Regionale in proposito, n. 41174 del 29 gennaio 1999.

#### **Art. 20 Il Segretario**

1. Il Segretario dell'Ente, iscritto all'albo dei segretari, è nominato dal Consiglio di Gestione con incarico a tempo parziale e a termine per la durata massima di cinque anni, rinnovabile;

2. Il Segretario provvede ai compiti ed alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, in particolare:

- a) partecipa alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, e ne redige e sottoscrive i verbali insieme al Presidente;
- b) cura l'istruttoria delle proposte di deliberazioni ed attende ad ogni altre incombenze necessarie al funzionamento degli organi collegiali;
- c) roga i contratti dell'Ente e ne cura il repertorio;
- d) ha funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
- e) assiste il Revisore dei Conti;
- f) collabora con il Direttore all'esecuzione delle deliberazioni e alla predisposizione del bilancio di previsione e consuntivo;
- g) la gestione amministrativa e contabile dell'Ente Parco.

3. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, può delegare le sue funzioni al Direttore o ad altro funzionario dell'Ente.

#### **Art. 21 Pianta organica**

1. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla pianta organica e dal regolamento.

2. La pianta organica dell'Ente è approvata dal Consiglio di Gestione previo parere previsto dall'art. 7 lettera n), in applicazione delle normative vigenti e può essere sottoposta a periodiche verifiche ed aggiornamenti, commisurati al bilancio dell'Ente ed agli obiettivi di sviluppo e di investimento (art. 8 comma 9 Legge Regionale n. 26/96).

3. La dotazione organica del personale e la sua distribuzione negli uffici dell'Ente è riportata nella apposita tabella allegata al bilancio di previsione.

4. L'Ente Parco ha facoltà di chiedere alla Giunta Regionale di comandare proprio personale fino all'integrazione della pianta organica.

5. Al personale dipendente dell'Ente Parco si applicano le normative e gli accordi in materia di personale degli Enti Locali.

#### **Art. 22 Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Parco attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore, il Segretario e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e di controllo; al Direttore e ai funzionari responsabili spetta, il compito di perseguire gli obiettivi assegnati secondo i principi di professionalità e responsabilità.

### TITOLO IV RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI

#### **Art. 23 Mezzi finanziari**

1. Per la gestione finanziaria e contabile si applicano le normative previste per gli Enti Locali e quanto disposto nel regolamento di contabilità dell'Ente.

2. L'Ente Parco provvede al raggiungimento dei suoi scopi con i seguenti mezzi:

- a) trasferimenti ordinari e straordinari disposti dalla Regione Lombardia, dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri Enti;
- b) quote di partecipazione degli consorziati Enti aderenti di cui all'art. 2 per un massimo del 30% sulle spese correnti all'ultimo rendiconto di gestione, del Parco, approvato;
- c) quote di contribuzione straordinaria al bilancio ordinario previa deliberazione debitamente motivata dalla Comunità del Parco;
- d) proventi derivanti dalla gestione di attrezzature e servizi;
- e) proventi derivanti dalle sanzioni amministrative;
- f) rendite patrimoniali e somme ricavate da eventuali mutui;
- g) proventi altri ed eventuali, ivi compresi quelli derivanti da atti di liberalità e dalle attività economiche svolte dall'Ente Parco.

3. L'Ente Parco ha un proprio servizio di tesoreria, disciplinato da apposito regolamento, ai sensi delle normative vigenti in materia di Enti locali.

#### **Art. 24 Contributi degli Enti facenti parte del Parco**

1. Trattandosi di un Parco Naturale Regionale, le spese di finanziamento dell'Ente Parco e quelle sostenute per l'espletamento delle funzioni e compiti affidatigli sono prioritariamente a carico della Regione Lombardia.

2. Gli Enti facenti parte del Parco contribuiscono finanziariamente sulla base della popolazione residente alla al 31 dicembre di ogni anno, solo per le spese correnti e fino ad un massimo del 30% delle spese correnti dell'Ente desunte dall'ultimo rendiconto di gestione del Parco approvato.

3. La Provincia e le Comunità Montane, per i fini di cui sopra, concorrono sull'ammontare del 30% di cui al precedente comma 1, rispettivamente per:

- la Provincia del 40%;
- la Comunità Montana del Piambello del 3%;
- la Comunità Montana Valli del Verbano del 3%.

4. L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, deve essere prioritariamente utilizzato per la riduzione proporzionale delle quote di contribuzione ordinaria degli Enti aderenti, salvo diverse determinazioni della Comunità del Parco.

5. Il versamento delle quote di contribuzione deve essere effettuato in due rate: la 1<sup>a</sup>, a titolo di acconto entro il 30 aprile; la 2<sup>a</sup>, a saldo entro il 30 di settembre a condizione che il rendiconto di gestione dell'esercizio precedente sia stato approvato. Trascorsi infruttuosamente tali termini, si procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

### TITOLO V PARTECIPAZIONE

#### **Art. 25 Partecipazione**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie dell'Ente garantisce la più ampia partecipazione degli Enti aderenti e delle associazioni interessate, prevedendo incontri periodici (almeno una volta all'anno) e pubblicizzando i suoi programmi ed attività.

2. All'Ente Parco si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso, per il quale si rinvia all'apposito regolamento.

### Art. 26 Servizio volontario di vigilanza ecologica

1. È istituito nell'ambito del Parco il servizio volontario di vigilanza ecologica, ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 105.

2. Le guardie ecologiche collaborano con il personale dell'Ente Parco alla vigilanza sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente naturale nel territorio del Parco.

3. Responsabile del servizio di vigilanza ecologica è il Direttore.

4. Compete al responsabile del servizio di vigilanza ecologica:

- la redazione dei programmi di lavoro e l'organizzazione dei turni di servizio;
- la predisposizione degli ordini di servizi;
- la ricezione dei rapporti di servizio e dei verbali relativi alle trasgressioni e la loro trasmissione alle autorità competenti;
- la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica;
- la predisposizione del rapporto annuale sullo stato di conservazione dell'ambiente naturale e sulle opere di difesa e miglioramento forestale nel territorio del Parco, da trasmettere alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 26, 4° comma, della legge regionale n. 86 del 3 novembre 1983;
- le altre funzioni previste dal regolamento sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

## TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 27 Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici, salvo diversa previsione di legge o di regolamento.

2. La Comunità del Parco individua nel proprio sito web istituzionale apposito spazio da destinare ad «Albo Pretorio Online» per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. La pubblicazione all'albo pretorio online dell'Ente, fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

4. L'elenco degli atti adottati dal Consiglio di Gestione e dalla Comunità del Parco sarà comunque trasmesso a tutti gli Enti aderenti, entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo online.

5. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura degli atti.

6. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al 2° comma avvalendosi di un impiegato del Parco e ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

### Art. 28 Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti del Parco secondo le modalità definite dal regolamento, al fine di realizzare la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazioni e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e delle norme di organizzazione per il rilascio di copie.

### Art. 29 Scioglimento dell'Ente Parco

1. L'Ente di diritto pubblico Parco Regionale «Campo dei Fiori» continua nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al Consorzio Parco Campo dei Fiori.

2. In caso di scioglimento dell'Ente Parco o di sua cessazione il suo patrimonio passerà al patrimonio degli Enti aderenti secondo le percentuali di quota di partecipazione della tabella allegata al presente Statuto.

### Art. 30 Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Parco.

2. Lo Statuto è approvato dalla Comunità del Parco con il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione degli Enti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

3. All'adeguamento dello Statuto provvede la Comunità del Parco con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti. La deliberazione è trasmessa alla Giunta Regionale per l'approvazione e la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione.

### Art. 31 Richiamo alle leggi

1. Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto si osservano nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente le norme stabilite dalle leggi 267/2000, 394/1991, l.r. 86/1983, l.r. 26/1996, l.r. 32/1996, Legge Regionale 04 dicembre 2009 n. 26, l.r. n. 7 del 2010 e l.r. 12 del 4 agosto 2011 di ogni altra disposizione legislativa nazionale o regionale in materia di parchi e aree protette istituite obbligatoriamente.

ENTI	Abitanti al 30 nov. 2009	Sup/ Ha	quota fissa 1000 di associaz	quota territoriale 1000 x territorio	quota residenziale 1000 x abitanti	quota di partecipazione Totale
BARASSO	1736	242	17,65	20,16	1,65	39,46
BEDERO VALCUVIA	635	60	17,65	5,00	0,60	23,25
BRINZIO	890	641	17,65	53,39	0,85	71,89
CASCIAGO	3894	258	17,65	21,49	3,71	42,85
CASTELLO CABIAGLIO	544	535	17,65	44,56	0,52	62,73
COCQUIO TREVISAGO	4758	370	17,65	30,82	4,53	53,00
COMERIO	2636	472	17,65	39,31	2,51	59,47
CUNARDO	2287	214	17,65	17,82	2,18	37,65
CUVIO	1679	272	17,65	22,66	1,60	41,90
GAVIRATE	9438	375	17,65	31,23	8,99	57,87
INDUNO OLONA	10358	480	17,65	39,98	9,86	67,49
LUVINATE	1326	258	17,65	21,49	1,26	40,40
MASCIA-GO PRIMO	292	190	17,65	15,83	0,28	33,75
ORINO	847	330	17,65	27,49	0,81	45,94
RANCIO VALCUVIA	957	319	17,65	26,57	0,91	45,13
VALGANNA	1591	397	17,65	33,07	1,52	52,23
VARESE	82137	830	17,65	69,13	78,22	165,00
<b>TOTALE</b>	<b>126005</b>	<b>6243</b>	<b>300,00</b>	<b>520</b>	<b>120</b>	<b>940,00</b>
PROVINCIA			20,00			20,00
C.M. PIAMBELLO			20,00			20,00
C.M. VALLI DEL VERBANO			20,00			20,00
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360,00</b>	<b>520</b>	<b>120</b>	<b>1000,00</b>

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2725**  
**Adeguamento dello statuto della riserva naturale incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, comma 5 della medesima l.r. 12/2011, che prevede la trasformazione del consorzio di gestione della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo in ente di diritto pubblico, con le procedure e per gli effetti di cui all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi e delle riserve regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del consiglio regionale 2 marzo 1988, n. 938, di istituzione della riserva naturale «Incisioni Rupestri» situata nei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo in provincia di Brescia;
- la deliberazione della giunta regionale 11 gennaio 1999, n. 40964, di approvazione dello statuto del consorzio per la gestione della riserva;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione 28 novembre 2011, n. 22, l'assemblea consortile ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 1 dicembre 2011 (prof. F1.2011.0024484 del 1 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall'assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (omissis) comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto della riserva, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica della riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo, affinché provveda alla convocazione della comunità della riserva, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto dell'Ente di diritto pubblico «Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo»**

**Art. 1**

**(Costituzione, modifica, denominazione e ambito territoriale)**

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale «Regione Lombardia» n. 12 del 4 agosto 2011 il Consorzio per le Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo - già istituito con legge regionale dalla Regione Lombardia con del. di C.R. n. IV/938 del 2 marzo 1988, n. 1 - è trasformato in Ente di diritto pubblico denominato «Ente di Diritto Pubblico Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo», di seguito chiamato «Ente».

2. L'Ente gestisce la Riserva naturale di cui alla l.r. 30 novembre 1983 n. 86 ed è costituito dai Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

3. In base alla legge istitutiva della Riserva per gli aspetti scientifici legati alla ricerca ed alla tutela del patrimonio archeologico e delle incisioni rupestri l'Ente dovrà avvalersi del Centro Camuno di Studi Preistorici.

4. Lo Statuto dell'Ente si ispira ai principi di efficienza, partecipazione e trasparenza enunciati sia dalla legislazione nazionale che regionale.

**Art. 2**

**(Sede e durata)**

1. La sede dell'Ente è fissata a Nadro di Ceto in via Piana, presso il locale Museo Didattico della Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo.

2. L'Ente è costituito a tempo indeterminato e potrà sciogliersi nei casi previsti dalla legge o in caso di richiesta dei 2/3 degli Enti componenti, approvata nelle forme di legge.

**Art. 3**

**(Finalità)**

1. L'Ente gestore della Riserva:

- a) promuove, disciplina e controlla, in conformità alle previsioni del Piano, le utilizzazioni della Riserva a fini scientifici, culturali e didattici;
- b) elabora il Piano ed approva i programmi di cui all'art. 14 della Legge Regionale n. 86/1983;
- c) provvede alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino del patrimonio e della Riserva;
- d) provvede alla vigilanza ai sensi dell'art. 26 della legge regionale n. 86/1983;
- e) svolge le altre funzioni previste dalla deliberazione di istituzione della Riserva;
- f) gestisce il Museo Didattico della Riserva Incisioni Rupestri Ceto, Cimbergo e Paspardo (già Museo didattico del Par-

co Archeologico di Foppe di Nadro) come da del. n. 16 del 21 novembre 1988 dell'Assemblea del Consorzio.

#### **Art. 4 (Rapporti con altri Enti)**

1. Qualsiasi iniziativa attuata o promossa singolarmente dai Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo o da nuovi Comuni che entreranno a far parte dell'Ente nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3, non potrà essere in contrasto con le scelte e gli indirizzi dell'Ente.

2. Al preventivo parere dell'Ente dovranno altresì essere sottoposti i progetti di nuove infrastrutture interessanti anche indirettamente l'area delimitata della Riserva; tale parere sarà vincolante per le Amministrazioni Comunali.

3. I Comuni membri dell'Ente dovranno trasmettere al medesimo copia di tutte le deliberazioni concernenti questioni che interessano, in tutto o in parte, anche indirettamente, gli scopi dell'Ente, nonché copia degli strumenti urbanistici.

#### **Art. 5 (Organi di gestione)**

1. Gli organi dell'Ente sono:

- a) la comunità della Riserva
- b) il Consiglio di Gestione
- c) il Presidente
- d) il Revisore dei Conti.

#### **Art. 6 (Durata in carica degli Organi dell'Ente)**

1. La durata in carica degli Organi dell'Ente, risulta fissata in 5 (cinque) anni.

2. I singoli rappresentanti degli organismi dell'Ente, in qualsiasi momento siano nominati, durano in carica sino alla scadenza sopra indicata, rimanendo però nelle loro funzioni fino alla nomina dei successori.

3. Alle surrogazioni straordinarie si provvede appena si verifica la vacanza.

#### **Art. 7 (Composizioni della Comunità della Riserva)**

1. La Comunità della Riserva è composta da un rappresentante per ciascuno degli Comuni territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché Consigliere o Assessore.

2. Possono partecipare ai lavori della Comunità, con diritto di parola, i rappresentanti delle Associazioni (Ambientaliste, Agricole o Produttive, di Ricerca e Promozione del Territorio e dei Fornitori di Servizi Turistici) presenti all'interno della Riserva, previa approvazione del Regolamento che ne definisce la partecipazione.

#### **Art. 8 (Attribuzioni della Comunità della Riserva)**

1. La Comunità della Riserva è l'organo di indirizzo e controllo politico ed amministrativo dell'Ente.

2. Compete alla Comunità della Riserva:

- a) eleggere il Consiglio di Gestione;
- b) eleggere il Presidente;
- c) revocare gli stessi;
- d) eleggere il Revisore dei Conti;
- e) approvare il Bilancio Preventivo;
- f) approvare il Conto Consuntivo;
- g) approvare il Piano della Riserva Naturale ai sensi della legge regionale 86/1983;
- h) promuovere eventuali modifiche al presente Statuto e approvare le norme dei Regolamenti interni;
- i) deliberare la contrazione di mutui;
- j) deliberare l'acquisizione e/o l'alienazione immobili;
- k) deliberare la sottoscrizione di contratti portanti ipoteche servitù fondiari;
- l) approvare la transazione sopra gli stessi diritti;

m) approvare i piani finanziari;

n) adottare gli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

o) approvare la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini della Riserva;

p) esprimere il parere obbligatorio, preliminarmente all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;

q) esprimere il parere obbligatorio, preliminarmente alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;

r) esprimere il parere obbligatorio, preliminarmente all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

s) dare indicazioni al Presidente circa la nomina del Segretario e del Direttore;

t) tutto quanto non sia dalla legge e dallo statuto riservato ad altri organi.

3. Le deliberazioni di cui alle lettere a, b, d, f, g, devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e degli Enti che compongono l'Ente.

#### **Art. 9 (Convocazioni, adunanze e deliberazioni della Comunità della Riserva)**

1. La Comunità della Riserva si riunisce:

- a) in seduta ordinaria due volte all'anno, e precisamente in primavera e in autunno;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o su richiesta di almeno 2/3 dei componenti della Comunità della Riserva.

2. Di norma la Comunità della Riserva approva il Conto Consuntivo nella seduta primaverile e il Bilancio Preventivo in quella autunnale.

3. Per la convocazione della Comunità della Riserva il Presidente provvede ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione da consegnarsi o da recapitarsi a mezzo raccomandata almeno 5 giorni prima dell'adunanza oppure tramite posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima dell'incontro.

4. All'avviso di convocazione dovrà essere unito l'ordine del giorno. Almeno ventiquattr'ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria dell'Ente a disposizione dei componenti della Comunità.

5. La seduta della Comunità della Riserva sarà valida:

- a) in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta delle quote di partecipazione
- b) in seconda convocazione, con la presenza di 1/3 delle quote di partecipazione.

6. La Comunità della Riserva è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, dal Vicepresidente e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta di voti.

7. I rappresentanti dei Comuni, facenti parte dell'Ente in sede di deliberazione, esprimono un voto perfettamente paritario.

8. Le adunanze della Comunità sono verbalizzate dal Segretario.

#### **Art. 10 (Consiglio di Gestione)**

1. Il Consiglio di Gestione compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento dei fini statutari dell'Ente Riserva che non siano riservati alla Comunità, al Presidente, al Segretario o al Direttore ed ai dirigenti o funzionari.

2. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità della Riserva, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dalla Riserva.

3. Per i membri del Consiglio si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Non possono essere eletti membri del Consiglio di gestione i membri della Comunità della Riserva.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

5. Il Consiglio di gestione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

**Art. 11****(Attribuzioni del Consiglio di Gestione)**

1. Compete al Consiglio di Gestione:

- a) predisporre il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo di ciascun esercizio finanziario ed i piani finanziari;
- b) proporre la ripartizione annuale dei contributi a carico degli Enti consorziati ai sensi dell'art. 20 del presente statuto;
- c) stornare fondi fra le varie categorie e capitoli di bilancio nonchè deliberare nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e assumere gli impegni di spesa pluriennali;
- d) istruire gli affari di competenza della Comunità della Riserva;
- e) adottare le deliberazioni necessarie per l'esecuzione dei provvedimenti e dei programmi approvati dalla Comunità della Riserva;
- f) deliberare la stipulazione dei contratti, fatte salve le competenze della Comunità della Riserva e vigilare sulla esatta osservanza degli stessi;
- g) approvare i piani attuativi, i Progetti e le Convenzioni;
- h) definire la dotazione organica dell'Ente, deliberando anche in merito all'adozione di provvedimenti riguardanti i medesimi, nel rispetto del Regolamento del personale deliberato dall'Ente;
- i) approvare il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi e del personale;
- j) richiedere consulenze su problemi attinenti alla attività dell'Ente deliberando le condizioni e gli emolumenti;
- k) deliberare intorno alle azioni da intentare o sostenere in giudizio avanti agli Organi della giurisdizione ordinaria speciale, in qualsiasi grado, nonchè intorno ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali;
- l) deliberare in genere su tutto quanto riguarda l'ordinaria amministrazione, dell'Ente nonchè in materia di competenza del Presidente quando questi ne chieda il voto;
- m) assistere il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni della Comunità della Riserva e nell'istruttoria degli argomenti da portare in discussione nella Comunità della Riserva;
- n) approvare i Regolamenti dell'Ente.

**Art. 12****(Convocazione, adunanze e deliberazioni del Consiglio di Gestione)**

1. Le riunioni del Consiglio di Gestione sono valide con la presenza di almeno la metà + 1 dei suoi componenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente o del Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del primo, e su richiesta dei 2/3 del consiglio.

4. L'avviso di convocazione, da far pervenire mediante qualsiasi forma ritenuta idonea, va portato a conoscenza di tutti i membri del Consiglio almeno 24 ore prima della data di convocazione.

5. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dell'Ente o dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del primo. In caso di assenza o impedimento di entrambi sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

**Art. 13****(Presidente e Vicepresidente dell'Ente)**

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità della Riserva a rotazione tra i Comuni facenti parte dell'Ente, scegliendo tra i Consiglieri comunali dei Comuni facenti parte dell'Ente o tra i cittadini residenti nei Comuni, in possesso dei diritti politici e di riconosciute qualità

2. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di gestione fra i propri rappresentanti.

**Art. 14****(Attribuzioni del Presidente e del Vicepresidente dell'Ente)**

1. Il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta l'Ente nei confronti dei terzi e nelle azioni avanti le autorità amministrative e giudiziarie, previa le autorizzazioni del caso;
- b) convoca la Comunità della Riserva e il Consiglio di Gestione
- c) istruisce gli affari di competenza del Consiglio di Gestione;
- d) presiede le adunanze della Comunità della Riserva e del Consiglio di Gestione, stabilendone l'ordine del giorno e firmando i relativi verbali in unione al Segretario dell'Ente
- e) cura l'esecuzione delle deliberazioni della Comunità della Riserva e del Consiglio di gestione;
- f) firma la corrispondenza dell'Ente avocata alla sua competenza;
- g) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Gestione;
- h) conferisce, su proposta della Comunità della Riserva, l'incarico del Direttore
- i) conferisce, su proposta della Comunità della Riserva, l'incarico del Segretario
- j) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalla legge e dal presente Statuto;
- k) delega per iscritto, qualora lo ritenesse necessario, le proprie funzioni ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 15****(Organo di revisione contabile)**

1. L'Organo di revisione contabile è composto da un unico Membro nominato dalla comunità della riserva fra gli iscritti all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti.

2. Il Revisore dura in carica cinque anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Al fine di garantire la posizione di imparzialità e indipendenza del Revisore, la sua attività è disciplinata esclusivamente dalla legge e da apposito regolamento.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e consultare il Direttore e i Funzionari, nonchè i rappresentanti dei Comuni e presentare relazioni e documenti agli Organi dell'Ente

4. Il Revisore può assistere alle sedute della Comunità e del Consiglio.

5. Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio, entro i limiti massimi stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale.

**Art. 16****(Indennità e rimborsi spese)**

1. Agli organi della Riserva sono riconosciuti indennità o rimborsi spese, nelle misure fissate nella prima seduta con deliberazione della Comunità della Riserva, in attuazione della l.r. 12/2011

**Art. 17****(Il Direttore)**

1. Il Direttore dell'Ente è nominato dal Presidente, su proposta della Comunità della Riserva.

2. Per gli aspetti scientifici legati alla ricerca ed alla tutela dei patrimoni, come indicato nel d.g.r. n. 4/938 del 1988, l'Ente si può avvalere del Centro Camuno di Studi Preistorici.

3. La Direzione dell'Ente può essere affidata, previo accordo sottoscritto, al Centro Camuno di Studi Preistorici.

4. Il Direttore della Riserva cura gli aspetti scientifici e tecnici legati alla tutela e valorizzazione dei patrimoni presenti nella Riserva, ed in particolare:

- a) dirige la Riserva ed il collegato Museo didattico negli aspetti scientifici, tecnici ed organizzativi legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio presente nella Riserva, nel rispetto del Piano della Riserva e su espressa indicazione degli organi dell'Ente.

- b) predispone i programmi di lavoro scientifici annuali, il loro coordinamento ed attuazione;
  - c) coordina e dirige il personale addetto alla Riserva;
  - d) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'ente;
  - e) assiste ai lavori della Comunità della Riserva e del Consiglio di Gestione
  - f) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione della Riserva e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale.
- 5.** In caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario, lo sostituisce nella verbalizzazione

### **Art. 18 (Il Segretario)**

**1.** Il Segretario è nominato dal Presidente, su proposta della Comunità della Riserva, tra i Segretari abilitati a ricoprire sedi di Segreteria. L'Ente può avvalersi del Segretario Comunale di una sede di segreteria comunale presso i comuni associati o un suo sostituto.

**2.** Il Segretario assiste la Comunità della Riserva e il Consiglio di Gestione nell'espletamento delle rispettive funzioni per cui allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- a) partecipa alle sedute del Consiglio di Gestione e della Comunità della Riserva ed ha la responsabilità della tenuta dei verbali, che firma insieme al Presidente ed al Vicepresidente;
- b) firma i mandati di pagamento e le reversali di riscossione;
- c) esegue le deliberazioni della Comunità della Riserva e del Consiglio di Gestione, nonché le istruzioni del Presidente;
- d) istruisce, dal punto di vista amministrativo e procedurale, gli affari del Consiglio di Gestione e della Comunità della Riserva
- e) è responsabile della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti nell'esecuzione delle deliberazioni e degli atti dell'Ente;
- f) roga i contratti dell'Ente e ne cura il repertorio;
- g) cura la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni.

### **Art. 19 (Personale)**

**1.** La dotazione organica dell'Ente è determinata dal Consiglio di Gestione su parere obbligatorio e preliminare della Comunità della Riserva.

**2.** L'Ente può utilizzare, previo accordo sottoscritto, la dotazione organica del Personale presente all'interno dell'Unione dei Comuni di Ceto Cimbergo Paspardo o delle singole Amministrazioni comunali.

### **Art. 20 (Tesoreria)**

**1.** Il servizio di cassa è affidato dalla Comunità della Riserva con apposita delibera, ad un Istituto di Credito in grado di assumere la figura e la responsabilità del Tesoriere.

**2.** In detta delibera devono essere altresì stabilite le modalità cui l'Istituto di credito, deve attenersi nello svolgere il servizio.

**3.** Il servizio può altresì essere affidato al Tesoriere già incaricato del servizio medesimo da uno dei Comuni consorziati.

### **Art. 21 (Risorse)**

**1.** Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ente e per le attività deliberate si provvede con fondi costituiti:

- a) dal contributo annuo degli Enti partecipanti, su proposta della Comunità della Riserva, ripartito in parti uguali tra i Comuni facenti parte dell'Ente a prescindere dall'estensione territoriale che i singoli Comuni hanno asservito alla Riserva.

- b) da mutui, contributi e fondi che pervengono all'Ente da Enti pubblici o da privati per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- c) dalle assegnazioni disposte dalla Regione Lombardia; Stato ed Unione Europea
- d) da altri eventuali proventi ricevuti ad ogni e qualsiasi titolo.

### **Art. 22 (Disposizioni generali)**

**1.** Per quanto non sia nel presente Statuto diversamente disposto, si osservano le norme della legge regionale 16 settembre 1996 n. 26 e n. 86/83 integrata dalla l. 12/2011.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2726  
Adeguamento dello statuto del Parco del Mincio: approvazione  
ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

Considerato che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Richiamate:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo XIII, relativo all'istituzione del parco del Mincio;
- la deliberazione della giunta regionale 2 dicembre 2009, n. 10716, di approvazione dello statuto;

Preso atto che:

- in data 22 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 29 novembre 2011, n. 27, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 2 dicembre (prot. F1.2011.0024638 del 5 dicembre 2011);

Rilevato che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco ha verificato che lo statuto è stato adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

Ritenuto, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco del Mincio, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco del Mincio, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; *(omissis)*

2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordina-

ta con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco del Mincio, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**Statuto dell'ente di Diritto Pubblico  
di Gestione del Parco Regionale del Mincio**

Testo aggiornato ai sensi della l.r. 12/2011

## Indice

**TITOLO I  
GENERALITÀ**

- Art. 1 - Costituzione e fonti normative
- Art. 2 - Sede
- Art. 3 - Durata
- Art. 4 - Scopi
- Art. 5 - Attività amministrativa
- Art. 6 - Funzioni

**TITOLO II  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

- Art. 7 - Quote di partecipazione

**TITOLO III  
ORDINAMENTO**
**CAPO I  
ORGANI**

- Art. 8 - Gli organi

**CAPO II  
LA COMUNITÀ DEL PARCO**

- Art. 9 - Composizione
- Art. 10 - Attribuzioni
- Art. 11 - Convocazione
- Art. 12 - Adunanze della Comunità del Parco

**CAPO III  
IL CONSIGLIO DI GESTIONE**

- Art. 13 - Composizione e nomina
- Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione
- Art. 15 - Funzionamento
- Art. 16 - Durata
- Art. 17 - Decadenza e revoca
- Art. 18 - Surroga dei Consiglieri

**CAPO IV  
IL PRESIDENTE**

- Art. 19 - Elezione
- Art. 20 - Decadenza e revoca
- Art. 21 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 22 - Vicepresidente

## CAPO V

## IL REVISORE DEI CONTI E GLI ORGANI AUSILIARI

- Art. 23 - Composizione e nomina
- Art. 24 - Normativa applicabile
- Art. 25 - Comitato Tecnico-Scientifico
- Art. 26 - Commissioni di studio

## TITOLO IV

## ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

## CAPO I

## CRITERI ORGANIZZATIVI

- Art. 27 - Organizzazione dei servizi
- Art. 28 - Dotazione organica

## CAPO II

## IL DIRETTORE/SEGRETARIO

- Art. 29 - Funzioni del Direttore
- Art. 30 - Nomina del Direttore
- Art. 31 - Funzioni del Segretario

## TITOLO V

## RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

## CAPO I

## RISORSE FINANZIARIE

- Art. 32 - Risorse finanziarie
- Art. 33 - Contribuzione ordinaria degli enti associati
- Art. 34 - Contribuzione straordinaria
- Art. 35 - Determinazione indennità degli organi del Parco

## CAPO II

## DEMANIO E PATRIMONIO

- Art. 36 - Demanio e patrimonio
- Art. 37 - Devoluzione del Patrimonio

## TITOLO VI

## ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

## CAPO I

## DELIBERAZIONI

- Art. 38 - Approvazione, controllo e pubblicità
- Art. 39 - Comunicazione agli enti associati

## CAPO II

## ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 40 - Pubblicità e accesso agli atti e documenti
- Art. 41 - Partecipazione

TITOLO VII  
NORME FINALI

- Art. 42 - Definizione delle controversie
- Art. 43 - Modifiche allo Statuto
- Art. 44 - Norme transitorie
- Art. 45 - Norma di rinvio
- Allegato A: quote di rappresentanza e partecipazione

TITOLO I  
GENERALITÀ

## Art. 1

**Costituzione e fonti normative**

1. In attuazione delle leggi regionali n. 86 del 1983, n. 16 del 2007 e n. 12 del 2011 è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco Regionale del Mincio, di seguito denominato Ente.
2. Il Parco Regionale del Mincio è un ente di diritto pubblico con propria personalità giuridica.
3. Ai sensi della legge regionale di istituzione, l'Ente è composto dalla Provincia di Mantova e dai Comuni di Ponti S/Mincio, Monzambano, Volta Mantovana, Marmirolo, Goito, Porto Mantovano, Rodigo, Curtatone, Mantova, Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito e Sustinente, nonché dagli enti volontariamente aderenti.
4. La composizione dell'Ente risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto della ammissione di nuovi enti o della esclusione di enti già associati disposte dalla legge regionale, nonché ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della l. r. n. 86 del 1983.

Art. 2  
Sede

1. L'Ente ha la propria sede legale in Comune di Mantova piazza Porta Giulia n. 10.

Art. 3  
Durata

1. La durata dell'Ente è a tempo indeterminato. L'Ente si scioglie per effetto di una apposita legge regionale sulla base di una richiesta della maggioranza degli enti aderenti.

Art. 4  
Scopi

1. L'Ente ha per scopo la gestione del Parco Regionale del Mincio, nel rispetto delle norme vigenti e in particolare della legge istitutiva, e svolge i seguenti compiti:
  - a) realizza e conserva il Parco Regionale del Mincio;
  - b) mantiene attivo un sistema di conoscenza del territorio, delle sue peculiarità ambientali, storiche, archeologiche, di mestieri e vocazioni e del vivere quotidiano, per promuovere uno sviluppo equilibrato, di qualità e non invasivo e per tutelare conservare e recuperare tali valori;
  - c) predispone e aggiorna costantemente lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio, sentiti gli enti associati, per garantire le necessarie forme di salvaguardia e tutela degli aspetti caratteristici del territorio e del paesaggio, in particolare dei luoghi di pregio, e per promuovere e monitorare uno sviluppo equilibrato nell'area di interesse del Parco;
  - d) tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acqua, aria, suolo, vegetazione e fauna;
  - e) promuove la fruibilità del territorio attraverso interventi infrastrutturali per piste ciclabili o sistemi di mobilità collettiva, mostrando particolare attenzione ai fruitori appartenenti alle categorie protette, impostando e favorendo l'affermazione di un sistema economico minore che supporti, in futuro, un turismo di qualità;
  - f) promuove un nuovo approccio all'agricoltura, biologico o ecocompatibile, che sia il volano di un mercato di prodotti di eccellenza e di nicchia, fonte di attrattiva nel sistema turistico economico del Parco, garantendo prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
  - g) progetta, propone, promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale, tese a far conoscere il territorio del Parco e a favorirne la tutela. Per tali attività si dovrà avere il massimo coinvolgimento di tutte le scuole presenti nel territorio, nonché con Enti di ricerca ed Università, per rilanciare un nuovo rapporto di dialogo con il mondo della scuola per affermare i principi dello sviluppo sostenibile;
  - h) promuove forme di aggregazione del mondo del volontariato e dell'associazionismo in genere per favorire idee e progettualità;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- i) promuove e realizza, nel territorio del Parco, una consistente attività di rilancio tesa a instaurare una nuova immagine e a favorire il reperimento di risorse economiche per il finanziamento dell'ente;
- j) promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
- k) promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso o dagli altri piani vigenti.

2. Nella realizzazione degli scopi indicati l'Ente garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni e degli enti interessati ai suoi fini statuari.

#### **Art. 5 Attività amministrativa**

L'Ente, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si ispira ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

#### **Art. 6 Funzioni**

1. L'Ente svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge regionale, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.

2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, l'Ente svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.

3. L'Ente potrà altresì attivare, nel rigoroso rispetto delle finalità e funzioni sopra elencate, iniziative di tipo economico anche con l'obiettivo di assicurarsi quote di autofinanziamento.

4. Inoltre l'Ente può svolgere, purché compatibili con le proprie finalità, funzioni che ad esso venissero richieste da almeno la maggioranza degli enti associati.

5. A tal fine l'Ente pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consulativi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali e stranieri.

6. Qualora il Presidente del Parco di concerto con gli amministratori degli enti interessati, verifichi la possibilità di un accorpamento volontario di enti gestori, sulla base di criteri territoriali, morfologici o funzionali, formula apposita richiesta alla Giunta regionale.

7. Il Presidente, preso atto della richiesta di accorpamento, propone alla Giunta regionale, per l'approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione del perimetro del nuovo parco regionale; successivamente, acquisite le risultanze della conferenza di cui all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), avvia l'iniziativa legislativa di modifica della l. r. 16/2007, finalizzata all'istituzione della nuova area protetta e recante, altresì, la disciplina in merito alla successione nei rapporti giuridici tra gli enti gestori, ai tempi e alla procedura di adozione dello statuto del parco, nonché di insediamento degli organi dell'ente.

### TITOLO II QUOTE DI PARTECIPAZIONE

#### **Art. 7 Quote di partecipazione**

1. La quota obbligatoria di partecipazione all'Ente (allegato A) di ciascun ente socio è determinata in rapporto alla estensione del territorio ed al numero degli abitanti, previo l'applicazione dei seguenti criteri e parametri: la quota è calcolata per il 30% in proporzione all'estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per il 70% quale contribuzione fissa rapportata alla popolazione dell'ultimo censimento disponibile.

2. Le quote di partecipazione e le quote rappresentanza coincidono esattamente.

3. Ad ogni aggiornamento dei dati sugli abitanti e/o del territorio si provvede alla modifica dell'Allegato A.

### TITOLO III ORDINAMENTO

#### CAPO I ORGANI

#### **Art. 8 Gli organi**

Sono organi del Ente:

1. la Comunità del Parco;
2. il Consiglio di gestione;
3. il Presidente;
4. il Revisore dei conti.

#### CAPO II LA COMUNITÀ DEL PARCO

#### **Art. 9 Composizione**

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti territorialmente interessati e di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente, o loro delegato, purché consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione.

2. Partecipano ai lavori della Comunità del Parco, con diritto di parola, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Le modalità di partecipazione dei suddetti rappresentanti sono definite da apposito regolamento.

#### **Art. 10 Attribuzioni**

1. Alla Comunità del Parco, che è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente, competono i seguenti atti:

- a) l'elezione e revoca del Presidente;
- b) l'elezione e revoca del Consiglio di Gestione;
- c) la nomina del Revisore dei conti e dell'eventuale Comitato tecnico Scientifico;
- d) l'approvazione del Bilancio di Previsione e del Rendiconto di Gestione, relativi allegati e variazioni;
- e) l'approvazione del Conto del Bilancio e relativi allegati;
- f) l'adozione del piano territoriale e dei piani di gestione del parco e relative varianti;
- g) l'adozione del Regolamento di contabilità del parco;
- h) l'approvazione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
  - i) l'approvazione dei piani di settore;
  - j) la contrazione di mutui e gli impegni di spesa pluriennali;
  - k) l'attivazione di nuovi servizi;
    - l) l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
  - m) la determinazione dei contributi finanziari a carico degli enti consorziati;
  - n) le deliberazioni inerenti alle funzioni di cui all'art. 6 co. 4;
  - o) la ratifica delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Gestione in via d'urgenza, attinenti le variazioni di bilancio;
  - p) ogni altro atto attribuito alla Comunità del Parco da norme statali e regionali;
  - q) l'adozione delle modifiche allo Statuto;
  - r) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
  - s) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
  - t) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
  - u) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione degli atti di cui al comma 4, lettere a) e b) l. r. n. 12 del 2011.

### Art. 11 Convocazione

1. L'atto di convocazione della Comunità del Parco, sottoscritto dal Presidente dell'Ente, contiene gli argomenti iscritti all'ordine del giorno stabiliti dal Consiglio di Gestione, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la convocazione e può essere recapitato anche telegraficamente, con fax, o mediante altri sistemi informatici.

3. In caso di urgenza, possono essere aggiunti all'ordine del giorno altri argomenti, con avviso motivato, recapitato alla sede degli enti consorziati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. La Comunità del Parco può altresì essere convocata quando lo richiedano almeno un quinto degli enti aderenti arrotondato all'unità superiore o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Gestione.

In tali casi l'adunanza deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla data della richiesta.

### Art. 12 Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Essa può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei comuni aderenti.

2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente del Ente che vi partecipa senza esprimere voto.

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente almeno 48 ore prima dell'inizio dell'adunanza.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti aderenti e almeno più della metà delle quote di partecipazione.

5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote e degli enti che hanno esercitato il diritto di voto.

6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano in forma palese con il metodo che sarà stabilito dal Presidente o, su proposta di uno o più componenti, dalla Comunità del Parco stessa.

7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.

8. Si svolgono in forma segreta unicamente le sedute nelle quali si tratti di questioni concernenti persone per le quali si debbano esprimere valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti.

9. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede alla elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutari o di singoli componenti degli stessi.

10. L'avviso di convocazione deve essere esposto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'O.d.g., all'albo pretorio dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente ritenga.

11. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di intervenire in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione.

12. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

13. Le deliberazioni relative agli argomenti sotto riportati vengono assunte con la maggioranza qualificata del 60% del totale delle quote di partecipazione:

- a) elezioni e revoca del Presidente;
- b) elezioni e revoca del Consiglio di Gestione;
- c) approvazione del Bilancio di Previsione, Bilancio Pluriennale, Relazione previsionale e programmatica e le relative variazioni;
- d) approvazione Conto del Bilancio;
- e) approvazione Piano delle opere pubbliche;
- f) approvazioni e modifiche al Piano territoriale di coordinamento.

### CAPO III IL CONSIGLIO DI GESTIONE

### Art. 13 Composizione e nomina

1. Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco. È composto dal Presidente dell'Ente e da 4 membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale. I componenti sono scelti fra amministratori, esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco.

2. Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. I candidati alla carica di Consigliere o Presidente devono presentare la propria candidatura, con allegato curriculum, alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

4. Unicamente per la seduta di elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Gestione, di cui al comma 6 dell'art. 2 della l. r. 12/2011, la Comunità provvederà a quanto di competenza senza la presenza dei rappresentanti indicati al comma 5 dell'art. 6 della l. r. 12/2011 (modifiche all'art. 22 ter della l. r. 86/1983).

### Art. 14 Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'ente, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi e dallo statuto del Presidente, del Direttore e del Segretario. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:

- a) la proposta alla Comunità del Parco del Bilancio di previsione, del rendiconto, dei piani finanziari;
- b) la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
- d) gli appalti di lavori, le forniture e i servizi che non siano dalla legge e dai regolamenti dell'ente attribuiti al Direttore;
- e) l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente;
- f) le convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- g) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, nonché l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- h) la istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico con la nomina dei suoi componenti, nelle modalità di cui all'apposito regolamento;
- i) l'attribuzione di incarichi professionali e di consulenza;
- j) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
- k) i prelievi dai fondi di riserva del bilancio;
- l) la predisposizione dell'O.d.g. da sottoporre alla Comunità del Parco;
- m) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- n) l'assunzione di impegni di spesa pluriennali;
- o) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del Parco.

3. Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

### Art. 15 Funzionamento

1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente per sua determinazione o su richiesta di almeno due Consiglieri o del Direttore. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 48 ore prima della seduta anche con mezzi telematici. Si può prescindere dalla comunicazione nel caso che lo stesso Consiglio fissi preventivamente un calendario delle sedute.

2. Le sedute del Consiglio di Gestione sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Le sedute del Consiglio di Gestione non sono pubbliche.

5. Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, può assegnare a ciascun componente del Consiglio stesso specifici incarichi nell'ambito della gestione dell'Ente.

### Art. 16 Durata

1. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Consiglio. Il Presidente dell'Ente convoca la Comunità del Parco per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione almeno 20 giorni prima della scadenza del Consiglio in carica.

2. I componenti del Consiglio di Gestione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.

3. In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di Gestione, il nuovo Consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo.

### Art. 17 Decadenza e revoca

1. Il Consigliere di Gestione che non interviene alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dal mandato con deliberazione della Comunità del Parco. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.

2. La decadenza dalla carica, per tutte le ipotesi contemplate dal presente articolo, è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere prese in esame dalla Comunità del Parco stessa.

### Art. 18 Surroga dei Consiglieri

In caso di cessazione dalla carica di un componente del Consiglio di Gestione per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, la Comunità del Parco provvede alla surroga, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 13, nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla cessazione.

CAPO IV  
IL PRESIDENTE

### Art. 19 Elezione

1. Il Presidente dell'Ente viene eletto dalla Comunità del Parco, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa nelle attività di competenza dell'Ente.

2. Non può essere nominato Presidente un componente della Comunità del Parco.

3. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità previste per legge.

4. Il Presidente dura in carica cinque anni.

5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non può essere nominato Presidente nel successivo mandato.

6. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

7. I candidati alla carica di Presidente devono presentare la propria candidatura alla segreteria dell'Ente almeno sette giorni prima dell'elezione, dichiarando di possedere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e di non ricadere nelle cause di incompatibilità o esclusione previste dalla legge.

### Art. 20 Decadenza e revoca

Si applica al Presidente dell'Ente, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione della carica, quanto disposto dal precedente articolo 17.

### Art. 21 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

2. Competono al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Ente;
- b) la convocazione e la presidenza della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, stabilendone lavori ed ordine del giorno;
- c) la vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- d) la sovrintendenza su tutti gli uffici e i servizi dell'Ente;
- e) le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta utile;
- f) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti consortili o definita, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti, da atti degli organi collegiali dell'Ente;
- g) conferimento dell'incarico di Direttore, sentito il Consiglio di Gestione con parere consultivo.

3. Il Presidente, qualora l'urgenza sia tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio di Gestione, può adottare atti di competenza del Consiglio di Gestione stesso necessari ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi consortili e ad evitare danni al patrimonio dell'Ente, comunicandoli al Consiglio di Gestione, nella prima seduta utile, per la ratifica.

### Art. 22 Vicepresidente

Il Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, nomina all'interno dello stesso un vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto, di temporanea assenza o di impedimento.

CAPO V  
IL REVISORE DEI CONTI E GLI ORGANI AUSILIARI

### Art. 23 Composizione e nomina

1. Il Revisore dei conti è nominato dalla Comunità del Parco, salvo diverse disposizioni di legge. Dura in carica cinque anni, esercita il controllo sulla gestione economica e finanziaria dell'Ente, svolge i compiti indicati nel d.lgs. 267/2000 e quanto previsto dal regolamento di contabilità.

2. Chi ha ricoperto per due mandati, consecutivi ed integrali, la carica di Revisore dei conti non può essere nominato Revisore nel successivo mandato.

### Art. 24 Normativa applicabile

Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per gli enti locali.

### Art. 25 Comitato Tecnico-Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dell'Ente, il Consiglio di gestione può istituire un apposito Comitato Tecnico-Scientifico, composto da non oltre cinque membri.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri del Comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

### Art. 26 Commissioni di studio

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire apposite commissioni consultive temporanee.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

## TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI

### CAPO I CRITERI ORGANIZZATIVI

#### Art. 27 Organizzazione dei servizi

1. L'Ente organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere orientati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione per ciascun tipo di procedimento.

#### Art. 28 Dotazione organica

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili l'Ente si avvale di personale proprio o di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici.

2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dalla dotazione organica approvata dal Consiglio di Gestione.

3. L'Ente svolge i suoi compiti con personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali.

### CAPO II IL DIRETTORE/SEGRETARIO

#### Art. 29 Funzioni del Direttore

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente è affidata al Direttore.

2. Il Direttore è scelto tra gli iscritti in un «elenco di direttori del Parco» istituito dalla Giunta regionale nel quale sono individuati i requisiti professionali e le competenze necessarie per l'iscrizione nel suddetto elenco.

3. Il Direttore svolge anche le funzioni di Segretario, secondo le competenze indicate al successivo articolo 31, salvo diversa disposizione del Consiglio di Gestione.

4. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'Ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.

5. Competono in particolare al Direttore:

- l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
- la partecipazione alle sedute del Consiglio di Gestione con funzione tecnico consultiva;
- l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative dell'Ente;

- l'emanazione delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza;
- gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei Bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
- la definizione dei progetti di competenza dell'Ente;
- la sottoscrizione dei contratti;
- la presidenza delle gare;
- la presidenza delle commissioni di concorso;
- gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento dell'Ente nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
- l'assistenza ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- comunicazione alla Giunta regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmissione della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale;
- ogni altra competenza attribuita dalla legge e dai regolamenti;
- collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- coordinamento nella gestione della contabilità dell'Ente, del Bilancio di Previsione e relativi allegati, del Conto del Bilancio, oltre che in ogni altra attività di competenza del servizio economico, amministrativo e controllo di gestione;
- partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di gestione e cura della relativa verbalizzazione;
- rogazione di tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- espressione di pareri di regolarità tecnica e contabile su tutti gli atti, fatti salvi quelli di specifica competenza di altri servizi.

#### Art. 30 Nomina del Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

2. La nomina è disposta dal Presidente, previo esperimento delle procedure previste dalla apposita normativa vigente.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, con le procedure previste dal contratto stesso, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

4. Quando l'incarico di Direttore è conferito a soggetto già dipendente dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento o giustificato motivo, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

#### Art.31 Funzioni del Segretario

Il Segretario dell'Ente assiste ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco.

## TITOLO V RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

### CAPO I RISORSE FINANZIARIE

#### Art. 32 Risorse finanziarie

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a) trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
- b) trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) contributi da parte degli enti aderenti;
- d) corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- e) diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente o dei quali esso abbia la gestione;
- f) proventi di sanzioni amministrative;
- g) tasse e diritti previsti per legge;
- h) mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- i) altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità;
- j) altre entrate derivanti da sistemi di finanza agevolata.

**Art. 33**  
**Contribuzione ordinaria degli enti aderenti**

1. Gli enti aderenti contribuiscono alle spese di gestione dell'Ente con un contributo annuale. Il contributo viene stabilito annualmente in sede di approvazione del Bilancio preventivo, secondo le quote di partecipazione di cui all'art.7.

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato non inferiore a 45 giorni rispetto alla scadenza prevista dal Testo Unico per l'approvazione, con cui la proposta di Bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli Enti aderenti prima di essere posta in discussione presso la Comunità del Parco.

3. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. Trascorso infruttuosamente tale termine il Direttore attiverà le procedure per la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

**Art. 34**  
**Contribuzione straordinaria**

Gli Enti aderenti, previa le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sempre sulla base delle quote di rappresentanza stabilite dallo Statuto o sulla base di altri parametri di calcolo concordati con gli enti interessati.

**Art. 35**  
**Determinazione indennità degli organi dell'Ente**

La Comunità del Parco delibera in merito alle indennità spettanti a tutti gli organi, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

CAPO II  
DEMANIO E PATRIMONIO

**Art. 36**  
**Demanio e patrimonio**

L'Ente ha un proprio demanio, costituito dai beni previsti dalla legge, e un proprio patrimonio.

**Art. 37**  
**Devoluzione del Patrimonio**

Alla cessazione o in caso di scioglimento dell'Ente, il suo patrimonio verrà devoluto agli enti aderenti secondo criteri da stabilirsi dalla Comunità del Parco, previa intesa tra gli enti medesimi.

TITOLO VI  
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I  
DELIBERAZIONI

**Art. 38**  
**Approvazione, controllo e pubblicità**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'Ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.

2. Le deliberazioni sono assoggettate ai controlli previsti dalla legge.

3. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, all'albo pretorio on line dell'Ente.

**Art. 39**  
**Comunicazione agli enti aderenti**

1. Sono comunicate agli Enti aderenti tutte le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco e dal Consiglio di Gestione.

2. La comunicazione viene effettuata entro i 30 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.

3. Ciascun Ente aderente può ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

CAPO II  
ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

**Art. 40**  
**Pubblicità e accesso agli atti e documenti**

La pubblicità degli atti e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia. Un apposito regolamento dell'Ente assicurerà la concreta attuazione di tale diritto e ne disciplinerà le modalità di esercizio.

**Art. 41**  
**Partecipazione**

L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza l'apporto delle associazioni ambientali, sociali, culturali e sportive e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

TITOLO VII  
NORME FINALI

**Art. 42**  
**Definizione delle controversie**

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più Enti aderenti e l'Ente è deferita ad un collegio arbitrale composto da un membro nominato da ciascuna delle due parti in conflitto e da un terzo membro nominato di intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente, che svolge le funzioni di Presidente.

**Art. 43**  
**Modifiche allo Statuto**

1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dalla Comunità del Parco, con deliberazione assunta dalla maggioranza assoluta dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti e approvate con deliberazione della Giunta regionale.

2. Le modifiche allo Statuto sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

**Art. 44**  
**Norme transitorie**

1. Il Presidente ed il Consiglio di Gestione rimangono in carica sino alla naturale scadenza con la successiva integrazione del Consiglio stesso secondo le indicazioni del presente Statuto.

2. Fino all'insediamento degli organi dell'Ente derivanti dalla trasformazione restano in funzione gli organi in carica all'entrata in vigore della legge regionale n. 12/2011, esclusivamente per l'attuazione delle procedure di trasformazione, per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, purché indifferibili e urgenti.

**Art. 45**  
**Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la legge regionale n. 12/2011 e le altre disposizioni di legge, regionali e non, in materia di Enti di diritto pubblico.

## ALLEGATO A

## QUOTE DI RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

<i>Comune</i>	<i>Territorio</i>	<i>% Territorio</i>	<i>Abitanti censimento 2001)</i>	<i>% Abitanti</i>	<i>Media % 30% territ. 70% ab.</i>	<i>Riparametrazione % con dato alla Provincia</i>
Ponti sul Mincio	5,780813	3,63	1.912	1,43	2,09	1,67
Monzambano	6.,615844	4,15	4.549	3,41	3,63	2,91
Volta Mantovana	13,532948	8,49	6.628	4,97	6.,03	4,82
Goito	25,198	15,81	9.559	7,17	9,76	7,81
Marmirolo	13,990899	8,78	7.246	5,44	6,44	5,15
Rodigo	5,440116	3,41	5.023	3,77	3,66	2,93
Porto Mantovano	21,506918	13,49	13.878	10,41	11,34	9,07
Mantova	32,3826	20,31	47.790	35,86	31,20	24,96
Curtatone	3,471481	2,18	12.354	9,27	7,14	5,71
Virgilio	12,424525	7,79	10.023	7,52	7,60	6,08
Bagnolo San Vito	12,579215	7,89	5.432	4,08	5,22	4,18
Roncoferraro	6,398065	4,01	6.604	4,96	4,67	3,74
Sustinente	0,096283	0,06	2.266	1,70	1,21	0,97
Provincia	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.	20
<b>Totali</b>	<b>159,42</b>	<b>100</b>	<b>133.264</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2784**  
**Adeguamento dello statuto del Parco Lombardo della Valle del Ticino: approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12/2011**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo I, relativo all'istituzione del parco lombardo della Valle del Ticino;
- la deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1998, n. 37466, di approvazione dello statuto;

PRESO ATTO che:

- in data 28 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 2 dicembre 2011, n. 16, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 6 dicembre (prot. F1.2011.0024757 del 12 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco, ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;

RILEVATO che, in esito alla predetta istruttoria, la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio ha ritenuto di stralciare:

- le modifiche agli articoli 4 e 29 dello statuto, proposte dall'assemblea consortile, in quanto non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;
- le modifiche agli articoli 13, commi 1 e 4 e 20, comma 1, in quanto l'articolo 6, comma 1, lettera j) della l.r. 12/2011, atteso il carattere speciale ed innovativo della designazione regionale per l'elezione del consiglio di gestione e del Presidente, sia in relazione alle modalità di elezione che ai requisiti richiesti per i singoli componenti, in quanto tale non derogabile da alcuna disposizione statutaria, anche con riferimento alla salvaguardia dell'elettorato passivo del predetto componente di designazione regionale e al rispetto del principio della parità di trattamento;
- la disposizione transitoria, in quanto la definizione dell'importo e dei criteri per la contribuzione regionale non rientra tra le competenze del parco;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco lombardo della Valle del Ticino, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco lombardo della Valle del Ticino, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, (omissis) comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco lombardo della Valle del Ticino, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO 2

**Statuto Parco Lombardo della Valle del Ticino**

TITOLO I  
GENERALITÀ

**Art. 1**  
**Costituzione e denominazione**

1. In attuazione della legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2, così come modificata dalla l.r. 12/2011, il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino è trasformato in Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino, nel prosieguo del presente atto denominato Ente Parco.

2. Ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1974 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della l.r. 16 luglio 2007 n. 16 fanno parte dell'Ente Parco le province di Varese, Milano e Pavia ed i comuni di Abbiategrasso, Arsago Seprio, Bereguardo, Bernate Ticino, Besate, Besnate, Boffalora sopra Ticino, Borgo San Siro, Buscate, Carbonara al Ticino, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassinetta di Lugagnano, Cassolnovo, Castano Primo, Cuggiono, Ferno, Gallarate, Gambolò, Garlasco, Golasecca, Gropello Cairoli, Linarolo, Lonate Pozzolo, Magenta, Mezzanino, Morimondo, Motta Visconti, Nosate, Ozzero, Pavia, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Samarate, San Martino Siccomario, Sesto Calende, Somma Lombardo, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Turbigo, Valle Salimbene, Vanzaghella, Vergiate, Vigevano, Villanova d'Ardenghi, Vizzola Ticino, Zerbolò.

3. La composizione dell'Ente Parco risultante dal presente articolo potrà essere modificata per effetto dell'ammissione di nuovi enti, volontariamente aderenti, o dell'esclusione di enti già rappresentati di diritto, secondo le disposizioni della legge regionale.

4. L'Ente è denominato Parco Lombardo della Valle del Ticino.

**Art. 2**  
**Sede**

1. L'Ente Parco ha sede in Magenta.

**Art. 3**  
**Durata**

1. L'Ente Parco è costituito a tempo indeterminato.

#### Art. 4 Scopi

1. L'Ente Parco ha per scopo la gestione del Parco Lombardo della Valle del Ticino istituito con legge regionale n. 2 del 9 gennaio 1974.

2. In particolare l'Ente Parco, nel rispetto delle norme vigenti:
- realizza e conserva il Parco Lombardo della Valle del Ticino;
  - tutela, conserva e recupera in via prioritaria l'ecosistema fluviale e le forme di vita in esso contenute, considerati come unità inscindibili costituite da acque, aria, suolo, vegetazione e fauna;
  - predispone lo strumento di pianificazione e di gestione del territorio;
  - tutela, conserva e recupera l'ambiente storico, archeologico e paesaggistico, la cultura e le tradizioni locali;
  - promuove e garantisce prioritariamente lo sviluppo delle attività agricole e silvicole e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita socio-economica delle comunità residenti in forme compatibili con l'ambiente naturale;
  - promuove e garantisce l'uso sociale del territorio e delle strutture del Parco secondo i criteri del piano territoriale di coordinamento e attraverso l'impiego degli strumenti previsti dal piano stesso;
  - promuove e sostiene forme di ricerca scientifica e di educazione ambientale delle popolazioni locali tese a far conoscere il territorio del parco e a favorirne la tutela.

3. Nella realizzazione degli scopi indicati l'Ente Parco garantisce la più ampia ed effettiva partecipazione delle comunità interessate, delle associazioni ed organismi sociali e culturali, delle istituzioni e degli enti interessati ai suoi fini statutari. A tal fine l'Ente Parco pubblicizza adeguatamente i propri programmi e le proprie attività, può promuovere iniziative e convegni, nominare comitati tecnico-consultivi e commissioni di studio, partecipare ad organismi nazionali ed internazionali di rappresentanza dei parchi e riserve naturali, stringere gemellaggi con altri parchi nazionali e stranieri.

#### Art. 5 Attività amministrativa

1. L'Ente Parco, nello svolgimento della propria attività amministrativa, si ispira ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, certezza di termini.

#### Art. 6 Funzioni

1. L'Ente Parco svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali, nonché quelle previste da leggi statali e regionali per gli enti gestori di parchi naturali.

2. Oltre alle attività istituzionali finalizzate all'esercizio delle funzioni demandategli per legge, l'Ente Parco svolge, nel rispetto della legge, ogni altra attività finalizzata al raggiungimento degli scopi previsti dallo statuto.

#### TITOLO II QUOTE DI PARTECIPAZIONE

#### Art. 7 Quote di partecipazione

1. La quota di partecipazione all'Ente Parco per ciascun Comune è determinata in rapporto all'estensione del territorio e alla contribuzione obbligatoria, mentre per le Province e per gli enti volontariamente aderenti è commisurata alla sola contribuzione obbligatoria. Per la determinazione della contribuzione obbligatoria si applicano i criteri e i parametri indicati nell'unità tabella A.

2. La quota di partecipazione come sopra determinata viene aggiornata con deliberazione della Comunità del Parco al modificarsi degli elementi di riferimento, con effetto dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello nel quale è stata rilevata la variazione.

#### TITOLO III ORDINAMENTO

#### CAPO I ORGANI

#### Art. 8 Gli organi

1. Sono organi dell'Ente Parco:
- il Presidente;
  - il Consiglio di Gestione;
  - la Comunità del Parco;
  - il Revisore dei Conti.

#### CAPO II LA COMUNITÀ DEL PARCO

#### Art. 9 Composizione

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli enti locali territorialmente interessati nella persona del Sindaco per i comuni, del Presidente per le province e del legale rappresentante per gli Enti volontariamente aderenti. I Sindaci e i Presidenti delle Province possono farsi rappresentare da un loro delegato, sia continuativamente che specificatamente, purché Consigliere o Assessore.

2. Ciascun rappresentante esprime nella Comunità del Parco un voto pari alla quota di partecipazione fissata ai sensi dell'art. 7.

3. Partecipano ai lavori della comunità di ciascun parco, con diritto di parola e senza diritto di voto :

- un rappresentante delle associazioni ambientaliste,
- un rappresentante delle associazioni agricole o produttive,
- un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie,
- un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio,
- un rappresentante dei fornitori di servizi turistici.

Le associazioni di cui sopra, per avere diritto alla rappresentanza, devono svolgere attività nel territorio del Parco e devono essere riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti.

4. Con apposito regolamento da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, saranno previste le forme di partecipazione e le modalità di scelta dei rappresentanti.

5. Ai membri della comunità del parco spetta esclusivamente un rimborso spese per la partecipazione alle sedute della stessa.

#### Art. 10 Attribuzioni

1. La Comunità del Parco è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Ente Parco.

2. Competono alla Comunità del Parco i seguenti atti:

- a) l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Gestione e del Presidente dell'Ente Parco, con le modalità indicate nei successivi articoli;
- b) la revoca, a maggioranza assoluta dei voti, del Consiglio di Gestione, di singoli componenti dello stesso e del Presidente;
- c) l'elezione, a maggioranza assoluta dei voti, del Revisore dei conti;
- d) la nomina dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
- e) l'adozione, con la maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza assoluta dei voti, delle modifiche allo statuto;
- f) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
- g) la contrazione di mutui che non siano previsti nel bilancio di previsione;
- h) l'assunzione di impegni di spesa pluriennali, esclusi quelli relativi alla locazione di immobili e alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo che rientrano nelle ordinarie funzioni di amministrazione e gestione rimesse al Consiglio di Gestione e al personale;
- i) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

- j) la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza delle quote assegnate, di istituzione del parco naturale;
- k) la proposta alla Giunta regionale, con la maggioranza delle quote assegnate, di modifica dei confini del parco;
- l) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'ente, della determinazione della dotazione organica dell'ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- n) l'adozione del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- o) l'approvazione di acquisti, alienazioni o permutazioni immobiliari;
- p) l'approvazione delle proposte di costituzione delle aziende e delle forme associative controllate o partecipate dall'Ente Parco.

3. Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali.

### Art. 11 Convocazione

1. La Comunità del Parco è convocata dal Presidente dell'Ente Parco che ne formula l'ordine del giorno.

2. La Comunità del Parco si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto. Può essere convocata dal Presidente ogni qual volta le esigenze lo richiedano. Il Presidente è tenuto a convocare la Comunità del Parco entro 30 giorni qualora lo richiedano il Consiglio di Gestione o gli enti rappresentati nella Comunità del Parco in numero e in quote pari ad almeno un terzo della rappresentanza complessiva.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso via fax o con Posta elettronica certificata alla sede degli enti territorialmente interessati e dei rappresentanti dell'associazionismo almeno dieci giorni prima di quello dell'adunanza. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso, previo avviso telefonico, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

4. Unitamente all'avviso di convocazione devono essere inviati gli atti oggetto di approvazione, completi di ogni allegato.

5. In caso di urgenza, con adunanza già convocata nelle forme ordinarie, possono essere aggiunti nuovi oggetti all'ordine del giorno fino a ventiquattro ore prima, con le medesime modalità stabilite al comma 3 e 4.

### Art. 12 Adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco si riunisce di norma nella sede dell'ente o in altra adeguata struttura posta nel comune sede dell'ente. Può, su determinazione del Consiglio di Gestione, essere convocata presso altra adeguata struttura posta nel territorio di uno dei Comuni del Parco.

2. La Comunità del Parco è presieduta dal Presidente dell'Ente Parco o, in caso di assenza o di impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente dell'Ente Parco o dal membro del Consiglio di Gestione più anziano d'età, che vi partecipa senza esprimere voto.

3. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati nell'ufficio di segreteria dell'ente in concomitanza con la trasmissione della convocazione.

4. La Comunità del Parco è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno la metà degli enti locali territorialmente interessati e almeno la metà delle quote di partecipazione.

5. Salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, la Comunità del Parco delibera a maggioranza assoluta delle quote presenti.

6. Le votazioni della Comunità del Parco si effettuano, di norma, in forma palese e per alzata di mano.

7. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche, fatta eccezione per quanto previsto al comma successivo. Sono comunque pubbliche le sedute nelle quali si procede all'elezione, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza degli organi statutori o di singoli componenti degli stessi.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato contestualmente all'invio sul sito internet dell'Ente Parco, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, e ad apposito albo dell'ente stesso, salva la più ampia pubblicità che il Presidente intenda dargli.

8. Sono a scrutinio segreto le votazioni concernenti apprezzamenti e valutazioni su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone. Ad ogni componente sono riservati tanti voti pari al grado di rappresentatività che lo stesso esprime, per cui saranno predisposti modelli di schede che, pur salvaguardando la segretezza del voto, consentano il rispetto di tale criterio.

9. Alle adunanze della Comunità del Parco partecipano, senza esprimere voto e con la sola facoltà di relazionare in ordine agli argomenti in discussione, i componenti del Consiglio di Gestione, il Revisore dei Conti. Su richiesta della Comunità del Parco possono partecipare, con le stesse modalità, anche i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico.

10. Ulteriori disposizioni sul funzionamento della Comunità del Parco possono essere dettate, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, da apposito regolamento.

### CAPO III IL CONSIGLIO DI GESTIONE

### Art. 13 Composizione ed elezione del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da 4 consiglieri eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali su designazione della Giunta Regionale, scelti tra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa. Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura.

2. Non possono essere eletti nel Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Si applicano ai componenti del Consiglio di Gestione le cause di incompatibilità e ineleggibilità nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Parimenti si applicano le procedure previste per i consiglieri comunali per la rimozione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità.

4. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula, come stabilito al comma 1, del presente articolo contenente le candidature presentate dalle province, sia singolarmente che unitariamente, o da almeno un terzo dei comuni del Parco.

5. Il Consiglio di Gestione è eletto dalla Comunità del Parco a maggioranza assoluta dei voti. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente con le procedure indicate all'art. 20 e successivamente, in separata votazione, all'elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, quattro nominativi. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti rimane eletto il candidato più anziano di età.

### Art. 14 Attribuzioni

1. Il Consiglio di Gestione è l'organo di amministrazione dell'Ente Parco, attua gli indirizzi programmatici formulati dalla Comunità del Parco per il conseguimento dei fini statutari. Il Consiglio di Gestione è competente all'adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità del Parco e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo statuto, del Presidente, del Direttore e dei responsabili dei servizi. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge funzione propositiva nei confronti della stessa.

2. Spettano in particolare al Consiglio di Gestione:

- a) la proposta alla Comunità del Parco del bilancio di previsione e le sue variazioni, del rendiconto, dei piani finanziari;
- b) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- c) la definizione del piano esecutivo di gestione, e le sue variazioni, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dalla Comunità del Parco;

- d) la determinazione degli obiettivi di gestione da affidare ai responsabili dei servizi, unitamente alle dotazioni necessarie;
- e) la proposta alla Comunità del Parco del piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- f) l'approvazione dei bandi di concorso e delle selezioni per l'assunzione di personale;
- g) la determinazione della dotazione organica e l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, preliminarmente all'approvazione di tali atti;
- h) il parere di competenza del parco sugli strumenti di pianificazione comunale e provinciale;
- i) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio del parco, nel rispetto delle previsioni di piano;
- j) l'approvazione dei regolamenti interni, amministrativi e tecnici, necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi e per la assunzione e gestione del personale, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco preliminarmente all'approvazione di tali atti;
- k) l'istituzione del comitato tecnico-scientifico;
- l) il parere obbligatorio in merito all'affidamento di incarichi professionali e di consulenza di competenza dei funzionari responsabili;
- m) l'autorizzazione a stare in giudizio e la determinazione delle condizioni e del valore delle transazioni;
- n) il controllo sulla gestione della spesa;
- o) deliberazione dei prelievi dai fondi di riserva del bilancio;
- p) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
- q) l'adozione di atti che non rientrino in capo al direttore e non siano riservati alla comunità del parco;
- r) la predisposizione delle proposte da sottoporre all'approvazione della Comunità del Parco in merito alla:
  - 1) costituzione delle aziende e delle forme associative controllate o partecipate dall'Ente Parco;
  - 2) contrazione di mutui che non siano previsti nel bilancio di previsione;
  - 3) acquisizioni, alienazioni e permutazioni immobiliari;
- s) l'adozione di norme per il proprio funzionamento.

**3.** Il Consiglio di Gestione è preposto all'efficace organizzazione delle aree funzionali e a tal fine approva progetti relativi all'organizzazione delle strutture operative e i parametri per l'individuazione dei carichi funzionali di lavoro e per la misurazione della produttività dell'apparato. Approva gli accordi di contrattazione decentrata e i parametri e i modelli di rilevazione per lo svolgimento dei controlli economici interni di gestione e per i controlli di qualità dei servizi.

**4.** Il Consiglio di Gestione può, in caso di urgenza e salvo ratifica della Comunità del Parco nei termini di legge, deliberare in ordine alle variazioni di bilancio.

#### **Art. 15 Funzionamento**

**1.** Il Consiglio di Gestione è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno. La convocazione è comunicata ai membri presso il loro domicilio almeno 24 ore prima della seduta tramite fax o con posta esterna certificata.

**2.** Il Presidente convoca il Consiglio di Gestione per sua determinazione o su richiesta di un terzo dei componenti.

**3.** Le sedute del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti.

**4.** Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza assoluta dei presenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

**5.** Le deliberazioni di Consiglio di Gestione sono corredate dei pareri del responsabile del settore interessato sulla regolarità tecnica e del responsabile dei servizi finanziari sulla regolarità contabile, nonché dell'attestazione della copertura finanziaria.

**6.** Le deliberazioni di Consiglio di Gestione sono pubblicate a cura del Direttore mediante affissione all'albo telematico dell'Ente Parco per quindici giorni successivi, salvo che la legge non disponga diversamente.

**7.** Di ogni seduta è redatto processo verbale a cura del Direttore, che lo sottoscrive insieme con il Presidente, il Vicepresidente o con il Consigliere che in sua vece abbia presieduto la seduta.

**8.** Le sedute del Consiglio di Gestione di norma non sono pubbliche; in circostanze eccezionali con deliberazione motivata il Consiglio di Gestione può stabilire di fare luogo a seduta pubblica.

**9.** E' facoltà del Presidente ammettere alle sedute del Consiglio di Gestione funzionari o esperti esterni.

#### **Art. 16 Durata**

**1.** Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo consiglio. Il Presidente dell'Ente Parco convoca la Comunità del Parco per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione e del nuovo Presidente almeno 20 giorni prima della scadenza del mandato.

**2.** I componenti del Consiglio di Gestione che surrogano consiglieri cessati dalla carica anzitempo per qualsiasi causa restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo dei componenti sostituiti.

**3.** In caso di rinnovo anticipato e contemporaneo dell'intero Consiglio di Gestione, il nuovo consiglio dura in carica per un intero mandato amministrativo.

#### **Art. 17 Decadenza e revoca**

**1.** Il Consigliere che non interviene alle riunioni del consiglio per tre volte consecutive decade di diritto dal mandato. La Comunità del Parco provvede alla surroga a norma del successivo art. 18. Decade inoltre dalla carica il Consigliere che venga a perdere, nel corso del mandato, i requisiti necessari per la nomina a tale carica o che si venga a trovare in situazione di incompatibilità con la stessa.

**2.** La decadenza dalla carica di consigliere a seguito della perdita dei requisiti o per sopravvenuta incompatibilità è pronunciata con deliberazione della Comunità del Parco, assunta nei termini di cui al successivo art. 18 a maggioranza assoluta dei voti e previa notifica della relativa proposta all'interessato almeno 15 giorni prima dell'adunanza al fine di consentire allo stesso di presentare eventuali giustificazioni o deduzioni, che devono essere dalla Comunità del Parco prese in esame. Contestualmente alla pronuncia di decadenza, la Comunità del Parco surroga il Consigliere decaduto.

**3.** La Comunità del Parco può, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei voti, revocare l'intero Consiglio di Gestione, ivi compreso il Presidente dell'Ente Parco, o singoli componenti dello stesso. La Comunità del Parco provvede rispettivamente all'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Gestione ovvero alla surroga dei consiglieri revocati.

#### **Art. 18 Surrogazione dei consiglieri**

In caso di decadenza o di revoca di un componente del Consiglio di Gestione, ovvero di sua cessazione anticipata dalla carica per motivi diversi da quelli contemplati nel precedente articolo 17, la Comunità del Parco provvede alla surroga nella seduta immediatamente successiva e comunque entro 60 giorni dalla data di intervenuta decadenza, revoca o cessazione.

#### **Art. 19 Indennità**

**1.** Ai componenti del Consiglio di Gestione è corrisposta un'indennità annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

CAPO IV  
IL PRESIDENTE**Art. 20  
Elezione**

1. Il Presidente dell'Ente Parco è eletto dalla Comunità del Parco, a maggioranza assoluta dei voti, tra coloro che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e che, per studi compiuti, per esperienze lavorative maturate, per cariche pubbliche ricoperte, abbiano acquisito una speciale competenza tecnica o amministrativa. Tali requisiti devono essere tutti posseduti al momento dell'elezione e devono essere attestati nei curricula di candidatura.

Non può essere eletto Presidente un componente della Comunità del Parco. Valgono per il Presidente le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i componenti del Consiglio di Gestione.

2. Dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza viene formato e reso pubblico un elenco, corredato dai curricula come stabilito al comma 1 del presente articolo, contenente le candidature presentate dalle provincie, sia singolarmente che unitariamente, da cinque Comuni del Parco o da un minor numero di enti purché rappresentino il 10% delle quote.

3. La Comunità procede all'elezione del Presidente in modo palese. Risulta eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, rimane eletto il candidato più anziano di età.

4. Fatto salvo quanto disposto al successivo art. 21, primo comma, il Presidente dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del suo successore.

**Art. 21  
Decadenza e revoca**

1. Si applica al Presidente dell'Ente Parco, relativamente alla decadenza, revoca e cessazione dalla carica, quanto disposto dai precedenti articoli 17 e 18.

**Art. 22  
Attribuzioni**

1. Il Presidente è il responsabile dell'amministrazione dell'ente.
2. In particolare il Presidente:
  - a) è il legale rappresentante dell'ente;
  - b) convoca e presiede la Comunità del Parco e il Consiglio di Gestione;
  - c) conferisce, sentito il consiglio di gestione, l'incarico al direttore;
  - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
  - e) concede il patrocinio e l'uso del logo MAB-UNESCO;
  - f) promuove iniziative intese alla conclusione di accordi di programma e convoca la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate;
  - g) adotta i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, che devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Gestione nella prima seduta utile;
  - h) provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Ente Parco presso enti, aziende, istituzioni e società sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Gestione o dalla Comunità del Parco, volti fra l'altro, a promuovere la presenza di entrambi i sessi, negli organi collegiali di tali enti, aziende ed istituzioni.

**Art. 23  
Vicepresidente**

1. Il Presidente nomina tra i componenti del Consiglio di Gestione un Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di vacanza del posto o di temporanea assenza o impedimento.

2. Nel caso in cui anche il Vicepresidente risulti assente o impedito, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano di età.

CAPO V  
IL REVISORE DEI CONTI**Art. 24  
Nomina, durata e indennità**

1. Il Revisore dei Conti è eletto dalla Comunità del Parco tra gli iscritti all'albo ufficiale dei revisori dei conti, dura in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento del nuovo Revisore.

2. In caso di dimissioni anticipate dalla carica per qualsiasi causa, il nuovo componente eletto in surrogazione resta in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo.

3. Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuale nella misura stabilita dalla Comunità del Parco, secondo le normative vigenti.

**TITOLO IV  
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E SERVIZI**CAPO I -  
CRITERI ORGANIZZATIVI**Art. 25  
Organizzazione dei servizi**

1. L'Ente Parco organizza i servizi occorrenti all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto delle norme di legge in materia. I procedimenti amministrativi devono essere informati a criteri di semplicità e trasparenza e devono essere conclusi entro il termine stabilito dal Consiglio di Gestione per ciascun tipo di procedimento.

**Art. 26  
Dotazione organica**

1. Per lo svolgimento dei servizi amministrativi, tecnici e contabili l'Ente Parco si avvale di personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale delle autonomie locali, o di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

2. L'articolazione organizzativa specifica e la dotazione organica sono definite dalla pianta organica.

CAPO II  
IL DIRETTORE**Art. 27  
Funzioni**

1. La direzione degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco è affidata al Direttore, al quale viene conferito anche l'incarico di Segretario.

2. Il Direttore è responsabile della direzione generale dell'ente. Sovrintende a tutte le attività gestionali, anche di rilevanza esterna, che non siano espressamente riservate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti. Cura la concreta attuazione e applicazione del piano territoriale di coordinamento e dei piani, regolamenti e convenzioni da esso derivati.

3. Competono in particolare al Direttore:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- b) la formulazione di proposte al Consiglio di Gestione;
- c) l'organizzazione, il coordinamento e la direzione del personale e delle strutture operative del Ente Parco;
- d) il rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri di competenza consortile;
- e) gli adempimenti tecnici connessi alla predisposizione dei bilanci annuali e pluriennali e dei rendiconti;
- f) la definizione dei progetti di competenza del Ente Parco;
- g) la sottoscrizione dei contratti;
- h) la presidenza delle gare;
- i) la presidenza delle commissioni di concorso;
- j) gli acquisti e i lavori in economia e le spese indispensabili per l'ordinario funzionamento del Ente Parco nei casi e nei limiti previsti dal regolamento;
- k) ogni altra competenza attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- l) la comunicazione alla Giunta Regionale di ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del parco;

- m) la trasmissione alla Giunta Regionale della documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come da essa definita;
- n) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione e ne cura la verbalizzazione;

#### **Art. 28 Nomina**

1. Il Direttore è assunto con incarico a termine di durata compresa fra i tre e i cinque anni, rinnovabile una sola volta.

2. L'incarico è conferito dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, tra gli iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco.

3. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Presidente, sentito il Consiglio di Gestione, con le procedure previste dal regolamento, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.

4. L'incarico di Direttore può essere affidato a termine a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco dotati di qualifica dirigenziale e reclutati ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, mediante comparazione dei curricula e purché i proponenti siano iscritti all'elenco regionale dei direttori di parco, alle stesse condizioni del comma 1).

Il conferimento dell'incarico comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

### TITOLO V RISORSE E RAPPORTI ECONOMICO FINANZIARI

#### CAPO I RISORSE FINANZIARIE

#### **Art. 29 Risorse finanziarie**

1. L'Ente provvede al raggiungimento dei propri scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- trasferimenti ordinari e straordinari della Regione;
- trasferimenti ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
- contributi ordinari e straordinari degli enti locali territorialmente interessati;
- corrispettivi derivanti dalla gestione di servizi e attività economiche;
- diritti e canoni derivanti dalla utilizzazione dei beni mobili e immobili di proprietà dell'Ente Parco o dei quali esso abbia la gestione;
- proventi di sanzioni amministrative;
- tasse e diritti previsti per legge;
- mutui e prestiti assunti per la realizzazione di investimenti;
- altre entrate eventuali, comprese quelle derivanti da atti di liberalità.

#### **Art. 30 Contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati**

1. Gli enti locali territorialmente interessati contribuiscono in via ordinaria ad assicurare il pareggio del bilancio sulla base della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'ultimo anno antecedente quello di riferimento. A tal fine viene ripartita tra gli enti locali territorialmente interessati, in sede di approvazione del bilancio di previsione, la spesa corrente non coperta dalle altre entrate ordinarie dell'ente. Per le province, ai fini di cui sopra, si fa riferimento alla popolazione complessiva dei comuni della provincia compresi nel parco.

2. Il regolamento di contabilità fissa le modalità ed il termine, congruamente anticipato rispetto alla scadenza prevista per l'approvazione, con cui la proposta di bilancio, corredata dal prospetto di riparto della contribuzione finanziaria, viene inviata agli enti locali territorialmente interessati prima di essere posta in discussione in Comunità del Parco.

3. L'avanzo di amministrazione eventualmente risultante dal rendiconto, non destinato al riequilibrio della gestione e non vincolato per legge a specifiche destinazioni, deve essere prioritariamente utilizzato per la riduzione proporzionale delle quote di contribuzione ordinaria degli enti locali territorialmente interessati, salvo diversa determinazione della Comunità del Parco.

4. Il versamento delle quote di contribuzione ordinaria deve essere effettuato entro i termini fissati con la deliberazione di approvazione del corrispondente bilancio. Trascorsi infruttuosamente tali termini, il Consiglio di Gestione procede alla riscossione coattiva delle somme dovute nei modi previsti dalla legge.

#### **Art. 31 Contribuzione straordinaria**

1. Gli enti locali territorialmente interessati, previe le opportune intese, possono versare contributi straordinari per spese di investimento sulla base delle quote di contribuzione ordinaria stabilite dallo statuto o sulla base di altri parametri concordati con gli enti interessati.

### CAPO II DEMANIO E PATRIMONIO

#### **Art. 32 Demanio e patrimonio**

1. L'Ente ha un proprio patrimonio.

### TITOLO VI ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

#### CAPO I DELIBERAZIONI

#### **Art. 33 Approvazione, controllo e pubblicità**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali dell'ente sono assunte con le maggioranze previste dallo statuto, salvo che la legge preveda maggioranze più qualificate.

2. Salvo diverse e ulteriori forme previste dalla legge, le deliberazioni sono pubblicate, ai fini della loro esecutività, sul sito internet dell'Ente Parco.

#### **Art. 34 Comunicazione agli enti locali territorialmente interessati**

1. Sono comunicate agli enti locali territorialmente interessati tutte le deliberazioni adottate dalla Comunità del Parco nonché quelle adottate dal Consiglio di Gestione nelle materie indicate all'art. 14, 2° comma, lettere g), i), j), k) dello statuto.

2. La comunicazione viene effettuata entro i 15 giorni successivi a quello nel quale la deliberazione è divenuta esecutiva, inviando apposita nota indicante la data, il numero e l'oggetto della deliberazione.

3. Gli enti territoriali possono ottenere in ogni momento, mediante specifica richiesta scritta, copia di deliberazioni degli organi collegiali dell'ente.

### CAPO II ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

#### **Art. 35 Pubblicità e accesso agli atti e documenti**

1. La pubblicità degli atti e l'accesso agli atti e ai documenti sono assicurati, in conformità alle disposizioni di legge in materia, mediante il riconoscimento, a chiunque ne abbia diritto a norma della legge stessa, della facoltà di prenderne visione ed ottenere copia, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.

#### **Art. 36 Partecipazione**

1. L'Ente attua, nei limiti di legge e nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla legge e dal presente statuto, la più ampia forma di partecipazione alla propria attività da parte di enti pubblici e privati, delle associazioni e dei cittadini. Valorizza

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

l'apporto delle associazioni sociali e culturali e delle libere forme associative alle proprie attività istituzionali.

2. Con apposito regolamento da emanarsi perentoriamente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, dovranno essere previste forme di partecipazione e consultazione delle associazioni ambientaliste, agricole, venatorie e piscatorie operanti sul territorio del parco, riconosciute e qualificate ai sensi delle leggi vigenti; la consultazione delle associazioni agricole e venatorie è garantita relativamente ai provvedimenti nelle materie di rispettivo interesse e, in particolare, prima della convocazione della conferenza per l'individuazione dei parchi naturali.

#### Art. 37 Comitato Tecnico Scientifico

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi del Parco, il Consiglio di Gestione può istituire un Comitato tecnico-scientifico, composto da 5 membri.

2. La Comunità del Parco nomina i membri del Comitato tecnico-scientifico determinando altresì la loro durata in carica e l'eventuale compenso.

#### TITOLO VII NORME FINALI

#### Art. 38 Definizione delle controversie

1. La soluzione di eventuali controversie tra uno o più enti locali territorialmente interessati e l'Ente è deferita al Tribunale territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'Ente Parco.

#### Art. 39 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme regionali in materia di aree protette regionali e le altre disposizioni di legge in materia per gli enti di diritto pubblico.

#### Tabella A

#### Criteri di determinazione delle quote di partecipazione degli enti consorziati

##### COMUNI

La quota di partecipazione dei Comuni territorialmente interessati è determinata, secondo il disposto dell'art. 22-ter comma 5 della l.r. n. 86/83, in rapporto alla estensione del territorio ed alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

La contribuzione finanziaria obbligatoria, secondo quanto stabilito dall'art. 32 dello statuto, è proporzionale alla popolazione residente.

La quota di partecipazione di ciascun Comune è determinata dalla somma del punteggio spettante in base alla estensione territoriale e di quello spettante in base alla popolazione residente secondo la seguente suddivisione per fasce:

##### Superficie territoriale

Ha	punti
fino a 1.000	1
oltre 1.000 fino a 2.500	2
oltre 2.500 fino a 4.000	3
oltre 4.000 fino a 6.000	4
oltre 6.000	5

##### Popolazione

Abitanti	punti
fino a 3.000	1
oltre 3.000 fino a 5.000	2
oltre 5.000 fino a 10.000	3
oltre 10.000 fino a 30.000	4
oltre 30.000 fino a 45.000	5
oltre 45.000 fino a 55.000	6
oltre 55.000	7

#### PROVINCE

La quota di partecipazione di ciascuna Provincia, ai sensi dell'art. 22-ter comma 5 della l.r. n. 86/83, è determinata in relazione al solo elemento della contribuzione obbligatoria, che viene assunto con il medesimo criterio stabilito per i Comuni, ossia la popolazione residente.

La quota è calcolata avendo riguardo alla popolazione complessiva dei comuni del Parco appartenenti alla provincia e con gli stessi riferimenti temporali previsti per i comuni, attribuendo un punto ogni 10.000 abitanti o frazioni superiori a 5.000 ed assegnando comunque un punteggio minimo non inferiore a quello spettante al comune con quota di rappresentanza maggiore.

#### Quote di partecipazione iniziali

Le quote di partecipazione iniziali degli enti, alla data di adozione del presente Statuto, sono determinate in applicazione dei criteri sopra indicati e con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2009 e sono riportate nell'unita tab. B).

Tabella B

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ATTUALI			
DATI AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2009			
COMUNI			
Comuni	N. abitanti	Superficie Ha	Quote
Abbiategrasso	31.578	4.705,00	9
Arsago Seprio	4.851	1.035,00	4
Beregardo	2.824	1.765,00	3
Bernate Ticino	3.117	1.214,00	4
Besate	2.028	1.226,00	3
Besnate	5.375	768,00	4
Boffalora sopra Ticino	4.257	743,00	3
Borgo San Siro	1.113	1.733,00	3
Buscate	4.758	770,00	3
Carbonara al Ticino	1.552	1.465,00	3
Cardano al Campo	14.393	938,00	5
Casorate Sempione	5.730	689,00	4
Cassinetta di Lugagnano	1.889	332,00	2
Cassolnovo	7.045	3.196,00	6
Castano Primo	10.903	1.906,00	6
Cuggiono	8.132	1.478,00	5
Ferno	6.899	851,00	4
Gallarate	51.214	2.097,00	8
Gambolò	10.114	5.135	8
Garlasco	9.811	3.903,00	6
Golasecca	2.641	743,00	2
Gropello Cairoli	4.589	2.611,50	5
Linarolo	2.638	1.225,00	3
Lonate Pozzolo	12.009	2.912,00	7
Magenta	23.520	2.179,00	6
Mezzanino	1.518	1.387,00	3
Morimondo	1.203	2.627,00	4
Motta Visconti	7.525	987,50	4
Nosate	697	497,00	2
Ozzero	1.465	1.102,00	3
Pavia	71.184	6.286,00	12
Robecchetto con Induno	4.890	1.395,00	4
Robecco sul Naviglio	6.811	2.035,50	5
Samarate	16.265	1.598,00	6
San Martino Siccomario	5.661	1.431,50	5
Sesto Calende	10.818	2.398,00	6
Somma Lombardo	17.226	3.053,50	7
Torre d'Isola	2.335	1.635,00	3
Travacò Siccomario	4.101	1.607,50	4
Turbigo	7.423	849,00	4
Valle Salibene	1.510	708,00	2

<i>Comuni</i>	<i>N. abitanti</i>	<i>Superficie Ha</i>	<i>Quote</i>
Vanzaghello	5.256	5.256,00	4
Vergiate	8.961	8.691,00	5
Vigevano	63.123	63.123,00	12
Villanova d'Ardenghi	773	773,00	2
Vizzola Ticino	578	578,00	2
Zerbolò	1.612	1.612,00	4
<b>Totale parziale</b>			<b>219</b>
<b>PROVINCE</b>			
<i>Province</i>	<i>N. abitanti</i>		<i>Quote</i>
Milano	125.452		13
Pavia	191.503		19
Varese	156.960		16
<b>Totale parziale</b>			<b>48</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>267</b>

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**D.g.r. 22 dicembre 2011 - n. IX/2785  
Adeguamento dello statuto del Parco Adda Nord:  
approvazione ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale  
12/2011**
**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 4 agosto 2011, n. 12 «Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)»;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della medesima l.r. 12/2011, disciplinando le procedure per la trasformazione in enti di diritto pubblico degli attuali consorzi di gestione dei parchi regionali, prevede, in particolare:

- l'adeguamento dello statuto del parco, su proposta del consiglio di amministrazione, in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, esclusivamente al fine di determinare la composizione e le attribuzioni degli organi, nonché l'ordinamento degli uffici;
- l'adozione della proposta di adeguamento dello statuto con deliberazione dell'assemblea consortile, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti;
- la trasmissione alla Giunta regionale della deliberazione di adeguamento dello statuto, per la sua approvazione e successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

**RICHIAMATE:**

- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 «Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi», ed in particolare il Capo IX, relativo all'istituzione del parco Adda Nord;
- la deliberazione della giunta regionale 27 ottobre 2005, n. 944, di approvazione dello statuto;

**PRESO ATTO che:**

- in data 5 novembre 2011, il consiglio di amministrazione del parco ha approvato la proposta di adeguamento statutario;
- con deliberazione 1 dicembre 2011, n. 15, l'assemblea consortile del parco ha adottato l'adeguamento statutario;
- la deliberazione assembleare è stata trasmessa alla Giunta regionale in data 2 dicembre (prot. F1.2011.0024548 del 2 dicembre 2011);

RILEVATO che la competente Unità organizzativa della Direzione generale Sistemi verdi e paesaggio, esaminata la documentazione trasmessa dal parco:

- ha verificato che lo statuto fosse adeguato esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come prescritto all'articolo 2 della l.r. 12/2011;
- ha ritenuto, conseguentemente, di dover stralciare le modifiche allo statuto, proposte dall'assemblea consortile, non rientranti tra le disposizioni di organizzazione e gestione di cui agli articoli 22-ter e 22-quater della l.r. 86/1983, come introdotti dalla l.r. 12/2011;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della l.r. 12/2011:

- l'assemblea consortile ha deliberato l'adeguamento statutario sulla base delle quote di partecipazione individuate nello statuto vigente alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 12/2011;
- le quote di partecipazione non sono state modificate in sede di adeguamento statutario;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche apportate allo statuto del parco Adda Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, provvedendo, altresì, agli ulteriori adempimenti previsti all'articolo 2 della l.r. 12/2011, in precedenza specificati;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'adeguamento dello statuto del parco Adda Nord, esclusivamente in relazione alle disposizioni di organizzazione e gestione, come evidenziate nell'allegato 1,

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (*omissis*), comprensive degli stralci operati in sede di istruttoria regionale;

- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione, nonché, ai fini della sua efficacia, dello statuto del parco, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportata nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione al presidente in carica del parco Adda Nord, affinché provveda alla convocazione della comunità del parco, per l'elezione dei componenti il consiglio di gestione.

Il segretario: Marco Pilloni

**ALLEGATO 2**
**Ente di Diritto Pubblico Parco Regionale Adda Nord**

Statuto adeguato ai sensi e per gli effetti della l.r. 4 agosto 2011 n. 12 con deliberazione assembleare n. 15 del 1 dicembre 2011

**TITOLO I  
GENERALITA'**
**Art. 1  
Costituzione dell'Ente di diritto pubblico  
per la gestione del Parco regionale Adda Nord**

In attuazione della legge regionale del 4 agosto 2011, n. 12, è costituito l'Ente di diritto pubblico di gestione del Parco regionale Adda Nord, di seguito denominato Ente Parco.

**Art. 2  
Composizione dell'Ente Parco e durata**

1. Fanno parte dell'Ente Parco le Province di Bergamo, Lecco, Milano, Monza e Brianza e i Comuni di Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capriate San Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cislano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marengo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo sull'Adda, Truccaz-zano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Verderio Superiore, Villa d'Adda.

2. L'adesione di nuovi enti ed il loro recesso sono disciplinati dalla Legge Regionale.

3. Le eventuali nuove adesioni devono comunque essere previamente deliberate dalla Comunità del Parco e dagli organi consiliari dei membri della Comunità stessa, anche ai fini della rideterminazione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 5 del presente Statuto.

4. La durata dell'Ente Parco è a tempo indeterminato. L'Ente Parco potrà essere sciolto con Legge Regionale.

**Art. 3  
Sede**

1. L'Ente Parco ha propria sede legale in Comune di Trezzo sull'Adda ai sensi dell'art. 3, comma 2 della l.r. 16 settembre 1983, n. 80.

2. Le adunanze degli Organi di governo possono essere convocate anche presso le sedi degli enti aderenti o presso Centri Parco decentrati.

3. Con provvedimento del Consiglio di Gestione possono essere istituite altre sedi amministrative ed operative nell'ambito del territorio del Parco.

**Art. 4  
Scopi**

1. L'Ente Parco ha lo scopo di gestire il Parco regionale Adda Nord, classificato parco fluviale e di cintura metropolitana.

2. L'Ente Parco, nell'ambito degli scopi previsti dalla legge istitutiva, assolve alle seguenti funzioni:

- a) adotta la proposta del Piano Territoriale ed il Regolamento del Parco regionale; approva i piani attuativi di settore;

- b) approva il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
- c) esprime parere, nei casi previsti dalla legge, agli Organi della Regione e degli Enti Locali su provvedimenti e progetti che riguardano il territorio del Parco;
- d) promuove l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco;
- e) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- f) sviluppa iniziative di educazione ambientale, fruizione sociale e turistico-ricreative;
- g) attua gli interventi necessari per la tutela e la conservazione delle specie animali e vegetali, dei boschi per la difesa degli equilibri ecologici ed idrogeologici e per il recupero degli impianti idraulici anche in funzione del ripristino della navigabilità;
- h) tutela e valorizza le bellezze paesaggistiche, nonché le presenze storiche, architettoniche ed artistiche allo scopo di promuovere il contesto socio-culturale.
- i) gestisce il Parco Naturale istituito con l.r. 16 dicembre 2004, n. 35;
- l) approva il Piano ed il Regolamento del Parco Naturale.

#### **Art. 5 Quote di partecipazione**

**1.** Le Province ed i Comuni che compongono l'Ente Parco partecipano alle spese di gestione ed assumono decisioni in seno alla Comunità del Parco sulla base delle quote obbligatorie di partecipazione così come determinate nel presente Statuto.

**2.** Alle Province di Bergamo, Lecco e Milano - Monza e Brianza è riservata una complessiva quota del 30% da suddividere tra loro per il 50% in proporzione all'apporto contributivo di ogni provincia stabilito in misura fissa del 10% dell'ammontare complessivo e per l'altro 50% in proporzione al territorio complessivo di ogni provincia inserito nel Parco.

**3.** La restante quota del 70% spetta ai Comuni ed è suddivisa per il 50% in proporzione alla estensione del territorio comunale incluso nel Parco e per l'altro 50% in proporzione alla contribuzione finanziaria obbligatoria.

**4.** Le quote di partecipazione sono riportate in allegato 1 al presente Statuto del quale forma parte integrante e sostanziale.

#### **TITOLO II ORGANI**

#### **Art. 6 Organi**

Sono Organi dell'Ente Parco:

- a) la Comunità del Parco;
- b) il Consiglio di Gestione;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei Conti.

#### **Art. 7 La Comunità del Parco: composizione**

**1.** La Comunità del Parco è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del Sindaco o del Presidente degli enti stessi, o loro delegato, purchè consigliere o assessore, che esprime un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa.

**2.** La delega per rappresentanza deve essere conferita in forma scritta, recante la sottoscrizione del Sindaco o del Presidente della Provincia/Ente.

**3.** La delega può essere conferita per l'intera durata del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia/Ente.

**4.** Allorchè il Sindaco o il Presidente della Provincia/Ente cessano dalla carica si ha decadenza automatica da componenti dell'Ente Parco; il delegato del Sindaco o del Presidente della Provincia/Ente decade allorchè cessa dalla carica il Sindaco o

il Presidente della Provincia/Ente delegante, ovvero quando il delegato medesimo cessa di ricoprire la carica di consigliere o di assessore dell'Ente che rappresenta.

**5.** I rappresentanti degli Enti della Comunità del Parco in sede di deliberazione esprimono un voto pari alla quota di partecipazione.

**6.** Ai lavori della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. Il regolamento per il funzionamento della Comunità del Parco disciplina forme e modalità della loro partecipazione.

#### **Art. 8 Attribuzioni e competenze della Comunità del Parco**

**1.** La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell'Ente Parco.

**2.** Competono in particolare alla stessa i seguenti atti fondamentali:

- a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
- b) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio di Gestione;
- c) l'elezione del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
- e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
- f) l'adozione delle modifiche dello Statuto;
- g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale e le relative varianti;
- h) la proposta alla Giunta Regionale di istituzione del Parco Naturale;
- i) la proposta alla Giunta Regionale di modifica dei confini del Parco;
- l) l'approvazione dei Piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
- m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei Regolamenti dell'Ente;
- n) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- o) la definizione della sede dell'Ente di gestione;
- p) i criteri per l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;
- q) la determinazione delle quote di contributo finanziario dei membri della Comunità, sulla base delle quote di partecipazione;
- r) la nomina delle commissioni dell'Ente e l'approvazione dei loro regolamenti formulati dal Consiglio di Gestione.

**3.** Compete inoltre alla Comunità del Parco ogni atto alla stessa attribuito da norme di legge statali e regionali vigenti.

**4.** Le deliberazioni relative alle lettere a), b), d), f), g) del comma 2 devono essere assunte con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli enti che compongono l'Ente Parco.

**5.** Il funzionamento della Comunità del Parco, nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato dalla Comunità stessa.

#### **Art. 9 Convocazione della Comunità del Parco**

**1.** La Comunità è convocata dal Presidente dell'Ente che ne formula l'ordine del giorno.

**2.** La Comunità si riunisce in sessione ordinaria almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;

**3.** La Comunità può riunirsi in sessione straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o per deliberazione del Consiglio di Gestione;

**4.** Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata recante l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e recapitata anche attraverso mezzi telematici, almeno dieci

## Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente a mezzo personale dell'Ente, tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

5. La Comunità è presieduta dal Presidente ed è valida in prima convocazione con la maggioranza delle quote di partecipazione e in seconda convocazione con almeno un terzo delle quote di partecipazione.

6. Le deliberazioni sono validamente prese con il voto favorevole di tanti membri della Comunità presenti, tali da essere portatori della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella Comunità al momento della votazione, salvo quanto previsto del quarto comma dell'articolo 8 o da disposizioni inderogabili di legge.

7. Le sedute della Comunità del Parco, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

8. Gli adempimenti preparatori delle sedute sono curati dal Direttore o dal Segretario dell'Ente, il quale assiste alle sedute stesse e redige i relativi verbali, sottoscrivendoli con il Presidente, provvedendo altresì agli adempimenti successivi.

**Art. 10****Il Consiglio di Gestione: composizione**

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità, uno dei quali eletto su designazione della Giunta Regionale.

2. Non possono essere eletti componenti del Consiglio di Gestione i membri della Comunità del Parco.

3. Le candidature, corredate dai curricula e dall'accettazione, devono essere presentate da almeno tre enti locali aderenti all'Ente Parco e depositate in Segreteria almeno cinque giorni prima della elezione.

4. La Comunità procede prima all'elezione del Presidente e successivamente, in separata votazione, alla elezione degli altri quattro componenti del Consiglio di Gestione. Ogni componente della Comunità ha diritto di votare, in rapporto alla sua quota, un solo nominativo. Il voto dovrà essere espresso in modo palese. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

5. Il Presidente e/o i componenti del Consiglio di Gestione possono essere revocati con richiesta motivata e sottoscritta da componenti la Comunità del Parco che rappresentino almeno un terzo degli enti, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La proposta è approvata con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione degli enti che compongono l'Ente Parco. La votazione avviene per appello nominale. Entro i successivi cinque giorni il Vice Presidente, ovvero il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti, convoca la Comunità del Parco per l'elezione dei componenti del Consiglio di Gestione, che deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Qualora vengano revocati sia il Presidente che il Vice Presidente, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti assume le relative funzioni fino alla elezione del nuovo Presidente.

6. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Gestione, la Comunità del Parco provvede alla sostituzione entro quarantacinque giorni dalla vacanza.

7. Il Consiglio di Gestione dura in carica cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima seduta della Comunità del Parco ordinaria successiva a tale scadenza.

**Art. 11****Funzionamento del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese.

2. Il Consiglio di Gestione può riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda per iscritto almeno due dei suoi componenti.

3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con lettera raccomandata, recante l'ordine del giorno e recapitate anche attraverso mezzi telematici, almeno cinque giorni prima dell'adunanza prefissata. In caso di urgenza la convocazione può essere recapitata con le medesime modalità, ovvero anche direttamente dall'Ente tre giorni prima, facendo cenno all'urgenza.

4. Le adunanze sono valide con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Il Consiglio di Gestione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente;

6. Ai membri del Consiglio di Gestione si applicano le cause di incompatibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

**Art. 12****Attribuzioni e competenze del Consiglio di Gestione**

1. Il Consiglio di Gestione è organo di amministrazione dell'ente e provvede a quanto occorre per l'amministrazione del Parco e per il conseguimento delle sue finalità.

2. Il Consiglio di Gestione è competente alla adozione di tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo statuto alla Comunità e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore, del Segretario e dei dirigenti.

3. Il Consiglio di Gestione riferisce annualmente alla Comunità sulla propria attività.

4. Rientrano in particolare nelle attribuzioni del Consiglio di Gestione:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente e l'approvazione del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- c) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- d) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- e) l'adozione di atti che non rientrino in capo al Direttore e non siano riservati alla Comunità del Parco;
- f) l'attuazione degli indirizzi generali della Comunità, svolgendo azione propositiva e di impulso nei confronti della stessa;
- g) la nomina del Segretario dell'Ente;
- h) la proposta alla Comunità del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione di ciascun esercizio finanziario;
- i) l'istituzione del Comitato Tecnico-scientifico e delle Commissioni di studio;
- l) l'autorizzazione al Presidente a stare in giudizio e la nomina della difesa;
- m) la realizzazione degli studi dell'ambiente del Parco e di quelli per la pianificazione nonché gli interventi di difesa e sviluppo economico.

**Art. 13****Attribuzioni del Presidente**

1. Competono al Presidente:

- a) la rappresentanza legale dell'Ente Parco;
- b) la convocazione e la presidenza della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
- c) la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- d) il conferimento, sentito il Consiglio di Gestione, dell'incarico di Direttore;
- e) ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le funzioni a lui attribuite sono svolte dal Vice Presidente, nominato dal Consiglio di Gestione all'interno dei suoi componenti.

**Art. 14****Il Revisore dei Conti**

1. Il controllo sulla gestione economica-finanziaria dell'Ente è esercitata dal Revisore dei Conti.

2. Il Revisore dei Conti è nominato dalla Comunità del Parco.

3. Il Revisore dura in carica cinque anni dalla deliberazione di nomina, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.

4. Il Revisore controlla la gestione finanziaria dell'Ente, vigila sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al preventivo e alle scritture contabili ed ai libri dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, redige annualmente la relazione di competenza a commento del rendiconto. Il Revisore dei Conti può partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e può intervenire a quelle della Comunità.

5. Salvo quanto stabilito dalla legge regionale in materia di organizzazione delle aree protette regionali e per quanto non disposto da altre norme di legge, si applicano al Revisore dei Conti, in quanto compatibile, le disposizioni dettate per gli enti locali.

#### **Art. 15 Comitato Tecnico-scientifico**

1. Per garantire un adeguato supporto specialistico ai programmi dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire un Comitato Tecnico-scientifico, composto da cinque membri.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri per l'individuazione dei membri del Comitato, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### **Art. 16 Commissioni di studio**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti alle attività dell'Ente, il Consiglio di Gestione può istituire apposite Commissioni consultive temporanee.

2. Con apposita deliberazione della Comunità del Parco sono determinati i criteri qualitativi di individuazione dei membri delle Commissioni, la durata in carica e l'eventuale compenso.

#### **Art. 17 Il Direttore**

1. Il Direttore ha la responsabilità di direzione dell'attività dell'Ente.

2. Il Direttore del Parco è scelto tra gli iscritti all'elenco istituito dalla Giunta Regionale, l'incarico di Direttore è conferito, anche a tempo parziale, con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni.

3. L'incarico di Direttore è rinnovabile. In ogni caso il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore.

4. Il contratto di incarico del Direttore stabilisce il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti degli enti locali, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.

5. Spetta al Direttore:

- a) dirigere il Parco, attuando gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli Organi di governo, e sovraintendere alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza;
- b) rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta di competenza dell'Ente;
- c) assistere ai lavori del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco in qualità di Segretario, salvo il caso in cui sia stato nominato il Segretario, ovvero in caso di impedimento di questi;
- d) comunicare alla Giunta Regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli Organi di gestione del Parco e trasmettere la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di monitoraggio, come definita dalla Giunta Regionale;
- e) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e della Comunità del Parco;
- f) la proposta al Consiglio di Gestione e alla Comunità del Parco dei provvedimenti e dei progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Ente;
- g) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del rendiconto di gestione, da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- h) l'emanazione dei pareri di competenza dell'Ente;
- i) la direzione del personale e gli atti di amministrazione e gestione del personale, ivi compreso l'esercizio del potere disciplinare;
- l) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale funzionamento dell'Ente;

- m) presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- n) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso;
- o) stipulare i contratti;
- p) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- q) firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- r) la gestione del Servizio volontario di vigilanza ecologica;
- s) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente;
- t) partecipare alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- u) tutte le altre funzioni conferitegli dal Consiglio di Gestione, che non siano espressamente riservate dalla legge o dallo Statuto agli altri Organi dell'Ente;
- v) il conferimento di incarichi di progettazione, di consulenza, di studio e di ricerca e la determinazione dei relativi compensi;
- z) il parere di regolarità tecnica e contabile, in assenza del responsabile del Servizio.

#### **Art. 18 Misura delle indennità di funzione**

1. La misura delle indennità di funzione del Presidente, dei componenti del Consiglio di Gestione e del Revisore dei Conti è determinata dalla Comunità del Parco nel rispetto di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE

#### **Art. 19 Il Segretario**

1. Il Consiglio di Gestione può provvedere alla nomina, anche a tempo parziale, di un Segretario dell'Ente, con incarico a termine. L'incarico è conferito preferibilmente ad uno dei Segretari degli enti locali aderenti al Parco.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Spetta al Segretario:

- a) assistere, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle sedute della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- b) la redazione dei verbali della Comunità del Parco e del Consiglio di Gestione;
- c) curare la conservazione e la raccolta degli atti dell'Ente e delle deliberazioni;
- d) collaborare con il Direttore all'istruttoria delle proposte di deliberazione ed alla esecuzione delle stesse oltre che alla predisposizione del bilancio di previsione ed alla formazione del rendiconto;
- e) assistere il Revisore dei Conti;
- f) esercitare gli altri compiti demandatigli dai regolamenti dell'Ente.

#### **Art. 20 Personale**

1. L'Ente Parco ha una propria dotazione organica, approvata dal Consiglio di Gestione, secondo i criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, commisurata alla capacità di spesa e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo ed investimento.

2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle leggi statali e regionali vigenti e dai contratti collettivi nazionali per il personale del comparto regioni - autonomie locali.

3. Con apposito regolamento è disciplinato l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 23 dicembre 2011

**Art. 21  
Contabilità**

1. Per la gestione contabile dell'Ente si applicano le norme di legge concernenti l'ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinata l'organizzazione del servizio finanziario.

3. Il regolamento di contabilità, nel rispetto dei principi della legge, stabilisce le norme relative alla tenuta della contabilità dell'ente.

**Art. 22  
Mezzi finanziari ed equilibrio della gestione**

1. Le spese di gestione del Consorzio, detratti i contributi regionali e statali, sono a carico degli enti consorziati.

2. Il riparto avviene annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo secondo le quote di partecipazione di cui all'art. 5.

3. Le spese di investimento da finanziarsi con contributi in conto capitale sono determinate in sede di bilancio, previa opportune intese con gli enti consorziati interessati.

**Art. 23  
Partecipazione di Enti ed Associazioni**

1. Nella realizzazione delle finalità statutarie, l'Ente Parco garantisce la più ampia partecipazione degli enti e delle Associazioni interessate, promuovendo incontri periodici e pubblicizzando i suoi programmi di attività.

2. Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle proprie competenze, potrà inoltre stabilire forme di collaborazione con le associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nel territorio del Parco, per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative, alle attività di informazione ed educazione ambientale nonché al mantenimento delle attività agricole del Parco.

3. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti è istituita una consulta permanente delle associazioni ambientaliste e di categoria, la cui composizione e relative modalità di funzionamento verranno stabilite con apposito regolamento, approvato dalla Comunità del Parco.

**Art. 24  
Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica**

1. L'Ente Parco riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica ai sensi della L.R. 28 febbraio 2005, n. 9.

2. L'Ente Parco istituisce il servizio volontario di vigilanza ecologica allo scopo di favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura ed il territorio, per la loro tutela e per una razionale gestione delle risorse ambientali, da attuarsi anche con le seguenti specifiche attività:

- a) informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
- b) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;
- c) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
- d) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico.

3. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

4. Spettano al Parco in particolare le seguenti funzioni:

- a) organizzare i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie sulla base delle direttive regionali;
  - b) designare un responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica;
  - c) approvare con periodicità annuale il programma delle attività da svolgere e il rendiconto finale delle attività svolte, da presentare alla Regione;
  - d) assicurare la cooperazione con le autorità competenti per il trasferimento dei dati raccolti e delle rilevazioni effettuate dalle guardie ecologiche e per la collaborazione in casi di emergenza o di disastri di carattere ecologico.
5. Il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica ha i seguenti compiti:

- a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sugli atti amministrativi, i programmi, i piani e le iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;
- b) predispone gli ordini di servizio indicando le zone dove deve essere espletato, nonché le modalità e la durata e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;
- c) cura la distribuzione delle dotazioni personali e vigila sul corretto uso e la manutenzione dei mezzi collettivi destinati al servizio;
- d) riceve e inoltra alle autorità competenti i verbali redatti dalle guardie ecologiche;
- e) comunica alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale la denuncia di eventi dannosi ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato);
- f) richiede periodicamente il rinnovo della nomina a guardia giurata e dei tesserini personali;
- g) cura il rendiconto annuale dei fondi da trasmettere alla Regione entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, unitamente ad una relazione sull'attività svolta;
- h) predispone programmi di rilevamento ambientale riservato alle guardie ecologiche volontarie in possesso di un brevetto di specializzazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicitata, previ accordi con gli enti interessati, sull'intero territorio regionale.

6. Le guardie ecologiche volontarie del Parco provvedono a visitare regolarmente i siti compresi nella rete ecologica Natura 2000, i biotopi ed i complessi di biotopi di particolare rilevanza, individuati nella normativa regionale e nei Piani di coordinamento provinciale. Le guardie ecologiche volontarie compilano un formulario per ogni visita ed un rapporto annuale sullo stato di conservazione.

7. Il Direttore del Parco presenta annualmente una relazione alla Giunta Regionale e alle Province sul servizio volontario di vigilanza ecologica. La relazione contiene una sezione riguardante lo stato di conservazione dell'ambiente, con particolare riferimento al territorio a Parco naturale ed alla rete ecologica Natura 2000.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 25  
Norme Finali**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, nell'amministrazione e nel funzionamento dell'Ente, le disposizioni di leggi in materia di enti locali.

ALLEGATO 1

**TABELLA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI CIASCUN ENTE**

ENTE	QUOTA
Airuno	0,72
Bottanuco	1,50
Brivio	2,45

Calco	1,31
Calolziocorte	2,93
Calusco d'Adda	2,19
Canonica d'Adda	1,02
Capriate S. Gervasio	2,05
Casirate d'Adda	1,41
Cassano d'Adda	5,12
Cisano Bergamasco	1,76
Cornate d'Adda	3,67
Fara Gera d'Adda	1,89
Galbiate	1,36
Garlate	0,58
Imbersago	1,21
Lecco	9,46
Malgrate	0,68
Medolago	0,85
Merate	2,26
Monte Marengo	0,39
Olginate	1,91
Paderno d'Adda	1,32
Pescate	0,38
Pontida	0,73
Robbiate	1,35
Solza	0,46
Suisio	1,09
Trezzo sull'Adda	4,81
Truccazzano	7,72
Vaprio d'Adda	2,20
Vercurago	0,79
Verderio Superiore	0,76
Villa d'Adda	1,75
Provincia di Bergamo	8,64
Provincia di Lecco	9,49
Provincia di Milano - Monza e Brianza	11,88
<b>TOTALE GENERALE ENTI N. 37</b>	<b>100,00</b>